Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° Roma - Domenica, 26 ottobre 1930 - Anno VIII Numero 251 *(Straordinario)*

1727. — RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. **1398.**

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

1728. — RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. **1399.**

Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - Anno VIII

CODICE PENALE

Relazione e R. Decreto 19 ottobre 1930 - Anno VIII, n. 1398

RELAZIONE

a S. M. il RE

del Ministro Guardasigilli

(ROCCO)

Presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-VIII

per l'approvazione del testo definitivo

del

CODICE PENALE

SIRE,

Bene a ragione la Storia ripeterà per Voi il massimo elogio con cui possa esaltarsi un Regnante: *invictus in armis, in legibus sapiens*.

Nel Vostro Regno, invero, si sono felicemente associate le conquiste delle armi rivendicatrici e le riforme legislative destinate a rinnovare la vita dello Stato e del popolo italiano.

Tra i più insigni monumenti di questa legislazione rimarrà la riforma legislativa penale, imponente manifestazione della potenza del genio giuridico italiano, che la nuova coscienza nazionale creata dalla guerra e dal Fascismo ha svincolato da ogni influsso di idee e di tradizioni straniere, indirizzandolo verso concezioni sempre più originalmente e schiettamente italiane.

Nella nuova legislazione la riforma penale eccelle non solo per la sua intrinseca grandiosità, ma altresì per la importanza, indubbiamente superiore, che essa ha, in confronto di ogni altra riforma legislativa. La potestà di punire è infatti uno dei massimi attributi della Sovranità, tanto che i nostri antichi ravvisavano in essa una delle più essenziali manifestazioni dell'*imperium*, e la assimilavano, nella sua più completa capacità d'esercizio, al potere di disporre della forza armata dello Stato (*jus gladii*). E veramente tale potestà è anch'essa una forma di difesa statuale, è anch'essa una guerra contro attività nemiche, che devono essere debellate nell'interesse dello Stato e della società.

La stessa vittoria sui nemici esterni rimarrebbe sterile gloria qualora non si apprestassero i mezzi più idonei per garantire l'esistenza e la conservazione dello Stato nei rapporti interni coi cittadini. E tra questi mezzi primeggia la nuova legislazione penale, che oggi è sottoposta all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

L'avvenimento che si compie in questo ottavo annuale del Regime fascista è tanto più solenne e memorando, in quanto entrambi i nuovi codici penali, quello di diritto materiale e quello di diritto processuale, vengono contemporaneamente emanati. Ciò non accadde mai, per codici nuovi, nello Stato nostro. Nella stessa riforma napoleonica, in Francia, tra il codice di procedura penale (1808) e il codice penale (1810) corse un intervallo di due anni.

La simultanea pubblicazione dei due codici sarà feconda di notevoli vantaggi. Tale simultaneità ha reso possibile un perfetto coordinamento tra essi, il che non si sarebbe potuto ottenere rimaneggiando il codice di procedura penale del 1913 per adattarlo alle esigenze del nuovo codice penale.

Questo successo è dovuto ad un lungo e tenace lavoro, condotto con incrollabile fede e assicurato nella sua feconda continuità dalle nuove e più felici condizioni politiche della Patria nostra dovute, in sì gran parte, all'intima virtù rinnovatrice del Fascismo e all'antiveggente impulso animatore del suo Capo.

Lungi dall'essere improvvisata, questa grande riforma, intensamente meditata, vanta il primato anche nella durata della elaborazione. Infatti, gli studi per la riforma del codice penale e del codice di procedura penale hanno la loro radice nella Relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 13 gennaio 1925 (doc. n. 326), nel mio discorso alla Camera stessa (27 maggio 1925), nella Relazione unita al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e presentato al Senato nella tornata del 5 giugno 1925, nel mio discorso al Senato (17 dicembre 1925), nelle Relazioni e nei discorsi parlamentari concernenti la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegò al Governo di Vostra Maestà la facoltà di provvedere alla riforma penale. I lavori preparatori, con la compilazione dei due progetti preliminari, con l'esame accuratissimo dei pareri degli organi consultati, con la redazione dei due progetti definitivi e delle rispettive Relazioni ministeriali, con le discussioni e le Relazioni delle Sottocommissioni e della Commissione parlamentare, con l'esecuzione delle modificazioni da questa proposte, e finalmente con la formazione del testo definitivo dei codici e delle Relazioni alla Maestà Vostra, sono durati, sotto la mia personale direzione, sino ad oggi, cioè ben sei anni (1).

E' vero che gli studi che portarono alla formazione del codice penale del 1889 furono compiuti in circa ventisei anni; ma, a tacere dei più o meno lunghi intervalli contenuti in questo periodo di tempo, in esso vennero elaborati non meno di dieci progetti diversi, a ciascuno dei quali non fu mai dedicato più di un biennio (2), cioè un tempo di molto infe-

---

(1) I lavori principali per la riforma penale sono documentati in 23 volumi di *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, senza contare gli studi che precedettero i progetti preliminari dei due codici, e gli altri relativi alla revisione di questi progetti e dei progetti definitivi.

(2) La serie dei progetti che precedettero il codice penale del 1889 si inizia col primo progetto (incompleto) De Falco (1863-64) e prosegue coi progetti della prima Commissione (1866-69), della seconda Commissione (1869-70), del Ministro De Falco (II progetto, 1873), del Ministro Vigliani (1874), del Senato (1875), del Ministro Mancini (1876-78), del Ministro Zanardelli (I progetto, 1883), del Ministro Savelli (1884), del Ministro Taiani (1886), del Ministro Zanardelli (II progetto, 1887-89). Il progetto (incompleto) di un nuovo codice penale, compilato dalla Commissione nominata con R. decreto 14 settembre 1919, n. 1743, venne presentato al Guardasigilli nel gennaio del 1921 e non ebbe altro seguito.

riore a quello nel quale vennero parallelamente elaborandosi il codice penale e il codice di procedura penale, che oggi attendono l'Augusta approvazione della Maestà Vostra.

A quest'opera servirono di limite, scrupolosamente osservato, la legge di delegazione 24 dicembre 1925, n. 2260, e di guida i principî e i propositi esposti nelle mie già rammentate Relazioni e nei miei discorsi alle Camere: principî e propositi approvati dal Parlamento.

Nel discorso alla Camera dei deputati del 27 maggio 1925 io dichiarai che « il Governo, quando avrà ottenuto la delegazione legislativa, non potrà essere vincolato che dalle sue dichiarazioni e dagli ordini del giorno approvati dal Parlamento ». Nessun ordine del giorno fu votato dal Parlamento, perchè quelli proposti furono tutti ritirati o trasformati in raccomandazioni. Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare per ciò che concerne l'osservanza da parte del Governo della delegazione legislativa nella formazione dei progetti definitivi del codice penale e del codice di procedura penale. Nel testo definitivo dei codici, poi, non fu introdotta alcuna innovazione che potesse adombrare in qualsiasi modo anche la sola parvenza d'una questione di costituzionalità.

Nelle mie Relazioni e nei miei discorsi al Parlamento io osservai che per la riforma del codice penale era necessario integrare e completare le norme del codice del 1889, più che sopprimere o radicalmente modificare le norme medesime, in guisa da lasciare immutato il sistema e inalterata la fisionomia generale di quel codice, insieme con i principî e con i caratteri fondamentali degli istituti penali. Così è appunto avvenuto, di modo che l'essenza del diritto penale italiano rimane intatta, mentre la riforma consiste nell'applicazione di più provvidi principî di politica legislativa penale, in nuovi istituti, in perfezionamenti tecnici, che, per quanto importanti, non modificano le basi storiche tradizionali del nostro diritto e i principî scientifici a cui esso si ispira. Così il concetto della responsabilità giuridica penale, fondato sulla capacità psichica individuale d'intendere e di volere e sulla coscienza e volontarietà degli atti umani, continuerà a dominare oggi, come ha dominato per secoli, il sistema della nostra legislazione penale.

Nelle predette mie Relazioni io mettevo in rilievo la necessità di apprestare più adeguati mezzi legislativi di lotta contro la delinquenza, aumentata specialmente nel periodo postbellico in conseguenza dei profondi rivolgimenti psicologici e morali, economici, sociali e politici, prodottisi negli individui e nella collettività in conseguenza della grande guerra vittoriosa. E notavo che i mezzi puramente repressivi e propriamente penali si erano rivelati insufficienti a combattere particolarmente i gravi e preoccupanti fenomeni della delinquenza abituale, della delinquenza minorile e della delinquenza degli infermi di mente pericolosi. Per rimediare a questa insufficienza il nuovo codice penale ha non solo rinvigorito il sistema delle pene principali ed accessorie, ma ha altresì introdotto il sistema delle misure di sicurezza, che, pur conservando il loro essenziale carattere amministrativo, in quanto hanno natura preventiva e non punitiva, concorrono tuttavia con la pena nella lotta contro il delitto. Questa parte della riforma, poi, verrà integrata dalla riforma degli istituti di prevenzione e di pena, che è già in corso di elaborazione.

L'attuazione degli scopi e dei principî informatori della nuova legislazione penale richiedeva, naturalmente, un più energico trattamento della delinquenza, che non fosse quello fin qui adottato. Ma in realtà il nuovo codice risulterà assai più mite del precedente, in tutti i casi in cui v'è ragione di essere indulgenti. E' pregio del codice nuovo, infatti, l'aver applicato il criterio dell'individualizzazione giudiziaria della pena, fornendo al giudice, con la previsione delle circostanze generali e speciali di attenuazione e anche di esclusione della pena, i mezzi più efficaci, e insieme più cauti, per togliere ogni rigidezza alle norme generali e per assicurare la libera applicazione giudiziale dei princípî di equità.

L'amplissima mia Relazione sul progetto definitivo del codice dà ragione di tutti gli istituti del nuovo diritto penale e indica quali proposte degli organi consultati e della Commissione ministeriale siano state accolte.

Nella formazione del testo del codice occorreva tener conto delle opinioni espresse e dei voti formulati dalla Commissione parlamentare, opinioni e voti che io esaminai con la massima e più deferente attenzione, allo scopo di introdurre possibilmente nell'opera legislativa nuovi perfezionamenti consigliati da sì alta e competente Autorità. I risultati principali di questo accuratissimo esame, che naturalmente non poteva portare a modificare quei principî e quel sistema ch'erano già stati approvati con la legge del 1925, io ora mi accingo a sottoporre all'Augusta considerazione della Maestà Vostra, insieme con le modificazioni che, di mia iniziativa, per effetto dei nuovi studi, ritenni di dover apportare al progetto.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

1. — Ma, prima di entrare nell'esame delle singole modificazioni apportate al progetto definitivo in omaggio alle osservazioni della Commissione parlamentare, gioverà premettere alcune considerazioni generali intorno ai principî informatori del codice.

E innanzi tutto non sarà inopportuno determinare i rapporti che corrono tra il sistema del nuovo codice penale e la generale filosofia sociale, politica e giuridica del Fascismo.

E' ben noto alla Maestà Vostra che il Regime politico instauratosi in Italia col Vostro Alto consenso, dopo la guerra vittoriosa, non fu un semplice mutamento di Governo, ma una sostanziale e profonda trasformazione dello Stato. Tale trasformazione attinge la sua giustificazione storica a tutto un nuovo sistema di filosofia sociale, politica e giuridica che può ben dirsi la filosofia propria del Fascismo. Per esso lo Stato è concepito come un organismo, ad un tempo, economico e sociale, politico e giuridico, etico e religioso.

Quale organismo economico-sociale, lo Stato non più si rappresenta come la somma aritmetica degli individui che lo compongono, bensì come la risultante, la sintesi o composizione degli individui, delle categorie e delle classi che lo costituiscono, avente propria vita, propri fini, propri bisogni e interessi che trascendono per estensione e per durata la vita stessa degli individui, delle categorie e delle classi e si estendono a tutte le generazioni passate, presenti e future. A tali preminenti fini e interessi che sono i fini e interessi statuali debbono, dunque, venire subordinati, nel caso di eventuali conflitti, tutti gli altri interessi individuali o collettivi, propri dei singoli, delle categorie e delle classi che hanno, a differenza di quelli, carattere transeunte e non già immanente, come gli interessi concernenti la vita dello Stato.

Quale organismo politico e giuridico, lo Stato vien concepito come la popolazione di un determinato territorio organizzata politicamente e giuridicamente sotto un potere supremo in modo tale da acquistare la capacità di volere e di agire, come un tutt'uno, pel conseguimento dei suoi scopi collettivi e acquistare così una distinta e autonoma personalità, ad un tempo, sociale, politica e giuridica.

Infine, quale organismo etico-religioso, lo Stato ci appare come la Nazione medesima, in esso organizzata, cioè come un'unità non solo sociale, ma altresì etnica, legata da vincoli

di razza, di lingua, di costume, di tradizioni storiche, di moralità, di religione, e vivente, quindi, non di puri bisogni materiali o economici, ma anche, e sovratutto, di bisogni psicologici o spirituali, siano essi intellettuali o morali o religiosi.

Tale nuova concezione sociale, politica, etica dello Stato, che è propria del nuovo Regime politico, naturalmente non poteva non esercitare una manifesta influenza sui principî filosofici ai quali s'ispira la riforma della legislazione penale sottoposta all'Alta approvazione della Maestà Vostra.

Così, la filosofia giuridica penale, che ispira la nuova opera legislativa, non è che una derivazione della filosofia giuridica generale del Fascismo. Filosofia, in verità, ben diversa da quella che fu propria degli enciclopedisti francesi a cui si ispirarono la rivoluzione del 1789, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, i codici penali del 1791 e del 3 brumaio anno IV e la stessa codificazione legislativa penale del primo Napoleone, che fu il modello a cui si attennero, per più di un secolo, tutte le altre successive legislazioni che dominarono all'estero e in Italia, non escluso il codice penale del 1889.

I caratteri che distinguono l'una dall'altra filosofia sono principalmente in ciò che l'una è esclusivamente individualista, l'altra essenzialmente sociale o collettiva o statuale, in quanto che, pur evitando gli eccessi della statolatria, pur tutelando nei confronti dello Stato l'interesse della libertà individuale, tuttavia subordina tale interesse all'interesse supremo dell'esistenza e della conservazione dello Stato e impedisce che la libertà degli individui trascenda in licenza od arbitrio.

Secondo la concezione filosofica individualista che fu propria dell'illuminismo francese, il diritto di punire, nelle mani dello Stato, si concepiva come un derivato di un diritto naturale dell'individuo, trasmesso allo Stato mediante alienazione o cessione fattane nel così detto contratto sociale o contratto costitutivo della società e dello Stato o nel *pactum subiectionis* che ne derivava.

Ritenevano taluni, tra cui il Filangieri, che codesto naturale diritto dell'individuo, allo Stato ceduto, fosse il naturale diritto di difesa o di vendetta individuale contro le offese minacciate o avvenute, il che portava a concepire il diritto statuale di punire come un diritto di vendetta collettiva o sociale o pubblica.

Ritenevano altri, tra cui il Beccaria, che il diritto di punire dello Stato altro non fosse che un derivato del naturale diritto di libertà del cittadino e più precisamente come un deposito in comune delle minime porzioni di libertà naturale dagli individui rinunziate per costituire appunto la Sovranità, come somma dei poteri dello Stato, ivi compreso il potere di punire.

A tali concezioni ultra-individualiste del diritto di punire che costituiscono assai più la negazione che l'affermazione del suddetto potere riguardato come una graziosa concessione fatta dagli individui allo Stato, per sé sempre mutabile e revocabile, e avente a proprio limite la barriera insuperabile del diritto naturale di libertà dell'individuo, almeno nella parte non rinunciata, si contrappone tenacemente e logicamente la filosofia giuridica penale del Fascismo. Secondo tale concezione filosofica, il diritto di punire dello Stato non è un derivato di un diritto naturale dell'individuo come ritennero i giusnaturalisti, le cui concezioni più o meno avvertitamente dominano altresì l'opera di alcuni sommi nostri criminalisti, quali il Carrara e il Pessina. Il diritto di punire è, invece, secondo la concezione fascista (che in ciò si ricollega alla tradizione propria del Romagnosi e del Carmignani, ripresa, se pur talvolta con evidenti esagerazioni, dalla scuola criminale antropologica), null'altro che un diritto di conservazione e di difesa proprio dello Stato, nascente con lo Stato medesimo, analogo ma sostanzialmente diverso dal diritto di difesa dell'individuo e avente lo scopo di assicurare e garantire le condizioni fondamentali e indispensabili della vita in comune.

Non però semplicemente un diritto di difesa sociale quale l'intesero i seguaci della scuola criminale positiva e cioè una difesa soltanto contro il pericolo della recidiva del reo, bensì un diritto di difesa della società contro il pericolo di reati o di nuovi reati da parte di tutti e contro tutti, ossia contro il pericolo della criminalità come fenomeno sociale generale: difesa che si attua mediante la minaccia, l'applicazione, e l'esecuzione della pena; che si esplica, per via della prevenzione generale o sociale dei reati, da parte di tutti i cittadini non escluse le vittime dei reati stessi, per via della prevenzione speciale o individuale di nuovi reati da parte dei colpevoli, e così per mezzo dell'intimidazione e della soddisfazione del pubblico in generale, come per mezzo dell'intimidazione, dell'emenda e dell'eliminazione individuale dei rei.

Ciò apre la via a determinare quale sia la posizione del nuovo codice penale di fronte alla così detta lotta delle scuole criminali in Italia ed all'estero. Il nuovo codice penale non ha creduto, in verità, di dovere aderire *in toto* ai postulati di una piuttosto che di un'altra scuola criminologica. Anzitutto, perchè l'opera di riforma legislativa si compie non in virtù e in contemplazione di astratte disquisizioni filosofiche e teoriche, bensì in vista e in considerazione dei reali bisogni della vita collettiva ossia delle esigenze sociali e delle opportunità e convenienze politiche. Pertanto il legislatore, nell'opera sua di riforma, non ha bisogno di professare alcun particolare credo filosofico o dottrinale, ma deve ispirarsi a motivi di necessità sociale e di opportunità politica, adoperandosi nella ricerca dei mezzi tecnici legislativi atti a soddisfare tali necessità ed esigenze. In secondo luogo, perchè il dissidio fra le due scuole dominanti in Italia, l'una che prende il nome di classica o giuridica, l'altra di positiva o antropologica o sociologica, se pur sussiste ancora nella sfera dei principî teorici, sembra, in verità, essersi ormai placato sul terreno pratico delle realizzazioni legislative.

Il nuovo codice penale perciò ha ritenuto migliore avviso non giurare in modo esclusivo nel verbo di una o di altra scuola scientifica. Esso ha ritenuto opportuno prendere da ciascuna scuola soltanto ciò che in esse vi è di buono e di vero, poco curandosi di creare un sistema legislativo logicamente dedotto fino alle estreme e più assurde conseguenze da un principio teorico unilaterale e molto preoccupandosi, invece, di foggiare un sistema che tutte le scuole componesse nell'unità di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni e le effettive esigenze di vita della società e dello Stato.

Di questo generale sistema del nuovo codice penale che sintetizza e trascende i diversi contrastanti indirizzi scientifici in una superiore unità organica, mi studierò qui di brevemente esporre le linee fondamentali ed essenziali.

2. — Dissi già che lo scopo del diritto di punire dello Stato non può più disconoscersi esser dato dalla necessità di difendere l'esistenza e la conservazione dello Stato medesimo contro il pericolo della criminalità, avvisata come fenomeno sociale generale. Ma, in verità, la difesa interna dello Stato contro il pericolo della delinquenza non si attua soltanto per via delle pene, onde conviene riconnettere il sistema penale al sistema generale dei mezzi preventivi e repressivi con cui si attua la lotta dello Stato contro la delinquenza. In realtà la difesa dello Stato contro la criminalità ora è difesa preventiva, ora è difesa repressiva. La prima è lotta contro le cause generali o speciali dei reati; l'altra è lotta contro gli effetti dannosi o pericolosi, immediati o mediati, dei reati medesimi. La prima, cioè la difesa preventiva contro la criminalità, si dirige ora contro le cause generali (sociali, economiche e politiche) della criminalità, complessivamente considerata come la som-

ma dei reati che si commettono in una determinata società in un determinato momento storico, ora invece contro le cause particolari, cioè individuali, del reato, il che è quanto dire di un determinato reato singolarmente considerato. Non è compito di un codice penale, e quindi neppure di questo codice, la organizzazione dei mezzi di difesa preventiva dello Stato contro le cause generali della criminalità complessivamente considerata. Tal compito spetta piuttosto alla così detta legislazione sociale nella quale il Regime fascista ha impresso, mi piace qui ricordarlo, orme incancellabili e durature, con la legge sull'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia, con quella sull'Opera Nazionale del Dopolavoro, con quella sull'Opera Nazionale Balilla, con le leggi integrative del sistema di assicurazione sociale, e via dicendo.

Neppure è compito di un codice penale, e quindi di questo codice, la organizzazione dei mezzi di difesa preventiva contro le cause particolari o individuali dei reati singolarmente considerati. Ciò attiene invece alla così detta polizia amministrativa di sicurezza, recentemente disciplinata dalla legge di pubblica sicurezza del 1926.

Vi sono tuttavia mezzi di difesa preventiva dello Stato contro le cause individuali dei reati consistenti anch'essi in provvedimenti amministrativi di polizia sostanzialmente non diversi da quelli disciplinati dalla legge di pubblica sicurezza, i quali formano indubbio oggetto delle cure del legislatore penale e sono stati infatti avocati alla legislazione penale propriamente detta nei più recenti progetti di codice penale che si vanno elaborando in Europa e altrove.

Sono questi le così dette misure di sicurezza delle quali il codice che viene sottoposto all'Alta approvazione della Maestà Vostra ha fornito una disciplina così ampia, così dettagliata e precisa da potere essere additata a modello ai legislatori di molti Stati di Europa nel recente Congresso internazionale di diritto penale tenutosi a Roma nel maggio del 1928.

Queste misure di sicurezza proprie del codice penale hanno coi provvedimenti ordinari di polizia caratteri comuni, perchè sono anch'esse mezzi preventivi e non repressivi dei reati, cioè mezzi di lotta contro le cause, sia pur soltanto individuali, dei reati, non già contro gli effetti dannosi o pericolosi dei reati medesimi. Ma vi è qualcosa che le differenzia dalle ordinarie misure di polizia regolate nella legge di pubblica sicurezza, e cioè che, mentre quelle soccorrono *ante factum, priusquam peccatum est*, ossia prima che un reato sia commesso, le altre soccorrono invece *post factum, postquam peccatum est*, e quindi dopo il reato avvenuto. Talchè, mentre le misure ordinarie di polizia sono misure preventive nel doppio senso che esse intervengono prima che un reato sia avvenuto e tendono ad impedirlo, agendo sulle cause individuali del reato stesso, le misure di sicurezza del codice penale sono invece misure preventive soltanto nel senso che esse tendono a prevenire i reati agendo sempre sulle cause individuali e particolari di essi, ma intervengono soltanto dopo che un reato è avvenuto e quindi sono mezzi, piuttosto che di prevenzione di reati non ancora commessi, di prevenzione di nuovi reati e perciò di difesa contro il pericolo della recidiva, della abitualità e professionalità criminose.

Per altro verso ancora le misure di sicurezza del codice penale si distinguono da quelle proprie della legge di sicurezza pubblica. Mentre infatti le misure ordinarie di polizia sono mezzi di prevenzione generale non dei reati soltanto, ma di ogni e qualunque fatto illecito, anzi di ogni e qualunque fatto dannoso sia pur dovuto, anzichè all'opera dell'uomo, alle forze cieche della natura, le misure di sicurezza del codice penale sono invece soltanto mezzi di prevenzione criminale, vale a dire di prevenzione dei reati, senza tuttavia naturalmente distinguere se il reato sia posto o meno in opera da persone imputabili e responsabili.

Inoltre vi è qualcosa ancora che distingue le misure ordinarie di polizia dalle misure di sicurezza del codice penale ed è che, mentre quelle in nessun necessario rapporto si trovano con le sanzioni penali propriamente dette, le altre sono, invece, misure o accessorie o surrogatorie delle pene e come tali strettamente connesse con la materia non soltanto dei reati, ma altresì delle pene per essi stabilite dalla legge penale.

Infine, un ultimo carattere che contraddistingue le misure di sicurezza disciplinate dal codice penale da quelle regolate nella legge di sicurezza pubblica è dato da ciò che, mentre le prime sono di competenza della stessa Autorità giudiziaria penale, le altre rientrano invece nella competenza propria delle Autorità amministrative e precisamente delle Autorità di pubblica sicurezza.

Le ragioni poi che mi hanno consigliato, sull'esempio altresì delle più recenti legislazioni straniere vigenti o in formazione, ad affidare agli organi della giurisdizione penale la applicazione e l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono oltre ogni modo evidenti.

Sono ragioni anzitutto desunte dalla stretta connessione che esiste fra tali misure e la materia penale propriamente detta, trovando esse, come si è detto, lor causa in reati già commessi e riconnettendosi alle pene come misure o accessorie o surrogatorie di esse. Sono ragioni di economia funzionale, essendo evidenti il perditempo e l'inutile dispendio di energia che deriverebbero da un sistema il quale escludesse dalla competenza del giudice penale l'applicazione delle misure in parola, obbligando l'Autorità giudiziaria a rimettersi per esse all'opera dell'Autorità amministrativa. Sono, infine, ragioni di maggior garanzia dei cittadini e di più sicura tutela della loro libertà individuale, essendo evidente, da un lato, la gravità delle limitazioni di libertà inerenti all'applicazione di tali misure, maggiori persino talvolta di quelle che ineriscono all'applicazione delle pene e, dall'altro, apparendo manifesta la maggiore ponderatezza, obiettività ed imparzialità che presenta l'applicazione giudiziale delle misure in discorso sia per la natura dell'organo che le applica, sia per l'indole del procedimento che conduce alla loro applicazione.

Di tali nuovi mezzi di lotta contro il delitto, più efficaci talora delle pene medesime e talvolta unicamente possibili, che sono le misure di sicurezza, il nuovo codice penale ha fatto uso ben altrimenti maggiore e più largo del codice ancora vigente nel quale tali misure fanno appena timida e incerta apparizione.

Il codice penale, di cui si domanda la sanzione alla Maestà Vostra, si è studiato di comporre un sistema organico di tali misure, stabilendo in primo luogo i principî generali che tutte le informano per poi discendere alla determinazione delle singole specie di esse, e delle modalità della loro applicazione ed esecuzione.

La integrazione che le misure in parola apportano alla difesa dello Stato contro il delitto, finora quasi esclusivamente affidata ai mezzi repressivi, penali o civili, dei reati, appar manifesta. Esse debbono servire anzitutto in quei casi in cui la pena sarebbe per sé medesima *insufficiente* strumento di difesa sociale: ciò accade, ad esempio, nella lotta contro la delinquenza minorile, quando si tratta di minori imputabili, nella lotta contro la delinquenza abituale, professionale e per tendenza e nella lotta contro la delinquenza dei semi-infermi di mente pericolosi. Esse debbono servire, in secondo luogo, laddove la pena si appalesa strumento addirittura *inidòneo* di difesa dello Stato contro la delinquenza: ciò accade nella lotta contro la delinquenza dei minori non imputabili, degli infermi totali di mente socialmente pericolosi, e nella lotta

contro quei fatti che, pur non essendo reati preveduti dalla legge penale, costituiscono tuttavia gravi indizi di pericolo sociale delle persone di coloro che li commettono.

Di qui due categorie di misure di sicurezza che il nuovo codice penale prevede e regola. Le une semplicemente accessorie alle pene che coesistono con esse e ad esse conseguono; le altre veramente e propriamente surrogatorie della pena, vale a dire che escludono la contemporanea applicazione delle pene e ad esse totalmente si sostituiscono.

Per mezzo di tali misure così largamente adottate e rigorosamente disciplinate dal nuovo codice, la difesa sociale contro il delitto allarga i suoi limiti tradizionali, divenendo non difesa repressiva soltanto, sia penale sia civile, ma altresì difesa preventiva contro il delitto, e come tale talvolta più efficace della stessa difesa repressiva penale, rappresentando essa, piuttosto che la terapia, la profilassi e l'igiene sociale contro il delitto.

3. — Ma il campo veramente proprio della legislazione penale è e resta pur sempre, anche secondo il nuovo codice, la difesa repressiva contro la delinquenza: quella cioè affidata alle sanzioni giuridiche pubbliche o private, penali o civili, che la legge predispone, come reazioni insieme sociali e giuridiche, a quelle azioni antisociali e antigiuridiche che noi chiamiamo reati. Di tali sanzioni penali o civili e della disciplina che esse ricevono nel sistema del nuovo codice non è difficile fissare i principî fondamentali.

Ben diverse dai mezzi di prevenzione mediata o immediata, generale o particolare, sociale o individuale, contro la criminalità, le sanzioni penali conservano nel codice nuovo il loro tradizionale carattere di reazioni agli effetti immediati o mediati, materiali o psicologici, individuali o sociali, dannosi o pericolosi, di quei fatti illeciti che diciamo reati. Più particolarmente esse appaiono quali reazioni agli effetti psicologici, individuali o sociali, dei reati, da cui sorge il pericolo di nuovi reati sia da parte del reo, sia da parte della persona offesa, sia da parte dei terzi, cioè del pubblico in generale. Ma tali effetti psicologici pericolosi all'esistenza della società organizzata non sono tuttavia se non conseguenze mediate dei reati, per determinare le quali è necessario risalire alla considerazione degli effetti immediati che sono conseguenze materiali dei reati stessi; alla considerazione perciò dell'evento dannoso o pericoloso, cagionato alla persona offesa dal reato. Tale evento ci appare sempre come conseguenza di un'azione od omissione umana, e precisamente di quell'azione od omissione che costituisce il reato, onde la necessità di disciplinare anzitutto, come fa appunto per la prima volta il codice nuovo, il rapporto o nesso di causalità fisica o materiale che deve intercedere tra l'azione od omissione e l'evento.

Ma perchè reato vi sia non basta l'esistenza di un evento dannoso o pericoloso che possa ricollegarsi a un'azione od omissione umana come a sua causa fisica o materiale; occorre altresì che tale azione od omissione sia azione cosciente e volontaria, non potendosi chiamare azioni gli incoscienti, irriflessi e involontari moti corporei dell'uomo; ed occorre inoltre che l'evento medesimo dannoso o pericoloso, che è conseguenza dell'azione od omissione umana volontaria, possa ricollegarsi come a sua causa psicologica ad un atto intellettivo e volontario o quanto meno soltanto ad un atto volontario dell'uomo. Di qui la disciplina dell'elemento psicologico del reato nella triplice forma del dolo, della colpa, della preterintenzione o quanto meno della semplice coscienza e volontarietà dell'azione od omissione contravvenzionale, nella quale disciplina il nuovo codice ha fornito regole e nozioni così precise ed organiche da doversi sperare che esse siano per riescire preziosa guida all'interprete nella pratica applicazione della legge.

Dalla disciplina dell'elemento psicologico del reato è rapido e necessario il trapasso alla disciplina dell'imputabilità dell'agente. Se il reato non può concepirsi se non sul fondamento della coscienza e volontarietà dell'azione od omissione umana, e della conoscenza e volontarietà dell'evento dannoso o pericoloso che ne consegue (dolo) o quanto meno della possibilità di conoscerlo e di volerlo (colpa), appare evidente che autori di reato non possono considerarsi dalla legge se non coloro che hanno la capacità d'intendere o di comprendere o di discernere e la capacità di coscientemente volere. La responsabilità penale delle azioni umane, che noi chiamiamo reati, rimane pertanto, anche nel nuovo codice, saldamente affidata al principio dell'imputabilità psichica o morale dell'uomo, fondato a sua volta sulla normale capacità e quindi sulla libertà d'intendere e di volere. Nè con ciò si riproduce il vecchio e vieto concetto metempirico e scolastico del così detto *arbitrium indifferentiae*, secondo il quale la volontà umana si sottrarrebbe, essa sola, fra tutti i fenomeni del mondo empirico, all'impero della legge universale di causalità e il volere umano dovrebbe concepirsi come un effetto senza causa che si determina in assenza di qualsiasi motivo. Il nuovo codice, fermamente ribadendo il principio della imputabilità delle azioni umane come base della responsabilità sia di fronte alla legge giuridica, sia di fronte alla legge morale, ha voluto solo dare il bando al fatalismo materialistico proclamato dalla scuola antropologica per cui le azioni umane dovrebbero concepirsi siccome il prodotto cieco e brutale di una necessità che domina il volere dell'uomo nel modo stesso con cui il grave subisce l'influenza della legge di gravità. Falso è certamente che la volontà umana si determini come un *fiat*, al di fuori e al di sopra di ogni legge causale, ma falso ugualmente è che essa sia il mero prodotto di una causalità fisica o meccanica.

La verità è nel mezzo. La verità è che il volere dell'uomo subisce anch'esso la legge di causalità al pari di ogni altro fenomeno, ma questa causalità non è fisica o materiale, e neppure fisiologica: è, invece, in conformità della natura psicologica del fenomeno ch'essa è chiamata a regolare, una causalità meramente psicologica, cioè un determinismo non fisico o meccanico o fisiologico, ma meramente psicologico.

In altri termini, la volontà umana è bensì determinata, ma questa determinazione non è che un'autodeterminazione, cioè una facoltà di determinarsi per motivi consci in conformità del carattere individuale di ciascuno. Questa dottrina del determinismo psicologico nel senso anzidetto e che il nuovo codice adotta, non solo non distrugge la legge morale e giuridica e in particolar modo la legge penale, ma è, anzi, l'unica che possa conciliarsi con l'esistenza della morale, del diritto in genere e del diritto penale in specie. Non può invero concepirsi un diritto penale senza il presupposto di una capacità dell'uomo di autodeterminarsi per motivi coscienti, dal momento che la sanzione penale, come del resto ogni altra sanzione giuridica e morale, mira appunto a contrapporre ai motivi a delinquere il motivo psicologico che deriva dalla minaccia e dall'applicazione ed esecuzione della pena.

Un codice che disconoscesse il principio della libera facoltà di autodeterminarsi dell'uomo sarebbe un codice banditore di immoralità perchè, distrutto il principio della responsabilità delle azioni umane fondata sulla libera volontà, il delitto e la pena ci apparirebbero nell'individuo e nello Stato come una doppia *infelicitas fati* e le azioni umane si affermerebbero dominate da una legge organica fatale dalla quale risulterebbe distrutto ogni concetto di bene e di male, di merito e di demerito, di virtù e di vizio, di innocenza e di colpa, e perciò di premio e di castigo, di ricompensa e di pena.

4. — Mi rimane a dire del sistema penale adottato dal nuovo codice.

Alla sommità della scala penale è posta la pena capitale. Il ripristino di tale pena in Italia è dovuto alla iniziativa di una legge approvata dai due rami del Parlamento, a cui la Maestà Vostra si degnò già di dare la Sovrana sanzione. Non è pertanto una novità legislativa introdotta dal nuovo codice. La novità consiste solo nell'averne esteso il campo di applicazione dai delitti politici, ai quali è, secondo tale legge, limitata, ai più gravi ed atroci delitti comuni, cioè a quelli rispetto ai quali più indubbio e più largo è il consenso della pubblica opinione. Vero è che la legge contenente i provvedimenti sulla difesa dello Stato ha il carattere di legge temporanea ed eccezionale, mentre i codici penali, come tutti i codici, sono leggi permanenti ed ordinarie, onde il ripristino della pena di morte nel sistema delle pene del nuovo codice penale rende stabile l'adozione della pena capitale. Ma è vero altresì che la pena di morte, anche dopo l'abolizione legislativa fattane nel 1890, è rimasta pur sempre nel sistema della nostra legislazione penale speciale, se non ordinaria, essendo essa stata mantenuta per il tempo di pace come per il tempo di guerra nei codici penali militari tuttora vigenti e conservata altresì nel nostro diritto penale coloniale. E se si considera che nel tempo di guerra la legge penale militare diviene legge penale ordinaria e comune a tutti i cittadini, si può affermare che la pena di morte non è mai stata considerata, in verità, quale una pena esclusivamente militare e ristretta alle sole persone dei militari, ma sempre, anche dopo l'abolizione nel codice penale ordinario, in tempo di guerra, come pena ordinaria e comune applicabile ad ogni cittadino. Né può far meraviglia che l'Italia, che fu prima tra le nazioni d'Europa ad abolire tale specie di pena, s'induca oggi a ripristinarla nella sua legislazione ordinaria. Nessuna contraddizione può rimproverarsi al legislatore italiano. Anzitutto non è possibile istituire confronti tra le condizioni dell'Italia prima e dopo il 1890 e le condizioni dell'Italia di oggi. E ciò che poteva apparire inutile e superfluo rigore penale quarant'anni or sono, può bene oggi più non apparire tale. Il problema della pena di morte non è, come ogni problema legislativo, soltanto un problema di filosofia, sia pure scientifica. Esso è principalmente un problema di politica sociale e ben s'intende che le mutate condizioni di vita di un popolo possano, a distanza di quasi mezzo secolo, portare al ripristino di una pena in precedenza abolita se mutate appaiono le necessità della vita sociale e le opportunità e le convenienze politiche.

La storia legislativa della pena capitale presso le più civili nazioni europee (si pensi, per esempio, alla Svizzera) non è che una serie di successive abolizioni e di successivi ripristini. Le necessità pratiche sono in questa materia così determinanti che esse s'impongono anche nei paesi in cui dominano sistemi politici ed ideologie che dovrebbero condurre logicamente all'abolizionismo. Vi sono nazioni che furono e sono la culla del liberalismo e della democrazia nelle cui legislazioni la pena di morte è stata sempre e rigorosamente mantenuta, mentre tuttora si spunta, di fronte alla volontà delle Camere rappresentative, ogni nuovo tentativo diretto a sopprimerla o anche soltanto a limitarne l'applicazione.

Ma il fenomeno più curioso e interessante è che la pena di morte sia stata ritenuta necessaria proprio da quegli scrittori che furono fra i più autorevoli seguaci della filosofia individualistica, dalla quale discendono il liberalismo e la democrazia. Ricordo Filangieri, Rousseau, Montesquieu, Kant. Quanto al Beccaria, il suo caso è singolare. Egli è considerato generalmente come il primo e più celebre avversario della pena di morte. E poichè il Beccaria fu italiano, da molti si considera la teoria abolizionista come una gloria italiana, che i progetti tendenti al ristabilimento della pena di morte condurrebbero ad offuscare.

Nulla di più falso. Il libro di Cesare Beccaria: « dei delitti e delle pene » va considerato storicamente sopratutto come una reazione contro le leggi e le tradizioni medioevali, che ancora dominavano nel campo del diritto penale nella seconda metà del secolo XVIII. Basti dire che in Lombardia la giustizia criminale era ancora regolata dalle ordinanze di Carlo V del 1532 e di Francesco I del 1539. Vero è che il Beccaria, il quale fu uno dei rari seguaci della filosofia giusnaturalistica in Italia, tendeva ad applicare anche nel campo della legislazione penale le idee individualistiche che trionfavano oltr'alpe, nel che sta in gran parte il segreto del suo successo. Il libro del Beccaria fu infatti subito tradotto in francese, fu approvato dal D'Alembert, portato alle stelle dal Voltaire e infine premiato dalla Società di Berna. Ma, malgrado le sue tendenze individualistiche, il Beccaria non si pronunciò mai in modo generale e assoluto contro la pena di morte.

Nel suo libretto « dei delitti e delle pene » egli così scrive: « la morte del cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione... e quando la sua morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti ».

Questi concetti sono anche meglio chiariti in una pubblicazione successiva, la « risposta ad uno scritto che si intitola note ed osservazioni sul libro dei delitti e delle pene » inserita nel volume secondo della edizione di Bassano del 1789. In questa risposta il Beccaria si scagionò dall'accusa, che gli era stata mossa, di contrastare ai Sovrani il diritto di sancire la pena di morte, e, pure insistendo nel suo concetto fondamentale, che la pena di morte non debba essere inflitta se non quando sia utile e necessaria, aggiunse: « la ragione di punire di morte sarà poi giusta e necessaria contro le due classi accennate di delitti, e questa si chiamerà podestà giusta e necessaria, poichè se si trova che la morte di un uomo sia utile e necessaria al bene pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà podestà di condannare a morte, e questa podestà nascerà come nasce quella della guerra, e sarà guerra della nazione con un cittadino ».

Questo singolare destino della filosofia individualistica, di aver posto i principî che logicamente conducevano all'abolizione della pena di morte, ma di avere per lungo tempo nella teoria e nella pratica propugnato il mantenimento di questa pena, si rivela perfino nelle vicende della legislazione penale della rivoluzione francese, banditrice dei principî dell'individualismo filosofico e della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Fautori in teoria dell'abolizione della pena di morte furono Marat e Robespierre, che dovevano poi mandare migliaia di uomini al patibolo, e i due codici penali della rivoluzione, quello del 3 brumaio anno IV, e quello Napoleonico del 1810, conservavano largamente la pena di morte.

Tale contraddizione tra la teoria e la pratica è la prova migliore che la pena di morte risponde a imprescindibili esigenze politiche e sociali. Ma essa risponde, a mio avviso, anche alla concezione esatta dei rapporti tra l'individuo e lo Stato, che non sono punto quelli asseriti dalla filosofia individualistica.

Non è vero infatti che l'individuo sia il fine di tutta la vita e di tutta l'attività sociale. E' vero, al contrario, che la società, considerata come l'organismo riassuntivo della serie indefinita delle generazioni, e lo Stato che ne è l'organizzazione giuridica, hanno fini propri e per questi vivono; mentre l'individuo non è che un elemento infinitesimale e transeunte dell'organismo sociale, ai cui fini deve subordinare la

propria azione e la propria esistenza. In questa più giusta concezione della società e dello Stato appare evidente l'errore dell'affermazione kantiana, che l'individuo, essendo fine, non può essere assunto al valore di mezzo. No. L'individuo è appunto mezzo dei fini sociali, che oltrepassano di molto la sua vita. Nessuna meraviglia, pertanto, che ai fini immanenti della società si sacrifichino, se sia necessario, i fini dell'individuo: e però quando occorre, per le ragioni supreme della difesa della società e dello Stato, dare un solenne esempio ammonitore e placare la giusta indignazione della coscienza popolare, evitando così sanguinose rappresaglie e gravi disordini, è perfettamente legittimo, applicando la pena di morte, infliggere all'individuo il sacrificio supremo. La ripugnanza che taluni sentono per tale sacrificio è veramente poco giustificabile, in quanto non vi è alcuno che dubiti della legittimità di un altro sacrificio, ben più vasto e ben più grave, che lo Stato impone ai cittadini: quello di morire combattendo per la Patria. Se tal sacrificio si impone a centinaia di migliaia di onesti cittadini, perchè potrà mai dubitarsi della legale e morale possibilità di infliggere un sacrificio analogo ai più tristi delinquenti?

Questa è anche la dottrina della Chiesa cattolica. Basti ricordare ciò che scrive Tommaso d'Aquino nella *Summa theologica*: « è lecito togliere la vita al malfattore? Ogni parte è ordinata al suo tutto, come ciò che è meno perfetto è ordinato a ciò che è più perfetto, e perciò la parte è naturalmente per il suo tutto. Onde noi vediamo che, se per salvare il corpo, tutto composto umano, torna espediente recidere qualche suo membro, divenuto putrido o corrompitore delle altre membra, è cosa lodevole e salutare il farlo. Orbene, ciascun cittadino sta al civile consorzio come la parte sta al tutto. E perciò, se qualcuno è divenuto pernicioso alla società e corrompitore della medesima per qualche suo delitto, sarà lodevole e salutare cosa il toglierlo di mezzo, perchè rimanga salvo il bene comune ».

Nessun dubbio, pertanto, che da un punto di vista astratto e filosofico, la pena di morte possa considerarsi perfettamente legittima, quando ne sia dimostrata la necessità.

Questo è il punto centrale della questione: la pena di morte è legittima, quando è necessaria. Orbene, non può esser dubbio che, per i più gravi delitti, quelli che più profondamente commovono l'opinione pubblica e mettono in pericolo la pace sociale, la pena capitale sia di gran lunga la più efficace, anzi l'unica efficace.

Delle varie funzioni, che la pena adempie, le principali sono certamente la funzione di prevenzione generale, che si esercita mediante l'intimidazione derivante dalla minaccia e dall'esempio, e la funzione così detta satisfattoria, che è anche essa, in un certo senso, di prevenzione generale, perchè la soddisfazione, che il sentimento pubblico riceve dall'applicazione della pena, evita le vendette e le rappresaglie, causa gravissima di disordini e occasione di nuovi delitti. Sotto questo punto di vista, nessuna pena ha l'efficacia della pena di morte, nessuna intimidisce di più, sia nel momento della minaccia, sia in quello dell'esecuzione; nessuna placa meglio il sentimento offeso dei parenti, degli amici della vittima e soddisfa più completamente l'opinione pubblica indignata. Ma anche la funzione di prevenzione individuale, che la pena indubbiamente adempie, trova nella pena capitale uno strumento, direi quasi perfetto, giacchè nessuna pena è più di questa completamente eliminativa.

Bene è vero che la pena di morte rende impossibile l'emenda e la rieducazione del reo, ma non credo che siano queste le funzioni essenziali della pena; si tratta invece di scopi secondari od accessori, i quali, d'altro canto, non potrebbero trovare applicazione nel campo riservato alla pena capitale, che è quello appunto dei più atroci delitti e dei più perversi delinquenti, per cui sarebbe evidentemente vano parlare di emenda e di rieducazione.

Inoltre la necessità della pena di morte non si desume soltanto dalla sua innegabile efficacia, ma anche dal fatto che la coscienza pubblica in un determinato momento storico la reclami come necessaria. Quando ciò avviene, solo la pena suprema è capace di soddisfare il sentimento pubblico e di evitare le reazioni extra legali contro il delitto.

Del resto, quando il legislatore si trova a dover decidere in materia di alta penalità, ha di fronte a sé un dilemma pauroso e difficile che pur gli conviene comunque risolvere: o far soffrire senza far morire o far morire senza far soffrire. Non è detto che la seconda soluzione del problema, a cui il nuovo codice si è attenuto, sia meno della prima equa ed umana.

Così prospettata la questione, cadono tutte le obiezioni che la polemica degli abolizionisti aveva messo innanzi, e che si trovano riassunte in maniera chiara e perspicua nella Relazione Zanardelli al progetto del codice penale del 1889.

Le obiezioni sono:

1° la pena di morte, mentre è una pena barbara e ripugnante per una coscienza civile, non ha virtù intimidatrice. Le esecuzioni capitali, lungi dall'essere di esempio terribilmente solenne e salutare, finiscono sempre col riuscire immorale e disgustevole spettacolo, atto a svegliare istinti sanguinari nella folla, che vi assiste con morbosa curiosità;

2° la pena di morte non è necessaria, perchè sopprimendo i delinquenti, non si sopprime il delitto. Questo argomento della Relazione Zanardelli è stato posteriormente ripreso da Enrico Ferri, che ha affermato la inutilità della pena di morte di fronte al progressivo diminuire della delinquenza pei più gravi reati di sangue in tutti i paesi, ma specialmente nel nostro;

3° la pena di morte ha per effetto non solamente di sopprimere un delinquente, ma anche di annientare un essere umano, forse suscettibile di emendamento, ed è perciò in contraddizione con gli scopi educativi della pena;

4° la pena di morte è irreparabile, mentre la irreparabilità non dovrebbe mai accompagnarsi ai pronunciati di una giustizia fallibile.

Nessuna di tali obiezioni è decisiva. Infatti:

1° Circa la pretesa barbarie della pena di morte, si potrebbe anzitutto rispondere che, quando la difesa dello Stato lo richiede, non vi è mezzo o provvedimento che possa scartarsi perchè appaia crudele dal punto di vista individuale: ho ricordato l'esempio della guerra. Ora in questa materia non è il punto di vista individuale che deve prevalere, ma quello sociale; del resto anche individualmente non è vero che la pena di morte sia più crudele di altre pene che pure sono accolte senza difficoltà, come l'ergastolo e la segregazione cellulare continua. Lo stesso Beccaria affermava: « a chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò che, sommando tutti i momenti infelici della schiavitù, lo sarà anche di più ». Circa l'efficacia della pena di morte dal punto di vista dell'intimidazione, anche i più risoluti abolizionisti le riconobbero una particolare efficacia di esemplarità. Così il Lucas, autore di un libro sulla pena di morte, che fu premiato al concorso di Ginevra, organizzato per promuovere nei vari Stati un movimento abolizionista. E un altro criminalista francese, il Tarde, aggiunge, a proposito degli argomenti desunti dalle statistiche della criminalità: « ma quale bisogno abbiamo noi di domandare alla statistica ciò che gli statuti delle associazioni dei criminali ci fanno conoscere molto meglio, se ve ne fosse il bisogno? Quando i malfattori si associa-

no, si sottomettono di solito a un codice draconiano, la cui sola penalità è la morte. Ora non vi è alcuna legge più obbedita della loro, malgrado la sua severità ». Sono dunque gli stessi delinquenti che ammettono l'efficacia intimidatrice della pena di morte.

2° Quando si afferma la inutilità della pena di morte con l'argomento che, sopprimendo il delinquente non si sopprime il delitto, in realtà non si fa che affermare l'inutilità della pena per sé stessa considerata. E' proprio vero, infatti, che non la sola pena di morte, ma tutte le pene non sopprimono il delitto. Dalle leggi di Hammurabi in poi, cioè da tremila anni, vi è stata la pena e vi è stato il delitto. Ma ciò non basta per dedurne la inutilità della pena, la cui efficacia non va misurata dai delitti che si commettono, ma da quelli molto più numerosi che non si commettono, e che si commetterebbero, se la pena non esistesse. L'argomento è dunque del tutto inconcludente e dimentica che la funzione essenziale della pena è quella della prevenzione generale. Né è vero che la abolizione della pena di morte è praticamente senza influenza sulla criminalità. In Francia, vi è stato un periodo, dal 1902 al 1907, in cui la pena di morte fu praticamente soppressa, perchè il Capo dello Stato esercitò sistematicamente in tutti i casi il diritto di grazia. Ebbene, in questo periodo, i delitti più gravi crebbero in modo impressionante; si passò da 140 delitti punibili con la pena di morte commessi nel 1902 a 181 commessi nel 1907, e gli omicidi commessi a Parigi, che furono 795 nel 1900, divennero 1314 nel 1907. D'altra parte, tutte le volte che si è cercato di abolire la pena di morte, la prova è stata tale che essa fu dovuta ripristinare. In Russia essa fu abolita da Elisabetta, ma fu ripristinata da Caterina che le succedette. In Austria l'imperatore Giuseppe II abolizionista dovette ricredersi. In Finlandia fu soppressa ma poscia ripristinata. In Toscana la pena di morte, abolita con legge 30 dicembre 1786, fu ripristinata con la legge del 30 agosto 1795. La diminuzione della criminalità di sangue verificatasi in Italia malgrado l'abolizione della pena di morte, diminuzione del resto che ha avuto periodi di sosta e che non impedisce ancora all'Italia di avere un triste primato in questo genere di reati, non prova nulla a favore dell'abolizione. Bisognerebbe poter dimostrare che essa, dovuta evidentemente a cause sociali ed economiche, non sarebbe stata molto maggiore senza l'abolizione. Ed in verità l'esperienza fatta negli Stati, che hanno ripristinato la pena di morte dopo averla abolita, starebbe a dimostrare proprio il contrario di ciò che si vorrebbe dai nostri abolizionisti.

3° L'argomento desunto dal fatto che la pena di morte, sopprimendo la personalità umana, rende impossibile l'emenda del reo, parte dal falso supposto, già innanzi accennato, che la funzione di rieducazione e di emenda sia essenziale nella pena. Si tratta di una concezione individualistica, che disconosce il carattere eminentemente sociale della pena, e quindi la preminenza della sua funzione intimidatrice e satisfattoria.

4° Rimane l'argomento della irreparabilità, che è forse quello più atto ad impressionare. Ma neppure esso è decisivo. L'errore è purtroppo inseparabile dalla natura umana, e, se il timore di incorrervi dovesse trattenere dall'azione, tutta la vita individuale e sociale ne resterebbe paralizzata. Gli errori dei medici e dei chirurgi che cagionano la morte del malato sono assai più numerosi degli errori giudiziari, eppure nessuno ha mai pensato di sopprimere la medicina e la chirurgia. Del resto, non la sola pena di morte, ma tutte le pene sono in sé irreparabili, perchè vi sono conseguenze delle condanne, che nessuna riparazione vale a cancellare. L'irreparabilità della pena non può condurre che ad una sola conseguenza: quella di subordinarne l'esecuzione a particolari cautele. Così deve avvenire certamente anche per la pena di morte, la quale non deve essere eseguita, se non quando le prove siano evidenti e la responsabilità del colpevole rigorosamente accertata. In ogni altro caso, interverrà la clemenza del Re, ad evitare anche la più lontana possibilità di quello che si è convenuto chiamare un errore giudiziario.

Del resto che la pena di morte, nell'attuale momento storico, sia dalla coscienza pubblica accettata come la più efficace per i più gravi delitti è dimostrato dall'atteggiamento della pubblica opinione di fronte all'applicazione in questi ultimi tempi fatta della pena capitale dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008. Tale consenso dell'opinione pubblica non viene da alcuno negato, ma si vorrebbe da qualche scrittore dedurne l'opportunità dell'introduzione della pena suprema per i soli più gravi crimini contro lo Stato.

Ma una tale limitazione non è possibile. Anzitutto perchè vi sono delitti che pur non avendo come principale obbiettività giuridica l'offesa allo Stato, si riflettono però gravemente sulla sicurezza dello Stato, come la strage, i delitti di brigantaggio, ecc. In secondo luogo, la coscienza pubblica non accetterebbe certo una distinzione per cui i delitti comuni atrocissimi, che attentano gravemente alla sicurezza della vita sociale, fossero trattati con maggiore indulgenza dei delitti pure gravissimi, determinati da moventi politici. Nessuna distinzione può quindi farsi fra delitti politici e delitti comuni. Gli uni e gli altri, nei limiti ristrettissimi richiesti dalle più elementari necessità di difesa dello Stato e della civile convivenza, debbono essere puniti con la pena capitale che riassume in sé nel modo più perfetto tutta l'efficacia intimidatrice, satisfattoria ed eliminativa della sanzione penale.

Ripristinando nel codice penale la pena di morte, la nuova legislazione non segna punto un regresso, non abbandona alcuna grande tradizione di cui l'Italia debba esser fiera. Al contrario. Una tale riforma costituisce un altro felice segno del mutato spirito della Nazione italiana, della riacquistata virilità ed energia del nostro popolo, della totale liberazione della nostra cultura giuridica e politica dall'influsso di ideologie straniere, alle quali l'abolizionismo si ricongiunge direttamente.

Alla pena capitale segue nella scala penale la pena restrittiva della libertà personale nelle forme dell'ergastolo e della reclusione per i delitti, e dell'arresto per le contravvenzioni.

Il mantenimento della pena carceraria perpetua quale anello intermedio tra la pena capitale e le pene carcerarie temporanee non credo abbia bisogno di giustificazione alcuna. Ma nella nuova legislazione la pena detentiva perpetua è stata spogliata di ogni inutile afflizione e di ogni superflua intensità dolorifica, essendosi, per essa, come per le pene carcerarie temporanee, abolita, di regola, la segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, che la esperienza addita come fonte di abbrutimento anzichè di redenzione morale e cagione perenne di morbi che distruggono, con le forze fisiche, le forze intellettuali e morali dei condannati.

Si è solo conservato l'isolamento notturno la cui necessità non può essere revocata in dubbio al fine di impedire, durante le ore di riposo notturno, quella promiscuità di vita fra i detenuti che è fonte non dubbia di vizi e di immoralità, oltre che di inevitabile contagio criminale.

Per quanto riguarda le pene carcerarie temporanee, ho creduto di sopprimere la pena della detenzione che teoricamente rappresenta un inutile duplicato della reclusione e praticamente non si è mai distinta da essa.

Alla necessità di riservare agli autori di delitti che ad essi si determinarono per motivi non ignobili una particolare forma di *custodia honesta*, provvedono sufficientemente le disposizioni del codice penale che impongono di tener conto

delle diverse condizioni dei condannati e della diversa indole del reato nella ripartizione di essi nelle varie sezioni degli stabilimenti penitenziari, e meglio provvederanno a tal fine le norme del nuovo ordinamento penitenziario.

Un particolare regolamento hanno ricevuto nel nuovo codice le pene pecuniarie della multa e dell'ammenda. Tra le particolarità più notevoli vuole essere indicata la facoltà data al giudice di proporzionare la pena pecuniaria, oltre che alla diversa gravità del reato, alla diversa condizione economica dei colpevoli e la facoltà pure concessa al giudice nei delitti determinati da motivi di lucro, di aggiungere alla pena detentiva stabilita dalla legge una pena pecuniaria entro limiti dalla legge stessa stabiliti, facoltà, l'una e l'altra, la cui giustificazione non ha bisogno di essere rilevata.

Per quanto ha riguardo alle pene accessorie, ho creduto di procedere all'abolizione dei così detti surrogati e complementi penali, la cui ibrida natura, talvolta penale, tal'altra civile o amministrativa, non tollera una unificazione concettuale di essi sotto il comune denominatore del loro carattere complementare o surrogatorio delle pene vere e proprie.

Ho invece, più opportunamente, mi sembra, contrapposto al sistema delle pene principali il sistema delle pene accessorie che, pur conservando l'indubbio carattere di pene, dalle prime si distinguono per ciò che esse non sono inflitte dal giudice nella sentenza di condanna, ma conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di esse e presentano, quindi, la caratteristica di specie penali non solo complementari e accessorie, ma altresì conseguenziali delle pene principali.

E' stata radicalmente innovata nel codice la disciplina dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene. Nell'applicazione giudiziaria della pena e più ancora nella sua esecuzione amministrativa, in conformità del principio che la giustizia deve consistere in un ugual trattamento degli uguali e in un diverso trattamento degli ineguali, ho introdotto, con la maggior possibile cautela e prudenza, il nuovo principio della individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena, che sono in verità le uniche praticamente possibili forme di individualizzazione penale, la così detta individualizzazione legislativa della pena riducendosi tutta alla già accennata classificazione legislativa dei delinquenti ai fini dell'applicazione ed esecuzione, più ancora che delle pene, delle così dette misure di sicurezza. Tale principio della individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena non poteva che risolversi in una più larga estensione data ai poteri discrezionali del giudice, della quale confido saprà rendersi degna la Magistratura d'Italia. Pur riconoscendo la necessità di un controllo e di una vigilanza dell'esecuzione amministrativa delle pene, come e più delle misure di sicurezza, non ho creduto di dover attribuire la relativa facoltà agli organi dell'amministrazione penitenziaria ed ho creduto invece di affidarla alla stessa Autorità giudiziaria creando a tal fine un organo giurisdizionale, sotto il nome di giudice di vigilanza.

Evitando gli eccessi del principio della individualizzazione della pena, non ho ritenuto di poter dare il mio consenso all'istituto così detto della *pena indeterminata*, vera *contradictio in adiecto*, giacchè la pena, per sua natura, o è determinata o non è pena, meglio convenendo a siffatto istituto il nome che il codice gli conferisce di misura di sicurezza. Ciò malgrado, i poteri del giudice, nell'applicazione della pena come nella sua esecuzione, rimangono notevolmente ampliati, con le facoltà in essi comprese di spaziare entro i massimi e i minimi legali, di applicare una piuttosto che un'altra specie di pena alternativamente comminata, di aggiungere una pena ad un'altra, di esentare dall'applicazione di ogni pena mediante la concessione del perdono giudiziale, colla facoltà della liberazione condizionale e, infine, colle amplissime facoltà che al giudice spettano nell'applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza. Si può pertanto affermare che di fronte alla nuova legislazione penale il giudice, non più legato dagl'intoppi e dalle pastoie della legge, sarà davvero padrone del suo giudizio, e libero di ispirarlo ai princìpi della più umana equità.

5. — E' stata conservata, seguendo in ciò un'antica tradizione legislativa, al dominio della legislazione penale la disciplina delle sanzioni civili. Le conseguenze giuridiche civili e private dei reati, appunto perchè conseguono non già ad ogni e qualunque fatto illecito civile, ma solo a quelli che rivestono, a un tempo, il carattere di reati ed insieme di delitti o quasi delitti civili, non possono essere evidentemente abbandonate alla competenza esclusiva della legislazione civile.

La disciplina delle sanzioni civili nel nuovo codice, assai più ampia e accurata di quella fornita sinora dalle scarse disposizioni del codice finora vigente, precisa anzitutto le specie e le forme della riparazione del danno derivante dal reato, distinguendo la riparazione economica o mediante il denaro dalla riparazione puramente morale che si attua con mezzi diversi dal denaro; e la prima suddistinguendo ancora nelle restituzioni in natura, nel risarcimento del danno patrimoniale, nel risarcimento del danno morale.

Non sono state riprodotte dal codice di procedura penale del 1913 nella loro identità le disposizioni relative alla così detta riparazione pecuniaria, anfibia forma di pena privata e di risarcimento economico del danno morale. Identificata la riparazione così detta pecuniaria col risarcimento del danno morale, occorreva bandire da essa qualsiasi residuo concettuale di pena privata, cioè di privata vendetta che avrebbe rappresentato un ritorno a istituti penali ormai storicamente tramontati. E occorreva naturalmente non limitarla, come fanno i codici attuali, ad alcune categorie soltanto di delitti, ma invece estenderla a tutti i delitti, in quanto da essi eventualmente derivi (e può sempre derivare) un danno di natura non patrimoniale, cioè morale.

La più assidua cura è stata infine dedicata ad assicurare la realizzazione forzata delle sanzioni civili, sia devolvendo a profitto delle vittime dei reati parte del peculio a titolo di risparmio del condannato, sia rendendo possibile ai danneggiati di giovarsi dell'ipoteca legale dello Stato sui beni del condannato, sia sopratutto rafforzando le garanzie dell'adempimento delle obbligazioni civili, mediante l'istituto della revoca degli atti fraudolenti fatti in frode ai creditori del risarcimento del danno che dal reato deriva.

Così, colla nuova disciplina data non soltanto alla materia penale propriamente detta, ma anche a quella delle sanzioni civili e delle misure amministrative di sicurezza, il nuovo codice penale che sottopongo alla Sovrana approvazione della Maestà Vostra segna una vera e profonda trasformazione del nostro diritto penale che sarà d'ora innanzi un diritto criminale non più soltanto repressivo, ma insieme repressivo e preventivo, e un diritto criminale non più soltanto penale, ma insieme civile e amministrativo.

LIBRO PRIMO.

Dei reati in generale.

TITOLO I.

DELLA LEGGE PENALE.

6. — Conviene premettere qualche avvertimento d'ordine sistematico, esegetico e terminologico generale, per evitare ripetizioni nel corso della presente Relazione e per fornire una sicura guida all'interprete.

A) Le ripartizioni del codice sono fatte in base a criteri rigorosamente scientifici e conformi alla più progredita tecnica legislativa.

Le norme comuni a tutti i reati sono contenute nel libro I (parte generale); quelle concernenti i singoli reati (parte speciale) costituiscono i libri II (delitti) e III (contravvenzioni).

La classificazione dei reati in categorie più o meno vaste (titoli, capi, sezioni) è stata fatta in base al criterio dell'oggetto giuridico (interesse leso) dei reati medesimi: elemento sistematico essenziale, col quale soltanto si può evitare l'empirismo di altri sistemi legislativi. La categoria maggiore (titolo) è costituita in base alla più generica considerazione dell'interesse tutelato (es.: delitti contro la persona); la categoria intermedia (capo) si fonda sopra una specifica considerazione dell'interesse medesimo (es.: delitti contro la libertà individuale), e la categoria minore (sezione) è formata col criterio di una considerazione ancora più particolare dello stesso interesse (es.: delitti contro la libertà morale).

Si perviene così alla unità elementare (articolo), nella quale l'interesse che qualifica tutta la classe è considerato in modo del tutto specifico e tale da non consentire ulteriori distinzioni.

B) Ogni articolo del codice è preceduto da una sua propria *rubrica*, che ne indica sinteticamente il contenuto: innovazione, questa, che reputo praticamente assai utile.

Queste rubriche, come quelle più generali dei titoli e dei capi, possono avere anche valore esegetico, nei limiti fissati nelle migliori trattazioni sulla interpretazione delle leggi in generale e delle leggi penali in particolare, e che qui è superfluo rammentare.

La Commissione parlamentare ha osservato che qualcuna di queste rubriche (rarissime, invero) è più ampia del contenuto dell'articolo al quale si riferisce, ed io ho posto rimedio a tale inconveniente, quando mi parve possibile (es.: art. 109 del progetto; 106 del codice). Ma altre volte una minore precisione si rese inevitabile, perchè imposta dalla necessaria brevità di siffatte enunciazioni, che altrimenti non avrebbero ragione d'essere. La precisazione in codesti casi si ottiene considerando la collocazione della rubrica nella sequela degli articoli, anche senza ricorrere al contenuto dell'articolo al quale essa serve di titolo. Così, ad esempio, nella rubrica dell'articolo 167, è manifesto che l'« estinzione del reato » non si riferisce all'estinzione del reato in genere, ma a quella particolare estinzione che consegue all'utile esperimento della sospensione condizionale della pena, della quale trattano gli articoli precedenti.

Gli articoli del codice sono in tutto 734: numero superiore a quello del codice del 1889, a cagione specialmente dei nuovi istituti che è stato necessario regolare.

C) Per quanto riguarda la struttura formale degli articoli, è da avvertire che, se un articolo è suddiviso in più *commi*, esso si compone, secondo la terminologia del codice, della *prima parte*, e di uno o più *capoversi*, di modo che il primo capoverso è quello che viene immediatamente dopo la prima parte, e così via. Ogni capoverso, poi, quando non risulta in sé stesso completo ed autonomo, dipende sempre dalla prima parte dell'articolo, come la conseguenza dalla premessa; e però, ai fini dell'interpretazione, la prima parte funge, per così dire, da comune denominatore di tutti i capoversi.

Per ciò che concerne la terminologia dei *richiami*, la parola: *disposizione* è usata nel codice per designare un precetto sia autonomo, sia dipendente da altro precetto, e tanto per indicare il contenuto di un *articolo* semplice o complesso (nel qual caso il richiamo è fatto mediante l'espressione: « la disposizione dell'articolo *x* »), quanto per indicare le varie « disposizioni » tra loro connesse d'uno stesso articolo complesso (ipotesi in cui, qualora il richiamo sia fatto nell'articolo medesimo, si usa la frase: « disposizione precedente, o seguente », la quale pertanto non può mai riferirsi ad un articolo diverso).

D) Quando nel codice si usa l'espressione *condanna* o *condannato*, senz'altro, e con riferimento ad un effetto della condanna medesima, s'intende sempre la condanna pronunciata o l'individuo condannato con sentenza (o con decreto) irrevocabile, a norma del codice di procedura penale.

E) Le espressioni: *reato commesso, commettere un reato*, usate in parecchie disposizioni del codice, non si riferiscono necessariamente alla « consumazione » del reato, come è stato talora frainteso (es.: art. 111), ma sono termini generici, che si riferiscono a tutto il processo esecutivo del reato, e quindi anche al tentativo.

7. — Il nuovo codice accoglie la regola generale, per cui, nella *successione di più leggi penali* (art. 2) che contengano disposizioni diverse in relazione ad un determinato reato, si applica quella legge che risulta più favorevole al reo, salvo che, come è logico, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

La Commissione parlamentare propose, riguardo a quest'ultima riserva, che si facesse eccezione per le sentenze irrevocabili di condanna alla pena di morte, essendole sembrato che la coscienza giuridica non sopporterebbe l'esecuzione della pena capitale per un delitto, per il quale la nuova legge stabilisce una pena più mite.

Ma, a parte che non è precisamente la coscienza giuridica, bensì il senso di equità, che può essere turbato da quell'esecuzione, e che non per la sola pena di morte, ma anche per quella dell'ergastolo, può valere la medesima considerazione, conviene osservare che il codice, in questa materia, deve limitarsi a stabilire le regole più generali, evitando di cumulare riserve su riserve, eccezioni su eccezioni. E' compito delle disposizioni transitorie contenute nelle leggi penali speciali, quello di svolgere i principî dichiarati nel codice penale e di considerare i casi particolari e le esigenze di dettaglio. D'altra parte l'istituto della grazia ha, tra gli altri scopi, anche quello di provvedere all'eliminazione di ogni soverchia asprezza nell'applicazione della legge e nell'esecuzione delle sentenze penali.

La predetta Commissione ha altresì osservato, in questa materia, essere superfluo stabilire nel codice che le disposizioni concernenti la successione di leggi penali si applicano anche nei casi di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. E' vero che questa norma si può desumere dal contesto della legge 31 gennaio 1926, n. 100; ma è altrettanto vero che è inutile costringere l'interprete a dedurre (con procedimento sempre suscettivo di deviazioni) una regola di diritto da altre leggi, quando la si può fissare in modo certo e incontrovertibile nel codice. Né conviene dimenticare che, se la legge del 1926 disciplinò questa materia, anche prima di essa la norma di cui si tratta potevasi desumere dai principî generali del diritto e dal diritto costituzionale, e nondimeno la giurisprudenza, in un tempo relativamente recente, obbedendo ad opinabili ragioni di opportunità contingente, ebbe a disconoscere nel modo più manifesto la norma medesima. La convenienza della codificazione di questa, infine, è resa evidente anche dalle discussioni alle quali essa ha dato luogo nella Commissione ministeriale e nella Commissione parlamentare: discussioni che non sarebbero avvenute, se la norma fosse veramente superflua.

8. — La nozione del *territorio dello Stato* (art. 4) non è parsa del tutto esatta alla Commissione parlamentare, la

quale ha osservato essere dubbio se le colonie e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato facciano parte del territorio dello Stato.

E', a mio avviso, indiscutibile che i territori coloniali e gli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato appartengono allo Stato, e, se ciò è vero, ne viene che, essendo « territori », debbono necessariamente comprendersi nel *territorio dello Stato*. Vi sono bensì territori esteri nei quali il nostro Stato può esercitare qualche funzione sovrana (come i paesi soggetti alle Capitolazioni, ecc.), ma questi luoghi non sono soggetti alla sovranità (unitariamente considerata) dello Stato medesimo, bensì a quella (sia pur non piena) dello Stato locale; e però, rispetto all'Italia, sono territori esteri, sebbene non manchi qualche opinione contraria, che peraltro non ha base nella scienza e nella realtà.

Ma poichè non è compito del codice penale risolvere questioni di diritto internazionale, se non per quel tanto che è necessario per il conseguimento dei fini del diritto penale, così ho volentieri accolto la proposta della predetta Commissione, di premettere alla nozione del territorio dello Stato la riserva: « Agli effetti della legge penale », la quale del resto si poteva dedurre da quanto era detto nella prima parte dell'articolo 4 del progetto definitivo, oltre che dal fatto che si tratta di una norma compresa nel codice penale.

La Commissione stessa avrebbe desiderato che in questa disposizione si fosse chiarito che le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, soltanto se si tratta di navi o aeromobili non mercantili. Ma mi parve sufficiente la riserva, che era contenuta anche nell'articolo 4 del progetto: « salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale a una legge territoriale straniera ». Se ne deduce evidentemente che le navi e gli aeromobili militari sono sempre e dovunque soggetti alla legge dello Stato a cui appartengono, e che le navi e gli aeromobili mercantili, invece, quando si trovano all'estero, sono soggetti alla legge del luogo, salvo il caso di particolari convenzioni. Tutto ciò è pienamente conforme al diritto internazionale.

9. — Quanto all'*applicabilità della legge italiana* (art. 6) per tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, alla Commissione parlamentare parve superflua la disposizione per la quale « chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana ». La Commissione ritenne che questo principio fosse già fissato nell'articolo 3 del progetto definitivo, per cui « la legge penale italiana obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato ».

Senonchè le due disposizioni sono essenzialmente diverse: l'una riguarda i fatti, l'altra le persone. E' vero che i fatti sono commessi da persone, e che la legge applicata per i primi si applica necessariamente alle persone. Ma la norma che stabilisce l'esclusiva applicazione della legge italiana per i reati commessi nel territorio dello Stato italiano, non ha lo scopo di dichiarare punibili con tale legge gli individui che delinquono nel territorio stesso, bensì quello di stabilire il principio della così detta forza esclusiva della legge italiana, per il quale, qualunque siano le circostanze del fatto e le condizioni o qualità personali del delinquente, soltanto la nostra legge può applicarsi per i reati commessi nel nostro territorio. Insomma, l'una norma riguarda l'obbligatorietà della legge penale, come precetto e come sanzione, rispetto alle persone; l'altra concerne l'obbligatorietà della legge stessa, come precetto e come sanzione, rispetto ai fatti. I due principî non sempre coincidono, giacchè l'uno può avere applicazione senza che la riceva anche l'altro. Così, nel caso di reato commesso all'estero da un cittadino o da uno straniero, se costui si trova nel nostro territorio (a parte i casi speciali in cui tale condizione non è richiesta), gli si applica esclusivamente la legge italiana, sebbene il reato non sia stato commesso in Italia, mentre tale applicazione non sarebbe possibile in base alla sola disposizione che dichiara applicabile esclusivamente la legge italiana ai reati commessi nel territorio del nostro Stato. E' ancora da considerare che la disposizione in esame, la quale costituisce la prima parte dell'articolo in cui è contenuta, è una necessaria premessa della disposizione del capoverso, che riguarda i reati commessi in parte in Italia e in parte all'estero.

A proposito di quest'ultima disposizione, la predetta Commissione mi invitò ad esaminare se fosse opportuno subordinare, in alcune ipotesi, la punibilità dei reati così detti *a distanza* alla richiesta del Guardasigilli. Questo invito si ispira all'intento di « consentire la possibilità di un coordinamento di attività internazionali » e di « contribuire a cementare l'unione degli Stati nella repressione del delitto », come pure a quello di conseguire un'economia di giudizi.

Io ritengo, peraltro, che se, nel campo della polizia, è possibile e desiderabile tale coordinamento di attività internazionali, non altrettanto si può dire per ciò che si attiene all'applicazione del diritto penale. La giurisdizione penale rappresenta uno dei massimi e più gelosi attributi della Sovranità; e però, quando l'ordine giuridico dello Stato sia stato violato mediante l'esecuzione, anche parziale, di un reato, non vi devono essere limiti e condizioni per l'esclusiva applicabilità della legge penale territoriale. Né si deve dimenticare che la frase: *reati a distanza* è soltanto un modo di dire escogitato per far comprendere rapidamente l'oggetto dell'idea. Ma, come tutti gli espedienti di simil genere, produce confusione e improprietà, se lo si assume senza discriminazione. Nell'ipotesi in esame non si può parlare di « distanza » dal momento che è avvenuta in Italia una violazione del nostro ordine giuridico interno. Reato commesso a distanza si avrebbe, propriamente, soltanto nel caso in cui, essendo il reato commesso interamente all'estero, gli effetti di esso (posteriori alla consumazione) si fossero risentiti anche in Italia. Non conviene pertanto modificare, su questo punto, il diritto esistente, rettamente applicato dalla nostra giurisprudenza.

10. — Il progetto considerava *delitto politico*, agli effetti della legge penale, anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici o *sociali*. La Commissione parlamentare propose di sopprimere quest'ultima parola, o di chiarirne il concetto.

Ho volentieri aderito (art. 8) alla soppressione della parola *sociali*, che non solo esprime un concetto troppo ampio e indefinito, ma che mi parve altresì superflua e suscettiva di cagionare equivoci. Delitti comuni determinati da motivi sociali s'intendono generalmente quelli che, più che attentare ad un determinato ordinamento politico, si dirigono contro lo stesso ordinamento sociale su cui l'ordinamento politico si fonda, quali sono per eccellenza i delitti anarchici. Senonchè l'anarchismo, come ogni altra simile attività antisociale, è considerato dal codice delitto contro la personalità dello Stato, così che non può dubitarsi che i delitti comuni determinati da motivi anarchici o altrimenti antisociali sono delitti soggettivamente ed oggettivamente politici.

La Commissione propose inoltre di differenziare il concetto dei motivi sociali, che possono attribuire al delitto il carattere di politico, da quei « motivi di particolare valore morale e sociale », che costituiscono circostanza attenuante, a norma dell'articolo 62, n. 1°, del codice. Ma la soppressione della parola « sociali » toglie ogni ragion d'essere a questa domanda.

11. — L'articolo 9 del progetto definitivo, relativo ai *delitti comuni del cittadino all'estero*, stabiliva, nell'ultimo capoverso, che le disposizioni dell'articolo medesimo si applicano anche a chi ha perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa.

Nuove considerazioni, tuttavia, mi hanno indotto a sopprimere questa disposizione.

Quale interesse ha lo Stato italiano di considerare come proprio cittadino colui che ha perduto la cittadinanza e che ha commesso un reato *comune* all'estero? Nessun motivo v'è di considerare il delitto medesimo diversamente da quello commesso all'estero da uno straniero che non sia mai stato cittadino italiano.

Diversa invece, come è logico, è la regola quando si tratta di un delitto commesso all'estero contro la personalità dello Stato. E perciò la *sedes materiae* adatta per l'enunciazione della regola è il titolo dei reati contro la personalità dello Stato, nell'ambito esclusivamente dei quali essa ha ragione di essere applicata.

12. — Il progetto regolava (art. 15) il *concorso di più leggi penali*, disponendo che quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano, *contemporaneamente o successivamente*, la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Con ciò volevasi in sostanza applicare il principio generale: *generi per speciem derogatur*.

Nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 35-37) ho ampiamente spiegato la ragione di questa disposizione e il perchè essa debba considerarsi come la chiave di volta per la sicura interpretazione di parecchie norme della parte generale, e più ancora della parte speciale del codice.

Ora la Commissione parlamentare ha proposto, in via principale, la soppressione dell'articolo, da essa ritenuto superfluo, e, subordinatamente, l'uso di una dizione più chiara.

La disposizione non apparisce però affatto superflua, quando si pensi all'innumerevole e sempre fluttuante quantità delle leggi penali speciali. La Commissione osservò che, secondo alcuni, non sarebbe neppur possibile che più leggi (una generale e l'altra o le altre speciali) regolino la stessa *materia*. Ma questa osservazione non tien conto del fatto che più leggi, sebbene non abbiano lo stesso identico *oggetto*, possono però regolare la stessa *materia*, nel senso che, se questa non fosse regolata dalla legge speciale, soggiacerebbe alla disciplina della legge generale. Se, ad esempio, i vigenti codici penali militari non prevedessero particolarmente determinate specie di delitti contro la persona (insubordinazione) e di furto, tali delitti sarebbero punibili a norma del codice penale comune. Chi dunque può ragionevolmente negare che in simili casi siavi identità di materia, sebbene l'oggetto giuridico delle predette leggi non sia del tutto identico?

L'espressione « la stessa materia » non è da assumersi nel senso d'una perfetta identità, ma nel senso sopra indicato: che, cioè, se la legge speciale non eccettuasse espressamente la materia di cui si tratta, questa rientrerebbe perfettamente, e non soltanto per analogia, nella disciplina della legge generale. In questo senso, cioè con riguardo alla identità essenziale, e non anche a quella accidentale, l'espressione è usata altresì nell'articolo 5 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Parve alla Commissione che non risultasse chiaro se la disposizione in esame regoli ipotesi di concorso di leggi o di successione di leggi. Ma è manifesto che un concorso di leggi si può avere tanto nel caso in cui più leggi siano emanate contemporaneamente, quanto se siano pubblicate successivamente, condizione essenziale per il concorso stesso essendo soltanto quella che più leggi siano in vigore nello stesso tempo. In ogni modo, per evitare che le parole « contemporaneamente o successivamente », usate nell'articolo 15 del progetto, potessero trarre in inganno, le ho soppresse, non potendo esservi dubbio che la legge speciale deroghi alla legge generale, tanto se questa sia anteriore quanto se sia posteriore nel tempo. Rimane così affermato il principio nella sua essenza, senza accennare al rapporto in cui le varie leggi si trovano sotto l'aspetto cronologico della loro emanazione, mentre è manifesto che, quando si fa l'ipotesi di più leggi regolanti la stessa materia, si presuppone che esse siano contemporaneamente in vigore.

TITOLO II.

DELLE PENE.

13. — Parve alla Commissione parlamentare che le pene comminate per i singoli reati fossero in generale troppo rigorose, tanto più che a molte di esse si aggiungono le misure di sicurezza.

A questo proposito devesi peraltro tener presente che una delle ragioni della riforma e uno degli scopi del codice è il rinvigorimento della repressione penale. Questo fine, approvato dal Parlamento, non si potrebbe conseguire, se non si rendessero più gravi le pene.

Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, il codice fornisce mezzi efficacissimi per far luogo all'equità e all'indulgenza in tutti i casi in cui siano giustificate.

Non sembra poi esatto il riferimento alle misure di sicurezza, le quali, come ho già rilevato, hanno natura e scopi diversi dalle pene.

Del resto l'osservazione della Commissione su questo punto male si concilia con le proposte fatte dalla Commissione medesima, in vari casi, come si vedrà, di aumentare le pene comminate dal progetto. Io poi, anche di mia iniziativa, rispetto a singoli reati, quando mi parve giusto, ho diminuito le pene stabilite dal progetto.

14. — La Commissione parlamentare avrebbe voluto che nella disciplina delle pene principali, anzi, come essa dice, « nell'ordinamento del sistema penitenziario », si stabilisse una differenza di trattamento fra i condannati per reati colposi, e quelli per reati dolosi con particolare carattere di gravità o di malvagità.

Non ripeterò le ragioni che mi indussero ad abolire la distinzione, del resto quasi meramente nominale, fatta dal codice del 1889, tra la reclusione e la detenzione. Per i reati colposi e per quelli determinati da motivi non immorali il codice commina, quando è opportuno, la pena pecuniaria alternativamente con quella detentiva. Del desiderio della Commissione, poi, si terrà conto nella riforma dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

15. — Il progetto annoverava, tra le pene accessorie, la perdita della cittadinanza, e la confisca generale dei beni del condannato. La Commissione parlamentare ne propose la soppressione.

Io non mi sono mai dissimulato la gravità di queste pene, che soltanto impellenti ragioni di politica penale possono giustificare in determinati momenti storici; e però le avevo ammesse come una dura necessità. E ciò è tanto vero, che il progetto limitava la comminatoria di tali pene a due casi soltanto.

Ora la proposta della Commissione parlamentare mi ha trovato già preparato ad accoglierla, non tanto per ragioni sentimentali, quanto per motivi giuridici. Da un lato la per-

dita della cittadinanza e la confisca generale dei beni dànno luogo, nella sfera del diritto privato, a ripercussioni e a complicazioni che conviene evitare; dall'altro, mi è sembrato che il codice penale, legge permanente e normale, possa fare a meno di queste pene, destinate a soddisfare piuttosto bisogni repressivi contingenti e transitori, mentre tale omissione non può impedire che leggi speciali, emanate appunto per sopperire a siffatti bisogni, stabiliscano le pene medesime quando le ritengano necessarie.

Sono quindi scomparse dal codice quelle disposizioni del progetto definitivo che riguardavano la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni (art. 19, nn. 1° e 2°; articoli 28 a 31).

16. — A proposito della *pena di morte*, nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare, tranne per ciò che concerne la scelta del luogo dell'esecuzione, che si vorrebbe designato volta per volta dal Ministro della giustizia. Il progetto preliminare dava facoltà al giudice di fare questa scelta (e con tale disposizione era coordinato l'articolo 586 del progetto definitivo del codice di procedura penale), ma il progetto definitivo stabilì che la pena capitale si esegue, di regola, nell'interno di uno stabilimento penale, ed eccezionalmente in altro luogo indicato dal Ministro della giustizia, potendo esservi ragioni di opportunità contingente (che il giudice non è in grado di valutare), le quali consiglino l'esecuzione pubblica, o altrimenti in luogo diverso dal carcere.

Il principio per cui nessuno può essere punito con pene che non siano dalla legge stabilite, implica che la legge debba prevedere la pena non solo nella sua essenza astratta, ma altresì in quelle modalità esecutive che concorrono a stabilirne la forza afflittiva o che riguardano la sua esemplarità: modalità che, a garanzia del pubblico e del privato interesse, non debbono essere lasciate all'arbitrio dell'Autorità esecutiva. Per questa ragione, pertanto, ho ritenuto giusto che il codice fissi la regola dell'eseguibilità della pena di morte nell'interno di uno stabilimento penale, e consenta, in via eccezionale, che il Ministro della giustizia, per le predette ragioni d'opportunità, possa designare, quando lo creda conveniente, un luogo diverso. Ciò posto, l'attribuire di regola al Ministro la designazione del luogo dell'esecuzione violerebbe il predetto principio, mentre, per salvaguardare gli interessi relativi a casi speciali, è sufficiente la stabilita eccezione.

17. — Il progetto definitivo dava facoltà al giudice di aggiungere alla condanna all'ergastolo l'*isolamento anche diurno*, per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, e alla condanna alla reclusione l'isolamento diurno per un tempo non inferiore a un terzo della pena inflitta e non superiore a un anno.

La Commissione parlamentare propose la soppressione dell'isolamento diurno, salvo il caso di concorso di delitti.

Il regime della segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, rappresenta un'applicazione di criteri psicologici e morali fondati sopra una base erronea. E' infatti una petizione di principio attribuire, come regola, efficacia emendatrice a un tal regime in quanto si suppone, erroneamente, che i comuni delinquenti siano capaci (come dicevano i sostenitori del sistema) di « ripiegarsi sopra sé stessi », di meditare sul mal fatto, di sentire il pungolo del rimorso e di ravvedersi, per effetto del raccoglimento inerente all'isolamento: si suppone, insomma, il proprio modo di sentire e di pensare in soggetti che sentono e pensano molto diversamente da noi.

Questo regime, ideato da un sacerdote italiano ed applicato per breve tempo nel Granducato di Toscana, trovò favore negli Stati Uniti d'America, dove venne accolto, in tutto o in parte, nei così detti sistemi filadelfiano, auburniano, ecc. Quando poi, nella seconda metà del secolo scorso, si provvide alla riforma carceraria in Italia, il sistema, seguendo l'andazzo dei tempi, venne reimportato in Italia come primo periodo, di purgazione morale, delle maggiori pene detentive. Ma l'esperienza ha dimostrato che il sistema non solo non ha prodotto l'effetto dello sperato ravvedimento dei rei, ma è stato causa, invece, di un positivo peggioramento fisico e morale. Ed è questa una delle ragioni per cui non fu mai provveduto ad apprestare un numero di celle sufficienti per l'applicazione completa del sistema penale del codice del 1889, mentre invece non mancarono provvedimenti legislativi diretti a favorire il regime del lavoro in comune specialmente all'aperto (legge 26 giugno 1904, n. 285; R. decreto-legge 29 novembre 1917, n. 2038).

Ma, se queste considerazioni possono indurre a ripudiare il sistema del codice finora vigente, non devono portare allo eccesso di escludere del tutto l'isolamento continuo dal regime carcerario. Ciò che si deve evitare è l'applicazione di questo regime senza necessità.

Il progetto definitivo, negli articoli 22 e 23, consentiva di applicare l'isolamento anche diurno per i condannati all'ergastolo e alla reclusione, tramutando in facoltà del giudice l'obbligo stabilito nel codice del 1889, affinchè si potesse evitarne l'applicazione in quei casi, in cui, a giudizio del magistrato, l'isolamento stesso potesse ritenersi inopportuno. Ma, ripresa in esame questa disposizione, che pure in astratto appare sufficiente a prevenire ogni danno individuale, mi sono convinto che essa in pratica non dà bastevole garanzia, in quanto il giudice, nel momento della pronuncia della sentenza di condanna, non sempre può avere a sua disposizione tutti gli elementi necessari per decidere sull'opportunità concreta di ordinare la segregazione continua e per stabilirne la durata.

Tenuto conto, quindi, della difficoltà di un illuminato esercizio di questa facoltà del giudice, ho ritenuto opportuno sopprimere (art. 22 e 23) la possibilità di applicare l'isolamento continuo ai condannati all'ergastolo e alla reclusione, nei casi ordinari.

Ma vi sono ipotesi nelle quali la segregazione continua si presenta come una inderogabile necessità.

Nel concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, non potendosi prolungare la pena perpetua, e, d'altra parte, essendo necessario far sentire al colpevole il peso della responsabilità per gli altri delitti (altrimenti si verrebbe a favorire l'ulteriore delinquenza di chi ha già commesso un reato punibile con l'ergastolo), non v'è altro mezzo, conforme alla odierna civiltà, che quello di ricorrere all'isolamento continuo. Ho perciò mantenuto la disposizione dell'articolo 76 del progetto (72 del codice), per la quale, nella predetta ipotesi, è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

Altra necessità è quella relativa alle esigenze della disciplina degli stabilimenti di pena. E' manifesto che l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena non può rinunciare al mezzo di coercizione in discorso, che non potrebbe essere sostituito con alcun altro mezzo di pari efficacia. Ma sull'isolamento continuo, considerato come sanzione disciplinare, provvederà il regolamento generale carcerario.

In tal modo io ritengo di aver soddisfatto il voto della Commissione parlamentare.

18. — I limiti generali fissati per la pena della *multa* (articolo 24) sono cinquanta lire nel minimo e cinquantamila lire nel massimo. Le particolari disposizioni, poi, che prevedono i

singoli reati, punibili esclusivamente o alternativamente con la multa, determinano il minimo e il massimo speciali di tale pena per ciascuno di quei reati. Ma, con provvida disposizione, è stabilito (art. 24) che, quando, per le condizioni economiche del reo, la multa comminata dalla legge per un determinato reato può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di *aumentarla fino al triplo*, di guisa che, se per un reato il massimo speciale sia eguale al massimo generale della multa, questa pena può salire sino a centocinquantamila lire.

Senonchè, data la formulazione dell'articolo 24 del progetto definitivo, quella facoltà d'aumento non si sarebbe potuta applicare quando, trattandosi di un delitto determinato da motivi di lucro e punibile con la sola reclusione, il giudice avesse ritenuto opportuno di aggiungere la multa a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo. Mi è parso che l'aumento del triplo fosse giustificato anche in questo caso. Ho pertanto modificato la struttura dell'articolo 24, spostando i due capoversi, così da rendere possibile l'aumento del triplo in tutte le ipotesi considerate nell'articolo medesimo.

19. — L'*interdizione perpetua dai pubblici uffici*, così per il diritto finora vigente, come per il diritto nuovo, importa, tra l'altro, la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni, che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 28).

La Commissione parlamentare, oltre a proporre una semplificazione dell'articolo concernente questa pena accessoria (semplificazione che, peraltro, non saprei in che cosa dovesse consistere), avrebbe voluto che, nel caso di perdita dello stipendio o della pensione, si riconoscesse la possibilità di concedere un sussidio alimentare alla famiglia. Di questa norma, che manca anche nel codice del 1889, non si è mai avvertito il bisogno nell'applicazione del codice medesimo, perchè all'uopo provvedono le leggi speciali, come quelle sullo stato degli impiegati civili, sulle pensioni, ecc.

Ho quindi preferito lasciare a queste leggi il compito di stabilire se e in quali casi possa essere conceduto il sussidio alimentare alla famiglia del condannato.

20. — Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o all'ufficio di tutore o curatore anche provvisorio, o ad ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura, ovvero con l'abuso di una professione, industria, arte, commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'*interdizione temporanea* dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere (art. 31).

La Commissione parlamentare propose, in primo luogo, che codesta interdizione fosse resa soltanto facoltativa, e non obbligatoria. Questa proposta, però, è contraria al sistema per cui le pene accessorie conseguono di diritto a determinate condanne. Né diverso è il sistema del codice del 1889 (art 35), il quale non ha mai determinato proteste notevoli.

In secondo luogo la detta Commissione avrebbe voluto escludere l'interdizione per le minime infrazioni. Senonchè, dovendosi sempre trattare di « delitti », non è il caso di parlare di « minime infrazioni ». L'esclusione inoltre è già stabilita per i delitti colposi, per i quali venga inflitta la pena della reclusione inferiore a tre anni o la multa (art. 33 capov.). L'estendere tale esclusione ai delitti dolosi meno gravi non sarebbe opportuno, se veramente si vuol conseguire il fine di rinvigorire la tutela penale. Si tratta, del resto, di delitti che per la loro stessa natura reclamano la sanzione di cui si tratta, fors'anco più della pena principale. Come mai si potrebbe lasciare la capacità di acquisto e di esercizio dei pubblici uffici, ad esempio, a un impiegato che ha dato, col delitto, la prova di essere infedele al suo ufficio? L'interesse pubblico esige, in simili casi, che ci si garantisca per l'avvenire.

La Commissione, infine, consigliò di stabilire un limite minimo più basso di quello fissato nel progetto per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. I limiti assoluti indicati per questa pena accessoria sono costituiti dal minimo di un anno e dal massimo di cinque anni (art. 28). Non mi è sembrato opportuno abbassare il minimo, al disotto del quale la pena dell'interdizione diventerebbe illusoria.

21. — La condanna per delitti commessi con abuso della *patria potestà* o dell'*autorità maritale* importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (art. 34).

La Commissione parlamentare propose di aggiungere a questa disposizione la riserva: « salvo che il giudice disponga diversamente ». Questa proposta, però, equivale a rendere facoltativa la pena accessoria, il che, come ho già avuto occasione di notare, è contrario al sistema.

La stessa Commissione, inoltre, vorrebbe che nel codice penale fossero stabilite « misure atte a far conoscere ai terzi le condizioni della capacità giuridica del colpevole ». Ma a ciò aveva già provveduto l'articolo 598 del progetto definitivo del codice di procedura penale.

22. — Nella disposizione che riguarda la *pubblicazione della sentenza* penale di condanna ho volentieri sostituito, alla espressione: « La condanna alla pena di morte o all'ergastolo ha per effetto la pubblicazione della sentenza, ecc. . . . » (articolo 40 del progetto), l'altra più esatta: « La sentenza di condanna . . . è pubblicata, ecc. » (art. 36 del codice).

La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la norma che stabilisce le modalità della pubblicazione fosse trasferita nel codice di procedura penale. Trattandosi tuttavia di una pena accessoria, ho ritenuto più proprio che nel codice penale fossero determinate quelle modalità, lasciando al codice di procedura penale le regole che attengono esclusivamente al procedimento di esecuzione.

23. — La *condizione giuridica del condannato alla pena di morte* è quella del condannato all'ergastolo, ben s'intende fino all'esecuzione della condanna (art. 38).

La Commissione parlamentare propose di stabilire ciò espressamente. Ma non sembra che alcuno possa supporre che l'equiparazione all'ergastolano del condannato alla pena di morte abbia a protrarsi anche dopo la fucilazione.

TITOLO III.

DEL REATO.

24. — In ogni reato è da distinguere la *causalità fisica* (art. 40) dalla *causalità psichica* (art. 42): perchè la responsabilità penale sussista, il fatto che costituisce il reato deve anzitutto essere causato materialmente dall'agente, e in secondo luogo deve essere da lui causato anche psicologicamente.

Parve alla Commissione parlamentare che la disposizione riguardante la causalità fisica fosse da sopprimere, perchè superflua, data l'esistenza dell'altra norma, e perchè essa si riferirebbe ad un rapporto cronologico e non causale.

La Commissione peraltro non ha avvertito la differenza essenziale tra le due norme, che sono e devono rimanere dissociate, in applicazione dei più esatti principî scientifici e pratici. La confusione dei due elementi (materiale e psi-

cologico), fatta dal codice del 1889 (art. 45), nuoceva alla chiarezza ed alla esatta comprensione della struttura del reato.

Non si può affermare che la disposizione riguardante la causalità fisica contempli un rapporto cronologico e non causale. Quando invero si dice che nessuno può essere punito se l'evento, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione, non si allude soltanto ad una relazione d'antecedente a successivo, ma ad un nesso di causa ad effetto. Un evento è conseguenza dell'azione o dell'omissione di una persona soltanto se è effetto di tale azione od omissione. Dunque, se l'evento è effetto, l'azione od omissione non può essere che causa dell'evento.

La proposta, poi, di sostituire, in ogni caso, la parola « effetto » a « conseguenza », non può avere altra base che in una preferenza letteraria senza importanza giuridica, giacchè i due termini sono giuridicamente sinonimi, ed è bene conservare nella legge il termine tradizionale, usato nell'articolo 45 del codice del 1889.

La Commissione propose, inoltre, che, nella stessa disposizione, e precisamente in quella parte di essa che equipara il mancato impedimento di un evento, che si ha obbligo di impedire, al fatto di averlo cagionato, fosse precisato che deve trattarsi di un obbligo *giuridico*. Ma quando in una legge si parla di obblighi, è evidente che può trattarsi soltanto di obblighi giuridici. Nello Stato moderno non vi sono altri limiti alla libertà di fare o di omettere, se non quelli stabiliti dalla legge, e, se devono essere stabiliti dalla legge, essi, necessariamente, consistono in obblighi *giuridici* di fare o di omettere. Comunque, dato che una maggiore specificazione non può nuocere, ho accolto di buon grado la proposta della Commissione.

25. — Nel caso di *concorso di cause* il progetto definitivo stabiliva che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità « quando *siano* da sole sufficienti alla determinazione dell'evento ».

La Commissione parlamentare propose di chiarire questa disposizione, dicendo: « siano state », anzichè « siano ».

Ho aderito a tale ritocco (art. 41), per dare una più sicura guida alla pratica. L'azione delle cause sopravvenute può considerarsi astrattamente, senza riferimento al fatto di cui si deve giudicare, ed allora è esatta l'espressione del progetto, ovvero può considerarsi concretamente, cioè rispetto al fatto dedotto in giudizio, ed in tal caso più esatta è l'espressione preferita dalla Commissione. Se si trattasse soltanto di una regola teorica, sarebbe indifferente usare l'una o l'altra espressione. Ma siccome si tratta di una regola pratica, che deve essere tenuta presente dal giudice nel momento del giudizio, così mi è sembrato più conveniente usare l'espressione « siano state », l'indagine giudiziale dovendo essere fatta *ex post*, cioè con riferimento al tempo (necessariamente passato) in cui l'evento venne causato. In tal modo si elimina anche la possibilità che un giudice meno esperto abbia a risolvere la questione, circa la potenzialità della causa a produrre l'evento, con riguardo soltanto a ciò che avviene ordinariamente, senza tener conto delle peculiarità del caso concreto, che invece devono sempre avere preminente considerazione. Se invero nel caso concreto la causa è stata sufficiente a produrre l'evento, nulla importa che, rispetto ad altri casi, tempi o circostanze, essa invece possa apparire insufficiente.

26. — La Commissione parlamentare avrebbe preferito che si fosse detto, nell'articolo 42, che nessuno può essere punito per un « fatto » (anzichè per un « delitto », come diceva il progetto), se non l'abbia commesso con dolo. Ma la formula proposta non sarebbe, a mio avviso, esatta, perchè si può essere puniti per un fatto anche se questo non è doloso. Ho invece sostituito alla dizione originaria l'altra: « per un fatto preveduto dalla legge come delitto ».

Più importante è l'osservazione fatta dalla Commissione circa il coordinamento dell'articolo 42 con l'articolo 85.

Anzitutto si è proposto di qualificare la volontà come *libera*. Ma questo termine è superfluo e può riuscire equivoco. Superfluo, perchè giuridicamente non si ha volontà, se questa non è libera, cioè non coartata. Equivoco, perchè può far dubitare che col termine « libera » si voglia alludere al libero arbitrio, questione filosofica insoluta e forse insolubile, che deve rimanere del tutto estranea al diritto penale, in quanto la soluzione di essa non è affatto necessaria per la giustificazione razionale e per l'applicazione della legge penale.

In secondo luogo la Commissione vorrebbe che si usasse la medesima formula nei due articoli in discorso, perchè la diversità delle espressioni può far ritenere che occorra la capacità d'intendere, quella di volere e la coscienza, mentre capacità d'intendere e coscienza sarebbero equivalenti.

Io non ripeterò qui le ragioni esposte nella mia Relazione sul progetto definitivo del codice penale circa il punto in esame (n. 99). Basti rammentare che l'articolo 42 considera la volontà effettiva, concreta del fatto, che è pure necessaria perchè l'individuo, genericamente capace e quindi imputabile, possa essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto determinato.

L'articolo 85, invece, regola la generica capacità di agire nel campo penale, senza riferimento ad un determinato fatto concreto; la capacità, cioè, dell'individuo di volere, di discernere e di selezionare coscientemente i motivi, di inibirsi; dà, in altre parole, la nozione della personalità di diritto penale, definendo la persona normale, alla quale la legge penale può essere applicata.

Insomma, la ragione di distinguere l'articolo 85 dall'articolo 42 sta in ciò, che vi sono persone astrattamente e virtualmente imputabili (cioè capaci di diritto penale), ma che nel caso concreto (cioè con riferimento ad un determinato fatto) non rispondono penalmente della loro azione, come quando, ad esempio, una persona sana di mente e matura di età sia incorsa in un errore di fatto. Tra la capacità d'intendere e di volere (art. 85) e la coscienza e la volontà del fatto (art. 42) c'è la stessa differenza che intercede tra la capacità di agire nei negozi giuridici e la volontà considerata nei singoli negozi.

Quando si tratta di indicare l'elemento psicologico del reato (art. 42), esso è bene e sufficientemente indicato nella coscienza e nella volontà dell'azione o dell'omissione; quando invece si tratta di determinare il presupposto della responsabilità, cioè la capacità generica di essere soggetto di diritto penale, è necessario indicare, oltre la capacità di volere, quella d'intendere.

Come, pertanto, il diritto privato distingue la *capacità di volere* dalla effettiva *volontà*, nei negozi giuridici, così il diritto penale distingue egualmente la capacità di volere dalla effettiva volontà, nei reati. La capacità di volere, nel campo del diritto penale, dà luogo alla *imputabilità*, generica attitudine a rispondere penalmente del fatto proprio. La concreta volontà, nel campo del diritto penale, dà luogo alla *responsabilità*, cioè a quel rapporto, per cui la legge mette in conto di un determinato soggetto imputabile le conseguenze della sua azione od omissione.

Si tratta dunque di due posizioni diverse della volontà. Nella capacità di diritto penale o imputabilità, la volontà è considerata nel momento della possibilità. Nella effettiva responsabilità penale, la volontà è considerata nel momento concreto della sua attuazione. Con la formula « capacità d'intendere e di volere » il codice (art. 85) considera la volontà come possibilità. Con la formula « compimento dell'azione

con coscienza e volontà » (art 42) il codice considera la volontà come fatto concreto.

Le due formule sono sostanzialmente equivalenti, se pure non materialmente identiche, perchè la volontà come possibilità è di necessità prima di tutto capacità d'intendere, essendo l'*intendere*, come *potenza* intellettiva di conoscere, comprendere, discernere, il presupposto necessario del *volere* in un sistema giuridico che ammette l'autodeterminazione per motivi *consci*, e la volontà concreta è prima di tutto *coscienza*, che altro non è se non l'*intendimento in atto*, essendo la coscienza il presupposto necessario della volontà, nel sistema dell'autodeterminazione per motivi *consci*.

27. — Non parve opportuno alla Commissione parlamentare che, nel distinguere i reati secondo il loro elemento psicologico (art. 43), si parlasse dell'*intenzione* (secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione).

Ma se nei delitti dolosi l'evento deve essere preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione, è chiaro che in questi delitti occorre l'intenzione di produrre l'evento; e se l'intenzione è necessaria, non si vede perchè non si dovrebbe nominarla. Nei delitti dolosi non è sufficiente, per concretare l'elemento psicologico, la cosciente volontarietà del fatto (art. 42), la quale è richiesta anche per i delitti colposi e per le contravvenzioni: occorre, in più, che la volontà sia diretta all'evento.

Le parole, poi: « secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione », hanno un utile ufficio esplicativo, in quanto manifestano immediatamente e sinteticamente quel concetto, rispettivamente, dei delitti dolosi, preterintenzionali e colposi, che è poi sviluppato con le nozioni del dolo, della preterintenzione e della colpa.

28. — Il delitto colposo si ha quando l'evento non è voluto dall'agente o dall'omittente, *anche se da lui preveduto*, e l'aver agito od omesso di agire nonostante la previsione dell'evento costituisce circostanza aggravante (articoli 43 e 61, n. 3°).

Osservò la Commissione parlamentare che l'aver agito nonostante la previsione dell'evento configura un delitto doloso, e non colposo.

Questo concetto, peraltro, si riconnette ad antiche teorie, ormai, a quel che io so, abbandonate dalla scienza. La dottrina che fondava la distinzione tra delitti dolosi e colposi sulla prevedibilità o imprevedibilità dell'evento può dirsi oramai abbandonata dalla più autorevole dottrina, e non è stata adottata, può dirsi, neppure dal codice del 1889.

La colpa in verità è costituita, non dalla prevedibilità e dalla mancata previsione dell'evento, ma dalla negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di specifiche regole di condotta (è, in sostanza, la nozione del codice del 1889), che ha prodotto un evento non voluto (cioè contro l'intenzione), sebbene tale evento fosse prevedibile. Se fu preveduto, ricorre, come ho detto, una circostanza aggravante.

Ora non si vede come la colpa con previsione possa trasformarsi in dolo, dal momento che il dolo esige non soltanto la previsione, ma altresì la volontà dell'evento. Ciò sarebbe vero soltanto se la previsione implicasse necessariamente la volontà di produrre l'evento. E' invece caratteristico della imprudenza l'agire talvolta con previsione dell'evento, ma con tutt'altra volontà che quella di cagionarlo. L'attività lecita fornisce continui esempi di questa verità. Lo sportivo temerario, che si accinge ad un esercizio pericolosissimo, prevede di potervi lasciare la vita, eppure egli vuole tutt'altro che la morte. Lo stesso accade nella sfera dell'attività illecita. Chi corre sfrenatamente con un veicolo in una via frequentata, prevede necessariamente di poter investire qualcuno, ma la sua volontà non è diretta a questo scopo, di guisa che, se l'investimento si verifica, risponde, per universale consenso, di colpa (sia pure aggravata), e non di dolo.

29. — La legge talora esige che, per la punibilità di determinati fatti, si verifichino determinate condizioni, senza le quali si ritiene non necessaria la punizione. Si tratta di quelle *condizioni obiettive di punibilità* che importano la responsabilità dell'agente o dell'omittente, quantunque l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto (art. 44).

La Commissione parlamentare non contestò, sostanzialmente, l'esattezza del principio per cui il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto, ma ritenne superfluo enunciarlo, tanto più che la legge non definisce le condizioni di punibilità.

L'articolo 44, tenendo presente quanto fu elaborato dalla scienza italiana vigente il codice del 1889, stabilisce con certezza una regola, che la dottrina svilupperà ulteriormente. Le condizioni di punibilità esistevano anche nel codice del 1889; ma questo non dava alcuna regola per risolvere la questione se l'evento, da cui dipende il verificarsi di una di tali condizioni, debba essere voluto o no. La nuova legge provvede a dirimere le questioni che erano sorte in proposito, e però la relativa norma è da ritenersi tutt'altro che superflua.

Né si può dubitare dell'esattezza del principio in discorso, che pone una deroga alle regole generali della responsabilità. Esso è giustificato dalla considerazione che le condizioni di cui si tratta rappresentano non già elementi dell'azione o dell'omissione, ma elementi del reato i quali, a giudizio del legislatore, non è necessario siano voluti dall'agente, per dar luogo alla punibilità.

Al rilievo della Commissione parlamentare, che la legge non definisce le condizioni di punibilità, è agevole rispondere che la nozione di tali condizioni risulta chiara dall'articolo 44, mentre le condizioni stesse sono specificate nei singoli reati rispetto ai quali la legge le prevede. E' compito poi della scienza, e non della legge, sviluppare quella nozione e precisare i caratteri differenziali tra le condizioni di punibilità e gli altri elementi del reato.

30. — La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione che dichiara non punibile chi ha commesso il fatto *per caso fortuito o per forza maggiore* (art. 45), ritenendola superflua. Osservò la Commissione che, in un codice, disposizioni non necessarie, come questa, sono sempre fonti di dubbi e pretesti a complicazioni dottrinarie.

Non mi sembra, in verità, che possa prestarsi a dubbi una norma tanto chiara, precisa e recisa, quale è quella di cui si tratta.

Neppure saprei dividere i timori della Commissione circa la possibilità di « complicazioni dottrinarie ». Se la Commissione intende con ciò lo sviluppo scientifico del principio, da gran tempo esiste tutta una teoria sul caso fortuito e sulla forza maggiore. Se invece essa teme la creazione di dottrine cavillose o ingombranti, l'apparizione di queste non dipenderà certamente dall'esistenza di una norma, che la Commissione ritiene evidente e perciò superflua.

Del resto, col criterio della superfluità, si potrebbe sopprimere la massima parte delle norme contenute nella parte generale del codice, lasciando alla dottrina la funzione di servire come fonte integrativa della legge. Ma ciò è contrario ai principî che regolano la funzione legislativa dello Stato moderno, e sopra tutto al principio della certezza del diritto obiettivo, senza la quale nel mondo moderno sarebbe impossibile ogni vita sociale.

Non tanto da norme certe e immutabili possono sorgere

dubbi e questioni, quanto dalla loro mancanza, che determina la necessità di ricorrere a fonti dottrinali necessariamente soggettive e mutevoli. Non può mai ritenersi superflua nel codice penale la dichiarazione di un principio di diritto, perchè questo codice non serve soltanto ai giureconsulti, ma costituisce una guida per la condotta di tutti e deve quindi codificare anche quei principi, che ai giurisperiti possono sembrare assiomatici. Del resto un codice, se non è una costruzione scientifica, deve essere certamente un'opera sistematica, e il sistema ha esigenze di completezza e d'armonia, che non consentono di tacere principi fondamentali, se pure facilmente ricavabili per via di interpretazione.

31. — Alle esigenze di una disciplina sistematica e completa della materia riguardante i vizi della volontà risponde anche la norma (art. 46) riguardante il *costringimento fisico*, per la quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto mediante violenza fisica (la violenza morale è preveduta nell'articolo 54), alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

La Commissione parlamentare ritenne superflua anche la dichiarazione di questa regola, a giustificare la quale valgono, peraltro, le ragioni esposte a proposito del caso fortuito e della forza maggiore.

Ragioni, che qui hanno tanto maggiore efficacia, in quanto la dichiarazione del principio costituisce la necessaria premessa della conseguenza contenuta nel capoverso della stessa disposizione, per la quale, trattandosi di una coazione dovuta ad un fatto imputabile (e non meramente fisico come nell'ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore), l'autore della violenza risponde penalmente del fatto commesso dalla persona costretta.

La Commissione predetta avrebbe voluto che questa norma venisse fusa con quella dell'articolo 48, la quale attribuisce la responsabilità penale del fatto commesso dalla persona ingannata a colui che con l'inganno l'ha determinata a commetterlo. Ma è manifesto che si tratta di due ipotesi essenzialmente diverse: nel primo caso viene in considerazione la violenza, nell'altro l'inganno, così che la confusione di questi elementi eterogenei non potrebbe certamente giovare alla semplicità e alla chiarezza.

Anche l'espressione « non punibile », riferita alla persona coartata, non è piaciuta alla Commissione parlamentare, in quanto la violenza fisica esclude il reato e non la semplice punibilità. Conviene tuttavia considerare che il termine « non punibile » ha nel codice un significato generico, e non ristretto alle cause che esimono da pena. Esso comprende ogni causa per la quale il fatto non può essere punito, all'infuori dei casi di non imputabilità. Il codice lo usa costantemente in tal senso (a differenza del codice del 1889, che lo adoperava in sensi diversi) e lo ha preferito alle espressioni specifiche per non pregiudicare, di fronte alla varietà dei casi, l'interpretazione giurisprudenziale e l'elaborazione dottrinale. Non v'è ragione, quindi, di modificare la formula, la quale risponde perfettamente allo scopo della disposizione e alle necessità della pratica.

32. — La Commissione parlamentare propose di semplificare la formula dell'articolo concernente l'*errore di fatto* (art. 47); ma non è agevole comprendere in qual senso sarebbe dovuta avvenire tale semplificazione.

A qualche Commissario parve strano che l'errore dovuto a colpa faccia diventare colposo un reato doloso; e strano invero sarebbe, se esatta fosse l'osservazione. Ma in verità non si tratta della trasformazione di un delitto doloso in uno colposo, perchè nell'articolo 47 è detto soltanto che, esclusa la punibilità a titolo di dolo, per errore di fatto, può residuare una responsabilità a titolo di colpa, quando l'errore è dovuto a colpa. Non si può pertanto parlare di delitto doloso quando il dolo viene escluso, e quindi non si può dire, se non in senso volgare e improprio, che il delitto doloso (che non esiste) si tramuta in colposo. Del resto il codice, anche su questo punto, ha accolto le conclusioni della migliore dottrina italiana, la quale insegna che, escluso il dolo a cagione dell'errore di fatto, rimane da esaminare la causa di tale errore: se questo dipende dal fortuito, il fatto non è punibile; se invece dipende da colpa, si ha punibilità a titolo di colpa, quando si tratta, naturalmente, di un delitto punibile per questo titolo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 62), l'errore di fatto che esclude il dolo si verifica quando l'agente o l'omittente ha obiettivamente violato la norma penale, ritenendo però, per errore di fatto, che la sua condotta non concretasse gli elementi costitutivi del delitto. Ora è evidente che tale violazione, se non è dolosa, può essere colposa, e quindi punibile per questo titolo, quando la legge prevede quell'azione od omissione tra i delitti colposi. Non sarà punibile per nessun titolo chi toglie la cosa altrui credendola propria (non costituendo delitto il furto colposo); ma sarà invece punibile per omicidio colposo chi, ritenendo erroneamente d'essere aggredito, uccide il supposto aggressore, qualora risulti che tale errore non dipende dal caso fortuito, bensì da imprudenza o negligenza.

Un altro Commissario avrebbe voluto si dicesse, che chi cade in errore non risponde penalmente nè a titolo di dolo nè a titolo di colpa; mentre chi versa in colpa risponde a titolo di colpa. E' chiaro però che questa proposta riafferma il principio accolto nel codice, ma in modo non già più semplice, bensì più involuto e meno preciso.

33. — Il progetto (art. 53) dava facoltà al giudice di applicare una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto non costituente reato, nell'erronea supposizione ch'esso invece costituisca reato (*reato putativo*), qualora si tratti di errore di fatto.

La Commissione parlamentare consigliò la soppressione di questa disposizione, perchè nella ipotesi di reato putativo è da escludere la pericolosità sociale dell'autore del fatto, potendo trattarsi di persona così timida da considerare reato ciò che la legge consente o per lo meno tollera.

Veramente codesta timidezza mal si concilia con l'intenzione e con la convinzione, sia pure erronea, di delinquere.

Comunque, ho consentito a togliere la predetta disposizione dall'articolo 49, trattandosi di casi rarissimi, nei quali può intervenire efficacemente, se occorre, con i mezzi di cui dispone, l'Autorità di pubblica sicurezza.

34. — A proposito del così detto *consenso dell'avente diritto* la Commissione parlamentare ha esattamente osservato che non si può propriamente parlare di « persona offesa », nei casi in cui il consenso di questa persona esclude la possibilità dell'offesa. La Commissione consigliò poi la sostituzione della parola « legittimamente » con un'altra più precisa, in modo da indicare la fonte (legge, consuetudine, ecc.), alla quale il giudice deve attingere per decidere la questione della disponibilità di un determinato diritto soggettivo.

Si potrebbe rispondere a questa seconda osservazione che con il termine « legittimamente » ci si riferisce al complesso dell'ordinamento giuridico e si comprende ogni possibile fonte del diritto. E' poi impossibile indicare caso per caso la fonte a cui il giudice deve ricorrere, perchè è impossibile fare l'elenco di tutti i diritti disponibili. Uno stesso bene giuridico, del resto, come, ad esempio, la integrità personale, può essere disponibile per alcuni rapporti, e indisponibile per altri (es : mutilazione volontaria di chi è soggetto ad obblighi militari),

ed anche nei primi può essere disponibile sino ad un certo punto.

Comunque, ho ritenuto opportuno dare alla disposizione una formula più concettosa e sintetica, stabilendo che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (art. 50), anche fuori dei casi in cui, ben s'intende, il dissenso dell'avente diritto è espressamente richiesto dalla legge penale come elemento costitutivo di un determinato reato.

35. — Se un fatto costituente reato è commesso per *ordine dell'Autorità*, del reato risponde non solo il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, ma altresì chi lo ha eseguito, salvo che, per *errore di fatto*, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo (art. 51).

Alla Commissione parlamentare parve eccessivo negare efficacia scriminante a qualsiasi *errore di diritto*, mentre, a suo avviso, dovrebbe aversi riguardo alla circostanza che l'esecutore abbia agito in buona fede.

Senonchè l'errore di diritto (sempre che la legge consenta il sindacato sulla legittimità dell'ordine) non può escludere la punibilità, fuori dei casi in cui esso cada su una legge diversa dalla legge penale ed abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato (art. 47). Quanto poi alla buona fede, se l'errore non è determinato da colpa, la punibilità è esclusa.

Nel riesaminare l'articolo 55 del progetto (corrispondente all'articolo 51 del codice), ho soppresso i richiami agli articoli 116, n. 3°, e 117 del progetto medesimo. Tale soppressione mi è stata suggerita dalla opportunità di rendere applicabili, senza dar luogo ad equivoci, alle ipotesi disciplinate nell'articolo in esame, tutte le disposizioni relative all'aggravamento e all'attenuazione di pena, prevedute per l'ipotesi ordinaria di determinazione a commettere un reato. Nel primo capoverso il solo richiamo al n. 3° dell'articolo 116 sarebbe stato incompleto.

36. — Per ciò che concerne la *legittima difesa* (art. 52), la Commissione parlamentare ha osservato che tale difesa deve essere proporzionata non solo alla offesa, ma anche all'entità del diritto che si vuole difendere.

Ma questo concetto non mi sembra possa approvarsi. La difesa deve essere proporzionata all'entità dell'offesa e non necessariamente all'importanza dell'interesse che si vuole difendere. Anzi, l'aggressione denota, non di rado, tanto maggiore perversità e pericolosità, quanto meno rilevante è il bene aggredito. Non si nega che, talvolta, anche l'importanza dell'interesse da difendere possa costituire un elemento per giudicare della gravità dell'offesa, ma non è mai questo un elemento essenziale e non può mai essere l'unico elemento di valutazione della legittimità della difesa. La gravità dell'offesa consiste nella gravità del pericolo, nel modo, cioè, in cui si offende (circostanze e modalità).

La stessa Commissione avrebbe voluto che si sostituisse la parola « respingere » alla parola « difendere ». Ciò significa, se ho ben compreso, che in luogo di dire: « costretto dalla necessità di difendere un diritto », si dovrebbe dire: « costretto dalla necessità di respingere il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ». Ma l'espressione: « difendere un diritto », è più precisa, in quanto designa non solo il fatto della difesa, ma altresì l'oggetto della medesima.

37. — Il codice nuovo (art. 54), al pari di quello del 1889, pone come condizione, perchè una persona possa giovarsi della scriminante dello *stato di necessità*, che essa non abbia dato causa volontariamente al pericolo, dal quale si salvò mediante un fatto preveduto dalla legge come reato.

La Commissione parlamentare propose di precisare che l'autore del fatto, che crea il pericolo, risponde del danno che il pericolo ha cagionato. Così, chi ha appiccato un incendio in un teatro, dovrebbe rispondere non solo del delitto d'incendio e dell'omicidio da lui commesso per sopraffare uno spettatore che gli impediva il passo, ma altresì degli omicidi commessi da altri spettatori per salvarsi nelle medesime contingenze. È tuttavia evidente che qui si sconfina dal campo dello stato di necessità. Ora si tratta soltanto di negare, a chi ha dato causa al pericolo, la dirimente dello stato di necessità, mentre l'accertare le responsabilità penali per altri delitti commessi da costui, o da altre persone in conseguenza del pericolo da lui cagionato, è questione estranea alla norma in discorso e che verrà decisa di caso in caso dal giudice, secondo le norme generali.

Lo stato di necessità può essere determinato anche dall'altrui minaccia; ma, in tale ipotesi, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

La Commissione parlamentare consigliò di coordinare questa disposizione con quella del capoverso dell'articolo 46.

Senonchè l'articolo 46 riguarda la violenza fisica, e stabilisce che la persona fisicamente costretta non risponde mai del fatto commesso, a prescindere se ricorrano o meno le condizioni volute dalla legge per lo stato di necessità; così che, ad esempio, non occorre la probabilità di un danno grave alla persona, nè che siavi proporzione tra il fatto e il pericolo. Nel caso della minaccia (violenza morale), invece, occorre, per la scriminazione, che ricorrano tutte le condizioni dello stato di necessità. La fusione delle due ipotesi sarebbe, pertanto, scientificamente errata, legislativamente impropria e praticamente produttrice d'equivoci.

Del resto, la disposizione in esame deve essere interpretata con riferimento alla prima parte dell'articolo. L'ipotesi in essa preveduta si verifica, infatti, quando taluno venga minacciato da altri di un danno grave alla persona, in modo da costringerlo, per salvare sè o altri, a commettere un fatto preveduto come reato, non contro il minacciante (chè, in tal caso, ricorrendo gli altri requisiti, si avrebbe la legittima difesa), ma contro estranei. In sostanza, è bene ripeterlo, si tratta di un fatto *moralmente coartato*, ipotesi affine, ma non identica (a cagione delle già notate condizioni richieste per la non punibilità), a quella del fatto fisicamente coartato. Nel primo la coazione, che è sempre di grado minore che nell'altro, scrimina solo in quanto crei lo stato di necessità; nel secondo, invece, la coazione, che raggiunge il massimo grado, scrimina anche se non cagiona un vero e proprio stato di necessità.

38. — Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 51, 52, 53 e 54, *si eccedono colposamente* i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (art. 55).

Ora la Commissione parlamentare avrebbe voluto che si dicesse, in genere, « reati », anzichè « delitti colposi », allo scopo di attribuire a chi eccede per colpa la responsabilità per l'eventuale contravvenzione concretata col fatto, se questo non fosse preveduto dalla legge come delitto colposo.

Conviene peraltro distinguere. Se una contravvenzione concorre col fatto che si considera (es.: porto d'armi abusivo e omicidio per legittima difesa), la contravvenzione è punita indipendentemente da codesto fatto. Se invece (e a questa ipotesi sembra si riferisca la Commissione) si tratta del solo fatto commesso nell'esercizio di un diritto, nell'adempimento di un dovere, ecc., e vi è eccesso colposo, il fatto rimane punibile solo in quanto concreti uno dei delitti che la legge

punisce a titolo di colpa. Se la legge non lo prevede tra i delitti colposi, può avvenire che il fatto medesimo sia preveduto come contravvenzione, e poichè le contravvenzioni sono punibili tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, sarebbe stato possibile attribuire all'eccedente colposo la responsabilità per contravvenzione.

Ma non tutto ciò che è possibile, e che può sembrare logico, è altresì opportuno. Con lo stabilire la responsabilità a titolo contravvenzionale nel caso ipotizzato dalla Commissione, si sarebbe fatta, in verità, cosa eccessiva. Quando il fatto è commesso nelle condizioni presupposte dalla norma in esame, la legge, anche se siavi eccesso (colposo, s'intende, perchè, se è doloso si ha responsabilità per titolo di dolo, indipendentemente dalle condizioni che hanno dato pretesto al reato), non deve abbandonare il criterio d'una relativa indulgenza. Se anche il fatto costituisce contravvenzione, non è opportuno punirlo nei casi anormali, in cui l'azione o l'omissione, anche se eccessiva, è nondimeno commessa, per così dire, in uno stato di necessità subiettiva, cioè è dovuta ad un errore, sia pure inescusabile, di valutazione.

39. — La Commissione parlamentare, esaminato l'istituto del *tentativo* (art. 56), dopo aver approvato la soppressione della figura del delitto mancato e riconosciuto che la nuova disciplina elimina molte incertezze e fornisce il mezzo di una efficace difesa sociale, si propose il quesito « se il progetto richiedesse, in realtà, l'univocità degli atti, da intendere in senso rigorosamente obiettivo, il che ricorre quando gli atti di per sè, e quindi senza il concorso di circostanze desunte *aliunde*, rivelano in chi li pone in essere l'intenzione di commettere un determinato reato, ovvero se, a dimostrare la direzione, in modo non equivoco, degli atti allo scopo di commettere reato, potessero concorrere anche altre circostanze, quali, ad esempio, la confessione dell'agente. Se il dettato dell'articolo si fosse dovuto intendere nel primo senso, era forse da ritenere che la formula del progetto non si distaccasse sostanzialmente da quella del codice attuale, giacchè l'atto idoneo e obiettivamente non equivoco è atto d'esecuzione; se invece si fosse dovuto intendere nel secondo senso, sarebbero stati forse da temere eccessi di repressione a danno di cittadini, sospettati di prava intenzione, non ancora estrinsecatasi in una iniziale effettiva aggressione di un bene giuridico ». Da questi motivi la Commissione fu indotta « a far voti per una opportuna revisione della prima parte dell'articolo in esame per evitare ogni preoccupazione di pericolo per la libertà dei cittadini ».

A me sembra che manchi la ragione di codesti dubbi. Quando si dice: « chi compie *atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto*, risponde di delitto tentato, ecc. », si afferma nel modo più chiaro e preciso: 1° che occorre un *compimento di atti*, cioè una estrinsecazione attuosa di « prava intenzione »; 2° che tali atti devono essere *idonei*, cioè avere potenzialità causale, suscettibilità di produrre l'evento voluto dall'agente; 3° che gli atti idonei devono essere *diretti in modo non equivoco a commettere un delitto*, cioè avere un valore sintomatico tale: *a*) da rivelare l'intenzione di delinquere; *b*) da escludere il dubbio che si tratti di un principio d'estrinsecazione dell'intenzione di compiere invece un fatto lecito o giuridicamente indifferente; *c*) da manifestare l'intenzione di commettere un determinato delitto.

L'atto deve essere idoneo, cioè capace di produrre l'evento, ed obiettivamente diretto all'evento, cioè deve rivelare per sè l'intenzione dell'agente; tale intenzione non può essere desunta esclusivamente *aliunde* (ad esempio, dalla confessione), ma nulla vieta che sia desunta, insieme, dall'atto e da altri elementi. Fra i sintomi rivelatori ci dev'essere anche l'atto. L'atto deve avere un valore causale (idoneo) e sintomatico (non equivoco).

Non vedo quindi come, da questa nozione del tentativo, si possa desumere un « pericolo per la libertà dei cittadini ».

Si è voluto bensì abolire la distinzione, spesso inafferrabile in pratica, tra *atti preparatori* e *atti esecutivi* (e di questa abolizione sembra che la Commissione non si lamenti), ma se viene compiuto uno di quegli atti che, vigente il codice del 1889, dicevansi preparatori, e se esso non appare idoneo (capace di produrre l'evento delittuoso), ovvero se non risulta diretto in modo non equivoco a commettere un determinato delitto, l'atto medesimo non è punibile come tentativo. Se invece in esso si accerta il predetto valore causale e sintomatico, lo si punirà come delitto tentato.

Considerato che, nella nuova nozione del delitto tentato, rientrano, da un lato, i predetti atti di conato remoto, e, dall'altro, quei fatti che a norma del diritto finora vigente costituivano il delitto mancato, mi è parso conveniente dare alla pena per il tentativo una elasticità maggiore di quella assegnatale dal progetto, in modo che il giudice possa, nei singoli casi concreti, meglio adeguare la pena alla gravità del fatto. Ho perciò stabilito che la pena per il delitto tentato, nei casi in cui la legge non stabilisce per il delitto la pena di morte o quella dell'ergastolo, venga diminuita *da un terzo a due terzi*, mentre il progetto stabiliva la diminuzione soltanto di due terzi.

Ho elevato, infine, il limite minimo della reclusione (portandolo da dieci a dodici anni) per il tentativo di un delitto punibile con l'ergastolo.

40. — Le *circostanze aggravanti* sono valutate a carico dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (art. 59).

La Commissione parlamentare propose invece che tali circostanze non siano poste a carico del reo, se egli non le ha conosciute o le ha ritenute inesistenti, perchè non si può rispondere di ciò che non si volle.

Ma se anche il principio della volontarietà fosse teoricamente sempre applicabile in materia di circostanze aggravanti, la deroga ad esso sarebbe sufficientemente giustificata dalle esigenze d'una efficace repressione. Queste esigenze si sono imposte anche nell'applicazione del codice del 1889, nonostante che, almeno di regola, esso accolga il principio propugnato dalla Commissione. Così, ad esempio, la giurisprudenza, mediante distinzioni, riserve, presunzioni, ha in sostanza adottato il principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti, come quelle riguardanti l'età del soggetto passivo, il delitto di ricettazione, ecc.

Richiedere la conoscenza delle aggravanti, o costringerebbe nuovamente la pratica ad adottare i rammentati espedienti elusivi della legge, ovvero, se il principio venisse applicato fedelmente, renderebbe inapplicabile l'aggravamento nella maggior parte dei casi, la prova della conoscenza essendo quasi sempre oltremodo difficile, se non addirittura impossibile.

Il principio della volontarietà riguarda gli elementi costitutivi del reato, e non v'è ragione di estenderlo agli elementi meramente accidentali, quali sono le circostanze aggravanti. Nell'attività lecita, chi compie volontariamente e coscientemente un fatto sa di doversi esporre a tutti gli accidenti e a tutte le responsabilità conseguenziali del fatto medesimo. Questo principio deve valere a maggior ragione per l'attività illecita. Gli antichi dicevano che chi versa in cosa illecita risponde anche del caso. Il codice non accoglie in pieno questo precetto, ma neppure lo respinge quando v'è ragione di applicarlo.

Non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessi-

vo porre a carico del colpevole le circostanze aggravanti non conosciute o non volute; ma, senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal codice.

Per ciò appunto l'articolo 59 comincia con la riserva: « salvo che la legge disponga altrimenti ».

41. — In relazione alle *circostanze che escludono la pena*, il progetto stabiliva che, malgrado la non punibilità del fatto, il giudice potesse ordinare una misura di sicurezza.

Ritenni opportuno sopprimere questa facoltà, per ragioni analoghe a quelle che mi indussero ad abolire la correlativa facoltà stabilita dal progetto (art. 53, corrispondente all'art. 49 del codice) per il caso del così detto reato putativo.

42. — E' circostanza attenuante, comune a tutti i reati, con i quali sia compatibile, l'avere agito per suggestione di una *folla in tumulto*, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale ovvero delinquente per tendenza (art. 62, n. 3°).

La Commissione parlamentare suggerì di eliminare la distinzione fra riunioni vietate e riunioni autorizzate, e di tenere presente che gli assembramenti non sono mai autorizzati.

Ma, in verità, il suggerimento della Commissione non mi sembra giustificato. L'articolo non parla, neppure implicitamente, di autorizzazione, e però non si può eliminare una distinzione che non esiste. La legge fa eccezione per le riunioni e gli assembramenti « vietati dalla legge o dall'Autorità »; ma ciò non significa che la regola riguardi, per esplicito o per implicito, le riunioni e gli assembramenti « autorizzati ». Nello Stato moderno ciò che non è vietato è libero, senz'uopo di alcuna autorizzazione. Se occorre l'autorizzazione, vuol dire che si tratta di cosa vietata salvo che sia espressamente autorizzata. Dunque, quando si dice: « riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità », ci si riferisce a quelle riunioni, che, pur potendo essere autorizzate, non lo furono nel caso concreto, e a quegli assembramenti che, pur escludendo per definizione la possibilità dell'autorizzazione, vengono vietati dall'Autorità presente nel luogo. Se si tratta di riunioni autorizzate (art. 17 legge di pubblica sicurezza), ovvero di riunioni o di assembramenti non vietati per legge e rispetto ai quali l'Autorità di pubblica sicurezza non abbia dato l'ordine di scioglimento (art. 19 legge citata; art. 25 e seguenti regolamento di pubblica sicurezza), l'attenuante è applicabile, quando ne ricorrono gli altri requisiti. Basta, pertanto, come chiarissimamente risulta dalla disposizione in discorso, che le riunioni e gli assembramenti non siano vietati, senza che si richieda che siano altresì autorizzati.

Quantunque la suggestione della folla in tumulto possa evidentemente verificarsi anche in caso di riunioni o di assembramenti vietati, nondimeno la negata diminuzione di pena, in questi casi, trova la sua ragione d'essere, sia nella convenienza di dar forza al principio d'autorità, sia nell'intento di impedire che un fatto illecito, quale è il partecipare ad una riunione preventivamente proibita o il disobbedire all'ordine di scioglimento di un'altra riunione o di un assembramento, concorra a costituire il titolo per la diminuzione della pena.

Ed è pur vero che anche i delinquenti o contravventori abituali o professionali e i delinquenti per tendenza possono subire la suggestione d'una folla in tumulto; ma è altrettanto opportuno di non concedere a costoro la diminuzione di pena. Essi, anche quando vengono a trovarsi casualmente nella folla, anzichè per proposito di pescare nel torbido (come è loro costume), vivono, per così dire, in uno stato permanente di suggestività delittuosa, e però non possono considerarsi alla stregua delle altre persone, dal momento che la folla tumultuante fornisce per essi una di quelle occasioni per delinquere, che costituiscono episodi normali e ricercati della loro vita malefica.

43. — La Commissione parlamentare propose che nell'articolo 69 del progetto (63 del codice) il richiamo al secondo capoverso, contenuto nel terzo capoverso dell'articolo medesimo, venisse sostituito col richiamo al « capoverso precedente ».

Ma poichè anche nell'ultimo capoverso si fa lo stesso richiamo, è naturale che in entrambi i luoghi, per maggiore chiarezza, sia usata la stessa dizione.

A proposito dello stesso articolo la Commissione vorrebbe che nell'ultimo capoverso si dicesse: « circostanza *più favorevole* », anzichè « circostanza *meno grave* ». Ma è chiaro che la circostanza meno grave non può essere altra che quella più favorevole al reo (quella cioè che consente una maggiore diminuzione).

44. — Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, il progetto (art. 68) stabiliva che le pene diverse dalla pena di morte e dall'ergastolo fossero diminuite « fino ai due terzi ».

Ora parve alla Commissione parlamentare che questa espressione non fosse chiara, perchè, trattandosi, ad esempio, di una pena di tre anni, rimarrebbe dubbio se essa, per effetto della circostanza, potesse diminuirsi fino a due anni, o fino ad un anno.

A me sembrava, e a dir vero sembra tuttora, che diminuire la quantità tre, non di due terzi, ma fino ai due terzi, non possa altro significare che diminuirla sino a due, cioè, al massimo, di un terzo. Due terzi di tre è due: dunque diminuire *fino ai due terzi*, è diminuire fino a due; diminuire *di due terzi*, invece, è diminuire fino a uno. E ciò risulta tanto più chiaro, se si consideri che la diminuzione massima di un terzo corrisponde all'aggravamento massimo di un terzo, preveduto nell'articolo 64

Comunque, poichè un tal dubbio è potuto venire a sì autorevole Commissione, e poichè è possibile essere ancora più chiari, ho modificato la formula, stabilendo che le predette pene sono diminuite « in misura non eccedente un terzo » (art. 65).

45. — Un lieve ritocco ho apportato alla formula dell'articolo 71 del progetto (67 del codice) per chiarire che, quando si accenna alla pena di morte o a quella dell'ergastolo, la legge si riferisce in entrambi i casi alla pena astrattamente comminata per il delitto di cui si tratta, mentre le altre pene, menzionate nel capoverso dello stesso articolo, sono considerate in concreto.

46. — Quando una circostanza comprende in sè un'altra circostanza, è valutata, come è razionale, soltanto la circostanza che importa il maggiore aumento o la maggiore diminuzione della pena (art. 68).

La Commissione parlamentare approvò questa regola, ma consigliò di sostituire, alla formula: « quando una circostanza aggravante comprende in sè un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende, ecc. », la formula: « qualora un fatto costituisca più circostanze aggravanti o più attenuanti ».

Ma, accogliendo tale proposta, si verrebbe a confondere il concetto del concorso meramente formale di circostanze, con il concetto di complessità di circostanze, che qui soltanto il legislatore ha considerato.

47. — Adottato il sistema delle circostanze aggravanti e attenuanti generali e comuni, ne veniva di conseguenza di la-

sciare una larga discrezionalità al giudice nella valutazione concreta delle circostanze medesime, per togliere alla legge ogni rigidezza, per lasciare un vasto margine di applicazione all'equità, per dare la debita considerazione alla diversa personalità dei rei, per impedire quei frazionamenti micrometrici e pedanteschi della responsabilità e della pena, che si lamentarono nell'applicazione del codice finora vigente.

Perciò è stabilito (art. 69) che, quando concorrono insieme circostanze aggravanti e attenuanti, e le une sono dal giudice ritenute prevalenti sulle altre, non si tien conto di queste, ma soltanto delle prevalenti, siano esse aggravanti o attenuanti; se invece le aggravanti e le attenuanti, sempre ad avviso del giudice, si equivalgono, non si tien conto né delle une né delle altre.

Parve alla Commissione parlamentare che questo *sistema della prevalenza e dell'equivalenza*, che consente la valutazione integrale dell'episodio delittuoso e della personalità del delinquente, conferisca al giudice una eccessiva discrezionalità, senza assegnargli criteri direttivi.

Discrezionalità certamente, ma non eccessiva, perchè contenuta nei limiti della funzione del giudice penale, che è quella di valutare i fatti, le circostanze e la personalità del reo agli effetti dell'applicazione della legge penale. Garanzia contro ogni eccesso è la motivazione della sentenza, nella quale il giudice dovrà dire i motivi per i quali si convinse della prevalenza o dell'equivalenza delle circostanze.

Criteri direttivi in questa materia non si possono fissare per legge, senza ricorrere ad una casistica complessa, prolissa e in ogni caso necessariamente incompleta. Codesti criteri il giudice trarrà dallo studio complessivo del codice, dagli scopi che la legge si propone, dall'analisi del fatto, dalla considerazione della personalità del delinquente. Se si richiede al magistrato un giudizio d'assieme, una sintesi che tenga conto d'ogni elemento conferente, una larga comprensione giuridica ed umana dell'episodio delittuoso, non gli si possono impartire istruzioni particolari, ma è necessario avere fiducia nella sua cultura, nella sua esperienza, nella sua capacità d'intuizione.

Se la Commissione si è preoccupata della possibilità che troppo spesso vengano dichiarate prevalenti le circostanze aggravanti, l'esperienza insegna che i giudici nostri sono assai più inclini all'indulgenza, che al rigore, anche in casi in cui questo sarebbe pienamente giustificato. Del resto la elasticità degli aumenti e la possibilità di partire dal minimo consentono al giudice, anche quando ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, di non aggravare eccessivamente la pena.

La Commissione stessa ha inoltre rilevato che il sistema può dar luogo a disparità di trattamento. Ma è questo appunto che si vuole da un codice, nel quale la personalità del reo ha non minore considerazione dei fatti. La parità di trattamento presuppone non solo identità di reato, ma altresì identità di personalità. Ad una diversa personalità è logico e provvido che, sia pure di fronte allo stesso reato, corrisponda una diversa responsabilità penale.

La Commissione aggiunse che lo stesso reato potrà essere giudicato in modo diverso, con enorme sproporzione di pena, per fatti identici commessi da molte persone, le quali, per necessità di cose, siano giudicate in procedimenti separati (reati in folla), ogni magistrato giudicando secondo il proprio temperamento.

Quanto alla possibilità di un'enorme sproporzione di pena, essa è da escludersi senz'altro, perchè la differenza tra la pena ordinaria e la pena aumentata o diminuita non è mai enorme.

La possibilità, poi, che identici fatti commessi da più persone, giudicate separatamente, vengano valutati in modo diverso dai diversi giudici, sussisteva anche per il diritto finora vigente, giacchè è naturale e inevitabile che ogni magistrato giudichi secondo il proprio temperamento, mentre con qualsiasi sistema relativo al concorso delle aggravanti e delle attenuanti non si giungerebbe mai ad unificare il modo di pensare dei giudici. Appunto per eliminare, nei limiti del possibile, simili inconvenienti, inerenti a qualsiasi sistema, il codice di procedura penale prescrive che, nei predetti casi, si proceda possibilmente ad unico giudizio contro più imputati del medesimo reato.

48. — Quando la stessa persona ha commesso due delitti, ciascuno dei quali importa in concreto l'ergastolo, si applica la pena di morte (art. 72).

La Commissione parlamentare, ritenendo che la pena di morte non debba essere inflitta, se non quando lo consenta il titolo del reato, e che non possa giustificarsi con la sola ragione della pericolosità del delinquente, propose di eliminare la pena capitale e di inasprire invece quella dell'ergastolo mediante l'isolamento continuo.

Io non vedo la ragione per la quale due delitti gravissimi non possano importare la pena di morte, anche se, isolatamente considerati, essi siano punibili con l'ergastolo. Se una semplice circostanza aggravante può far salire sino alla pena capitale, perchè tale effetto dovrebbe essere negato, nei casi più gravi, al concorso di reati? Nell'ipotesi in esame non si è comminata la pena di morte soltanto per la pericolosità del reo (quantunque questa apparisca evidentemente massima), come suppone la Commissione, ma la si è stabilita altresì in considerazione della pluralità dei gravissimi delitti perpetrati, cioè in base ad un elemento non solo subiettivo, ma anche obiettivo.

La pena deve essere proporzionata all'attività delittuosa esplicata dal colpevole, e però essa deve salire al massimo grado quando l'attività di costui ha raggiunto, comunque, il massimo grado di criminosità. L'applicazione di un diverso criterio dimostrerebbe o l'impotenza del sistema penale, o l'incoerenza del legislatore.

Se si ricorresse soltanto all'espediente di inasprire l'ergastolo con la segregazione continua, la pena, almeno per ciò che attiene alla sua esemplarità e alla sua efficacia preventiva, non conseguirebbe il proprio scopo.

49. — Le predette ragioni servono a giustificare anche la applicazione dell'ergastolo nel caso di concorso di più delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni (art. 73).

Questa disposizione, che costituiva l'ultimo capoverso dell'articolo 82 del progetto (78 del codice), venne trasportata nell'articolo 73 del codice (77 del progetto), per evidenti ragioni di euritmia, trattandosi di una sostituzione di pena, e non di una limitazione al cumulo di pene, la quale materia è bene rimanga oggetto esclusivo dell'articolo 78.

50. — Nell'ipotesi di pene detentive temporanee della medesima specie (diverse dalla reclusione non inferiore a ventiquattro anni) si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. E' questo il sistema del così detto *cumulo materiale* delle pene, il quale però trova un limite insuperabile nel quintuplo della più grave fra le pene concorrenti (articoli 73, 78).

La Commissione parlamentare, senza esporre le ragioni della sua proposta, consigliò di stabilire invece lo stesso limite di pena fissata per il reato continuato (aumento fino al triplo: art. 81). Forse alla Commissione parve eccessivo il limite del quintuplo.

Ma appunto perchè nell'ipotesi dell'articolo 73, e nelle

altre analoghe (articoli 74 e 75), non si tratta di reato continuato, bensì di concorso materiale di reati, una differenza di pena ci deve essere.

D'altra parte, nel reato continuato si applica la pena per la più grave delle violazioni commesse, aumentata *fino* al triplo. Il giudice quindi ha il potere discrezionale di scegliere quella quota di aumento che ritiene congrua, entro lo spazio del triplo della pena base. Nell'ipotesi di concorso materiale, invece, non si tratta di aumentare una pena base, ma di sommare le varie pene, entro il predetto limite insuperabile. Nel reato continuato, in sostanza, si applica il sistema dell'assorbimento, perchè il reato si considera unico, salvo l'aggravamento stabilito per far sentire al reo la responsabilità per le diverse violazioni di legge da lui commesse. E' per questo che taluni considerano, sia pure impropriamente, la continuazione delittuosa come circostanza aggravante. Nel caso del concorso di reati è escluso non solo l'assorbimento, ma altresì il così detto cumulo giuridico (adottato dal codice del 1889), mentre è prescritto il cumulo materiale con le opportune limitazioni, allo scopo di evitare le conseguenze aberranti a cui può dar luogo, sia pure eccezionalmente, un principio per sè giusto.

La natura e gli effetti dei due istituti, quindi, sono essenzialmente diversi, e però essi non possono e non debbono avere parità di trattamento.

Il limite massimo del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti non sembra eccessivo se si pensa che esso si applicherà solo nei casi in cui molto numerosi sono i delitti commessi.

Le predette ragioni rispondono adeguatamente anche alle analoghe proposte formulate dalla Commissione in relazione agli articoli 78, 79 e 82 del progetto definitivo (articoli 74, 75, 78 e 79 del codice).

51. — Nel progetto definitivo l'articolo 82 stabiliva *i limiti degli aumenti delle pene principali e accessorie nel concorso di reati*, fissando però tali limiti soltanto in relazione al concorso di più pene della medesima specie. Se invece si trattava di più reati importanti pene temporanee detentive di specie diversa, valeva la regola dell'articolo 78 del progetto stesso, per la quale tali pene si dovevano applicare tutte indistintamente e per intero (senza alcun limite speciale), riservandosi per ultima l'esecuzione dell'arresto.

Ripresa in esame questa disposizione, mi parve equo stabilire un limite anche per il cumulo di pene di specie diversa, sussistendo pure in questo caso quella ragione di evitare esorbitanze, che determinò la fissazione del limite per il cumulo di pene della medesima specie.

Ho perciò introdotto le opportune modificazioni nella predetta disposizione, sdoppiandola anche; così che ad essa ora corrispondono l'articolo 78 (limiti degli aumenti delle pene principali) e l'articolo 79 (limiti degli aumenti delle pene accessorie) del codice.

L'articolo 78, pertanto, prevede in primo luogo il caso del concorso di più reati che importano pene detentive temporanee della *medesima* specie, e riproduce le regole limitative della prima parte dell'articolo 82 del progetto.

In secondo luogo (ed è questa la disposizione nuova) l'articolo 78 contempla l'ipotesi del concorso di reati che importano pene detentive temporanee di specie *diversa*, stabilendo che la durata delle pene non può superare complessivamente gli anni trenta, e che la parte di pena, eccedente tale limite, deve essere detratta in ogni caso dall'arresto, il quale, a norma dell'articolo 74, deve essere eseguito per ultimo. In altre parole, le pene detentive temporanee di specie diversa si applicano distintamente (cioè non vengono unificate in una unica pena) e successivamente (cioè prima viene eseguita la reclusione, e poi, ininterrottamente, l'arresto), ma in modo che la durata complessiva dello stato di detenzione non duri più di trent'anni. E poichè l'arresto, concorrente con la reclusione, deve sempre essere eseguito dopo che sia terminata l'esecuzione della pena della reclusione, la parte eccedente i trent'anni deve andare in ogni caso a diminuzione della durata dell'arresto, e non della reclusione Così, ad esempio, supponendo che il condannato avesse riportato ventisei anni di reclusione e cinque d'arresto, la durata complessiva del suo stato di detenzione, senza la predetta limitazione, dovrebbe estendersi a trentun anni. In conseguenza, però, della nuova disposizione, la durata stessa è ridotta a trent'anni, ma l'anno eccedente deve essere detratto dall'arresto, e non dalla reclusione. Il condannato stesso dovrà scontare prima l'intera pena della reclusione (ventisei anni, e non venticinque, come accadrebbe invece se la detrazione dell'eccesso avvenisse in relazione alla reclusione), e poi quella dell'arresto, diminuita di un anno, cioè ridotta da cinque a quattro anni. E' giusto, infatti, che il beneficio non vada a detrimento della pena per il reato o per i reati più gravi.

Con le modificazioni a cui ho accennato, il condannato viene a trovarsi, evidentemente, in una condizione assai migliore di quella che gli era fatta dal progetto. Stabilito il limite non solo per pene della medesima specie, ma altresì per quelle di specie diversa, la limitazione può anche funzionare due volte, rispetto allo stesso condannato, che abbia commesso reati punibili con pene della medesima specie, e reati punibili con pene diverse. In tal caso, invero, il giudice procederà prima al cumulo delle pene della medesima specie osservando il relativo limite, e poi al cumulo delle pene di specie diversa, rispettando il limite anche per queste stabilito.

Devo peraltro avvertire che il limite del quintuplo, fissato per il cumulo di pene della medesima specie, non è ripetuto per il cumulo di pene di specie diversa, perchè l'applicazione di tale ulteriore limitazione avrebbe potuto cagionare notevoli incongruenze. Così, ad esempio, nel caso di un condannato a quindici giorni di reclusione e a tre anni di arresto, ove fosse da osservarsi il limite del quintuplo, la durata complessiva della pena da scontarsi sarebbe soltanto di settantacinque giorni di reclusione; e nell'ipotesi di condanna a cento lire di multa e diecimila lire di ammenda, se esistesse il limite del quintuplo, la pena si ridurrebbe a cinquecento lire di multa.

52. — Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata *offesa a persona diversa* da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salva, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, l'applicazione dell'articolo 60 (art. 82).

Alla Commissione parlamentare parve che questa disposizione fosse in contrasto con i principî generali, perchè, ad esempio, potrebbe far considerare come parricida chi abbia ucciso un estraneo mentre voleva uccidere il padre. Ma l'osservazione è dovuta, se non erro, a un equivoco.

L'articolo 82, in sostanza, risolve una questione di responsabilità unica o plurima del colpevole, nel presupposto della unicità soggettiva dell'azione o dell'omissione posta in essere dal reo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 97), trattasi di un errore (così detto *accidentale*), che cade non sull'oggetto giuridico (interesse tutelato), bensì soltanto sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato. E' quindi razionale che il reato si consideri esistente e commesso a danno della persona che si voleva offendere. Diversa sarebbe la soluzione, se l'errore cadesse invece su elementi non accidentali, ma essenziali; come nel caso in cui taluno avesse rapporti carnali con una donna maritata,

credendo di congiungersi con una nubile, nel qual caso non ci sarebbe reato (art. 47).

Se non esistesse la norma in discorso, si potrebbe dubitare che, nell'ipotesi da essa preveduta, vi fosse concorso di reati, e non unicità di reato.

Nell'articolo è fatta poi espressa riserva dell'applicazione dell'articolo 60 per ciò che riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti. E perciò, nell'ipotesi della Commissione, mai potrebbe considerarsi parricida chi, volendo uccidere il padre, ha ucciso un estraneo. In tal caso, come avverte l'articolo in esame, si applica la disposizione dell'articolo 60. E neppure risponderebbe di parricidio chi, volendo uccidere un estraneo, per errore uccide invece il padre.

Per rendere ancora più chiari questi concetti, ho rinforzato la predetta riserva, facendo espressa menzione, nel rinvio all'articolo 60, delle circostanze aggravanti e attenuanti.

53. — Fuori dei casi preveduti nell'articolo 82, se, per errore accidentale, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. E se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati (art. 83).

La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la disposizione, parendole che, essendo l'azione inizialmente dolosa, si debba rispondere a titolo di dolo anche dell'evento non voluto, non potendo coesistere dolo e colpa.

Ma non si tratta di coesistenza di dolo e di colpa. L'individuo si trovava bensì in dolo rispetto all'evento che voleva cagionare, ma non rispetto all'evento effettivamente cagionato. Chi lancia un sasso contro una finestra a scopo di danneggiamento, e invece ferisce un passante, deve rispondere di lesione colposa, e non dolosa, perchè egli non voleva ferire quel passante.

Nell'altra ipotesi contemplata dall'articolo 83, in cui il colpevole abbia cagionato altresì l'evento voluto, si hanno invece due eventi: l'uno voluto, e di esso si risponde naturalmente a titolo di dolo; l'altro non voluto, e di esso si risponde a titolo di colpa, in concorso materiale.

In entrambe le ipotesi sarebbe improprio applicare il principio della preterintenzionalità, perchè questa implica la lesione dello stesso bene giuridico, cioè di diritti della medesima specie.

TITOLO IV.

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO.

54. — A proposito dell'articolo 85 (*capacità d'intendere e di volere*) mi richiamo a quanto ho esposto trattando dell'articolo 42 (n. 26).

55. — Riguardo alle così dette *actiones liberae in causa* (art. 90 del progetto, 87 del codice), la Commissione parlamentare osservò che chi commette il fatto in stato d'incapacità d'intendere o di volere, non può ritenersi imputabile, neppure se si è messo in tale stato volontariamente. Non si deve affermare la responsabilità risalendo ad un momento anteriore al fatto, che si presuppone commesso senza la coscienza o la libertà dei propri atti. La norma del progetto è stata ritenuta tanto più grave, in quanto si riferisce a cause anche meramente colpose. Così, ad esempio, se uno scienziato, dedicandosi ad esperimenti su gas tossici, perde la capacità d'intendere e di volere, e in tale stato commette un delitto, sarebbe ingiustizia punirlo, sia pure a titolo di colpa. La Commissione propose inoltre di chiarire che l'aggravante, stabilita per il caso che lo stato d'incapacità siasi procurato per commettere il reato o per preparare una scusa, non si applica se venne commesso un reato diverso da quello a cui tendeva la preordinazione.

Ho riconosciuto l'esattezza delle osservazioni della Commissione per ciò che si attiene alla condotta colposa e alle ipotesi di *actiones liberae in causa*, salvo però nel caso della ubriachezza (art. 92) e dello stato prodotto dall'azione di sostanze stupefacenti (art. 93). I delitti, infatti, commessi in stato di ubriachezza comunque procuratosi, sono purtroppo assai frequenti ed allarmanti, ed è buona politica penale cercare di por freno a questa forma di delinquenza, negando all'ubriachezza, non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, effetto sull'imputabilità, ed aggravando la responsabilità quando l'ubriachezza è preordinata al delitto. I reati, invece, commessi in stato di incapacità d'intendere e di volere prodotto da causa diversa che da ingestione di alcool, sono praticamente assai rari, e però ho ritenuto che l'interesse preventivo-repressivo qui non sia tale da consigliare l'adozione d'una norma analoga a quella stabilita per l'ubriachezza.

E però, modificando in tal senso l'articolo 87, ho disposto soltanto che è pienamente imputabile chi si è messo in stato di incapacità d'intendere o di volere *al fine* di commettere il reato o di prepararsi una scusa.

Quella preordinazione, pertanto, che nella disposizione del progetto costituiva un'aggravante, ora è divenuta requisito per la punibilità di queste *actiones liberae in causa*, rimanendo esclusi i casi in cui lo stato d'incapacità si è acquisito per sola colpa, i quali non sono punibili per verun titolo.

56. — Ad evitare facili confusioni, lamentate spesso nella pratica durante l'impero del codice del 1889, la legge espressamente dichiara (art. 90) che gli *stati emotivi o passionali* non hanno per sé soli alcun effetto sull'imputabilità. Soltanto in determinati casi, nel concorso di particolari circostanze, certi stati emotivi o passionali sono presi in speciale considerazione allo scopo di attenuare la pena. Così è, ad esempio, nelle ipotesi dei numeri 2° e 3° dell'articolo 62, nelle quali si prevedono le circostanze d'avere agito in stato d'ira o per suggestione d'una folla in tumulto.

La Commissione parlamentare propose che si dicesse esplicitamente che i predetti stati non si considerano come vizio totale o parziale di mente.

Ma se è dichiarato che essi non escludono né diminuiscono l'imputabilità, chi mai potrebbe considerarli come vizio totale o parziale di mente? Se si seguisse il consiglio della Commissione, potrebbe avvenire che il giudice, pur non ritenendo applicabili in concreto le disposizioni riguardanti l'infermità di mente, desse valore per altro titolo agli stati medesimi, così da escludere o da diminuire l'imputabilità.

Con la formula adottata, invece, si nega ogni effetto sull'imputabilità agli stati emotivi e passionali per qualsiasi titolo: disposizione più precisa, completa e comprensiva, e quindi preferibile.

57. — Quando il fatto fu commesso sotto l'azione di *sostanze stupefacenti*, se lo stato di stupefazione non è derivato da caso fortuito o da forza maggiore, non v'è né esclusione né diminuzione d'imputabilità. Anzi, se lo stato medesimo è stato preordinato al fine di commettere il reato o di procurarsi una scusa, la pena è aumentata, come per l'ubriachezza (art. 93).

Nulla trovò a ridire la Commissione parlamentare su questa disposizione, chè anzi propose di allargarla, aggiungendo al termine « stupefacenti » le parole « o altri elementi ».

Senonchè, allo stato attuale delle cognizioni mediche, non esistono altre sostanze, oltre quelle che si comprendono

sotto la denominazione di « stupefacenti », le quali possano produrre quell'ebbrezza speciale, che qui si considera. Le nuove sostanze inebbrianti, che si scoprissero, rientrerebbero necessariamente nella disposizione sull'ubriachezza, se atte a produrre l'effetto degli alcoolici, o in quella sugli stupefacenti, se capaci di cagionare gli effetti di questi. Si tratterebbe sempre e soltanto di nuove *specie* dell'uno o dell'altro genere di sostanze e non di alterazioni psichiche essenzialmente diverse da quelle considerate.

58. — L'ebbrezza prodotta da alcoolici o da stupefacenti dipende bensì da una *intossicazione*, ma l'effetto di questa è transitorio, e produce una precaria alterazione dello spirito.

Soltanto quando si abbia una *intossicazione cronica*, cagionata da alcool o da stupefacenti, si applicano le disposizioni sul vizio totale o parziale di mente (articoli 95, 88, 89).

Questa conclusione è tanto esatta, che alla Commissione parlamentare sembrò persino assiomatica, così da indurla a proporre la soppressione dell'articolo.

Senonchè la disposizione trova la sua ragione d'essere nell'intento di distinguere l'intossicazione *acuta* (cioè la comune ebbrezza), che ha un trattamento speciale, dalla *cronica*, la quale soltanto è equiparabile all'infermità di mente Comunque l'articolo ha valore di interpretazione autentica, e come tale non può ritenersi superfluo.

59. — La Commissione parlamentare, conformemente al sistema del codice del 1889, ha trovato eccessivo ritenere non imputabili tutti i *minori di quattordici anni* (art. 97), ed ha proposto di abbassare sensibilmente tale limite, osservando che a quattordici anni l'intelligenza è già sviluppata, e che la donna può contrarre matrimonio a dodici anni.

Ma non basta che sia sviluppata l'intelligenza; occorre sopra tutto che sia compiuto, o almeno molto progredito, il processo di formazione etica dell'individuo. E' necessario, insomma, per poter dare una base razionale all'imputabilità, che la persona abbia raggiunto un'età nella quale è in grado non solo di bene intendere ciò che fa, ma altresì di valutare adeguatamente i motivi della volontà, il carattere morale (se non ancora quello giuridico) e le conseguenze del fatto. Ora, secondo i migliori studi sull'argomento, prima dei quattordici anni, tenuto conto di tutti gli elementi biologici, psicologici, etnologici, ecc., non si può dire che gli individui appartenenti alla nostra popolazione abbiano raggiunto l'indicato grado di sviluppo. Lo stesso codice del 1889, in sostanza, riconosce questa verità, dal momento che, nell'età che va dai nove ai quattordici anni, presume la non imputabilità, sia pure sino a prova contraria Questo sistema ha dato luogo a gravi difficoltà d'interpretazione e a notevoli inconvenienti pratici, così che ho preferito adottare una presunzione assoluta di non imputabilità, tanto più che le misure di sicurezza rassicurano contro ogni pericolo derivante dall'impunità.

L'argomento, poi, dedotto dal fatto che la donna può maritarsi a dodici anni, è privo di valore, perchè, di regola, per la legge 27 maggio 1929, n. 847, che, come è noto, ha modificato il codice civile, la donna non può contrarre matrimonio prima degli anni quattordici, e soltanto eccezionalmente, in seguito a Regia dispensa, « quando concorrano gravi motivi », può sposarsi a dodici anni. Anche per il diritto canonico (can. 1067) i limiti di età per la validità del matrimonio sono sedici anni per l'uomo e quattordici per la donna

60. — Per i *minori dai quattordici ai diciotto anni* l'imputabilità sussiste (quantunque la pena venga diminuita), purchè abbiano agito con capacità d'intendere e di volere (art. 98).

La Commissione parlamentare vorrebbe che la capacità si presumesse e che l'incapacità dovesse essere dimostrata, accogliendo così quel sistema che il codice del 1889 adottò per l'età dai nove ai quattordici anni.

Il sistema prescelto dal codice nuovo non stabilisce alcuna presunzione, ma esige solamente che il minorenne abbia raggiunto una maturità tale, da potergli si riconoscere la capacità d'intendere e di volere; di guisa che l'imputabilità viene esclusa non solo quando si tratta di un deficiente organico o d'altro infermo di mente (nel qual caso la disposizione sarebbe superflua), ma altresì quando, per ritardato sviluppo individuale in persona atta a raggiungere lo sviluppo normale, non si abbia in concreto quella capacità d'intendere e di volere, che è invece comune nelle persone della stessa età.

Non v'è presunzione né di capacità, né d'incapacità; ma spetta al giudice convincersi della capacità o dell'incapacità dei singoli soggetti. Il magistrato, quindi, non è costretto a condannare se l'incapacità non è provata (come sarebbe se fosse ammessa una presunzione di capacità), ma può liberamente ritenere (in base al proprio convincimento) non capace l'individuo, anche se non sia stata fornita la prova dell'incapacità.

Questo sistema risponde pienamente ai principî fondamentali del diritto penale materiale e processuale. In materia penale non si debbono ammettere presunzioni in ordine all'imputabilità, né può ripartirsi l'onere della prova tra l'accusa e la difesa. Il giudice penale, sempre libero nel suo convincimento, ha iniziative proprie e deve compiere egli stesso tutti gli accertamenti che sono necessari per l'applicazione del diritto obiettivo.

61. — Secondo la Commissione parlamentare vi sarebbe ragione di considerare la *recidiva* come circostanza aggravante soltanto quando essa si verifica tra delitti della stessa indole, tra contravvenzioni della stessa indole, o tra delitti e contravvenzioni della stessa indole. In sostanza si vorrebbe escludere la così detta recidiva generica.

E' questa una proposta contraria a tutto il sistema del codice (ampiamente esposto nella mia Relazione sul progetto definitivo, n. 108 e seguenti), e che, se accolta, segnerebbe un regresso rispetto allo stesso codice del 1889, il quale, quantunque in modo inadeguato, considera anche la recidiva generica come circostanza aggravante.

Questa recidiva non solo dimostra, come la recidiva specifica, la persistenza nel delitto malgrado la condanna, la quale pur serve a trattenere da ulteriori ricadute la maggior parte dei condannati, ma rivela talvolta una versatilità delittuosa maggiore che la recidiva specifica, e quindi una non minore pericolosità sociale.

Tuttavia, ad eliminare eventuali asprezze nell'applicazione delle regole fondamentali sulla recidiva, contenute nell'articolo 99, l'articolo successivo prescrive che, quando non si tratta di reati della stessa indole, il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.

La Commissione propose altresì di chiarire che le condanne, rispetto alle quali può verificarsi la recidiva, sono quelle divenute irrevocabili. Ma su questo punto nessun dubbio è possibile, e mi richiamo al mio avvertimento circa il concetto di condanna penale (v. n. 6, lett. *D*).

62. — Alla Commissione parlamentare non piacque l'espressione: *delinquente professionale* (art. 105); essa propose di sostituirla con l'altra: « delinquente per mestiere », la professione essendo troppo degna di rispetto perchè possa designare una categoria di delinquenti.

Se degne di rispetto sono le professioni, non meno degni sono i mestieri; ma il vero è che vi sono professioni e mestieri leciti, e professioni e mestieri illeciti. Vi è, ad esempio, la professione sanitaria legittimamente esercitata, e vi è la professione sanitaria esercitata delittuosamente: nell'un caso e nell'altro l'attività non perde il suo carattere professionale. Dunque, se una professione può essere delittuosa, non è il caso di formalizzarsi se si parla di delinquenza professionale per altri rapporti.

Del resto, con l'aggettivo « professionale » non si vuole alludere all'esercizio di una professione, ma allo scopo dell'esercizio professionale, che è quello di procacciarsi i mezzi per soddisfare ai propri bisogni. Il termine « delinquenti professionali » è poi comunemente accettato per designare la speciale categoria di persone della quale trattasi, e nessuno aveva mai immaginato ch'esso potesse tornare di disdoro per le professioni onestamente esercitate.

63. — La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione concernente la *tendenza a delinquere* (art. 108), ma in essa non vi fu accordo circa le ragioni che dovrebbero giustificare tale soppressione.

Qualcuno osservò che il delinquente per tendenza, portato incoercibilmente al delitto, è un irresponsabile. Ma in tal modo si confonde la tendenza a delinquere con l'infermità di mente, la quale ultima è esclusa espressamente dalla disposizione in esame. La così detta pazzia morale non è che una formula (ormai quasi abbandonata) per designare la tendenza a delinquere, ma non è infermità di mente, più che non lo sia la delinquenza in genere. Se fosse altrimenti, il delinquente per tendenza non sarebbe certamente imputabile. Senonchè, come ho detto, questo criterio, che la scienza più progredita non approva, è stato respinto dal nuovo codice. E parimenti venne ripudiato il criterio per cui i delinquenti per tendenza, se pur non si considerano individui affetti da vere e proprie forme cliniche di infermità mentale, sono tuttavia ritenuti anormali (del senso morale) e come tali non imputabili perchè incapaci egualmente d'intendere e sopra tutto di volere. Entrambi questi principi, professati da scuole diverse, convergono nel medesimo errore di considerare la forma più tipica e più pericolosa di delinquenza come una causa di non imputabilità.

Secondo il sistema accolto dal codice i delinquenti per tendenza non sono infermi di mente né altrimenti predestinati al delitto, perchè non si ammettono fatalità organiche criminose, fuori del vero e proprio campo patologico. La tendenza a delinquere è bensì una particolare predisposizione al delitto, che trova la sua causa nell'indole particolarmente malvagia del soggetto, ma non annienta né diminuisce notevolmente la capacità d'intendere o di volere, appunto perchè non è una malattia né una incoercibile fatalità organica. I giuristi hanno sempre riconosciuto che, ad esempio, chi delinque per brutale malvagità è pienamente imputabile.

Altri rilevò che la scienza non è d'accordo nel definire il delinquente per tendenza, e che quindi non è opportuno che la legge cerchi di definirlo. La scienza non si è occupata del delinquente per tendenza, se non per differenziarlo dai pazzi, quale individuo che, pur essendo sano di mente, manca di senso morale e sociale, senza che perciò possa considerarsi irresistibilmente portato al delitto. Sarà questa la categoria dei normali che più si avvicina a quella degli anormali, ma ciò non significa che si debba riconoscere in essa la non imputabilità. D'altra parte tali classificazioni scientifiche hanno un valore assai discutibile, e più che altro accademico, non essendovi accordo neppure nelle classificazioni delle più certe e note forme d'infermità mentale. La legge, inoltre, non « definisce » il delinquente per tendenza, ma lo considera allo scopo di affermarne l'imputabilità e di distinguerlo dagli infermi di mente.

Nessun valore ha poi l'osservazione che il codice non configura il delinquente per tendenza, ma un delinquente comune che commette atti particolarmente brutali. Così può ragionare soltanto chi si sia fatto un particolare concetto del delinquente per tendenza, che vorrebbe fosse accolto dal codice. Se prima si afferma che la scienza non è d'accordo nel definire il delinquente per tendenza, come si può poi presupporre che ci sia una definizione generalmente accettata del delinquente stesso, tanto da lamentare che il codice non l'abbia adottata? Se vi è disaccordo nella scienza, si dovrebbe riconoscere, quanto meno, che si può avere un concetto del delinquente per tendenza diverso da quello che a taluni può sembrare più proprio. D'altra parte non è esatto che il codice consideri delinquente per tendenza chi commette delitti brutali; la brutalità può essere una delle circostanze che rivelano l'indole particolarmente malvagia dell'individuo, ma non è la sola.

Ad altri ancora parve essere compito superiore al giudice quello di stabilire l'esistenza di una predisposizione al delitto, che trovi la sua causa nell'indole malvagia dell'individuo. Io non vedo il perchè si possa ritenere che un tal compito ecceda la capacità del giudice penale, dal momento che non si tratta di diagnosticare una malattia, ma di formare un giudizio psicologico per il quale è sufficiente la cultura che si richiede ad ogni giudice e l'analisi degli elementi forniti dall'osservazione diretta e dai risultati del processo.

Per la dichiarazione della tendenza a delinquere il progetto non distingueva tra i vari delitti, eccettuando soltanto quelli colposi, e nessuna osservazione venne fatta su tal punto. Senonchè io ho considerato che conviene restringere la particolare considerazione della tendenza a delinquere a quei delitti nei quali essa si manifesta con la forma più atroce e più pericolosa, cioè ai delitti di sangue (che ledono in modo esclusivo o concorrente i beni giuridici della vita o della incolumità personale). E in tal senso ho modificato la formula dell'articolo 111 del progetto (108 del codice). Per le altre manifestazioni delittuose della tendenza a delinquere potranno valere le misure di sicurezza stabilite per i delinquenti primari o per i delinquenti abituali.

Se il delinquente per tendenza è imputabile, e se egli rivela col delitto una particolare malvagità, era logica, sotto l'aspetto obiettivo, la disposizione del progetto, che stabiliva un aggravamento di pena. La Commissione parlamentare, opinò che tale aggravamento fosse da ritenersi superfluo, perchè sono sufficienti le misure di sicurezza applicabili a questo genere di delinquenti, e perchè si tratta in ogni caso di pene già per sé stesse gravissime, con esclusione di attenuanti, quali sono quelle stabilite per delitti feroci e brutali.

Mi sono convinto dell'opportunità di rinunciare all'aggravamento di pena perchè, in verità, le pene comminate dalla legge per i delitti commessi nelle condizioni previste dall'articolo 108 sono già sufficientemente gravi, e d'altro canto le misure di sicurezza provvedono ad ovviare al pericolo sociale derivante da questa speciale categoria di delinquenti.

Soppresso l'aggravamento stabilito nell'articolo 111 del progetto, ne veniva di conseguenza la soppressione anche di quello preveduto nell'articolo 112 del progetto medesimo.

64. — Mentre la dichiarazione della tendenza a delinquere, per evidenti esigenze di giudizio, non può farsi che con la sentenza di condanna (ed in tal senso, con altri ritocchi di coordinamento, ho modificato la formula del secondo capoverso dell'articolo 113 del progetto, 109 del codice), la *dichiarazione di abitualità o di professionalità* nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma,

se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, rimane ferma la pena inflitta.

La Commissione parlamentare propose di chiarire che gli elementi, che possono determinare la dichiarazione di abitualità o di professionalità con provvedimento successivo alla sentenza di condanna, devono riferirsi a un tempo anteriore alla condanna medesima.

Il dubbio non aveva ragione d'essere per l'ipotesi di abitualità presunta (art. 102) che suppone l'accertamento di condizioni tassativamente determinate dalla legge, senza discrezionalità da parte del giudice. Ma anche nelle altre ipotesi era da risolversi negativamente, per la precipua considerazione che le facoltà di indagine del giudice di sorveglianza debbono intendersi limitate a quel periodo di tempo nel quale è necessariamente ristretta l'indagine del giudice di merito. In altre parole, se il giudice di sorveglianza interviene soltanto quando quello di merito non ha dichiarato l'abitualità o la professionalità perchè non è stato in grado di raccogliere e valutare tutti gli elementi occorrenti, è giusto che l'esame di tal giudice non cada su elementi che quello di merito non avrebbe potuto tener presenti perchè successivi alla condanna.

Ad ogni modo, a togliere qualunque dubbio, ho esplicitamente affermato che non si tien conto della condotta del colpevole successiva alla sentenza di condanna.

La dichiarazione, pertanto, di abitualità o di professionalità può essere pronunciata anche dopo la sentenza di condanna, soltanto in quei casi in cui essa avrebbe dovuto o potuto essere pronunciata con la predetta sentenza, se il giudice del reato, per omessa valutazione degli elementi raccolti, per averli ignorati, o per aver trascurato di decidere la relativa questione, non ha pronunciato la dichiarazione medesima.

65. — Abolita la distinzione tra *correi* e *complici*, spesso evanescente in pratica e trascurata dallo stesso codice del 1889 nel caso della così detta complicità necessaria, il progetto definitivo (art. 117), riconoscendo che il concorso di persone nello stesso delitto può essere più o meno efficiente, stabiliva che il giudice ha facoltà di diminuire la pena per quelle, tra le persone che sono concorse nel reato, le quali, avuto riguardo alla gravità del medesimo (art. 137 progetto cit.), abbiano rivelato *minima capacità a delinquere.* Il progetto definitivo, quindi, prendeva in considerazione esclusivamente l'elemento soggettivo (minima capacità a delinquere), qualunque fosse stata l'efficienza dell'opera prestata.

Il progetto preliminare, invece, aveva riguardo all'elemento obiettivo, considerando la *minima importanza dell'opera prestata* dal compartecipe.

La Commissione parlamentare propose di ripristinare la disposizione del progetto preliminare.

Ho ritenuto opportuno accogliere questa proposta, soprattutto per esigenze pratiche. E' più facile accertare la minima importanza dell'opera prestata, che la minima capacità a delinquere. D'altra parte la capacità a delinquere si desume anche da elementi obiettivi (art. 133 del codice).

Naturalmente la diminuzione di pena non è applicabile ai delinquenti che, qualunque sia l'opera da essi prestata nel caso concreto, rivelino una particolare pericolosità, come è espressamente stabilito nel primo capoverso dell'articolo 114.

66. — Il *concorso di più persone* è punibile anche nei *delitti colposi*, e a tal proposito la Commissione parlamentare osservò non doversi parlare di sola cooperazione all'evento, ma anche della necessaria consapevolezza di contribuire all'azione altrui.

Ma il requisito della consapevolezza è necessariamente implicito come conseguenza dei princìpi generali, non potendosi dare cooperazione, se non vi è consapevolezza dell'azione altrui (art. 42).

Il progetto, dopo avere stabilito le regole generali per il concorso in delitti dolosi o in contravvenzioni, prevedeva le circostanze aggravanti e quindi le circostanze attenuanti applicabili ai vari concorrenti; disciplinava poi la cooperazione nel delitto colposo, consentendo la diminuzione della pena soltanto per quei cooperatori che avessero rivelato minima capacità a delinquere. In tal modo non potevano applicarsi alla cooperazione nel delitto colposo la maggior parte delle disposizioni applicabili alla cooperazione nel delitto doloso.

Mi parve che questa esclusione fosse eccessiva, ben potendo la maggior parte di quelle disposizioni conciliarsi con la natura della cooperazione in delitti colposi.

E però ho stabilito, quanto alle *aggravanti*, che la pena per la cooperazione nel delitto colposo sia aumentata:

a) per coloro che hanno determinato a cooperare nel reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale;

b) per coloro che nell'esercizio della loro autorità, direzione o vigilanza hanno determinato a commettere il reato persone a essi soggette;

c) per coloro che, fuori del caso preveduto *sub a*, hanno determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica.

Riguardo poi alle circostanze *attenuanti*, ho considerato che non v'è alcun motivo di escluderle per la cooperazione nei delitti colposi, ed ho quindi provveduto a renderne possibile l'applicazione anche in questo caso. Ho collocato, di conseguenza, la disposizione concernente le attenuanti dopo quella relativa alla cooperazione nei delitti colposi.

Ora pertanto il codice, negli articoli 110, 111 e 112 regola il concorso nei delitti dolosi; nell'articolo 113 disciplina la cooperazione nei delitti colposi (richiamando le aggravanti dell'articolo 111 e dei numeri 3° e 4° dell'articolo 112), e nell'articolo 114 contempla le attenuanti, comuni tanto al concorso nei delitti dolosi, quanto alla cooperazione nei delitti colposi.

67. — E' stabilito nell'articolo 115 che, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora più persone *si accordino allo scopo di commettere un reato*, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

La Commissione parlamentare consigliò di chiarire questa disposizione, facendo salve le norme sul tentativo, eccettuando cioè il caso in cui siano stati compiuti atti idonei a consumare il reato.

Ma questa proposta deriva da un equivoco: dall'aver ritenuto, cioè, che reato *commesso* equivalga a reato *consumato*, mentre tale formula comprende ogni momento dell'esecuzione del reato, e quindi anche il tentativo, come ho spiegato in precedenza (v. n. 6, lett. E).

68. — Sempre nel caso di concorso di più persone, *qualora il reato commesso sia diverso* da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche costui ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione (art. 116).

Osservò la Commissione parlamentare che codesto reato diverso, non voluto da uno dei concorrenti, non dovrebbe poterglisi imputare, appunto perchè non voluto.

La Commissione ha ravvisato in questa disposizione un caso di responsabilità obiettiva, ma a torto, almeno in senso proprio. Non si tratta di responsabilità obiettiva in senso proprio ed assoluto, perchè l'individuo voleva concorrere con altri per commettere un reato; aveva quindi la volontà di delinquere, mentre fu commesso un reato diverso da quello

da lui voluto. Questa diversità di specie, ma non di genere, non elimina l'elemento soggettivo della responsabilità, né, ripeto, fonda una responsabilità obiettiva vera e propria, tanto più che, se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena viene diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. E occorre tener presente che costui deve avere coscientemente cooperato nell'attività delittuosa comune.

Non regge perciò l'osservazione della Commissione, che il concorrente non dovrebbe rispondere del reato non voluto, appunto perchè non voluto. Se egli non ha voluto *quel* reato, ha peraltro voluto *un* reato, e la legge è già abbastanza indulgente quando gli diminuisce la pena se il reato commesso è più grave di quello voluto.

D'altronde, chi coopera ad una attività criminosa può e deve rappresentarsi la possibilità che il socio commetta un reato diverso da quello da lui voluto. Questa scienza con previsione conferisce un nuovo elemento soggettivo alla responsabilità, la quale, in ogni modo, sarebbe pienamente giustificata dall'intento di rinvigorire la tutela penale, anche se fosse da considerarsi meramente obiettiva.

Aggiunse la Commissione essere difficile l'accertamento concreto della condizione alla quale è subordinata la punibilità del compartecipe dissenziente, se cioè « l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione ». Se Tizio, essa chiede, dà mandato di rapinare, e il mandatario uccide, esiste il rapporto di causalità tra il mandato e l'omicidio?

Qui è soltanto questione di prova. Un principio esatto e una disposizione provvida non possono essere abbandonati soltanto perchè, nella loro applicazione, la prova si preveda difficile. Questa si raccoglie e si valuta nel processo, e di essa il diritto penale materiale non deve occuparsi, fuori dei casi in cui, per l'assoluta impossibilità della medesima, una disposizione apparisce del tutto inapplicabile. Le circostanze del fatto forniranno gli elementi al magistrato per bene giudicare. Perciò il quesito proposto dalla Commissione non può essere risolto in via teorica e generale, occorrendo valutare tutte le modalità del mandato, che può essere generico o specifico, con o senza divieto di ferire o di uccidere, e così via.

69. — Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, *muta il titolo del reato* per taluno dei concorrenti, anche gli altri rispondono dello stesso reato, abbiano conosciuto o non gli elementi che determinarono quella modificazione (art. 117).

Sembrò alla Commissione parlamentare che il reato diverso, se non è stato voluto da uno dei concorrenti, non dovrebbe stare a suo carico.

Vale qui, a maggiore ragione, quanto ho esposto a proposito del caso precedente. Nell'ipotesi di cui ora si tratta, il fatto è sempre voluto, nel genere e nella specie, da ciascuno dei concorrenti, e la diversità concerne soltanto il titolo giuridico, che non deve essere stabilito dal colpevole, ma dal giudice. La responsabilità si fonda sulla volontarietà del *fatto* (azione od omissione) preveduto dalla legge come reato, e non sulla volontarietà del *reato* considerato come entità giuridica.

Del resto lo stesso articolo in esame attenua la rigidezza del principio, pur senza aprire l'adito all'indagine sulla scienza delle condizioni o qualità personali del colpevole o dei rapporti fra il colpevole e l'offeso, scienza che porterebbe a scindere il reato per ciascun compartecipe.

TITOLO V.

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA.

70. — Il giudice, nel commisurare la pena in concreto *entro i limiti stabiliti dalla legge*, esercita bensì un potere discrezionale, ma è obbligato a rendere ragione di tale esercizio nella motivazione della sentenza (art. 132). Ed è disposto che, per l'esercizio della facoltà di spaziare tra il minimo e il massimo fissati dalla legge, il giudice deve tener conto della *gravità del reato* in sé stesso considerato, cioè indipendentemente dalle speciali circostanze che possono importare un aumento della pena ordinaria, desumendo tale gravità da quegli elementi obiettivi e subiettivi, che la legge indica specificatamente nell'articolo 133.

Ora la Commissione parlamentare ha chiesto se tale enumerazione sia tassativa o semplicemente dichiarativa, manifestando la sua preferenza per una indicazione che non impedisse al giudice di tener conto anche di altri elementi, come, ad esempio, i « dati antropologici », le malattie anteriori al reato, l'essersi commesso il delitto contro persona alla quale il colpevole doveva gratitudine, ecc.

L'enumerazione è tassativa, secondo la tecnica legislativa penale moderna, che ha abbandonato le indicazioni meramente esemplificative (di cui si ha qualche esempio nel codice penale del 1859 ed anche in quello del 1889), perchè, quando una serie di specificazioni non è tassativa, è preferibile enunciare, in luogo di essa, soltanto il concetto generico nel quale rientrano necessariamente tutti i casi specifici.

D'altra parte quella enumerazione è tanto ampia, che assai difficile è immaginare un elemento, valutabile per stabilire la gravità del reato, che non vi sia compreso. Così, per limitarmi agli esempi addotti dalla Commissione, i dati antropologici in tanto possono influire sul giudizio relativo alla gravità del reato, in quanto influiscano sul « carattere del reo », mentre essi di per sé non hanno influenza sulla volontà individuale. Parimenti è delle malattie pregresse. E per ciò che concerne il violato dovere di gratitudine, il caso rientra nella considerazione dei motivi a delinquere.

71. — Il progetto, in conformità a recenti esempi stranieri, stabiliva la regola che la *carcerazione preventiva* non si dovesse detrarre dalla durata della pena, ed eccezionalmente consentiva al giudice di ordinarne la detrazione.

La Commissione parlamentare propose invece che la custodia preventiva venisse sempre computata nella durata della pena.

Ho accolto la proposta, stabilendo che la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria (art. 137).

A questa modificazione sono stato indotto da ragioni non di stretto diritto, ma di equità, le quali erano prevalse anche nel codice sinora vigente. E' vero, infatti, che la custodia preventiva non è pena, e che il regime, che le è proprio, è meno rigoroso che quello della pena, ma in fondo è sempre una restrizione della libertà personale attuata mediante carcerazione e determinata da un reato. E' quindi equo che essa non vada ad aggiungersi alla durata della pena, perchè altrimenti questa, se non giuridicamente, almeno praticamente, verrebbe aumentata, senza che l'aumento fosse giustificato da alcuna causa imputabile al reo.

72. — Durante l'istruzione o il giudizio il giudice può ordinare l'*applicazione provvisoria*, tra l'altro, della sospensione dall'esercizio della *patria potestà* (art. 140).

Questa disposizione fu ritenuta eccessiva dalla Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, autorizza un giudizio anticipato e infrange il principio della presunzione di innocenza che accompagna il colpevole, quantunque si riconosca esservi leggi speciali che adottano il principio accolto dal progetto.

Ho esposto largamente altrove le ragioni contro la pretesa

presunzione d'innocenza dell'imputato. La scienza moderna ha ormai ripudiato questo principio, ed ha riconosciuto che il prevenuto, appunto perchè tale, non si presume né innocente né colpevole.

La provvisoria sospensione dall'esercizio della patria potestà non deriva da una presunzione di reità, né costituisce un giudizio anticipato, ma si fonda soltanto sulla necessità di evitare, in determinati casi, il pericolo derivante dalla continuazione di un'autorità, che non deve potersi esercitare sino a che non si è definitivamente giudicato sulla consistenza dell'accusa mossa all'imputato. Per analoghe ragioni le leggi sullo stato degli impiegati civili, quelle sullo stato degli ufficiali delle forze armate, quelle sull'esercizio di determinate professioni (avvocati, ecc.) prescrivono o consentono la così detta sospensione cautelare dall'impiego o dalla professione, appunto per evitare pericoli e inconvenienti facili ad immaginarsi.

Or non vedo la ragione per la quale può sembrare eccessiva tale sospensione cautelare soltanto in relazione alla patria potestà, mentre questa implica rapporti di estrema delicatezza, ed esercizio d'autorità che può irrimediabilmente pregiudicare l'avvenire del minore che vi è soggetto, senza contare che assai male può esercitare la patria potestà chi è sospettato di certi reati e probabilmente si trova assoggettato alla detenzione preventiva o è latitante.

D'altra parte si tratta di un provvedimento facoltativo, che il giudice può prendere « avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato », e quando ritiene che possa essere inflitta condanna che importi la pena accessoria di cui si tratta. Né in questa previsione può ravvisarsi un « giudizio anticipato », più di quello che sia, ad esempio, il rinvio a giudizio.

Il progetto disponeva che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, di professioni, di arti, della patria potestà o dell'autorità maritale non dovesse computarsi nella durata della pena accessoria. Essendosi peraltro accolta la regola della detrazione del tempo della carcerazione preventiva dalla durata della pena detentiva, ritenni che, per uniformità di criteri e per coerenza di sistema, dovesse ammettersi il principio opposto a quello adottato dal progetto, e però, nel capoverso dell'articolo 140, si è stabilito che il tempo della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici, ecc., *è computato* nella durata della pena accessoria.

73. — La Commissione parlamentare consigliò di trasferire nel regolamento per gli istituti di pena le norme riguardanti l'*esecuzione delle pene detentive* e quelle concernenti il Consiglio di patronato e la Cassa delle ammende (articoli 141 e seguenti).

Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, è bene che le norme fondamentali in questa materia siano fissate nel codice, mentre al regolamento sono riservate le disposizioni di dettaglio o comunque non fondamentali.

74. — A proposito della *remunerazione del lavoro dei condannati* negli stabilimenti penali (art. 145), la predetta Commissione propose che fosse reso insequestrabile il peculio del detenuto da parte dei suoi creditori.

Ho accolto volentieri tale proposta, per dare un maggior stimolo al lavoro dei condannati, e perchè il pagamento dei debiti, che devono essere soddisfatti con i proventi della remunerazione del lavoro, è già garantito mediante i prelevamenti stabiliti dalla legge.

75. — Per ciò che concerne l'*infermità psichica sopravvenuta al condannato* (art. 148), è stabilito che anche l'esecuzione della pena di morte venga sospesa, e che in tal caso il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario.

La Commissione parlamentare vorrebbe che in questa ipotesi avvenisse *de jure* la commutazione della pena di morte in quella dell'ergastolo, poichè ripugna eseguire la pena capitale dopo avvenuta la guarigione.

Ma non mi sembra che la pazzia possa dare un titolo di favore al condannato alla pena di morte, in confronto ai condannati sani di mente. Se è vera pazzia, essa assai difficilmente guarirà; se è simulata, non sarebbe giusto, con la commutazione di diritto, avvantaggiare il simulatore. Non conviene, inoltre, con una disposizione del genere di quella consigliata dalla Commissione, dare incremento alle simulazioni, che, quando vengono bene inscenate, sono assai difficili, almeno in un primo periodo, ad accertare. Comunque, se in qualche caso potrà sembrare eccessivo eseguire la pena di morte quando il condannato sia guarito, si potrà provvedere mediante la grazia.

TITOLO VI.

DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA.

76. — La Commissione parlamentare, avendo ritenuto che il reato non deve considerarsi come una mera entità giuridica, secondo la concezione neo-hegeliana, bensì come un fatto storico che, una volta avvenuto, non può estinguersi, propose di sostituire alla formula: « estinzione del reato e della pena », usata dal progetto, quella del diritto vigente: *estinzione dell'azione penale e della condanna.*

Premetto che, in verità, il codice non considera punto il reato come una mera entità giuridica. Il reato è certamente un fatto storico, ma è pure un fatto giuridico, in quanto è produttivo di quella conseguenza giuridica, che è la pena. Ora, se interviene una causa che estingue l'efficienza giuridica penale del fatto, questo cessa di essere « reato », e però bene si dice che il reato, come tale, è estinto, quantunque il fatto sopravviva come fatto giuridico per altre conseguenze di diritto (civili, ecc.), e come fatto materiale o, se si preferisce, « storico ».

L'estinzione del reato, pertanto, si ha quando viene a cessare la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato; si estingue, invece, la pena quando cessa il potere di eseguirla già riconosciuto allo Stato da una sentenza irrevocabile di condanna.

Improprio sarebbe il dire che si estingue l'*azione penale*. L'azione penale non è che il mezzo con cui si fa valere la pretesa punitiva, e però, se questa è estinta, anche l'altra necessariamente non può esercitarsi; ma, per caratterizzare correttamente un istituto, occorre risalire al principio da cui dipendono le conseguenze, e non arrestarsi a questa o a quella conseguenza.

Neppure è esatto parlare di estinzione della *condanna*, perchè vi sono cause che, nonostante l'estinzione della pena, lasciano sopravvivere la condanna per altri effetti, come la prescrizione, l'indulto, la grazia, ecc.

La terminologia usata dal codice, del resto, è tutt'altro che nuova. Già i Romani dicevano, ad esempio: « *crimen extinguitur mortalitate* », e designavano l'amnistia come « *abolitio criminis* ». Il codice penale del 1859, che ebbe vigore in Italia sino al 1890, nel titolo III del libro I (articoli 131 e seguenti), trattava « dell'estinzione dei reati e delle pene ».

Tutte queste ragioni mi parvero sufficienti per conservare nel codice la terminologia del progetto su questo punto.

77. — Secondo il progetto avevasi la remissione tacita della querela quando il querelante avesse compiuto *fatti incompatibili con la querela proposta.*

La Commissione parlamentare propose invece che si di-

cesse: « fatti incompatibili con la volontà di mantenere la querela ».

Io, convenendo nell'opportunità di migliorare la formula, prescelsi la frase: « fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela » (art. 152), affinchè risulti chiaro che l'incompatibilità deve essere tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta.

La predetta Commissione consigliò inoltre di consentire che la remissione venga subordinata al pagamento delle spese da parte del querelato, perchè ciò, a suo avviso, agevolerebbe le remissioni, con notevoli effetti d'indole sociale.

A me tuttavia non è sembrato opportuno derogare al sistema adottato, che è pur quello del diritto vigente. La manifestazione di volontà del privato sarebbe vincolata ad interessi patrimoniali, e la remissione dovrebbe rimanere inefficace sino a che il querelato avesse pagato le spese, sia pure entro il termine fissato dal giudice. Ciò darebbe luogo a dannose complicazioni procedurali.

D'altronde il codice di procedura penale, pur stabilendo che le spese del procedimento sono sempre a carico del remittente, consente che le parti convengano fra loro che le spese stesse siano totalmente o parzialmente sostenute dal querelato; ma, naturalmente, questo patto tra privati non deve pregiudicare il diritto dello Stato di riscuotere direttamente dal remittente le spese medesime.

78. — Secondo il nuovo codice *il diritto di remissione si estingue con la morte* della persona offesa dal reato (art. 156).

Parve alla Commissione parlamentare che questa frase fosse troppo assoluta, perchè, a suo avviso, in alcuni casi, per esempio nei delitti a carattere patrimoniale, dovrebbe ammettersi il diritto di remissione negli eredi, sui quali ricade l'obbligo di pagare i danni e le spese nel caso di assoluzione del querelato.

Io ho considerato, tuttavia, che il diritto di remissione è correlativo al diritto di querela, e che, come tale, è un diritto soggettivo pubblico d'indole personalissima, il quale perciò si estingue con la morte del suo titolare.

L'obbligo degli eredi di pagare le spese, nel caso predetto, non riguarda il diritto di querela, ma è una conseguenza dell'accettazione dell'eredità con tutti gli oneri patrimoniali che gravano su essa.

Sarebbe contrario al rispetto che si deve alla volontà e alla memoria del defunto concedere il diritto di remissione agli eredi, i quali devono osservare quella volontà, e non contraddirla con atti, che il più delle volte dimostrano un disinteressamento, se non sempre venale, certo poco riguardoso per la memoria del loro autore.

79. — La Commissione parlamentare avrebbe voluto che la *prescrizione estintiva del reato* venisse estesa anche ai delitti punibili con la pena di morte o con l'ergastolo.

Data però la gravità eccezionale di simili delitti, è da ritenersi che l'impressione da essi destata nella popolazione non venga mai meno completamente con il decorso del tempo; che sia utile, ai fini della prevenzione, il sapere che tali reati non si estinguono mai, e che torni vantaggioso in ogni tempo, come esempio e come rassicurazione, la condanna.

La stessa Commissione ritenne inoltre troppo larghi i termini stabiliti per la prescrizione degli altri reati e si dimostrò contraria altresì alla disposizione per la quale il termine per la prescrizione estintiva del reato deve in ogni caso maturarsi prima del decreto di citazione a giudizio, ovvero prima del decreto di condanna.

Ripresa in esame la disciplina dell'istituto, ho considerato che le esigenze di una energica tutela penale non devono spingersi fino al punto da rendere il più delle volte praticamente inefficace la prescrizione del reato, come sarebbe avvenuto conservando integralmente le disposizioni del progetto.

Mi sono perciò convinto della convenienza di apportare ad esse alcune sostanziali modificazioni per maggiormente adeguare la disciplina dell'istituto alle esigenze che ne hanno consigliato l'accoglimento.

Il progetto, anzitutto, negava valore, per gli effetti della prescrizione, al tempo trascorso dopo il decreto di citazione a giudizio o dopo il decreto di condanna. Ma codesta limitazione non può ritenersi pienamente giustificata. Infatti, il rinvio a giudizio, e il decreto di condanna quando sia impugnato, sono atti anteriori all'accertamento della colpevolezza dell'imputato, e però non hanno per sé stessi la forza di apportare un'essenziale modificazione in quelle condizioni che sono presupposte dall'istituto della prescrizione estintiva del reato. Né essi impediscono necessariamente la così detta forza edace del tempo, potendo avvenire che un lungo periodo di tempo trascorra dopo il rinvio a giudizio e che conseguentemente possano venire meno o affievolirsi le prove dell'esistenza del reato e della colpevolezza dell'imputato. Gli atti medesimi, inoltre, non mantengono vivo di necessità quell'interesse di punire, che solo può giustificare la repressione penale.

Ho preferito quindi ritornare alla nostra tradizione legislativa, secondo la quale la prescrizione del reato può verificarsi sino al momento in cui si ha una sentenza irrevocabile di condanna (art. 157).

Un'altra modificazione consiste nell'avere abbandonato, in tema di determinazione del termine prescrizionale, il criterio in virtù del quale questo termine avrebbe dovuto essere per tutti i reati pari al doppio della pena detentiva stabilita dalla legge.

Ho ritenuto preferibile, anche in questo punto, il ritorno all'attuale codice che specifica termini diversi di prescrizione che vanno da venti anni per i più gravi reati fino a diciotto mesi per i più lievi.

80. — Un'altra sostanziale modificazione riguarda gli atti che possono interrompere la prescrizione del reato (art. 160).

Per il progetto qualsiasi atto del procedimento era ritenuto idoneo alla interruzione. Ma ho considerato che, in tal modo, si sarebbe impedito, in moltissimi casi, il verificarsi della prescrizione, perchè gli atti del procedimento sono molto numerosi, e perchè, come è noto, d'altra parte, la giurisprudenza sul codice vigente ha smisuratamente allargata la cerchia di tali atti, fino a comprendervi, con evidente esagerazione, in base al secondo capoverso dell'articolo 93 del codice del 1889, persino la formazione materiale del fascicolo processuale da parte del cancelliere. Ho ristretta perciò la cerchia degli atti del procedimento penale, idonei ad interrompere la prescrizione, a quelli veramente fondamentali del procedimento stesso, che, in considerazione del loro carattere obiettivo, per sé, dimostrano la persistenza dell'interesse dello Stato a punire. Finchè dura il quale interesse la prescrizione appare priva di giustificazione.

Questa modificazione offre anche il vantaggio di conferire, in così delicata materia, la certezza di univoche applicazioni.

81. — Il progetto disponeva, nell'articolo 165 (161 del codice), che, quando per più reati si procede congiuntamente, *la sospensione o la interruzione della prescrizione* per taluni di essi ha effetto anche per gli altri.

Fu domandato se la unione dei procedimenti, produttiva di codesto effetto, è anche quella soltanto formale, ovvero se deve trattarsi di procedimenti riuniti per reati connessi.

E' logico che deve trattarsi di reati connessi, perchè la prescrizione non è un istituto di diritto processuale, ma di

diritto sostanziale. In ogni modo, ad eliminare ogni dubbio, ho ritoccato la formula della disposizione, dichiarando espressamente che l'estensione dell'effetto interruttivo o sospensivo riguarda soltanto i reati connessi.

82. — Ho apportato alcune modificazioni alla disciplina della *oblazione* nelle contravvenzioni (art. 162).

Anzitutto ho ritenuto conveniente non restringere l'ammissibilità dell'oblazione alle sole contravvenzioni prevedute dal codice penale, come invece faceva il progetto. Le regole del codice devono estendersi anche alle contravvenzioni represse da leggi speciali, quando queste non dispongono diversamente in modo espresso.

In secondo luogo ho provveduto a facilitare l'applicazione dell'utile istituto, estendendo il limite edittale dell'ammenda (sino a lire diecimila, anzichè sino a lire seimila), e rendendo possibile l'oblazione sino all'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, con che viene ammessa la oblazione (salvo il suddetto limite di pena) anche per le contravvenzioni di competenza del tribunale.

83. — Ho accolto volentieri la proposta di portare fino a due anni di pena il limite per l'applicabilità dell'istituto della *sospensione condizionale della pena*, quando si tratta d'individui minori degli anni diciotto o che hanno compiuto gli anni settanta (art. 163), convinto che tutto ciò che, nei limiti del possibile, serve a sottrarre specialmente i minorenni all'esecuzione della pena e a facilitarne il ravvedimento, deve essere accolto senza riluttanza.

84. — Il *perdono giudiziale*, secondo il progetto, poteva essere concesso ai minori di anni diciotto, quando la legge stabilisse per il reato commesso una pena detentiva non superiore ad un anno.

La Commissione parlamentare propose che questo limite venisse portato a due anni.

Informandomi a quei criteri di provvida larghezza, ai quali ho sopra accennato, accolsi la proposta, disponendo che il perdono possa concedersi quando si tratta di pena detentiva non superiore nel massimo a due anni o di pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila (art. 169).

85. — La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la *prescrizione estintiva della pena* fosse estesa anche alla condanna alla pena di morte o dell'ergastolo.

Richiamo qui ciò che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene.

Tali ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescrizione della pena, perchè questa presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile, e nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si è mai levata a protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sentimenti di eccessiva indulgenza verso i delinquenti che si erano fatti strada nella legislazione e nella dottrina del tempo.

86. — Il progetto stabiliva che l'*indulto* e la *grazia* non estinguono le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.

Ho considerato, tuttavia, che, se giusta è l'esclusione dei semplici effetti penali della condanna, i quali, non essendo « pene », non formano oggetto proprio della sovrana clemenza, non si deve invece disconoscere a quegli atti la forza di estinguere le pene accessorie, appunto perchè si tratta di vere e proprie pene, quantunque di carattere accessorio. Se oggetto dell'indulto e della grazia sono le pene inflitte ai condannati, l'efficacia di tali atti deve potersi estendere a tutte le pene, e quindi anche a quelle accessorie.

Nondimeno l'estinzione di codeste pene non deve potersi desumere senz'altro dal condono o dalla commutazione della pena principale, perchè l'indulto e la grazia, per la loro stessa natura, possono essere anche soltanto parziali. Occorre, pertanto, che il decreto d'indulto o di grazia dichiari espressamente la volontà del Sovrano di estinguere anche le pene accessorie, perchè queste si possano ritenere estinte per effetto della sovrana indulgenza (art. 174).

87. — Se il condannato, al quale è stato conceduto il beneficio della *non menzione della condanna* nel certificato penale, commette un nuovo delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente deve essere revocato (art. 175).

Questa disposizione, che riempie una lacuna della legislazione vigente, non ha interamente soddisfatto la Commissione parlamentare, la quale ha proposto di dare facoltà, e non d'imporre obbligo al giudice di revocare l'ordine nel caso di cui si tratta.

L'argomento, da essa addotto, che cioè può trattarsi di un secondo delitto lievissimo, è però tutt'altro che convincente. Grave o lieve, il nuovo delitto dimostra indiscutibilmente che il beneficio non ha affatto conseguito il suo scopo, dal momento che il soggetto, dopo averne goduto, ha tenuto una condotta tale da violare ulteriormente la legge penale. Non mi è sembrato quindi opportuno di modificare l'articolo 175.

88. — La *liberazione condizionale* del condannato deve essere revocata se il condannato commette un nuovo delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, oppure trasgredisce agli obblighi della libertà vigilata. In tal caso il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena (art. 177).

La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la questione se il tempo trascorso in libertà condizionale debba invece essere computato nella durata della pena, parendole che il far scontare totalmente la pena residua possa, talora, costituire una sanzione sproporzionata alla trasgressione commessa, dal momento che la libertà vigilata, pur non essendo una pena, costituisce una grave misura restrittiva della libertà.

Sembra, quantunque non risulti chiaramente, che la proposta si riferisca non al caso che il liberato condizionalmente commetta un nuovo delitto (qualsiasi), ovvero una contravvenzione della stessa indole, ma all'ipotesi di trasgressione agli obblighi della libertà vigilata (art. 231).

Ora, poichè la trasgressione a tali obblighi non costituisce reato, l'unica sanzione rimane la revoca della liberazione condizionale, con la logica e necessaria conseguenza della espiazione della pena residua.

Anche il codice del 1889 dispone nello stesso modo (articolo 17), e non è mai stato avvertito il bisogno d'una disposizione diversa.

La libertà condizionale, per quanto vigilata, è sempre libertà, e quindi non può equipararsi o sostituirsi alla pena detentiva, né totalmente né parzialmente. Chi ne ha goduto, e se ne è dimostrato indegno, ha già avuto il vantaggio di non espiare tutta la pena ininterrottamente, il che gli rende meno gravosa l'espiazione complessiva della pena stessa e lo pone in una situazione più favorevole degli altri condannati che non si trovarono nelle sue condizioni.

89. — Importanti modificazioni ho introdotto, di mia iniziativa, nell'istituto della *riabilitazione* (articoli 178 e seguenti).

Anche in questa materia ho voluto ispirarmi a quei criteri di indulgenza e di larghezza verso i meritevoli, che mi hanno costantemente guidato nella riforma. Mi sono pro-

posto, cioè, di agevolare in tutti i modi la riabilitazione a chi se ne è reso degno, perchè è interesse dello Stato di promuovere il ravvedimento dei rei, di confortarli con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che provengono dalla precedente o dalle precedenti condanne. Il rigore eccessivo non potrebbe produrre che disperazione e incitamento a commettere nuovi reati.

Eccessivo mi parve perciò il termine di dieci anni, stabilito dal progetto, per poter chiedere la riabilitazione, dato che la maggior parte dei condannati, espiata la pena, ha bisogno di vivere del proprio lavoro. Ho ridotto quindi il termine a *cinque anni*, mantenendo quello di dieci anni soltanto per i recidivi nei casi più gravi e per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 179).

In conseguenza di questa abbreviazione del termine, la riabilitazione può estinguere anche le incapacità (pene accessorie) *temporanee*, come l'interdizione dai pubblici uffici, quando questa debba avere una durata superiore ai cinque anni.

Ridotto a cinque anni il termine per la riabilitazione, e ammessa l'estinzione delle incapacità temporanee eccedenti i cinque anni, inutile diveniva quella « riabilitazione agli effetti del casellario », che era disciplinata nell'articolo 186 del progetto, e però ho soppresso l'articolo medesimo.

Il termine per poter chiedere la riabilitazione decorre dal giorno in cui la pena principale è stata scontata o in altro modo estinta, anche se il condannato sia stato sottoposto a misure di sicurezza purchè il provvedimento sia stato revocato, giacchè anche nel periodo di tale sottoposizione egli può aver dato prove effettive e costanti di buona condotta. Soltanto se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l'ordine di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Il progetto (art. 182, 178 del codice) vietava di concedere una nuova riabilitazione a chi l'avesse già ottenuta una volta. Anche questa restrizione mi è parsa, *re melius perpensa*, inopportuna e contraria allo scopo dell'istituto. Non si deve escludere, invero, che anche in questa ipotesi l'individuo possa redimersi, tanto più che è rimesso alla saggia discrezione del giudice lo stabilire se si tratta di vero ravvedimento. In questa materia, così profondamente umana e provvidamente sociale, non si devono ammettere preclusioni assolute.

90. — Il codice stabilisce, a proposito del *concorso di cause estintive*, che, concorrendo una causa estintiva del reato, con una causa estintiva della pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente. E quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti tuttora sopravviventi (art. 183).

Queste disposizioni parvero superflue alla Commissione parlamentare, che le qualificò intuitive.

Ma le soluzioni con esse date sono così poco assiomatiche, che i giudici hanno finora dovuto occuparsi di numerose questioni concernenti il concorso di cause estintive, non senza contrasti nella giurisprudenza. Basti rammentare le questioni relative alla prevalenza della condanna condizionale o dell'amnistia o dell'indulto condizionale.

E' dunque opportuno che tali questioni siano decise per legge.

91. — Quando, in caso di concorso di reati, per effetto d'amnistia, indulto o grazia, *la pena di morte o dell'ergastolo viene estinta*, deve eseguirsi per intero la pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente (art. 184).

La Commissione parlamentare vorrebbe che questa pena non venisse eseguita, o che almeno fosse fatto obbligo al giudice di precisare, nella sentenza, le rispettive pene per ciascuno dei reati concorrenti.

Non mi sembra però logico che si rinunci ad eseguire l'altra pena, dal momento che l'atto di sovrana clemenza non riguarda questa pena. Si verrebbe ad assegnare all'amnistia, all'indulto e alla grazia una portata maggiore di quella precisata dalla volontà sovrana, senza alcuna ragione e con manifesto arbitrio. La disposizione in esame, del resto, contiene equi temperamenti.

Quanto all'altra proposta, essa, mi pare, dipende da un equivoco. La Commissione deve avere ritenuto che la pena di morte o dell'ergastolo assorba la pena per il reato concorrente, in modo da esonerare il giudice dall'obbligo di specificare le rispettive pene per tutti i reati concorrenti. Se così fosse, sarebbe veramente impossibile sapere qual pena il magistrato avrebbe inflitto al colpevole per il reato concorrente con quello per cui fu irrogata la pena di morte o dell'ergastolo.

Ma così non è.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena di morte o dell'ergastolo, con un delitto che importa una pena detentiva temporanea, si *applica* soltanto la prima pena per l'evidente impossibilità pratica di *applicare* anche la seconda. Ma ciò non significa che la pena inapplicabile non debba essere *inflitta* nella sentenza, la quale, dovendo essere completa, ha da tener conto di tutti i delitti commessi dal colpevole e delle rispettive sanzioni.

Per ciò, appunto, nel codice di procedura penale (articolo 483) venne disposto che il giudice, quando con la stessa sentenza pronuncia condanna per più reati, *stabilisce la pena incorsa per ciascuno di essi*, e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene.

Se quest'obbligo incombe al giudice nel caso di procedimenti riuniti, a maggior ragione l'obbligo di stabilire la pena per il reato concorrente deve incombergli quando questo è portato a giudizio dopo la condanna per il delitto punito con la pena di morte o con l'ergastolo.

Non può mai mancare, di conseguenza, il mezzo per accertare quale sia la pena che il reo deve scontare dopo l'estinzione della pena di morte o dell'ergastolo avvenuta per effetto d'amnistia, d'indulto o di grazia.

Quando, invece, l'atto di sovrana clemenza non riguarda la pena dell'ergastolo, bensì la pena detentiva temporanea per il reato concorrente, che rimane interamente estinta, al condannato all'ergastolo non si applica l'isolamento diurno; e, se tale pena viene soltanto abbreviata, il periodo dell'isolamento diurno può essere ridotto fino a tre mesi. A questo proposito la Commissione parlamentare propose, ed io ho accettato la proposta, di usare, in luogo della frase del progetto: « se la pena detentiva non debba essere in parte scontata », la dizione: « se la pena detentiva deve essere soltanto in parte scontata ».

TITOLO VII.

Delle sanzioni civili.

92. — La Commissione parlamentare ha fatto qualche rilievo in ordine al *danno non patrimoniale*.

Essa vorrebbe, anzitutto, che si dicesse: « danno morale » (termine usato nell'articolo 85 del progetto italo-francese

di codice unico delle obbligazioni), anzichè: « non patrimoniale ».

Ma è più esatto il termine usato dal codice, perchè ci sono dei danni morali che sono contemporaneamente « morali » e « patrimoniali » (come, ad esempio, quando viene denigrata la perizia professionale d'un medico), così che, qualora la legge usasse l'espressione « danno morale », potrebbe sorgere il dubbio, se per la risarcibilità del danno morale sia necessario che esso abbia anche dei riflessi patrimoniali. Nel sistema del codice, invece, il danno morale che si associa a detrimenti patrimoniali è risarcibile come danno patrimoniale, mentre il danno morale, che non riguarda in alcun modo il patrimonio, è risarcibile solo come tale, cioè come danno « non patrimoniale ». Si aggiunga che « danno morale » si contrappone piuttosto a « danno fisico », che a « danno non patrimoniale », e il danno fisico può essere, a seconda dei casi, patrimoniale o non patrimoniale.

La predetta Commissione mi invitò inoltre ad esaminare se sia da mantenere, nelle ipotesi indicate nell'articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, la facoltà di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di *riparazione pecuniaria dell'offesa*.

Ma, posto che oltre il danno patrimoniale e non patrimoniale non può esistere alcun'altra specie di danno riparabile, non mi sembra il caso di seguire la Commissione parlamentare su questo punto, il nuovo codice disponendo in tale materia assai più largamente che il codice di procedura penale del 1913. Se, come a suo tempo ho rilevato, l'offesa non ha prodotto neppure un danno non patrimoniale, ciò significa che si tratta soltanto di un risentimento cupido di vendetta o di lucro, e non di un detrimento che giustamente reclami una riparazione pecuniaria. Per soddisfare codesto risentimento bisognerebbe ritornare alla pena privata, istituto abolito da secoli, e che di proposito non si è voluto ripristinare. Non è decisivo poi l'argomento d'opportunità, che la Commissione adduce a sostegno della sua proposta, che cioè facile è stabilire la riparazione pecuniaria, che compensa l'offesa con la soddisfazione data dal denaro, mentre assai difficile è stabilire, con rigorosa commisurazione, l'ammontare del danno meramente morale. Nessuno pretende che si faccia codesta « rigorosa commisurazione », la quale, tra l'altro, è impossibile, appunto perchè si tratta di valutare un danno non patrimoniale. Il giudice applicherà, in questa materia, quei criteri che la giurisprudenza e la dottrina hanno già da tempo stabiliti. Si aggiunga, infine, che, se è giusto ed equo favorire le persone offese dai reati nel loro intento di ottenere il risarcimento del danno, non sarebbe morale favorire il conseguimento della « soddisfazione che produce il denaro » nei casi in cui il denaro non ha altra ragione di intervenire, che quella di una non commendevole speculazione.

93. — La Commissione parlamentare, pur lodando l'istituto della *pubblicazione della sentenza di condanna* (art. 186), propose di sopprimere le parole: « non patrimoniale », sembrandole che tale pubblicazione possa « servire ad evitare l'aggravamento futuro di un danno patrimoniale attualmente incerto ».

Ma se il danno patrimoniale è attualmente *incerto*, vuol dire che non si è ancora verificato, che quindi non esiste, che non è giuridicamente danno (e tanto meno patrimoniale), bensì, al più, pericolo di danno. Non mi sembra, pertanto, che esso possa « aggravarsi » in avvenire, ogni aggravamento presupponendo l'esistenza attuale di ciò che può essere aggravato. Né, d'altro canto, potrebbe ammettersi il risarcimento di un mero pericolo di danno patrimoniale, danno che sarà risarcibile con l'esercizio dell'azione aquiliana, solo se e quando si sarà verificato.

D'altra parte la pubblicazione della sentenza è una forma di risarcimento che consiste in una riparazione non pecuniaria e neppure economica. Il danno patrimoniale, invece, ammette soltanto (fuori del caso della restituzione del tolto) il risarcimento in denaro, secondo il nostro diritto. Questo danno viene completamente risarcito mediante il corrispettivo pecuniario, e non ha affatto bisogno di trovare nella pubblicazione della sentenza di condanna un'ulteriore riparazione, la quale perciò deve essere riservata per il danno meramente morale o, più esattamente, « non patrimoniale ».

94. — L'obbligo delle restituzioni e della pubblicazione della sentenza di condanna è *indivisibile* (art. 187).

La Commissione parlamentare vorrebbe che si escludesse l'indivisibilità dell'obbligo riguardante la pubblicazione della sentenza, sembrandole che tale obbligo dovesse invece essere solidale, come quello del risarcimento del danno. E ciò perchè tale pubblicazione è un mezzo per riparare il danno non patrimoniale, e perchè trattasi di un obbligo non di fare, bensì di pagare, il quale di conseguenza dovrebbe essere adempiuto *pro quota* dagli eredi del condannato.

Ma io penso che si tratti essenzialmente di un obbligo non di pagare, bensì di fare, non suscettibile di divisione (art. 1202 cod. civ.), e le ragioni di questo concetto sono esposte nella mia Relazione sul progetto (n. 194). L'obbligo di pagare riguarda le spese della pubblicazione, e non la pubblicazione in sé stessa, tanto che il primo potrebbe anche non sussistere, come quando l'obbligato alla pubblicazione fosse il proprietario del giornale in cui essa deve avvenire.

In conseguenza dell'indivisibilità dell'obbligo il danneggiato ha diritto di rivolgersi, in caso di morte del condannato, anche ad uno solo dei coeredi di costui, il che non potrebbe fare se l'obbligo fosse soltanto solidale. Se questa fosse la natura dell'obbligo, potrebbe accadere che, per il mancato pagamento anche di una quota rateale della spesa occorrente per la pubblicazione, il danneggiato dovesse rinunciare alla riparazione del danno non patrimoniale da lui subìto.

95. — Stabilito l'obbligo del condannato di rimborsare all'erario le *spese per il suo mantenimento* negli stabilimenti di pena, è disposto che egli risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili (art. 188).

Parve alla Commissione parlamentare che questa dichiarazione fosse superflua, consistendo essa nell'enunciazione d'un principio già dichiarato nel codice civile (art. 1948).

Ma non mi sembra che l'espressa affermazione di questo principio, nel caso in esame, sia da ritenersi superflua giacchè essa ha lo scopo di togliere ogni incertezza circa il carattere di perpetuità dell'obbligazione di rimborsare all'erario le spese di mantenimento, anche dopo l'espiazione della pena, eliminando quei dubbi che potrebbero sorgere a cagione dello speciale rapporto e della novità dell'istituto.

96. — Lo Stato ha *ipoteca legale* sui beni dell'imputato a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 189 del codice.

La Commissione parlamentare opinò che non si dovesse dire che lo Stato è il titolare dell'ipoteca legale, bensì dichiarare soltanto che « si iscrive ipoteca legale ».

Ma l'espressione adottata dal codice penale è conforme a quella usata nell'articolo 1969, n. 5°, codice civile, e però non ho ritenuto di doverla mutare.

La stessa Commissione consigliò di stabilire che non si possa addivenire al *sequestro* per i fini civili, se non quando non sia possibile iscrivere ipoteca legale o l'ipoteca iscritta sia insufficiente. Questa condizione, però, è implicita nella disposizione del codice.

97. — Il diritto sinora vigente (articoli 603, 606, 609 cod. proc. pen.) creava un privilegio a favore dei crediti derivanti dal reato o dal processo penale, ma non disciplinava il caso del concorso di tali crediti con altri crediti privilegiati. Io considerai che l'ordine dei privilegi deve essere determinato soltanto dalla legge, e però, in conformità alla più recente elaborazione scientifica della materia, ho aggiunto nell'articolo 189 una disposizione per la quale, in conseguenza del sequestro, i crediti indicati nell'articolo stesso devono considerarsi *privilegiati rispetto ad ogni altro credito* non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

98. — Alla Commissione parlamentare parve che tutta la disciplina degli *atti a titolo gratuito od oneroso compiuti dal colpevole* prima o dopo il reato (articoli 192, 193, 194) dovesse essere lasciata al codice civile, per non pregiudicare la riforma di questo codice, specialmente in materia d'azione pauliana.

Codesto timore non mi è parso fondato. Il legislatore civile provvederà in via generale come riterrà più opportuno; il codice penale si limita a disciplinare la materia speciale delle obbligazioni nascenti da quei torti civili che costituiscono anche reato.

Rimandare al codice civile le disposizioni di cui si tratta, significherebbe differire una riforma che ha carattere d'urgenza, e che è connessa strettamente con la materia penale.

Conviene inoltre notare che il codice penale ha adottato regole più rigorose di quelle della comune azione pauliana, la quale, come è noto, praticamente è quasi sempre priva di utili effetti.

99. — La Commissione parlamentare propose, in via principale, la soppressione delle disposizioni (articoli 196, 197) riguardanti l'*obbligazione civile per le ammende* inflitte a persone dipendenti, e, subordinatamente, la comminazione di una vera e propria pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto, ovvero una responsabilità solidale civile derivante dalla mancata vigilanza o dal principio di rappresentanza. Sembrò alla Commissione che quelle disposizioni contenessero un'evidente deroga al principio: *peccata suos tenent auctores*, perchè, se il colpevole è insolvibile, è l'innocente che paga per lui.

Ma non con le disposizioni di cui si tratta viene derogato al principio: *peccata suos tenent auctores*, bensì, se mai, con il sistema, accolto nell'articolo 60 del codice penale del 1889, a cui in sostanza la Commissione preferirebbe ritornare, e con il quale si può forse dire che venga stabilita una responsabilità penale indiretta.

Nei casi preveduti negli articoli in esame, invece, si ha un'obbligazione civile a garanzia dell'adempimento di una obbligazione penale. A tale obbligazione civile non può assegnarsi carattere di obbligazione solidale (come subordinatamente propose la Commissione), perchè la solidarietà presuppone unicità di fatto e pluralità d'autori, ciò che non ricorre nell'ipotesi presente.

Non mi sembra poi esatta l'osservazione che è l'innocente che paga per il condannato insolvibile, perchè la persona civilmente obbligata per l'ammenda è colpevole, sebbene non penalmente, di un fatto illecito proprio e distinto da quello del contravventore (obbligo di fare osservare la disposizione violata).

L'obbligato civilmente per l'ammenda può essere anche una *persona giuridica*, diversa dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni. Ma questa disposizione non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, la quale osservò che l'interprete potrebbe vedere in essa il regolamento generale della responsabilità degli enti pubblici, escluso lo Stato e gli enti autarchici territoriali, per gli atti illeciti compiuti dai loro rappresentanti e dipendenti, e che in ogni modo non è giustificata l'eccezione riguardante lo Stato, le Provincie e i Comuni, perchè l'importanza delle loro funzioni non può infrangere l'unità del principio.

Non mi pare che alcun interprete possa ragionevolmente dedurre da una norma particolarissima, che stabilisce una responsabilità per determinate e ben precisate ipotesi contravvenzionali, il convincimento che invece si tratta nientemeno che del regolamento generale della responsabilità degli enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli enti autarchici territoriali, per gli atti illeciti dei rappresentanti e dei dipendenti.

Né credo si possa ritenere ingiustificata l'eccezione riguardante lo Stato, le Provincie e i Comuni. Essa invero è dovuta non tanto all'importanza delle funzioni, quanto alla circostanza che da tali enti emanano le norme che possono essere violate dai dipendenti, di guisa che, senza l'eccezione di cui si tratta, lo Stato, ad esempio, verrebbe a pagare a sé stesso. E una simile partita di giro si avrebbe anche per le Provincie e per i Comuni, perchè, come è noto, questi enti sono autorizzati ad emanare norme penali contravvenzionali, in base alla loro potestà regolamentare.

TITOLO VIII.

DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.

100. — E' stabilito che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza, che non siano espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (art. 199).

La Commissione parlamentare, per affermare più energicamente la illegalità della sottoposizione a una misura di sicurezza fuori delle ipotesi di applicabilità espressamente prevedute per una determinata misura, propose di completare la formula del codice nel modo seguente: « e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti *per ciascuna misura di sicurezza* ».

Ma tale aggiunta mi è sembrata superflua, essendo già enunciato chiaramente, nello stesso articolo 199, il concetto che essa vuole esprimere.

101. — Quanto all'*applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone* (così ho modificato la rubrica originaria dell'articolo), è disposto, tra l'altro, che, se la legge del tempo, in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza, è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione (art. 200).

A tale proposito la Commissione parlamentare espresse l'avviso che, se la legge in vigore al tempo dell'esecuzione della misura di sicurezza stabilisse una misura più aspra o un più aspro modo di esecuzione, sarebbe equo prescrivere un nuovo esame della pericolosità.

Ma con la predetta disposizione non si è voluto seguire, in materia di successione di leggi concernenti le misure di sicurezza, il sistema dell'articolo 2, anche perchè la legge, quando dispone relativamente alle misure amministrative di sicurezza, non dispone in materia « penale ». Se si accogliesse la proposta della Commissione, bisognerebbe richiedere il riesame dello stato di pericolosità anche se la legge posteriore fosse più favorevole.

Il progetto stabiliva che le misure di sicurezza si applicano a tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Mi è parso che, se è logico limitare la applicabilità delle misure di sicurezza agli stranieri in quanto si trovino nel territorio dello Stato, non fosse opportuno

estendere questa limitazione ai cittadini, i quali non si sciolgono dai loro vincoli verso lo Stato, soltanto perchè si trovino all'estero. Ho pertanto modificato quella disposizione, stabilendo che le misure di sicurezza si applicano ai cittadini ovunque si trovino, e agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato.

102. — Le misure di sicurezza possono essere ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento. Possono essere ordinate con provvedimento successivo, nel caso di condanna, sia durante l'esecuzione della pena, sia durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena (art. 205).

La Commissione parlamentare consigliò di sopprimere la menzione della latitanza, perchè il provvedimento, durante questo tempo, è inutile, mentre può essere emanato dopo la eventuale cattura del latitante.

Ma non posso convenire circa la pretesa inutilità di quest'ordine, il quale ha, se non altro, effetto intimidativo, ed evita omissioni, che facilmente potrebbero avverarsi quando la cattura fosse eseguita dopo molto tempo.

Il progetto concedeva al giudice la facoltà di *sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva*, avuto riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena.

Ritenne la predetta Commissione che questa disposizione fosse da sopprimere, sembrandole eccessiva la facoltà data al magistrato.

Mi è parso opportuno accogliere questa proposta, perchè, durante il tempo in cui il condannato è detenuto, tale suo stato garantisce contro la pericolosità, e, dopo la liberazione, si può provvedere con i mezzi che la legge mette a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

103. — Quanto all'*applicazione provvisoria delle misure di sicurezza* (art. 206), il progetto si riferiva all'« imputato»; ma poichè può trattarsi anche di persone che possono non assumere o non conservare la qualità di « imputato », senza che per ciò venga a cessare la possibilità di applicare ad esse delle misure di sicurezza, ho soppressa tale parola.

Il progetto, coerentemente a quanto stabiliva per la carcerazione preventiva, disponeva che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza non dovesse computarsi nella durata minima della misura stessa definitivamente applicata. Ma per le medesime ragioni d'equità, che mi hanno indotto a rendere obbligatorio il computo della carcerazione preventiva nella durata della pena, ho ritenuto opportuno stabilire che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza debba computarsi nella durata minima di essa.

104. — Il progetto stabiliva che le misure di sicurezza *sono applicate a tempo indeterminato* e non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte (art. 213, 207 del codice).

Non a torto la Commissione parlamentare fece rilevare che la menzione dell'applicazione a tempo indeterminato era superflua; e perciò l'ho eliminata.

Ho poi migliorato anche la struttura dell'articolo, in modo che non esige spiegazioni.

La predetta Commissione avrebbe desiderato che, quanto alla *revoca* delle misure di sicurezza, essa fosse possibile anche prima del decorso del termine ordinario, se « si tratti di misura di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità ».

Ho peraltro considerato che, durante il tempo in cui il condannato è in carcere, non è possibile stabilire in modo sicuro se la sua pericolosità permanga o sia cessata. La durata minima della misura di sicurezza è stabilita a garanzia dell'interesse della difesa sociale, e non è escluso che, in pratica, il minimo abbia talvolta a funzionare nel tempo stesso anche come massimo.

Ma possono presentarsi casi in cui è equo ed opportuno far cessare le misure di sicurezza in qualsiasi momento, come avviene, per le pene, mediante l'istituto della *grazia*. Senonchè questo atto di clemenza sovrana, che ha per oggetto appunto le « pene », non riguarda in essenza i provvedimenti amministrativi, tra i quali rientrano le misure di sicurezza. Occorreva quindi trovare un mezzo atto a far cessare le misure di sicurezza, in modo analogo a ciò che avviene per le pene in conseguenza della grazia.

Ho ritenuto che quel mezzo dovesse consistere nella potestà, riconosciuta al Ministro della giustizia, di emettere provvedimenti di revoca delle misure di sicurezza, in ogni caso e senza condizioni di tempo. Nulla in verità vieta di ammettere che il più alto organo del Governo nel campo dell'amministrazione della giustizia possa esercitare un potere d'indulgenza analogo a quello della grazia, il quale, rispetto alle pene, è riservato al Capo dello Stato. E' poi naturale che, data la natura e gli scopi di un simile potere, non si debbano prestabilire condizioni per il suo esercizio; neppure quella della cessazione dello stato di pericolosità, quantunque sia logico prevedere che il Ministro, nelle sue decisioni in questa materia, terrà conto anche di tale elemento.

Ho aggiunto quindi all'articolo in esame un capoverso, per il quale, in ogni caso, e anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della giustizia.

E' quasi superfluo rilevare la grande importanza pratica di questa disposizione che potrà talora attenuare il rigore del sistema delle misure di sicurezza e si risolve in una maggiore garanzia per coloro che vi sono sottoposti.

105. — Per ciò che attiene agli *effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle misure di sicurezza* (art. 210), il progetto disponeva che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle, per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che siano state già ordinate dal giudice. Aggiungeva che alla colonia agricola e alla casa di lavoro poteva essere sostituita la libertà vigilata.

Quantunque su questa disposizione nessuna osservazione sia stata fatta dalla Commissione parlamentare, mi è parso che essa peccasse d'eccessivo rigore, e però l'ho modificata nel seguente modo. Ho distinto le due ipotesi, della *applicazione ex novo* di misure di sicurezza e dell'*esecuzione* di misure già applicate. In relazione alla prima ipotesi, ho disposto che l'estinzione della pena impedisce l'*applicazione* delle misure di sicurezza, fatta eccezione per quelle che, a norma di legge, possono essere ordinate in ogni tempo. Rispetto alla seconda ipotesi, ho stabilito che l'estinzione della pena non impedisce l'*esecuzione* delle misure di sicurezza già ordinate dal giudice come misure accessorie a una condanna alla reclusione superiore a dieci anni, escludendo quindi l'esecuzione medesima in relazione a tutte le misure accessorie a condanne a pene meno gravi, a differenza di ciò che stabiliva il progetto. In entrambe le ipotesi poi, se la misura di sicurezza applicata *ex novo* o quella che rimane eseguibile è la colonia agricola o la casa di lavoro, deve essere sostituita con la semplice libertà vigilata, trasformando così in obbligo ciò che nel progetto era facoltà del giudice.

Il progetto disponeva inoltre che, se per effetto di indulto o di grazia non deve essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, deve sempre ordinarsi l'assegnazione del condannato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero la libertà vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni.

La Commissione parlamentare, a questo proposito, consigliò, anzitutto, di sostituire alle parole: « in tutto o in parte la pena dell'ergastolo », le altre: « o la pena dell'ergastolo sia ridotta ». Ma la pena dell'ergastolo, che è perpetua, non può « ridursi », bensì soltanto commutarsi. Conviene poi considerare che si è voluto contemplare anche il caso in cui l'esecuzione non sia ancora cominciata, e quindi è tanto più esatta la dizione adottata.

In secondo luogo la predetta Commissione espresse il voto che, nel caso in esame, non venisse applicata la misura detentiva, perchè le parve che essa frusterebbe il provvedimento d'indulto o di grazia, facendo continuare, sia pure per scopi diversi, lo stato di privazione della libertà personale.

Essendomi sembrato che tale proposta abbia non solo un fondamento d'indiscutibile equità, ma sia conforme altresì al dovere di prestare il più rispettoso e ligio ossequio agli atti di sovrana clemenza, la ho accolta, limitando il provvedimento alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

106. — Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza *senza indicarne la specie*, il giudice deve ordinare la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 215).

La Commissione parlamentare vorrebbe che il giudice fosse autorizzato ad applicare anche la cauzione di buona condotta.

Ma questa misura è utilizzata assai scarsamente dal codice (veggansi gli articoli 231, 234 e 718), e in modo sussidiario. L'accoglimento della proposta della Commissione importerebbe una modificazione di tutto il sistema.

107. — Senza modificare la sostanza dell'articolo 223 del progetto definitivo, ne ho migliorato la formulazione (come appare dall'articolo 217) accogliendo una proposta della Commissione parlamentare.

108. — L'*ordine di ricovero* del condannato nella casa di cura e di custodia normalmente viene eseguito dopo che la pena detentiva è scontata o altrimenti estinta, ma eccezionalmente, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, il giudice può disporre che il ricovero avvenga prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena detentiva (art. 220).

Alla Commissione parlamentare parve più opportuno far precedere, di regola, il ricovero all'esecuzione della pena.

Senonchè io ho considerato che è più logico fare seguire l'accessorio al principale; tanto più che non si può assoggettare il condannato a una misura di sicurezza a tempo *indeterminato*, prima che abbia avuto fine la pena a tempo *determinato* alla quale essa accede, senza rinunciare, almeno ipoteticamente, ad eseguire questa pena. E' dunque sufficiente la predetta facoltà eccezionale riconosciuta al giudice rispetto a quei casi, in cui si può temere che l'esecuzione della pena abbia ad aggravare l'infermità mentale del condannato.

109. — Quanto al *ricovero del prosciolto in un manicomio*, la Commissione parlamentare ha anzitutto osservato che il progetto definitivo (art. 228, 222 del codice) stabiliva soltanto il ricovero nei manicomi *giudiziari* dei prosciolti dall'imputazione di reati punibili con pena detentiva superiore nel massimo a due anni, mentre la Relazione ministeriale sul progetto medesimo accennava alla possibilità che i prosciolti per altri reati venissero ricoverati nei manicomi *comuni*.

Ciò è vero, ma è vero altresì che la Relazione aggiungeva che « nelle ipotesi, in cui non v'ha presunzione di pericolosità, potrà, se occorre, *subentrare l'azione dell'Autorità amministrativa*, per l'internamento del prosciolto in un manicomio comune ». Comunque, per evitare incertezze nella pratica, ho stabilito che, quando si tratta di contravvenzioni o di delitti colposi, ovvero di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, la sentenza di proscioglimento debba essere comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale, naturalmente, promuoverà i provvedimenti di sua competenza, quando ne è il caso.

La stessa Commissione ha inoltre osservato che la durata minima del ricovero in un manicomio giudiziario, stabilita in dieci anni, per gli autori dei fatti più gravi, è eccessiva, in caso di guarigione prima dei dieci anni, mentre in tale ipotesi l'individuo potrebbe essere assoggettato ad un'altra misura di sicurezza per il tempo intercedente tra la guarigione e lo spirare del termine di dieci anni, sembrando inumano tener persone sane di mente nel manicomio.

Ma, se si consentisse di accertare la guarigione prima del decorso del termine minimo, la pericolosità non sarebbe più presunta, e quindi ne rimarrebbe alterato il sistema.

E' inoltre da considerarsi la facilità delle simulazioni, che non sempre la scienza riesce a svelare a tempo. Quando un delinquente saprà che, simulando la pazzia, correrà il rischio di rimanere in un manicomio giudiziario per non meno di dieci anni, molto probabilmente troverà più conveniente rinunciare alla finzione.

Nè si deve dimenticare che la guarigione dell'infermità di mente è talora soltanto apparente, o precaria, come è dimostrato da non rari delitti, talvolta atrocissimi, perpetrati da persone dimesse da manicomi perchè ritenute guarite.

Ma se non ho ritenuto opportuno diminuire il limite minimo di dieci anni quando il ricoverato abbia commesso un fatto punibile con la pena di morte o con l'ergastolo, ho tuttavia riconosciuto che tale limite poteva risultare eccessivo nell'ipotesi di fatti meno gravi, e però ho stabilito che la durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario sia di cinque anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Il progetto stabiliva che le disposizioni predette si applicano anche ai minori degli anni quattordici. La Commissione parlamentare consigliò una formula più precisa, non potendo i minori degli anni quattordici, che non sono soggetti di diritto penale, essere prosciolti per causa d'infermità psichica.

Ciò è vero, e vale anche, nei congrui casi, per i minori dai quattordici ai diciotto anni. Ho modificato, pertanto, la disposizione in esame perchè sia chiaro che, se il minore di anni quattordici, o il minore tra i quattordici e i diciotto anni prosciolto per ragione d'età, è infermo di mente, la misura di sicurezza che deve prevalere non è quella relativa all'età, bensì quella propria dell'infermità di mente.

110. — Il *minore non imputabile per ragione d'età* deve essere ricoverato in un riformatorio giudiziario, se ha commesso un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso, punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o con pena più grave (art. 224).

La Commissione parlamentare consigliò di elevare il minimo della reclusione a cinque anni.

Non mi parve di dover seguire tale consiglio, perchè, quando la legge commina per un reato una pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, si tratta sempre di un fatto grave, dal quale è lecito presumere la pericolosità del minorenne.

111. — Il *ricovero nel riformatorio giudiziario* deve essere ordinato, per un tempo non inferiore a tre anni, qualunque sia il reato commesso, se si tratta di un *minore degli anni diciotto*, che non solo risulti imputabile, ma che sia altresì delinquente abituale, professionale o per tendenza. Quando egli compie gli anni ventuno, il giudice deve ordinarne l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (articolo 226).

La Commissione parlamentare propose di sostituire alle parole: « quando egli raggiunga gli anni ventuno », le altre: « quando durante l'esecuzione della misura di sicurezza il minore raggiunga gli anni ventuno ».

Devesi peraltro notare che il minore può pervenire a questa età senza avere effettivamente subito il ricovero nel riformatorio, o perchè latitante, o perchè in espiazione di pena. Il testo della disposizione risponde quindi alle esigenze della maggiore precisione.

112. — La sorveglianza della persona in stato di *libertà vigilata* è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza (art. 228).

La Commissione parlamentare m'invitò ad esaminare se e in quali limiti sia invece da affidare tale sorveglianza ai Comitati di patronato.

Non credo che si possa lasciare ai privati l'esercizio di questa pubblica funzione delicatissima e gelosissima, fuori dei casi in cui, limitatamente ai minorenni, provvedano leggi speciali. Anche ragioni d'ordine pratico, che è superfluo rammentare, mi confortano in questa convinzione.

La stessa Commissione propose di dare potestà, o, meglio, di fare obbligo al giudice di sorveglianza di controllare il modo con il quale viene eseguita la sottoposizione alla libertà vigilata.

E' praticamente impossibile che il giudice faccia questo controllo. L'effettiva sorveglianza, perchè l'individuo non trasgredisca agli obblighi cui è soggetto, non può essere esercitata che dall'Autorità di pubblica sicurezza, la quale dispone di tutti i mezzi necessari. Se poi si verificheranno trasgressioni, il magistrato provvederà. Non si può affidare al giudice un potere di controllo sull'attività dell'Autorità di pubblica sicurezza; ciò potrebbe diminuire l'efficacia dell'opera di questa Autorità, creando conflitti e producendo altri inconvenienti.

Nell'Autorità di pubblica sicurezza, come in ogni altra Autorità dello Stato, si deve avere fiducia. L'antica diffidenza verso l'Autorità non può trovare ricetto nelle leggi del nuovo Stato italiano.

La Commissione predetta vorrebbe poi che la libertà vigilata non si applicasse ai colpevoli di *delitti politici*, perchè, a suo avviso, in questo caso tale misura non avrebbe scopo, tenuto conto che fine ultimo di essa è il riadattamento mediante il lavoro, così che sarebbe più idoneo il divieto di soggiorno e il confino.

Senonchè sarebbe contrario ai criteri, con i quali il codice considera i delitti politici, accogliere la proposta della Commissione. Nè deve dimenticarsi che il delitto politico può non differenziarsi dal delitto comune, che per il fatto d'essere stato determinato da motivi politici.

E' vero che lo scopo ultimo della libertà vigilata è il riadattamento; ma non è detto che il delinquente politico non possa essere riadattato: anzi, tale riadattamento lo si è veduto abbastanza spesso in questi ultimi tempi. Aggiungasi che, insieme col detto scopo, la libertà vigilata ha anche quello, più immediato, di prevenire nuovi reati, e tale prevenzione è necessaria per i delinquenti politici non meno che per i delinquenti comuni.

Non è del resto escluso che il divieto di soggiorno possa essere applicato ai delinquenti politici; anzi l'articolo 233, relativo a tale misura di sicurezza, menziona espressamente i più caratteristici delitti politici. Quanto poi al confino, esso non è tra le misure di sicurezza prevedute dal codice penale.

Il progetto, nell'articolo 236 (230 del codice), stabiliva che, agli effetti dell'applicazione della libertà vigilata, nel caso in cui una persona sia giudicata per più delitti, si dovesse tener conto della pena complessiva, inflitta secondo le norme riguardanti il concorso di reati.

Ho soppresso questa disposizione, perchè l'ho trovata superflua. Il caso, invero, è regolato dall'articolo 76, per il quale le pene cumulate si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, se la legge non dispone diversamente. E questa norma, naturalmente, si applica tanto se le varie pene sono inflitte con unica sentenza, quanto se sono applicate con sentenze separate.

113. — Nell'applicazione di quella particolare misura di sicurezza, che è il *divieto di soggiorno*, il giudice deve indicare il Comune o i Comuni, ovvero la Provincia o le Provincie, in cui l'individuo non deve soggiornare (art. 233).

La Commissione parlamentare propose di aggiungere il divieto di soggiorno nel luogo di residenza della parte lesa.

Conviene tuttavia considerare che il divieto di soggiorno è applicabile ai colpevoli di delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di delitti commessi per motivi politici od occasionati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo. E' difficile quindi che, in simili ipotesi, ci sia una « parte lesa » nel senso presupposto dalla Commissione, cioè una persona privata offesa dal reato. Se ci fosse, nulla vieterebbe al giudice di inibire al colpevole il soggiorno nel Comune o nella Provincia in cui abita questa persona.

114. — Il progetto definitivo disponeva, nell'articolo 241 (235 del codice), che lo straniero, il quale trasgredisce all'ordine di *espulsione* dal territorio dello Stato, emesso dal giudice, deve essere assegnato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore a un anno.

Sebbene nessuna osservazione sia stata fatta a proposito di questa disposizione, io ho ritenuto opportuno modificarla. E' inutile, invero, stabilire misure speciali, quando lo scopo di sicurezza, che si vuol conseguire, si ottiene parimenti con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge di pubblica sicurezza (art. 152) per il caso di infrazione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa. E' vero che, nel caso in esame, l'ordine di espulsione emana dal giudice, ma ciò non toglie che il provvedimento, come ogni altra misura di sicurezza, abbia carattere obiettivamente amministrativo. E devesi inoltre tener presente che l'ipotesi della infrazione dell'ordine di espulsione riguarda la esecuzione del provvedimento, esecuzione che, a tutti gli effetti, è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

115. — Tra le *misure di sicurezza patrimoniali* il progetto, nell'articolo 242 (236 del codice), prevedeva anche la *chiusura di un pubblico esercizio*.

Pur nella mancanza di ogni rilievo in proposito, ho considerato che codesta chiusura dopo mesi o anni dal giorno del commesso reato non può più avere alcuna efficacia. D'altra parte ho creduto opportuno lasciare questa materia alle leggi speciali, le quali possono tener conto di esigenze particolari. Alcune di esse provvedono già convenientemente all'uopo, sta-

bilendo tutte, come è razionale, che il provvedimento venga ordinato subito dopo il reato.

Ho soppresso perciò questa misura di sicurezza.

Ho provveduto inoltre a migliorare la formulazione dell'articolo in esame, relativamente al richiamo delle disposizioni dell'articolo 200, che ho reso più preciso.

116. — Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la *confisca* delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (art. 240).

La Commissione parlamentare vorrebbe aggiungere la riserva: « salvo i diritti della parte lesa nel caso che il profitto derivi dall'impiego della cosa sottratta ».

Ma tale riserva sarebbe superflua, perchè è detto espressamente, nel medesimo articolo, che quella disposizione non si applica « se la cosa appartiene a persona estranea al reato ». Ora la cosa non cessa di appartenere a colui al quale delittuosamente fu tolta, solo perchè essa abbia subito una specificazione o altra modificazione, derivante dal suo impiego da parte del colpevole. E così pure il denaro, ricavato dal delinquente dalla vendita della cosa sottratta, appartiene al proprietario della cosa e non al colpevole.

LIBRO SECONDO.

Dei delitti in particolare.

TITOLO I.

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO.

117. — La Commissione parlamentare, in via generale, espresse l'avviso che fossero da escludere dal codice penale comune le disposizioni concernenti reati che possono commettersi solo *in tempo di guerra*, come, ad esempio, quelli riguardanti il disfattismo, il commercio con sudditi di Stati nemici, ecc Tali disposizioni, a giudizio della Commissione, o troverebbero miglior collocazione nei nuovi codici penali militari ovvero dovrebbero essere oggetto di leggi speciali, in caso di guerra. E tanto più ritenne inopportuno che il codice penale comune si occupi di tali reati, in quanto essi sono devoluti, in tempo di guerra, alla giurisdizione militare.

Dopo aver bene considerate tali proposte, ho però ritenuto miglior partito conservare il sistema del progetto.

Le incriminazioni di cui si tratta, quantunque presuppongano il tempo di guerra, sono fatte per tutti, e non per i soli militari, ai quali è invece destinato il codice penale militare. E' quindi opportuno che esse siano comprese nel codice penale comune.

Tale è pure il sistema del codice penale del 1889 e di parecchi progetti stranieri, né trovo ragione per modificarlo.

D'altra parte, nella sfera del diritto penale, come del diritto in genere, non si è pervenuti ancora, e probabilmente non si perverrà mai, a una netta e precisa distinzione tra diritto di pace e diritto di guerra. Ne è prova tutta la legislazione italiana, non soltanto penale, ma anche civile e amministrativa.

In tempo di guerra potranno certamente emanarsi norme speciali, da applicarsi in tutto il territorio dello Stato o in una sua parte; può anche prevedersi che la modificazione e il progresso dei mezzi bellici offrano occasione a nuove incriminazioni: ma queste possibilità non esimono dal provvedere con il codice penale comune a quelle forme delittuose del tempo di guerra, che sono ormai consolidate nella legislazione penale

E' poi da tener presente che in ogni tempo (e più probabilmente avverrà ciò nel futuro) lo stato di guerra è preceduto da un periodo, non di rado assai lungo, di tensione internazionale o di preparazione alla guerra, durante il quale lo Stato resterebbe indifeso, se non provvedesse la legge penale comune.

E non è esatto che i reati in discorso siano tutti e sempre devoluti alla giurisdizione militare in tempo di guerra. Non tutto il territorio dello Stato può essere dichiarato in stato di guerra, né i reati di cui si tratta sono perpetrabili soltanto in zona di guerra. Ne segue che la giurisdizione comune potrà esercitarsi anche in relazione a codesti reati.

Nell'articolo 249 del progetto (art. 242 del codice) mi era parso opportuno di determinare la nozione di *esercito*. Ma tale determinazione ormai si è resa superflua perchè di volta in volta, nelle singole disposizioni, ho sostituito alla parola « esercito » la locuzione « forze armate dello Stato ».

118. — Parve alla Commissione parlamentare che fosse eccessivo, per la punibilità delle *intelligenze con lo straniero* (art. 245), esigere che il fatto sia commesso *per* impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra. Con tal formula, osservò la Commissione, può dubitarsi che occorra dimostrare che l'imputato avesse tanta autorità, da poter impegnare lo Stato.

Ma è evidente che la legge null'altro esige, se non il fine di impegnare lo Stato (ciò appunto significa la parola « per »), mentre non richiede affatto che il mezzo sia idoneo a conseguire il fine costituente l'oggetto delle intelligenze.

119. — Devo ora render ragione di una modificazione relativa alla *perdita della cittadinanza* (art. 253 del progetto; 246 del codice).

Per la grande maggioranza dei delitti contro la personalità dello Stato (titolo I, libro II), non si esige nel soggetto attivo la qualità di cittadino italiano, e però questi delitti sono punibili quando vengono commessi (dovunque) sia da un cittadino, sia da uno straniero (articoli 6 e 7).

E' invece richiesta la qualità di cittadino nei delitti: di portare le armi contro lo Stato (art. 242); di corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246); di commercio col nemico, per il quale, però, è punibile anche lo straniero in quanto dimori in Italia (art. 250); di attività antinazionale del cittadino all'estero (art. 269), e di accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (art. 275).

Ora, la cittadinanza essendo requisito della nozione di tali delitti, non sarebbe per essi punibile chi ha perduto la cittadinanza, se non provvedesse una disposizione espressa.

Due disposizioni, l'una generale, l'altra speciale, conteneva il progetto definitivo, dirette al fine di rendere punibile l'ex-cittadino per quei delitti contro la personalità dello Stato che la legge prevede come perpetrabili soltanto dal cittadino.

L'articolo 253 del progetto (246 del codice) stabiliva che, per gli effetti delle disposizioni riguardanti i delitti contro la personalità dello Stato, sotto la denominazione di *cittadini italiani* sono compresi anche coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana *per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa.*

L'articolo 249 del progetto (242 del codice), invece, reprimendo il fatto del cittadino che porta le armi contro la patria, disponeva che « le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana » *per qualsiasi causa.*

Ho considerato pertanto che, se il portare le armi contro lo Stato costituisce certamente uno dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato, anche gli altri delitti, che ho più sopra indicati, violano quei doveri elementari che sopravvivono alla perdita della cittadinanza. Questa fa venir meno alcuni ob-

blighi *giuridici* verso lo Stato, ma non può far cessare quei doveri *morali* che sono imposti dalla stessa natura e che la legge penale può e deve far divenire giuridici. E poichè tali doveri sopravvivono alla perdita della cittadinanza, non v'è ragione di distinguere a seconda che la cittadinanza sia stata perduta per l'una o per l'altra causa.

Di conseguenza, ho parificato ai cittadini, rispetto a tutti i delitti contro la personalità dello Stato che richiedono nell'agente la qualità di cittadino, coloro che abbiano perduta la cittadinanza *per qualunque causa* (abolendo la limitazione riguardante la condanna penale e il provvedimento amministrativo); e ho inserito questa disposizione di carattere generale nell'articolo 242.

120. — L'articolo 259 del progetto definitivo (250 del codice), che veniva subito dopo la disposizione concernente la frode in forniture in tempo di guerra, riguardava il commercio col nemico. La Commissione parlamentare consigliò invece (ed io ho seguito l'autorevole consiglio) di dare al predetto articolo una collocazione più propria, ponendolo accanto alle varie forme di favoreggiamento del nemico. Quel delitto, invero, è anch'esso, sostanzialmente, una forma di favoreggiamento del nemico.

121. — Alcune osservazioni vennero fatte dalla Commissione parlamentare sul delitto di *procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato* (art. 256).

Anzitutto essa propose di dichiarare espressamente che il fatto di procurarsi tali notizie debba avvenire « senza giustificato motivo ». A me è sembrata inutile codesta aggiunta, perchè ognuno comprende che un fatto legittimo (come è quello compiuto per giustificato motivo) non può costituire reato. Nè qui ci può essere alcuna possibilità di incertezza o altra ragione, che induca a derogare al sistema, seguito dal codice, di non accennare genericamente alla illegittimità del fatto, che è presupposto e requisito della nozione generale del reato. Del resto il « giustificato motivo » non potrebbe da altro dipendere che dall'esercizio d'un diritto o dall'adempimento di un dovere: causa di esclusione della punibilità espressamente preveduta nell'articolo 51.

In secondo luogo la Commissione consigliò di chiarire che « esula il dolo » quando l'agente abbia ignorato che la notizia doveva rimanere segreta. La questione dovrà decidersi caso per caso, in base ai principî generali sul dolo, che, rispetto a questo delitto, consiste nella volontà di procacciarsi le notizie con la coscienza del carattere segreto (o, nei congrui casi, riservato) delle notizie medesime.

La Commissione ritenne inoltre che la formulazione dell'articolo sia generica, perchè non specifica l'elemento subiettivo, e indeterminata, per ciò che riflette l'attribuzione del carattere del segreto. Ma la specificazione dell'elemento subiettivo non occorre, perchè, trattandosi di un delitto doloso, il requisito del dolo è implicito ed è sufficiente il dolo generico già indicato, indipendentemente dal fine di spionaggio o da altro scopo specifico, come ho già chiarito nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 256 e seguenti). Quanto all'asserita indeterminatezza per ciò che riflette il carattere del segreto, non mi sembra, in verità, che indeterminatezza vi sia. Nell'articolo è stabilita la distinzione (che riappare nelle disposizioni successive) tra segreti, e notizie che, pur non essendo segrete, l'Autorità abbia tuttavia ordinato che siano mantenute riservate, e questa è l'unica determinazione possibile, non essendo opportuno e neppure possibile specificare quali siano i singoli segreti e le singole notizie riservate.

La Commissione, infine, ha proposto di coordinare, agli effetti della pena, la prima parte con il secondo capoverso dell'articolo in esame. A me pare che nessun dubbio possa sorgere circa il perfetto coordinamento delle due disposizioni, perchè è razionale che il procacciamento di notizie « segrete » (fatto più grave) sia punito più gravemente del procacciamento di notizie semplicemente « riservate » (fatto meno grave).

122. — Lo *spionaggio politico o militare* (art. 257), giusta il progetto definitivo (art. 264), si commetteva procurandosi « in qualsiasi modo, atti, documenti o notizie », che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, devono rimanere segrete.

Ho però ritenuta superflua la menzione espressa del « qualsiasi modo », perchè, quando non viene richiesto un determinato modo per l'esecuzione del delitto, il modo della perpetrazione è necessariamente indifferente per la nozione del delitto medesimo.

Mi è parso parimenti inutile mantenere l'indicazione degli « atti » e dei « documenti » accanto alle « notizie », perchè gli atti, in questo caso, non possono essere che documenti, e perchè nel termine « notizie » sono compresi i documenti che tali notizie contengono.

Per lo spionaggio politico o militare, in relazione ai *segreti*, si applica la pena di morte, se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

La Commissione parlamentare propose di chiarire se questo fatto possa commettersi anche in tempo di pace, nel qual caso essa vorrebbe che venisse represso con pena meno grave.

Conviene osservare che, mentre lo spionaggio a favore del nemico è punito di morte in ogni caso e senza riguardo alle conseguenze che esso abbia potuto cagionare, le altre forme di spionaggio, invece, sono punite con la pena stessa soltanto quando producono l'effetto di compromettere la nostra preparazione od efficienza bellica ovvero le operazioni militari. Da ciò si comprende che il delitto può essere commesso tanto in tempo di guerra, quanto in tempo di pace.

Nè v'è ragione di punirlo meno gravemente in quest'ultimo caso, perchè è durante la pace che si preparano le difese belliche dello Stato, le quali dall'insidiosa azione dello spione possono essere rese meno efficaci nel momento in cui occorre metterle in azione. Una distinzione, ripeto, c'è già tra lo spionaggio in tempo di guerra e quello in tempo di pace, perchè il primo è punibile con la morte incondizionatamente; l'altro, invece, soltanto nel concorso delle predette condizioni. Se queste si avverano, giusta e proporzionata alla estrema gravità del fatto apparisce la pena capitale

E' stato anche osservato (e l'osservazione vale altresì per gli articoli 269 e 270 del progetto, 262 e 263 del codice), che la locuzione « abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari » ha un contenuto poco preciso. Ma una maggiore precisione non può conseguirsi, non essendo possibile indicare tutti gli effetti che possono rientrare in queste categorie. E' un accertamento che il giudice deve fare caso per caso, giovandosi anche, se occorre, del parere di periti e d'informazioni dell'Autorità competente.

123. — L'articolo 265 del progetto definitivo, dopo aver preveduto lo *spionaggio politico o militare* riguardante *notizie semplicemente riservate* (cioè notizie non segrete, di cui l'Autorità competente abbia vietato la divulgazione), stabiliva una sanzione anche per il fatto di procurarsi, a scopo di spionaggio, *notizie che non siano tra quelle, che debbano rimanere segrete o di cui sia stata vietata la divulgazione*, qualora dal fatto potesse derivare nocumento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato, ovvero alle operazioni militari.

L'ultimo capoverso dell'articolo 269 del progetto medesimo puniva la rivelazione, a scopo di spionaggio, delle notizie predette.

Osservò la Commissione parlamentare che dal procacciamento o dalla rivelazione di notizie non segrete né riservate non può derivare alcun nocumento, e che, quanto meno, dovrebbe richiedersi, per la punibilità del fatto, l'avverarsi d'un effettivo pregiudizio. Parve alla Commissione stessa che con le predette disposizioni si venisse a punire la mera intenzione, non potendo obiettivamente ritenersi spionaggio il fatto di procurarsi o di comunicare notizie, che chiunque può liberamente avere e la cui divulgazione non è espressamente vietata.

La critica delle predette disposizioni, introdotte nel progetto allo scopo di colpire ogni possibile forma d'attività diretta allo spionaggio, mi è parsa sostanzialmente esatta. Ho, perciò, soppresso le accennate disposizioni, anche in considerazione del fatto che l'Autorità militare o politica ha sempre il mezzo di rendere applicabili le disposizioni penali sullo spionaggio, vietando la divulgazione delle notizie di cui si tratta.

124. — La Commissione parlamentare espresse il desiderio che fosse comminata una maggiore pena per il fatto di chi venga côlto in *possesso ingiustificato* di documenti, di oggetti o di qualsiasi materiale rappresentativo di notizie concernenti la sicurezza dello Stato: fatto punito con la reclusione da uno a cinque anni in tempo di pace, e da tre a dieci anni in tempo di guerra (art. 260).

A me è sembrato però che questa pena, tutt'altro che lieve, fosse sufficiente, tenuto conto anche del largo spazio intercedente tra il minimo e il massimo.

Ho poi migliorato la formulazione dell'articolo, sostituendo, nel n. 3°, alla frase: « documenti, oggetti o qualsiasi materiale rappresentativo delle notizie », l'altra, più precisa e comprensiva: « documenti o qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie, ecc. ».

125. — Ho ritenuto opportuno, per ragione di proporzione, sostituire alla pena dell'ergastolo la reclusione non inferiore a quindici anni per il *disfattismo* commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari ovvero in seguito a intelligenze con lo *straniero* (art. 265).

La Commissione parlamentare osservò che il disfattismo è più grave ancora, tanto da richiamare la pena di morte, quando il colpevole abbia agito in seguito a intelligenze col *nemico*.

Ho riconosciuto la convenienza di distinguere tra semplice « straniero » e « nemico »; ma, avendo già diminuito la pena per l'ipotesi meno grave, ritenni adeguata al fatto più grave la pena dell'ergastolo, anzichè quella di morte proposta dalla Commissione.

Una aggiunta analoga, per identità di ragioni, ho apportato all'articolo 267.

126. — La Commissione parlamentare propose che *l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi* (art. 266) fosse punita non solo quando avvenga pubblicamente, ma altresì quando sia commessa in privato, mentre la pubblicità avrebbe dovuto costituire una circostanza aggravante. Alla Commissione sembrò che la propaganda spicciola, presso singoli militari, sia la più pericolosa.

Nel progetto preliminare (art. 271) non era stata considerata la pubblicità come elemento costitutivo del delitto appunto per il motivo indicato dalla Commissione. Assai volentieri pertanto ho aderito ora alla proposta, eliminando la pubblicità dagli elementi costitutivi del reato e facendone solo una circostanza aggravante. E, in verità, l'istigazione fatta a militari in privato costituisce di per sé un grave pericolo, anche quando la disobbedienza alle leggi non si sia verificata e il reato istigato non sia stato commesso. La comunanza di vita dei militari rende assai pericolosa la propaganda in privato presso singoli militari, perchè questa forma di istigazione si rivolge, per lo più, a giovani che, facilmente suggestionabili, sono indotti a comunicare ai propri compagni idee, impressioni, sentimenti, in loro sorti a causa dell'istigazione, determinando, in tal modo, la possibilità di uno stato d'animo collettivo assai pericoloso al mantenimento della disciplina militare e all'osservanza dei doveri militari.

127. — Nel progetto, mentre si provvedeva alla repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico o anarchico, mancava un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia, svolgendo o proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce un grave pericolo per la predetta sicurezza. Poichè la necessità di tale disposizione appariva evidente, per sopperire alla lacuna in discorso, accanto e a integrazione delle norme con cui è represso il delitto anarchico, ho redatto un apposito articolo.

In rispondenza, poi, a quest'ultima nuova disposizione, ho provveduto a reprimere la propaganda avente per oggetto i fatti in essa preveduti e l'apologia dei fatti medesimi.

128. — Quanto all'incriminazione dell'*illecita costituzione* e della *illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale* (articoli 273, 274), la Commissione parlamentare ne propose la soppressione, « riservando questa materia alle leggi civili ».

Veramente non alle sole leggi « civili » spetta la regolamentazione di questa materia, che a tali leggi può interessare in minima parte, ma anche e sopra tutto alle leggi di polizia. E già abbiamo parecchie di queste leggi che si occupano delle associazioni con o senza carattere internazionale (1), nè potrà tardare una disciplina legislativa generale di questa importante e delicata materia.

Ma è opportuno che le sanzioni per le violazioni delle norme speciali sulle associazioni di carattere internazionale, in quanto tali violazioni interessano la personalità internazionale dello Stato, siano date dal codice penale, perchè in tal modo si fornisce un incitamento e una guida alla legislazione speciale e si fissa un elemento non soggetto a quelle più o meno frequenti variazioni, alle quali sottostanno le leggi speciali.

Già nel mio discorso al Senato, del 19 novembre 1925, e nella Relazione sul progetto definitivo (n. 274), notai che i nostri ordinamenti politici ormai più non consentono, in questa materia, soluzioni che non siano ispirate a sicurezza di criteri e garantite dalla certezza del diritto obiettivo. Appunto per ciò ho formulato le norme in discorso, che innovano radicalmente rispetto alle concezioni e ai sistemi del passato.

Poco importa che codeste disposizioni siano, almeno

---

(1) Legge di pubblica sicurezza, articoli 214 e segg. che sostituiscono la legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulla regolarizzazione dell'attività delle associazioni, ecc. dei dipendenti dallo Stato; R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, sulla disciplina delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport, ecc.; R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che modifica l'articolo 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254 sui provvedimenti di P. S. per la Sicilia; R. decreto 29 luglio 1923, n. 1848, sull'esercizio del diritto di riunione e di associazione in Cirenaica, ecc.

in parte, inapplicabili allo stato della legislazione; esse cesseranno di essere norme in bianco quando, in un tempo, ripeto, non lontano. sarà adempiuta la promessa fatta per mio mezzo dal Governo al Parlamento, di provvedere alla completa disciplina legislativa delle associazioni. Si avrà così il vantaggio di un codice penale completo anche su questo punto.

129. — Alla Commissione parlamentare parve insufficiente la pena della multa da lire mille a diecimila per l'*accettazione di onorificenze o di utilità da uno Stato nemico*.

Trovai giusta l'osservazione, perchè qui non si tratta soltanto di una manifestazione di riprovevole vanità, ma di una assai grave mancanza di solidarietà sentimentale e politica col proprio Stato, nel tempo in cui questo si trova in guerra con un altro Stato. E' una specie di tradimento morale, che merita una più severa sanzione.

Ho perciò sostituito la predetta pena pecuniaria con la reclusione fino a un anno (art. 275): pena più adeguata, ma senza dubbio non eccessiva.

130. — Sugli articoli 283 e seguenti del progetto non vennero fatte proposte da parte della Commissione parlamentare.

Io, peraltro, considerando che convenisse stabilire alcune distinzioni fondamentali, ho ritenuto opportuno modificare su questo punto il progetto

Fissate in un primo articolo le sanzioni per gli *attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Re*, del Reggente, della Regina o del Principe Ereditario, ovvero di un'altra persona della Famiglia Reale (art. 276), nel nuovo regolamento segue l'incriminazione, meno grave, degli attentati alla libertà *diversi da quelli che aggrediscono la libertà personale* (art. 277).

L'articolo 284 del progetto incriminava gli attentati alla libertà morale del Re e delle altre Persone sopra menzionate, unitamente alle offese all'onore o al prestigio, mentre codeste offese sono manifestamente meno gravi degli attentati alla libertà morale. Questa libertà, se pure può collocarsi in un grado inferiore a quello della libertà personale, è nondimeno un bene individuale più importante, socialmente e politicamente, dell'onore e del prestigio. Vero è che possono darsi casi gravissimi di offese all'onore o al prestigio, e casi lievissimi di offese alla libertà morale, ma il più grave caso di offesa all'onore o al prestigio non può mai raggiungere la gravità del più lieve caso di offesa alla libertà.

L'incriminazione delle *offese all'onore o al prestigio del Re* o delle predette Persone, la quale importa una pena relativamente meno grave, è contenuta nella disposizione (articolo 278) che segue quella concernente gli attentati alla libertà.

Analoghe modificazioni ho apportato alle norme sugli *attentati* e le *offese contro il Capo del Governo* (articoli 280, 281, 282). E però sono ora preveduti, in separate disposizioni: *a*) gli attentati alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo; *b*) gli attentati alla sua libertà morale; *c*) le offese al suo onore o al suo prestigio: con pena decrescente, proporzionata alla diversa gravità dei fatti, che va da quella di morte alla reclusione da uno a cinque anni

Ho parimenti provveduto per gli *attentati* e le *offese contro Capi di Stati esteri* commessi nel territorio dello Stato (articoli 295, 296, 297), separando gli attentati alla libertà morale dalle offese all'onore o al prestigio, che nel progetto erano unitamente considerati.

In tal modo ritengo di aver conseguito un notevole perfezionamento sotto l'aspetto della valutazione dell'oggettività giuridica dei vari delitti e sotto quello del sistema legislativo.

131. — Nell'articolo 252 del codice ancora vigente, sotto il titolo dei reati contro l'ordine pubblico, è represso il fatto di chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno.

Nel predetto articolo sono preveduti insieme dei fatti aventi ciascuno un'obbiettività giuridica diversa; perchè, mentre la guerra civile lede un interesse politico dello Stato, i fatti di strage mettono in pericolo l'incolumità pubblica e i fatti di devastazione e di saccheggio ledono propriamente l'interesse che si riannoda al mantenimento dell'ordine pubblico.

In conseguenza ho provveduto ad eliminare tale inesattezza d'ordine sistematico prevedendo la guerra civile, i fatti di devastazione e di saccheggio e la strage rispettivamente nei titoli primo, quinto e sesto di questo libro.

Senonchè un ulteriore esame del problema relativo ai fatti di devastazione, di saccheggio e di strage, mi ha portato a considerare che tali fatti possono essere commmessi al fine di attentare alla sicurezza dello Stato. Ora, in questo caso, poichè i fatti in discorso presentano un'estrema gravità, si rendeva necessario prevederli anche tra i delitti contro la personalità dello Stato, con la più grave sanzione.

Ciò mi ha indotto a redigere l'articolo 285, stabilendo che è punito di morte chi, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso.

132. — Nel progetto era stabilita la pena della reclusione non inferiore a cinque anni per reprimere ogni fatto diretto a suscitare la guerra civile ed era stabilito l'ergastolo se la guerra civile si fosse verificata (art. 286). Poichè si tratta di fatti di estrema gravità da cui può derivare un danno irreparabile per l'esistenza stessa dello Stato, ho ritenuto necessario di reprimere i fatti predetti, rispettivamente, con l'ergastolo e con la morte.

133. — A proposito dell'articolo 278 debbo accennare ad una modificazione, le cui ragioni valgono anche per gli articoli 282, 292, 297, 341, 342, 343, 402, 403, 404, 594 e 595 del codice.

Il progetto prevedeva il fatto di chi *offende con parole od atti* l'onore o il prestigio del Re e delle altre Persone particolarmente tutelate

Ora a me parve che fosse superflua ed impropria la menzione del mezzo con cui l'offesa viene eseguita. Ho già avuto occasione di avvertire (v. n. 122) che, quando la legge, come avviene rispetto alla generalità dei reati, non dà espressa considerazione al mezzo con cui il delitto viene eseguito, qualsiasi mezzo rientra nella nozione del reato medesimo. Dunque, prevedendo l'offesa, è inutile accennare al mezzo con cui essa può compiersi, tutti i mezzi idonei essendo suscettivi di produrre tale offesa.

D'altra parte quell'espressione potrebbe far ritenere che con il termine « atti » si voglia alludere soltanto a fatti positivi, mentre è manifesto che l'offesa può cagionarsi altresì mediante omissioni.

Perciò, considerato che la formula legislativa assume tanto maggiore perfezione tecnica, quanto è più sintetica e generica, ho soppresso quella inutile e incompleta specificazione.

Nei suoi rilievi d'ordine generale, la Commissione parlamentare, dopo aver osservato essere opportuno che la menzione del Gran Consiglio del Fascismo avvenga sempre nello stesso ordine rispetto agli altri organi costituzionali (osservazione che aveva ragione d'essere solo in relazione all'articolo 698 del progetto, per il quale ho provveduto), consigliò di comprendere il Gran Consiglio medesimo nelle dispo-

sizioni con le quali si tutela il decoro e la reputazione dei maggiori Corpi dello Stato.

Ma il desiderio della Commissione è già soddisfatto dall'articolo 295 del progetto (290 del codice), che punisce il *vilipendio alle istituzioni costituzionali*.

134. — Il *vilipendio alla Nazione italiana* (art. 291), a giudizio della Commissione parlamentare, non è meno grave di quello alle istituzioni costituzionali, e però non dovrebbe essere punito con sanzione meno grave.

Sotto l'aspetto morale si può anche convenire che non vi sia differenza di gravità tra i due vilipendi. Ma dal lato giuridico non è soltanto da considerarsi l'odiosità del fatto, bensì anche l'importanza dell'interesse leso. Chi vilipende le istituzioni costituzionali si rivolge contro organi concreti dello Stato, con l'effetto, almeno virtuale, di diminuire il loro prestigio e conseguentemente di pregiudicare il principio d'autorità. Il fatto di vilipendere la Nazione, invece, per quanto riprovevole, non colpisce lo Stato nel suo complesso organico, né nelle sue istituzioni costituzionali, ma offende la popolazione italiana indipendentemente dalla sua costituzione e dal suo organismo politico. Si offende più che altro un'idea, come nell'offesa alla bandiera si offende un simbolo (ed è perciò che questi due vilipendi sono equiparati rispetto alla pena). Questi fatti possono bensì produrre effetti dannosi anche per la personalità dello Stato, ma soltanto indirettamente e in grado minore che il vilipendio delle istituzioni costituzionali, e però è giusto che siano puniti con pena proporzionata alla loro capacità lesiva.

135. — Nella nozione del delitto di *pubblica istigazione e apologia* (art. 303) ho sostituito alla frase: « chiunque istiga il pubblico a commettere ecc. », l'altra: « chiunque istiga *pubblicamente* a commettere ecc. », per un miglior coordinamento con la nozione della pubblicità data nell'articolo 266.

136. — Nell'articolo 310, che dà la nozione del *tempo di guerra*, ho stabilito che tale nozione valga « agli effetti della legge penale », e non del solo codice penale (come invece disponeva il progetto), correlativamente a quanto è stabilito nell'articolo 242 per gli « Stati in guerra contro lo Stato italiano ». E però, se le leggi speciali non dispongano diversamente in modo espresso (art. 15), quella nozione varrà anche per le materie da esse regolate.

137. — A proposito della *richiesta di procedimento* (articolo 313), ho limitato la necessità della richiesta soltanto ai delitti di offese contro Capi di Stati esteri (articoli 296, 297), contro rappresentanti di Stati esteri (art. 298) e contro la bandiera o altro emblema di Stato estero (art. 299).

La ragione di questa limitazione consiste in ciò: che senza la richiesta (la quale è una condizione di punibilità) non sono ammessi né l'arresto in flagranza né l'emissione del mandato di cattura, che sono invece possibili nei casi in cui occorre l'autorizzazione.

TITOLO II.

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

138. — Ho migliorato la struttura del delitto di *abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro* (art. 333), quantunque nessuna osservazione sia stata fatta in proposito.

Il progetto stabiliva l'aggravamento, dipendente dall'essere derivato pubblico nocumento, soltanto nel caso dell'effettivo abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro, e non anche in quello dei così detti ostruzionismo e sabotaggio. Io ho considerato che v'era ragione di ritenere aggravato il reato per la verificazione del nocumento anche in questo caso, che non solo non è meno grave, ma che apparisce anzi più odioso e insidioso, attesa l'ipocrisia, e talvolta la provocante perfidia del fatto. Ho quindi modificato l'articolo in modo da rendere possibile in entrambe le ipotesi l'applicazione di tale aggravamento.

139. — Ho ritoccato alcune disposizioni del progetto definitivo riguardanti i *delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione*.

L'articolo 343 di questo progetto (339 del codice) aggravava la pena stabilita negli articoli 341 e 342 (336 e 337 del codice), *se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, ecc.*, e l'articolo 344 (338 del codice) stabiliva pure un aggravamento per le circostanze prevedute « nell'articolo precedente ». Ho ritenuto più logico che la disposizione concernente la circostanza aggravante facesse seguito a tutte le incriminazioni alle quali è applicabile, e così appunto ho fatto.

Sempre in ordine alla circostanza aggravante delle armi, era disposto, tra l'altro, che essa ricorre quando la violenza o la minaccia sia stata commessa con armi da più di cinque persone riunite. Nessuna osservazione è stata fatta su questo punto, ma a me è parso che convenisse chiarire il contenuto di tale disposizione, la quale lasciava incerto se le armi dovessero essere usate da tutte le persone riunite, o da qualcuna soltanto. Ho perciò specificato che, per la sussistenza della circostanza, basta che un'arma sia stata usata anche da una sola delle persone riunite; e ciò a differenza dell'articolo 155 del codice del 1889, per il quale, « ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate ».

Il progetto stabiliva (art. 344, 338 del codice) che commette il reato di *violenza o minaccia ad un Corpo politico, giudiziario o amministrativo* (art. 338 del codice) tanto chi usa tale mezzo per impedirne o turbarne l'attività, quanto chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, *che* abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. In relazione a quest'ultima ipotesi, la Commissione parlamentare consigliò di chiarire che il pronome « che » (usato dal progetto) si riferisce a deliberazioni, e non ad imprese. Non mi pareva dubbio il riferimento alle deliberazioni collegiali, giacchè, riferendo quel pronome alle imprese, sarebbe venuto meno il senso della disposizione, soltanto le deliberazioni delle imprese potendo avere per oggetto l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi ed essere suscettive di subire illecite influenze. Comunque, poichè la chiarezza non è mai troppa, ho sostituito, all'espressione originaria, la frase: « qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto, ecc. ».

140. — L'*oltraggio* consiste, nel concorso degli altri requisiti, in una offesa all'onore o al prestigio (articoli 341, 342, 343 e 344).

La Commissione parlamentare, fedele alla nomenclatura del codice del 1889, vorrebbe sostituire, al « prestigio », la reputazione e il decoro. L'espressione *prestigio*, essa osservò, non ha un significato preciso e non è filologicamente esatta nel senso in cui è stata usata, cioè di una particolar forma di decoro di chi esercita una funzione pubblica.

Non mi sembra che sia il caso di entrare in disquisizioni filologiche. Anche ammettendo per dimostrato (e non lo è) che quella parola sia filologicamente meno pura, essa tuttavia è italianissima, e, nell'uso comune, in senso figurato, indica, come dicono i lessicografi, quella speciale forza o influenza che deriva alla persona dall'altrui riconoscimento dell'autorità e della dignità di cui la persona stessa è rivestita.

Le parole, del resto, sono mezzi per esprimere le idee, e quando una parola, secondo l'uso comune, rende esattamente l'idea che si vuole esprimere, ed appartiene alla nostra lingua, non è il caso di ripudiarla per sola ragione di minuziosità filologica. Le stesse preleggi riconoscono all'uso comune delle parole la prevalenza sul loro significato meramente filologico. L'esclusione del termine « prestigio » sarebbe giustificata, se si trovasse un'altra espressione che meglio ancora rendesse il concetto che la norma vuole esprimere, ma tale espressione non esiste.

Le parole consigliate dalla Commissione non mi sembrano, in verità, idonee ad esprimere il concetto di cui si tratta. Il termine *reputazione* qui non può usarsi, sia perchè ad esso è attribuito un significato specifico in materia di diffamazione (offesa fuori della presenza), mentre per l'oltraggio è sempre richiesta la presenza dell'offeso, sia perchè il prestigio è qualche cosa di diverso da quella stima nella capacità funzionale del pubblico ufficiale, alla quale si riferisce la « reputazione ». Parimenti non può usarsi la parola *decoro*, perchè ha un significato troppo generico, mentre il prestigio, come ho detto, ha un senso determinato e specifico.

La predetta Commissione vorrebbe poi che si punisse come oltraggio, e non come diffamazione, anche l'offesa commessa *col mezzo della stampa*, allo scopo di apprestare una più ampia tutela alla pubblica Amministrazione.

Ora, se lo stampato offensivo è diretto al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, si ha certamente oltraggio, per espressa dichiarazione di legge; ma in ogni altro caso non si può prescindere dal requisito della *presenza* del pubblico ufficiale, che distingue l'oltraggio dalla diffamazione. Il carattere differenziale tra questi due delitti non va ricercato nel mezzo adoperato, ma nella direzione di tal mezzo all'offeso, come voluta dal colpevole. Altrimenti non vi sarebbe ragione di escludere dalla incriminazione dell'oltraggio ogni altra offesa in assenza del pubblico ufficiale, quando in essa ricorresse l'elemento della pubblicità, secondo la nozione data nell'articolo 266: il che toglierebbe a questo delitto il suo specifico carattere scientifico e tradizionale.

141. — Nella disposizione che reprime l'offesa all'Autorità mediante *danneggiamento di affissioni*, il progetto prevedeva il fatto di danneggiare stampati, « manoscritti » o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa.

La Commissione parlamentare osservò che sarebbe opportuno sostituire, alla parola « manoscritti », la parola *scritti*, come nella disposizione concernente lo smercio di stampati soggetti a sequestro (art 352), allo scopo di comprendervi qualsiasi genere di scrittura (stampigliature, ecc.).

Ho riconosciuto giusta l'osservazione, ed ho provveduto alla sostituzione (art. 345).

142. — La nozione del *pubblico ufficiale* (art. 357), attesa la sua importanza, non poteva non dar luogo ad osservazioni da parte della Commissione parlamentare.

Questa, anzitutto, propose di sostituire alle parole: « impiegati dello Stato o di altro *ente pubblico* », le altre: « impiegati dello Stato, della Provincia, del Comune o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune », secondo la formula dell'articolo 207 del codice penale del 1889. Osservò la Commissione che non è facile precisare se un ente sia pubblico o privato, e che, se si vuole comprendere nella nozione del pubblico ufficiale anche gli impiegati di istituti sottoposti, non alla tutela, bensì alla sola vigilanza dello Stato, della Provincia o del Comune, è meglio dirlo espressamente, senza parlare genericamente di « altri enti pubblici ».

Ma il criterio di tutela, adottato dal codice del 1889, è stato abbandonato di proposito dal progetto e dal codice nuovo Tutti gli enti pubblici sono sottoposti a tutela e a vigilanza, e fra queste il limite, se pure esiste, è quanto mai incerto. D'altra parte, non è il concetto di ente pubblico che si può desumere dalla soggezione a tutela; al contrario, quando un ente è pubblico, da ciò si desume che è sottoposto a tutela. La nozione di « altri enti pubblici » non può esigersi dal codice penale, il quale, su questo punto, riceve necessariamente le nozioni fornite da altri ordinamenti giuridici, e particolarmente dal diritto amministrativo. Ricorrendo a queste fonti, non sarà difficile alla giurisprudenza e alla dottrina risolvere tutte le questioni che si presentassero in pratica.

Non piacque alla Commissione parlamentare che i deputati e i senatori fossero compresi, ad ogni effetto, tra i pubblici ufficiali, e però propose di sopprimere la menzione della « funzione legislativa », e di sostituirla dicendo che « ai fini del presente titolo, i senatori, i deputati e i membri del Gran Consiglio del Fascismo sono *parificati* ai pubblici ufficiali ». La Commissione considerò che i senatori e i deputati sono al di fuori e al di sopra delle funzioni dei pubblici ufficiali, e però devono essere oggetto di una disposizione particolare; la loro funzione, essenzialmente politica, non può essere assoggettata a quella disciplina penale che riguarda reati particolari ai pubblici ufficiali.

Riconosco che la proposta della Commissione su questo punto rappresenta un progresso sui criteri prevalsi nella formazione del codice del 1889 Per questo codice, infatti, i deputati e i senatori erano considerati pubblici ufficiali ai soli effetti della maggior tutela che la legge accorda ai pubblici ufficiali medesimi rispetto ai delitti contro di essi perpetrati, di guisa che non erano soggetti alle sanzioni speciali o più gravi che la legge stabilisce per i delitti commessi dai pubblici ufficiali; così, ad esempio, un deputato o un senatore, vigente quel codice, non poteva essere punito per corruzione, concussione, peculato, ecc. La Commissione, invece, è contraria a questo strano, immorale ed impolitico privilegio, giacchè vorrebbe la equiparazione dei parlamentari agli effetti di tutto il titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione.

Non posso, però, consentire nella proposta di escludere gli altri reati nei quali la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

In verità, la proposta della Commissione parte da un concetto dell'istituto parlamentare che si deve respingere. Una concezione assai diffusa fino a non molti anni or sono, poneva il Parlamento fuori dello Stato e, talvolta, contro lo Stato. Simile concezione è giuridicamente errata e politicamente inaccettabile. Il Parlamento non è che *un organo dello Stato*, e i membri del Parlamento che esercitano funzioni di Stato o pubbliche non sono e non possono essere che *pubblici ufficiali*. Pubblici ufficiali certamente del più elevato grado e della più grande autorità, ma le cui funzioni rientrano nell'àmbito dello Stato e sono esercitate esclusivamente nell'interesse di questo.

Del resto, il concetto che attribuisce ai senatori e ai deputati la qualità di pubblici ufficiali ad ogni effetto, è accolto dalla più pregiata e moderna dottrina pubblicistica. L'indole essenzialmente politica e la elevatezza delle loro funzioni forniscono argomenti non per disconoscere ai parlamentari la qualità di pubblici ufficiali, ma anzi per riconoscerli pubblici ufficiali per eccellenza.

La Commissione propose, infine, di aggiungere espressamente al novero dei pubblici ufficiali *i notai, i testimoni, i periti e gli interpreti*, come fa l'articolo 207 del codice penale del 1889. Parve alla Commissione che si potesse dubitare che i notai esercitino sempre ed in ogni caso una pubblica funzione amministrativa, e che convenisse chiarire che nella

« pubblica funzione » sono comprese anche le prestazioni dei testimoni, dei periti e degli interpreti.

I notai rientrano certamente tra le « altre persone che esercitano... una pubblica funzione... amministrativa », tale essendo quella di certificazione ad essi affidata. Essi possono talvolta esercitare funzioni d'indole mista, come quando compiono atti di competenza anche degli ufficiali giudiziari, ma pure in tal caso rientrano nella nozione in discorso, essendoci sempre un elemento funzionale amministrativo.

I testimoni, i periti e gli interpreti, poi, esercitando temporaneamente una pubblica funzione giudiziaria, sono anche essi compresi nella disposizione del numero 2° dell'articolo 357.

E' inutile, pertanto, stabilire assimilazioni, quando queste non sono necessarie.

TITOLO III.

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

143. — L'intitolazione del primo capo del presente titolo: « *Dei delitti contro l'attività giudiziaria* », non è parsa commendevole alla Commissione parlamentare, la quale propose di sostituirla con la rubrica: « *Dei delitti contro l'attività degli organi giurisdizionali* ».

Senonchè in questo capo si prevedono delitti non solo contro l'attività degli organi *giurisdizionali*, ma altresì contro quella di altri organi, che, pur essendo *giudiziari* (come il pubblico ministero), non sono giurisdizionali, in quanto non sono rivestiti di giurisdizione.

Ma neppure mutando la parola « giurisdizionali », indicata dalla Commissione, in « giudiziari », la proposta diverrebbe accettabile, perchè, l'attività degli organi essendo necessariamente l'attività della funzione, si verrebbe ad esprimere in modo meno sintetico lo stesso concetto fissato nella formula adottata dal codice.

La Commissione si indusse a fare codesta proposta per il dubbio che, nella espressione « attività giudiziaria », sia compresa l'attività delle giurisdizioni speciali e particolarmente degli arbitri.

Nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 405), peraltro, io avevo già spiegato come, nella terminologia del progetto, « per Autorità giudiziaria s'intende così l'Autorità giudiziaria ordinaria, come quella speciale ». Il concetto di Autorità giudiziaria si riferisce alla funzione giudiziaria da chiunque sia legittimamente esercitata. Non v'è quindi ragione di dubitare che le disposizioni sulle falsità in giudizio (le quali specialmente richiamarono l'attenzione della Commissione) si riferiscano anche ai giudizi che si svolgono davanti le giurisdizioni speciali.

Quanto agli arbitri, occorre distinguere. Se si tratta di *arbitrati obbligatori*, essi sono certamente da comprendersi nelle giurisdizioni speciali, appunto perchè sono obbligatori. Arbitrato ed obbligatorietà sono termini antitetici, in quanto caratteristica dell'arbitrato è la libertà di ricorrere o di non ricorrere ad esso. « Arbitrato obbligatorio » è un modo di dire improprio ed inesatto, perchè i così detti arbitri obbligatori non sono arbitri, ma giudici. La legge affida ad essi l'esercizio d'una giurisdizione speciale, che si impone alle parti con forza obbligatoria e inderogabile, entro i limiti della competenza. Se invece si tratta di arbitrati liberi, cioè di arbitrati in senso proprio, la conclusione è diversa, perchè in questo caso non v'è esercizio di giurisdizione, come ho pure spiegato nella citata mia Relazione (n. 408). L'arbitro libero, nel diritto processuale italiano, non solo non è funzionario dello Stato, ma neppure è dallo Stato stesso temporaneamente incaricato di esercitare giurisdizione; egli, perciò, non ha giurisdizione, nè propria, nè delegata. Le sue facoltà, invero, derivano dalla volontà delle parti e la sua decisione, irrevocabile per volontà delle parti, non è esecutiva, se non interviene il competente organo giurisdizionale dello Stato. E dimostrai parimenti che l'attività arbitrale libera non potrebbe considerarsi nemmeno come esercizio privato d'una funzione pubblica, perchè il privato, che assume una funzione pubblica, riceve dallo Stato i poteri che ad essa sono inerenti. Per il nostro presente ordinamento giuridico, dunque, l'attività degli arbitri liberi non è « attività giudiziaria » nel senso del codice penale; potrà divenirlo soltanto se il nuovo codice di procedura civile riformerà l'ordinamento dei giudizi arbitrali in modo da assegnare a tutti gli arbitrati il carattere di organi della giurisdizione.

La stessa Commissione, d'altronde, sembra convenire in questa distinzione, dato che, a proposito dell'articolo 376 del progetto (371 del codice: falso giuramento in causa civile) propose di « punire il falso giuramento dinanzi a tutte le giurisdizioni speciali e nei procedimenti arbitrali *con carattere giurisdizionale stabiliti per legge* ».

144. — Per la punibilità della *frode processuale*, quando viene commessa in relazione ad un procedimento civile o amministrativo, si richiede che il fatto avvenga *nel corso* del procedimento medesimo (art. 374).

La Commissione parlamentare propose la soppressione di questa condizione, per consentire la punizione del fatto, anche se commesso *anteriormente* al procedimento, come accade, di regola, in relazione ai procedimenti penali. Conviene punire la frode, osservò la Commissione, anche se i fatti fraudolenti avvengano prima dell'inizio del procedimento civile o amministrativo e in vista di esso.

Ma il procedimento civile o amministrativo non può iniziarsi che per volontà dell'attore, e perciò, prima della domanda di costui, non si può sapere se esso si inizierà.

Per la materia penale, invece, la frode deve punirsi anche se commessa nel periodo preprocessuale, sia perchè l'inizio del procedimento, per i reati perseguibili d'ufficio, è relativamente sicuro, non dipendendo dalla volontà delle parti; sia perchè è appunto in quel periodo che si compiono gli atti di polizia giudiziaria diretti ad assicurare e a conservare le prove del reato. Per questa stessa ragione il delitto di simulazione di reato è punibile in qualunque momento venga commesso.

145. — L'*infedeltà nel patrocinio o nella consulenza* è punibile quando avviene a danno della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi alla « Autorità giudiziaria » (art. 380)

Qui la Commissione parlamentare ripetè la proposta di sostituire il termine « giudiziaria » con la parola « giurisdizionale ».

Richiamato quanto ho già detto a tal proposito, osserverò soltanto che questo è appunto uno dei casi in cui il reato è punibile non solo dinanzi all'Autorità giurisdizionale (giudice), ma altresì davanti al pubblico ministero (Autorità giudiziaria ma non giurisdizionale), come nell'ipotesi dell'istruzione penale sommaria.

146. — Quanto al delitto di *mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice* (art. 388 del codice), l'articolo 393 del progetto definitivo stabiliva che « la pena si applica a colui, che elude l'esecuzione di *ogni altro* provvedimento del giudice, che concerna l'affidamento di minori, ecc. ».

La Commissione parlamentare esattamente osservò che le parole « ogni altro » erano superflue, perchè l'oggetto dei provvedimenti è specificato nella disposizione.

Ho ritoccato quindi in tal senso la formula della disposizione.

147. — I *portatori di sfida* a duello sono puniti con pena pecuniaria (art. 395).

Ho abbassato il minimo di questa pena, portandolo da lire cinquecento a duecento, ed ho lasciato inalterato il massimo (lire duemila).

La Commissione parlamentare desidererebbe, invece, che venissero puniti con pena detentiva, allo scopo di conseguire una più efficace repressione del duello, « di cui si teme una sensibile ripresa ».

E' tuttavia da osservare che, se si trova giusto ammettere una incriminazione specifica e temperata di simili reati, non si può d'altro canto esigere, senza manifesta contraddizione, una particolare severità verso coloro che adempiono una funzione ritenuta obbligatoria dalle consuetudini cavalleresche.

Né devesi dimenticare che anche il codice del 1889 (articolo 241) punisce i portatori di sfida con la sola pena pecuniaria, e però non v'è ragione di temere una sensibile ripresa dei duelli solo perchè il codice nuovo mantiene la stessa specie di pena del codice precedente per i portatori di sfida.

L'esperienza ha poi dimostrato come la pena abbia assai scarsa efficacia preventiva rispetto ai delitti di cui si tratta, così che, se i duelli, come io non credo, dovessero avere una ripresa, non ne sarebbe certamente causa la pena solamente pecuniaria comminata per il predetto reato.

148. — Colui che *si batte in duello in vece di chi vi ha direttamente interesse*, subisce un aumento della pena stabilita per il delitto di duello, salvo che sia un prossimo congiunto, ovvero sia uno dei padrini o secondi, che si batta in vece del suo primo, *assente* (art. 399).

Osservò la Commissione parlamentare che, anche in presenza del proprio primo, può accadere che il padrino o secondo si batta per lui, e però propose la soppressione della parola « assente ».

La formula di questa disposizione, anche sul punto rilevato dalla Commissione, non differisce da quella dell'articolo 242 del codice del 1889, la quale non ha mai dato luogo ad autorevoli censure. La condizione dell'assenza del « primo » è posta per non estendere l'esclusione dell'aggravante a casi in cui non ricorre alcun apprezzabile motivo di sostituzione. Non può avvenire, da parte di chi osserva le norme cavalleresche, che un padrino o secondo si batta per il suo primo presente: se ciò avvenisse, si tratterebbe d'un duello irregolare, da punirsi come delitto comune. Può bensì accadere che il « primo », venuto sul terreno, rifiuti di battersi, costringendo così il padrino o secondo a battersi per lui, ma in tal caso, a norma delle consuetudini cavalleresche, il pusillanime verrebbe immediatamente ed ignominiosamente allontanato non essendo immaginabile che coloro, i quali hanno constatato la sua codardia, lo lascino tranquillamente assistere al debito di onore che il padrino o secondo compie per lui.

149. — L'articolo 407 del progetto definitivo puniva la *divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello.*

Considerò la Commissione parlamentare non essere giusto punire tale divulgazione, quando non è punita quella di notizie concernenti ogni altro reato, anche più grave del duello.

L'osservazione è esatta. All'uopo possono provvedere le leggi sulla stampa, ed anche l'Autorità di pubblica sicurezza, nei casi consentiti dalla legge. La disposizione è stata quindi soppressa.

TITOLO IV.

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI.

150. — A proposito dei *delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi* (articoli 402 e seguenti), la Commissione parlamentare vorrebbe che non vi fosse differenza nella tutela penale fra la religione dello Stato e i culti ammessi. Questi delitti, essa osservò, offendono sempre ed egualmente l'idea del Divino, cui il culto è dedicato; i credenti in un culto ammesso risentono l'offesa al proprio culto non meno che i cattolici; l'offesa ad un culto ammesso può anche provenire da persecuzione religiosa ed essere quindi più pericolosa; infine il fatto, che ciascuno dei culti ammessi è professato da piccole minoranze, consiglia di accordare a questi culti una protezione eguale a quella concessa alla religione dello Stato, perchè sono sopra tutto le minoranze che, a cagione appunto della loro debolezza, richiedono protezione.

E' quasi superfluo ch'io dica che questa materia fu da me lungamente e profondamente meditata, e che, nella soluzione della questione, ho avuto presenti tutti gli argomenti addotti dalla predetta Commissione.

Se il nostro Statuto, e gli Accordi Lateranensi divenuti diritto interno, assegnano alla Religione Cattolica Apostolica Romana, propria della quasi totalità della popolazione italiana, una preminenza sugli altri culti, il codice penale non può stabilire un'equiparazione, che contrasterebbe con quelle leggi fondamentali. I principî in queste dichiarati devono essere svolti e applicati, mà non modificati dal codice penale.

Se il codice penale del 1889 non faceva distinzione fra la Religione Cattolica Apostolica Romana e gli altri culti ammessi nello Stato (articoli 140 e seguenti), ciò era dovuto alla opinione, allora predominante nella dottrina costituzionalistica e nella pratica, che l'articolo 1 dello Statuto, che dichiara Religione dello Stato il Culto Cattolico Apostolico Romano, fosse stato tacitamente abrogato. Ma ora, che una simile opinione non è più sostenibile, è d'uopo applicare fedelmente e coerentemente il predetto principio.

Né si può dire che gli interessi delle minoranze non siano sufficientemente tutelati, quando sono presi in considerazione e protetti dalla legge penale, sia pure in grado minore che quelli della maggioranza. Due termini diseguali non possono, logicamente, costituire un'equazione, e l'interesse pubblico di proteggere la religione dello Stato è evidentemente maggiore, che l'interesse pubblico di tutelare i culti semplicemente ammessi nello Stato medesimo.

La Commissione predetta ha osservato, a proposito del reato di bestemmia (art. 724), doversi tener presente che il codice sarà applicato anche nelle Colonie, dove la religione predominante non è la Cattolica Apostolica Romana.

Ma se questa religione non è predominante nelle Colonie, non perciò essa perde il carattere di Religione dello Stato (e non del solo territorio metropolitano), e non viene meno, quindi, il titolo di preferenza che le spetta sugli altri culti.

151. — L'offesa alla religione dello Stato (art. 404) o il vilipendio alle tombe (art. 408) costituisce delitto anche quando avvenga per effetto del *vilipendio di cose.*

La Commissione parlamentare considerò che, quanto ai monumenti, alle statue, ai dipinti, alle lapidi e alle iscrizioni, esistenti in luoghi di culto, essi non sempre sono oggetto di culto o sono consacrati al culto o destinati necessariamente al culto; e, se esistenti in cimiteri, non sempre sono destinati al culto dei defunti ovvero a difesa od ornamento dei cimiteri: di guisa che le cose medesime non sempre troverebbero protezione, rispettivamente, negli articoli 404 e 408. La Commis-

sione propose quindi di inserire all'articolo 635 (danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio) una disposizione che prevedesse come danneggiamento il vilipendio delle predette cose.

L'osservazione della Commissione si riferisce al disposto dell'articolo 143 del codice penale del 1889, il quale, con manifesta improprietà (data l'oggettività giuridica del capo nel quale è collocato) inserisce un delitto di danneggiamento (perpetrabile anche per un fine diverso da quello di offendere la « libertà dei culti ») tra i delitti contro la libertà dei culti.

Il codice nuovo, invece, ha il pregio d'aver dato alla materia una sistemazione più scientifica e più coerente. Esso tiene distinti i delitti di offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti mediante vilipendio di cose, dai delitti di danneggiamento, che qui non hanno a che vedere, come la stessa Commissione riconosce. L'offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti, e il delitto di danneggiamento, potranno concorrere materialmente fra loro, se le cose, oltre che vilipese, siano state anche danneggiate, perchè, per vilipendere, non è necessario anche danneggiare.

Le cose elencate dalla Commissione, del resto, sono già comprese nei casi di danneggiamento perseguibile d'ufficio, perchè il numero 3° del capoverso dell'articolo 635 richiama esplicitamente il numero 7° dell'articolo 625, il quale, tra l'altro, contempla l'ipotesi che il danneggiamento sia commesso su « cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza ».

TITOLO V.

Dei delitti contro l'ordine pubblico.

152. — Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo.

Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.

153. — Nella nozione dei reati di *istigazione a delinquere* (art. 414) e di *istigazione a disobbedire alle leggi* (art. 415), ho mutato la frase: « chiunque istiga *il pubblico* », nell'altra: « chiunque istiga *pubblicamente* », per la ragione esposta a proposito dell'articolo 303.

154. — In relazione al delitto di *pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti* (art. 420), riesaminata la sanzione comminata dal progetto, essa mi parve troppo esigua nel minimo (quindici giorni di reclusione), e perciò elevai tale limite a sei mesi (da sei mesi a tre anni), trattandosi di un delitto che non può mai apparire lievissimo, dato il pericolo che può cagionare e il malvagio proposito del colpevole.

TITOLO VI.

Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

155. — Nel caso di disastro colposo (art. 449) il progetto prevedeva un aggravamento della pena soltanto per il disastro ferroviario, escludendo così dall'aggravamento ogni altro disastro. Tale limitazione era manifestamente eccessiva, perchè nella vita moderna altri mezzi di trasporto, oltre quelli ferroviari, hanno assunto o sono destinati ad assumere, per gli sviluppi della tecnica, sempre una maggiore estensione. In considerazione di ciò ho preveduto come aggravante, non solamente il fatto di cagionare per colpa un disastro ferroviario, ma anche quello di cagionare un naufragio o la sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o la caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

156. — Il progetto definitivo, nell'articolo 456, puniva come delitto colposo di comune pericolo il fatto d'aver cagionato *pericolo nel condurre un veicolo*, in sostituzione del delitto di eccesso di velocità ammesso nel progetto preliminare.

Fu osservato dalla Commissione parlamentare che è assai difficile l'accertare nei singoli casi se siasi effettivamente verificato un pericolo per la pubblica incolumità e che sarà necessario attribuire fiducia assoluta ai verbali (o, meglio, ai rapporti) degli agenti di polizia giudiziaria o di polizia stradale, i quali del resto non sempre potranno attestare che il pericolo si è avverato, e, anche quando lo attestassero, la loro affermazione potrebbe piuttosto dipendere da una fallace impressione subiettiva, che dalla realtà. I fatti che possono far sorgere quel pericolo sono già preveduti e puniti come contravvenzioni. L'eccessivo rigore in questa materia, poi, potrebbe danneggiare le industrie automobilistiche e turistiche. Perciò la Commissione proponeva senz'altro la soppressione del citato articolo 456.

Gli argomenti della Commissione mi hanno convinto, perchè non conviene considerare come delitto un fatto che non presenta i caratteri di gravità propri di questo genere di reati, tanto più che trattasi di un fatto colposo, e per il sistema seguito dal codice i delitti sono punibili per titolo di mera colpa soltanto quando si tratta di fatti molto gravi.

La repressione del fatto, di cui si tratta, può essere lasciata alla legislazione speciale, che già vi provvede, sia pure con sanzioni che non si sono dimostrate molto efficaci. A questa deficienza potrà riparare la nuova legge di polizia stradale, per la quale si sono già iniziati gli studi.

TITOLO VII.

Dei delitti contro la fede pubblica.

157. — In relazione al delitto di *falso nummario* preveduto nell'articolo 453, la Commissione parlamentare raccolse il desiderio espresso da qualche Commissario, che cioè fossero elevate le pene, disponendo particolarmente che il valore ingente delle monete falsificate, anzichè costituire una circostanza aggravante a norma dell'articolo 61, n. 7°, fosse preveduto come elemento costitutivo del reato. E ciò allo scopo di impedire che sia eliminato l'aggravamento di pena, attraverso la ritenuta prevalenza di circostanze attenuanti concorrenti.

Osservo che, nel caso in cui il valore rilevante delle monete falsificate abbia recato danno patrimoniale notevole, la pena può spaziare tra quattro e sedici anni; il che mi sembra sufficiente.

La facoltà consentita al giudice, di considerare prevalenti le eventuali circostanze attenuanti concorrenti, così da stabilire un compenso tra aggravanti e attenuanti, è una normale conseguenza del sistema delle circostanze generali, che affida al magistrato la valutazione integrale e complessiva della gravità del reato e della personalità del reo.

158. — La Commissione parlamentare propose di includere tra le *circostanze aggravanti* prevedute nell'articolo 456 il caso della spendita delle monete da parte del contraffattore.

A me pare più opportuno e sistematicamente più corretto mantenere il criterio del codice del 1889, per il quale il fatto della spendita da parte del contraffattore non costituisce reato concorrente né circostanza aggravante in relazione al delitto di falsificazione, analogamente a ciò che avviene, nella

falsità in atto pubblico, rispetto all'uso del documento falsificato. Altrimenti si dovrebbero applicare pene esorbitanti.

Un'altra considerazione, non di opportunità, ma di sistema, deve essere tenuta presente. La falsificazione non è mai fine a sé stessa, e però, quando essa è punita, non può separatamente punirsi anche l'uso della medesima per il fine per cui venne eseguita. Chi falsifica monete agisce evidentemente non per il piacere di falsificarle, ma per spenderle o per metterle altrimenti in circolazione. Dunque, sarebbe non solo eccessivo ma altresì illogico punire due volte il falsario per il medesimo fatto complessivo. Ho già avvertito altra volta che le circostanze aggravanti, per poter essere razionalmente ammesse, devono rappresentare un *quid* straordinario, lesivo d'un interesse più importante o diverso, rispetto all'attività **normale propria** di un determinato delitto. Se, pertanto, è nell'ordine normale delle cose che la falsificazione delle monete venga fatta per spendere le monete medesime, sarebbe improprio riconoscere una circostanza aggravante nel fatto che lo spenditore sia lo stesso falsario.

159. — Per il delitto di *spendita di monete false ricevute in buona fede* (art. 457), come pure per il delitto di *uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464), e parimenti per il delitto preveduto nell'articolo 466, qualche membro della Commissione parlamentare avrebbe voluto che fosse espressamente indicato il necessario elemento subiettivo di tali reati, mediante l'aggiunta dell'inciso: « dopo riconosciutane la falsità ».

Senonchè tale espressa indicazione sarebbe superflua, perchè la falsità, essendo elemento costitutivo di quei delitti, deve essere presente alla coscienza del colpevole, come esige la nozione generale del dolo.

160. — La Commissione parlamentare propose di elevare la pena per il *detentore di pesi o misure alterati* (art. 472).

E' peraltro da osservare che il codice stabilisce già una pena notevolmente più grave di quella comminata nell'articolo 294 del codice del 1889, ed è pure da considerare che questo delitto, nel caso di uso dei pesi o delle misure alterati, può concorrere con quello di frode in commercio, preveduto nell'articolo 515.

161. — Per i delitti di *falsità materiale o ideologica in atti pubblici* (articoli 476 e 479) parve alla Commissione parlamentare che fosse opportuno aggiungere il requisito (richiesto dal codice del 1889) della possibilità di pubblico o privato nocumento.

Già nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 512 e seguenti) ho spiegato diffusamente le ragioni che mi hanno indotto ad escludere il requisito in discorso, né qui le ripeterò. Non solo potenzialità di nocumento, ma danno effettivo v'è sempre nella falsità in atto pubblico, quando si tratta di un fatto serio e doloso, perchè in ogni caso viene menomata la pubblica fede, inerente alla forza probante dell'atto. E, quanto alla possibilità di altri pubblici o privati nocumenti, essa pure sussiste costantemente. Nella stessa applicazione del codice sinora vigente, quel requisito fu considerato con tanta logica latitudine, da annullarne ogni sua importanza pratica. D'altra parte, non si può dubitare che, anche senza il ripetuto requisito, ove fosse concepibile un caso di falsità in atto pubblico assolutamente non suscettiva di cagionare qualsiasi nocumento, nessun giudice riterrebbe sussistente il delitto, perchè, in tale ipotesi, o mancherebbe la stessa materialità del reato, cioè non sussisterebbe la falsità in senso obiettivo, ovvero mancherebbe il dolo; come quando, ad esempio, venisse diramato un simulato ordine dell'Autorità allo scopo di giuocare un innocuo pesce d'aprile.

162. — Per ciò che concerne particolarmente il delitto di *falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici* (art. 479), la Commissione parlamentare propose, anzitutto, di punire il fatto con pene meno gravi di quelle della falsità materiale in atto pubblico.

Non vedo la ragione di questa proposta. I due fatti sono parimenti gravi, tradiscono entrambi con pari efficacia la fede pubblica documentale, e però reclamano la medesima sanzione. Lo stesso criterio ha applicato il codice finora vigente nell'articolo 276 in relazione all'articolo 275.

In secondo luogo la Commissione mi consigliò di diminuire le pene per le falsità ideologiche, dalle quali non sia derivato notevole danno.

Questa proposta, però, parte da criteri che contrastano con quelli del sistema accolto dal codice, per cui il falso in atto pubblico è sempre produttivo di danno, in quanto lede l'interesse sociale alla pubblica fede documentale. Del resto, nei congrui casi, potranno trovare applicazione le circostanze generali d'attenuazione.

163. — In ordine al delitto di *falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità* (art. 481), la Commissione parlamentare propose di dare distinta considerazione ai certificati forensi, punendo la relativa falsità con pena più lieve, perchè tali certificati hanno minore importanza di quelli sanitari.

Ma è da osservare che nell'articolo in esame sono prevedute ipotesi che hanno tutte la stessa materialità e l'identica oggettività giuridica, trattandosi in ogni caso di certificati relativi all'esercizio di servizi di pubblica necessità.

Che i certificati forensi siano meno importanti degli altri, è un'affermazione che non può essere dimostrata, tali certificati, se falsi, potendo trarre in inganno la pubblica Autorità e i privati.

D'altronde i limiti della pena comminata da questa disposizione consentono al giudice di valutare adeguatamente la entità concreta dei singoli fatti

164. — Anche per il delitto di *falsità in scrittura privata* (art. 485), come già per le falsità in atto pubblico, la Commissione parlamentare vorrebbe che si richiedesse il requisito della possibilità di pubblico o privato nocumento, ritornando così alla formula dell'articolo 280 del codice del 1889.

Ma poichè la scrittura privata deve essere un « documento » (avere cioè una giuridica efficacia probante), poichè di tale documento deve essere fatto uso, e poichè quest'uso non consiste nell'adoperare il documento come carta, bensì come mezzo per conseguire il fine della falsificazione, ne segue che la possibilità di pubblico o privato nocumento sussiste necessariamente in ogni ipotesi in cui si abbia una vera e propria falsità in scrittura privata.

Non sembra quindi il caso di modificare la disposizione concernente questo delitto.

165. — Il delitto di *false indicazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri* (art. 496) dovrebbe, a parere della Commissione parlamentare, essere trasformato in semplice contravvenzione.

Ma ciò sarebbe contrario al sistema seguito nella formazione del codice, per il quale sono state separate le due ipotesi, cumulativamente considerate nell'articolo 436 del codice finora vigente, mantenendo al rifiuto di generalità la natura contravvenzionale, e incriminando invece come delitto l'ipotesi delle dichiarazioni false. Nel mendacio, invero, è implicito un proposito fraudolento, che giustifica la qualificazione del fatto come delitto. Questa ipotesi, inoltre, è manifestamente più grave dell'altra anche perchè il fatto viola il dovere di

rispetto e di obbedienza all'Autorità, e quindi richiede, in conformità ai criteri adottati dal codice per tutelare il principio di autorità, una pena adeguata.

La Commissione, inoltre, propose di sopprimere le parole: « o su altre qualità », limitando la disposizione alla richiesta di indicazioni sull'identità e sullo stato della persona.

Non comprendo perchè dovrei addivenire a tale soppressione, dal momento che all'Autorità può legittimamente interessare di avere esatta notizia non solo dell'identità e dello stato della persona, ma anche di altre qualità della medesima. Non diversamente disponeva l'articolo 436 del codice del 1889, il quale menzionava il nome, il cognome, lo stato, la professione, il luogo di nascita o di domicilio, « o altre qualità personali ». Questa formula, ch'io ho resa più precisa e sintetica, non ha mai dato luogo a dubbi, né agli eccessi temuti dalla Commissione.

TITOLO VIII.

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

166. — L'articolo 509 del progetto definitivo considerava l'aggiotaggio come un delitto non più di danno, ma di pericolo, senza richiedere alcun fine specifico.

Ciò conduceva a punire a titolo di delitto perfetto e con pene non lievi chi diffondesse notizie false, esagerate o tendenziose anche senza il fine di cagionare pregiudizio al corso normale dei titoli o dei valori e anche quando il pregiudizio non si fosse affatto verificato.

Una più attenta considerazione mi ha indotto a modificare la prima parte del predetto articolo 509 (501 del codice), richiedendo come elemento costitutivo del delitto di pericolo il fine di turbare il mercato interno dei valori e delle merci, il che è quanto dire lo scopo di cagionare fraudolentemente il rialzo o il ribasso dei prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, pur senza richiedere che tale rialzo o ribasso si sia effettivamente verificato. Chè se l'aumento o la diminuzione dei prezzi delle merci o dei valori effettivamente si verifica, si ha il delitto di aggiotaggio punito dal capoverso dell'articolo 501 come delitto di danno, che richiede di necessità la consumazione.

La ragione che mi ha indotto a tali modificazioni è principalmente la necessità di evitare che nella pratica applicazione della legge finiscano col cadere sotto le sanzioni del codice come delitto di aggiotaggio quei fatti di incauta diffusione di notizie non sufficientemente controllate, facili a verificarsi negli ambienti di borsa e dovute non già a dolo, ma a colpa, cioè a spirito di vaniloquio, a tendenze naturalmente pessimistiche, a scarso spirito di riflessione. Sottile, infatti, e anzi capillare, nella teoria e più ancora nella pratica, è la differenza tra il dolo di pericolo nei delitti di pericolo e la colpa nei delitti di danno e di pericolo. L'uno consiste infatti non solo nella coscienza, ma altresì nella volontà di produrre il pericolo; l'altro nella conoscenza del pericolo, ma senza la volontà di effettivamente produrlo.

Non era poi il caso di convertire l'ipotesi delittuosa della prima parte dell'articolo 509 del progetto in un'ipotesi contravvenzionale, perchè, non potendosi distinguere in questa, come in ogni altra contravvenzione, l'ipotesi del dolo da quella della colpa, ne sarebbe, di conseguenza, derivato che anche la colposa diffusione delle notizie in discorso sarebbe stata punita sia pure a semplice titolo contravvenzionale, ciò che ho voluto appunto evitare per non turbare, con la minaccia incombente di interventi penali per fatti commessi senza prava intenzione, ambienti facili a commuoversi, con conseguenze non di rado dannose per il pubblico credito.

167. — La Commissione parlamentare propose che venisse parificata la condizione dei datori di lavoro e dei lavoratori di fronte alla pena per il delitto di *serrata e sciopero per fini non contrattuali* (art. 503).

Senonchè la differenza, che la Commissione vorrebbe eliminare, è già nella legge sindacale, fondamentale in questa materia, e risponde ad una giusta e realistica valutazione del pregiudizio economico e del pericolo sociale, manifestamente più gravi, che produce la serrata in confronto allo sciopero.

168. — Sul delitto di *inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro* (art. 509) non vennero fatte osservazioni.

Io, però, allo scopo di rendere più completa nel codice la tutela penale dei rapporti di lavoro, ho preveduto, oltre all'ipotesi dell'inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro, quella dell'inadempimento, da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori, di patti contenuti in un contratto di lavoro: ipotesi finora preveduta nell'articolo 26 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

169. — Il delitto di *frode nell'esercizio del commercio* può commettersi soltanto in relazione alle cose *mobili*, come è detto espressamente nell'articolo 515.

Alla Commissione parlamentare parve inutile codesta espressa menzione, ritenendo essa evidente che quel delitto non può commettersi in relazione a cose immobili.

Ma ciò che può essere evidente per l'alta sapienza della Commissione, può non esserlo per tutti coloro che debbono osservare ed applicare la legge; tanto è vero che nell'applicazione dell'articolo 295 del codice del 1889, che parla semplicemente di « cose », è sorto il dubbio se la disposizione potesse riguardare anche gli immobili.

TITOLO IX.

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME

170. — Il primo capo di questo titolo è costituito dai *delitti contro la libertà sessuale.*

Questa designazione dell'oggetto giuridico della classe di delitti, di cui si tratta, non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, una libertà sessuale non esiste, e perchè con quei reati si offende non la libertà, ma beni spirituali della persona (pudore, ecc.) e beni materiali (integrità fisica). La Commissione, quindi, consigliò di sostituire, alla predetta rubrica, l'altra: « delitti sessuali », o « delitti contro i rapporti sessuali », se non si preferisse ritornare a quella del capo I, titolo VIII, libro II del codice del 1889.

E' tuttavia da osservare che l'espressione: *delitti sessuali*, è piuttosto, per così dire, letteraria che giuridica, in quanto non accenna al diritto leso, ma soltanto al movente, o al fatto materiale.

Se poi si dicesse: *delitti contro i rapporti sessuali*, si sposterebbe la questione, senza risolverla e senza indicare l'oggetto giuridico di tali reati, presupponendo, inoltre, « rapporti » sessuali, che possono anche non esistere, come nel ratto.

Il codice finora vigente elude il problema, perchè non dice quale sia l'obiettività giuridica dei delitti in parola e si limita soltanto ad indicare il *nomen juris* di ciascuno di essi.

I delitti in discorso sono caratterizzati dalla violenza o dalla frode. Ora, tanto l'una quanto l'altra ledono la *libertà*, e precisamente quella libertà che consiste nella libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale. E invero l'esistenza di tale libertà, tra i beni giuridici delle persone, non può essere negata.

Non è esatto, infine, che nei delitti contro la libertà sessuale si offenda la *integrità fisica* o il *pudore*. Nel ratto, ad esempio, non si offende, o può non offendersi, né questo né quella, mentre si offende la libertà sessuale, in quanto vi è una restrizione della libertà commessa a fini sessuali. L'offesa al pudore è considerata nei delitti compresi nel capo secondo di questo titolo.

171. — La Commissione parlamentare propose di rendere aggravato il delitto di *violenza carnale* (art. 519), quando venga commesso da due o più persone.

Il codice ammette, di regola, la maggiore pericolosità della delinquenza associata soltanto quando il fatto sia commesso da cinque o più persone (art. 112, n. 1°).

Non mancano certamente apprezzabili ragioni a sostegno della proposta della Commissione, la quale muove evidentemente dal concetto della minorata difesa. Non mi sembrò tuttavia opportuno complicare il sistema del codice con una nuova circostanza aggravante, giacchè i limiti di pena stabiliti dalla legge per il delitto di violenza carnale (da tre a dieci anni) consentono in ogni caso al giudice di tener conto, nell'applicazione concreta della pena, della varia gravità dei singoli fatti.

172. — Il progetto definitivo prevedeva in due distinti articoli il delitto di *pubblicazioni oscene* e quello di *pubblicazioni o spettacoli osceni*.

Poichè nessuna ragione v'era di mantenere questa separazione, tanto più che la pena era ed è la medesima, li ho unificati nell'articolo 528 del codice.

173. — La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, per il *lenocinio di prossimi congiunti*, parve troppo mite alla Commissione parlamentare, che perciò propose di elevarne il minimo ad un anno (art. 532).

Anche questo è uno dei casi nei quali la Commissione, lungi dall'aver trovato eccessive le pene stabilite per singoli reati (come ha rilevato in via generale), mi ha invece invitato ad accrescerle, senza ch'io possa condiscendere al suo desiderio.

Le penalità delle varie forme di lenocinio, invero, sono tra loro coordinate in modo che, modificando la pena per una di esse, occorrerebbe rivedere la misura della pena per tutte le altre. Del resto, non si può dire che una pena la quale parte da un minimo di sei mesi di reclusione e può giungere fino a quattro anni, unita alla multa da lire tremila a diecimila, sia pena inadeguata per il delitto di cui si tratta, tanto più se si tenga presente che la persona indotta alla prostituzione deve essere maggiorenne

La Commissione vorrebbe poi che il fatto di *agevolare* semplicemente la prostituzione, per il quale la pena è minore, fosse invece equiparato al fatto di *indurre* alla prostituzione, o quanto meno che « si cerchi di assicurare una più severa repressione ai casi di agevolazione, che non presentano minori caratteri di repugnante turpitudine ».

Conviene osservare però che, nell'economia del codice, tutti i delitti di lenocinio sono configurati nella duplice ipotesi dell'*induzione* (più grave) e dell'*agevolazione* (meno grave). Se si modificasse, quindi, una di queste disposizioni, occorrerebbe ritoccarle tutte. Ma, a parte ciò, mi pare innegabile la maggior gravità della prima ipotesi, anche le più ripugnanti turpitudini ammettendo una gradazione; e, se vi è questa differenza, è conforme a ragione che la pena sia più grave nel primo caso e meno grave nel secondo.

174. — Nell'articolo 539 ho abbassato da sedici a quattordici anni il limite dell'età della persona offesa, allo scopo di rendere meno grave la deroga ai principî generali concernenti l'elemento psicologico del reato.

La precocità di sviluppo dei minori in molte regioni d'Italia rendeva manifesto che il limite dei sedici anni avrebbe potuto dar luogo a una severità, non giustificata dalla realtà dei casi concreti.

175. — I delitti contro la libertà sessuale e il delitto di corruzione di minorenni sono punibili soltanto *a querela dell'offeso*, ma la querela, una volta proposta, è irrevocabile (art. 542).

Questa irrevocabilità sembrò pericolosa alla Commissione parlamentare, che propose di consentirne la revocabilità fino all'apertura del dibattimento.

Non mi parve di dovere accogliere tale proposta, perchè la irrevocabilità fu stabilita allo scopo di evitare turpi accomodamenti e ripugnanti estorsioni. Questo interesse etico e giuridico deve prevalere su quello della persona offesa e dei famigliari, di occultare il fatto; tanto più che, dopo proposta la querela, se anche questa potesse rimettersi, l'occultamento sarebbe quasi sempre illusorio.

La disposizione, d'altronde, ha incontrato la piena approvazione dei Corpi e degli Enti, ai quali fu richiesto il parere sul progetto preliminare.

176. — La Commissione parlamentare non approvò che, nei delitti contro la libertà sessuale e in quello di corruzione di minorenni, il *matrimonio con la persona offesa* estingua il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel medesimo (art. 544). Codeste persone, osservò la Commissione, possono aver preso parte al reato per scopo turpe e tale da non trovare attenuazione nella passione amorosa.

Si può rispondere che simili reati non implicano necessariamente la « passione amorosa » nell'autore principale, il quale può agire per vizio o per altro turpe stimolo. Sono ragioni sociali, e non sentimentali, che stanno a base della disposizione.

Non si tratta poi di una « attenuazione », ma di una causa (riconosciuta nell'interesse della persona offesa), di carattere oggettivo, che estingue il reato. E se il reato è estinto in forza di una causa oggettiva, non può sopravvivere a carico di alcuno dei compartecipi. Lo stesso principio era accolto nel codice del 1889 (art. 352), e non fu mai rilevato alcun inconveniente nella sua applicazione.

Ho tolto dall'articolo 544 la menzione che non si applicano le misure di sicurezza, perchè era divenuta inutile, dopo la modificazione apportata all'articolo 216 del progetto (210 del codice).

TITOLO X.

DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE.

177. — Una più attenta revisione di tutto l'organismo della parte speciale del codice mi ha indotto nella determinazione di creare una nuova categoria di delitti sotto il titolo: « *Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe* », nel quale trovano la loro più esatta sistematica collocazione il delitto di *procurata impotenza alla procreazione;* il delitto di *incitamento a pratiche contro la procreazione* (art. 539 del progetto); il delitto di *contagio di sifilide e di blenorragia* (art. 588 del progetto) e il delitto di *aborto* (articoli 594 e seguenti del progetto).

Non mi è parso, infatti, in primo luogo, che le così dette pratiche maltusiane potessero venire vietate e punite nello esclusivo interesse della tutela della pubblica moralità e del

buon costume pubblico. Ancor meno mi è parso esatto il vedere in esse un'offesa al pudore ovvero all'onore sessuale.

Mi è parso, invece, che la principale ragione d'essere della incriminazione di tali pratiche sia da trovarsi nella offesa all'interesse che ha la nazione, come unità etnica, di difendere la continuità e la integrità della stirpe. Non può invero dubitarsi che ogni atto diretto a sopprimere o isterilire le fonti della procreazione sia un attentato alla vita stessa della razza nella serie delle generazioni presenti e future che la compongono e quindi un'offesa all'esistenza stessa della società etnicamente considerata, cioè all'esistenza della nazione. Non si nega che, accanto all'offesa di questo interesse, esistano lesioni di altri particolari interessi anch'essi degni di tutela penale, come l'offesa alla moralità pubblica e al buon costume sociale. Si vuol soltanto affermare che all'offesa di ogni altro interesse prevale l'offesa all'integrità e continuità della razza, elemento essenziale della vita della nazione e dello Stato.

Analoghe ragioni mi hanno indotto a portare sotto il titolo nuovamente creato il delitto di *contagio di sifilide e di blenorragia* che il progetto definitivo collocava invece, meno opportunamente, fra i delitti contro la vita e la incolumità individuale.

Mi è sembrato, infatti, che, dovendosi considerare la sifilide (e in un certo senso, per quanto in un minor grado, anche la blenorragia) quale uno dei massimi fattori di degenerazione della razza, il procurato contagio di sifilide non possa non considerarsi come una offesa all'interesse della sanità della stirpe avvisata sempre quale elemento essenziale della vita della nazione e dello Stato.

Infine, ho ritenuto opportuno trasportare nel nuovo titolo altresì i delitti di *procurato aborto* pur essi classificati dal progetto tra i delitti contro la vita e la incolumità individuale, e ciò per la considerazione che l'aborto procurato, attentando alla maternità quale fonte perenne della vita degli individui e della specie, costituisce in realtà un'offesa alla vita stessa della razza e così della nazione e dello Stato.

Non si vuol negare anche qui che, accanto all'offesa dell'interesse demografico dello Stato e della nazione, altri interessi vengano offesi dalle pratiche così dette abortive, come, ad esempio, l'offesa all'interesse della vita del nascituro che è sempre una *spes vitae* se non ancora una vita, l'offesa all'interesse della vita e della incolumità individuale della madre, l'offesa all'interesse della moralità e del buon costume famigliari e sociali. Ma è certo che ad ogni altra deve considerarsi prevalente l'offesa all'interesse della nazione di assicurare la continuità della stirpe, senza la quale verrebbe, in definitiva, a mancare la stessa base personale dell'esistenza della nazione e dello Stato.

Tale titolo di delitti, così recentemente creato, mi è sembrato poi potesse trovare opportuno posto fra i « delitti che offendono gli interessi della società » intesa come la collettività tutta degli individui che compongono la popolazione dello Stato e più precisamente della società considerata dal punto di vista etnico, ossia come nazione. Ho pertanto collocato tale titolo dopo i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (titolo IX) e prima dei delitti contro la famiglia (titolo X), aumentando per tal modo a tredici i titoli costitutivi del libro II del codice.

Mi auguro che queste innovazioni legislative, lungamente meditate, siano per incontrare il consenso di quanti nella tutela della continuità e della sanità della razza vedono una condizione essenziale per lo sviluppo e la prosperità della nazione italiana.

178. — Quanto alle così dette pratiche maltusiane, avevo già avvertito, nella mia Relazione sul progetto (n. 590), essere stato mio proposito di estendere l'incriminazione, oltre al fatto dell'incitamento alle pratiche medesime (art. 553 del codice), anche a quello di chi compie tali pratiche su una persona, se non mi avessero trattenuto le gravi difficoltà, che nella pratica attuazione di una simile disposizione si sarebbero certo incontrate.

Ripresa peraltro in esame la questione, mi parve che queste difficoltà non dovessero impedire l'incriminazione di un fatto, che è ben più grave di quello del delitto di semplice incitamento. E tanto più mi convinsi dell'opportunità di tale incriminazione, in quanto la mancanza di essa potrebbe creare una pericolosa categoria di specialisti nella turpe arte antifecondativa. Già si ha notizia, ad esempio, di alcuni così detti gabinetti radiologici in cui si fanno frequenti applicazioni dirette al conseguimento della sterilità sessuale, e rispetto ai quali la vigilanza sanitaria, per quanto oculata ed attiva, come in fatto viene esercitata, non può ritenersi sufficiente, quando manchino idonee disposizioni penali. Ed è pure da rammentarsi il recente metodo, ideato da uno specialista austriaco, per ottenere la sterilizzazione senza togliere la capacità del congiungimento carnale; metodo che, per gli egoisti e per i viziosi, offre uno speciale allettamento e rappresenta un nuovo pericolo per la conservazione della razza, dato che la sua applicazione va diffondendosi in vari Stati d'Europa e d'America.

Non sarebbe, quindi, conforme alle direttive della politica demografica del nuovo Stato italiano un codice penale che non apprestasse tutti i possibili e più energici mezzi di lotta contro la nefasta azione che mira a sopprimere la fecondazione.

Ho creato perciò una nuova disposizione (art. 552), per la quale, chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, *atti diretti a renderla impotente alla procreazione*, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

In tal modo, con gli articoli 552 e 553, se le aberrazioni neo-maltusiane presumessero di varcare i confini d'Italia, troverebbero il trattamento che meritano.

179. — L'articolo 588 del progetto definitivo (corrispondente all'articolo 554 del codice) puniva il fatto di chi, essendo affetto da sifilide o da *tubercolosi* e occultando tale stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio.

La Commissione parlamentare propose di sopprimere la parte della disposizione che riguarda la tubercolosi.

Ho aderito a tale proposta, anche perchè non è del tutto certo, allo stato della scienza medica, se la tubercolosi abbia veramente carattere contagioso e se possa comunicarsi mediante atti compiuti dall'ammalato su altre persone.

La stessa Commissione consigliò di ritoccare la formula dell'articolo in modo che risulti indubbia tanto la responsabilità dell'uomo, quanto quella della donna nel caso di contagio derivante dai rapporti sessuali.

Ma non mi parve che su questo punto possa sorgere dubbio alcuno Il soggetto attivo è « chiunque », e non soltanto l'individuo di sesso maschile. Il soggetto passivo è « taluno », e non soltanto la donna Il fatto, poi, di « compiere su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio », non ha certamente esclusivo riferimento agli atti che può compiere l'uomo.

Nel riesaminare la disposizione di cui si tratta, mi sono convinto, poi, che nel progetto definitivo era stata di troppo ristretta la considerazione delle malattie sessuali alla sola sifilide, mentre il progetto preliminare prevedeva in genere tutte le malattie veneree.

Lo scopo della nuova incriminazione è di prevenire e di reprimere quei fatti, mediante i quali possono trasmettersi malattie suscettibili di avere deleteria influenza sull'avvenire della razza.

Ora, se la sifilide è certamente uno dei morbi più insidiosi sotto tale aspetto, anche la *blenorragia* può pregiudicare gravemente il sano sviluppo della popolazione.

Questa malattia, secondo le scienze mediche, può essere causa di sterilità così nell'uomo come nella donna, e però rappresenta, per gli interessi che si vogliono tutelare, un pericolo che può essere assai grave. Essa inoltre contribuisce largamente alla produzione di altre infermità, quali l'artritismo, la meningite e la cecità.

V'è dunque ragione di reprimere anche il contagio blenorragico.

Senonchè, a differenza di ciò che è stabilito per la sifilide, ritenni opportuno richiedere, per la punibilità del fatto, non solo che il contagio siasi effettivamente verificato, ma che ne sia seguita una lesione personale gravissima, cioè una malattia certamente o probabilmente insanabile, o un altro degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 583. Senza questa condizione, si cadrebbe nell'esagerazione di punire anche fatti che nessun pericolo rappresentano per l'interesse che è oggetto della tutela penale.

Ho quindi introdotto nell'articolo 554 una nuova disposizione nel senso sopra indicato

Ho infine soppresso la previsione dell'*evento di morte*, perchè la sifilide e la blenorragia non sono per sé stesse cause immediate e dirette di morte.

TITOLO XI.

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA.

180. — Una decorrenza speciale è stabilita per il termine di *prescrizione del delitto di bigamia* (art. 557): il decorso di questo termine, invero, si inizia col giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per bigamia. Se così non fosse, il termine decorrerebbe, a norma dell'articolo 158, dal giorno della consumazione del reato. Ho già spiegato, nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 620), che, pur avendo riconosciuto al delitto di bigamia, con la più autorevole dottrina, carattere istantaneo e non permanente (non dipendendo dalla volontà del colpevole far cessare lo stato antigiuridico conseguente al reato), trovai opportuno dettare per la prescrizione del delitto medesimo, attesa la particolare natura di esso, una norma analoga a quella stabilita per la prescrizione dei reati permanenti; e su ciò nessuna osservazione ha fatto la Commissione parlamentare.

Questa, invece, ritenne che la disposizione sulla prescrizione del delitto di bigamia possa, in qualche caso, determinare la contraddizione di ammettere la prescrizione d'un reato già estinto per altra causa. Infatti, poichè, a norma dell'articolo 556, il reato viene estinto per effetto della dichiarazione di nullità del primo matrimonio, o dell'annullamento del secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il termine per la prescrizione potrebbe decorrere proprio dal momento in cui il reato è estinto.

Ma la supposta incoerenza è dovuta, mi pare, ad un equivoco. Infatti, l'articolo 556 si riferisce al matrimonio precedente *nullo;* l'articolo 557 riguarda, invece, il matrimonio *sciolto* (per morte o divorzio). L'articolo 556, inoltre, considera il caso d'annullamento del secondo matrimonio *per causa diversa dalla bigamia;* l'articolo 557, invece, riflette l'ipotesi del secondo matrimonio dichiarato nullo *per bigamia.*

Mi sembra che non occorrano altre spiegazioni per giustificare le due disposizioni, tanto più che le ragioni che le suffragano sono esaurientemente esposte, su ogni punto, nella mia Relazione sul progetto (nn. 612 e seguenti).

181. — L'articolo 557 del progetto definitivo (558 del codice) puniva l'*induzione al matrimonio mediante errore o inganno*, commessa col « lasciare ignorare » all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento diverso da quello derivante dall'esistenza di un precedente matrimonio, sempre che il matrimonio venisse annullato a causa dell'impedimento taciuto; e stabiliva un aggravamento nel caso in cui l'ostacolo fosse stato occultato con mezzi fraudolenti.

La Commissione parlamentare osservò non esservi ragione di prendere in considerazione, agli effetti di questa incriminazione, qualsiasi comportamento reticente sull'esistenza di un impedimento, ma doversi punire soltanto il fatto di chi, per trarre in errore l'altro coniuge, abbia usato mezzi fraudolenti. Per reprimere il semplice fatto di aver lasciato ignorare l'esistenza dell'impedimento, sono sufficienti, notò la Commissione, le sanzioni civili dell'articolo 127 del codice civile.

Le sanzioni di questo articolo, in verità, hanno carattere penale, giacchè esso commina pene in senso proprio, quali sono la multa da lire mille a tremila, e il carcere (cioè la detenzione per il codice del 1889 e la reclusione per il codice nuovo) sino a sei mesi.

Dato che queste sanzioni hanno carattere penale e sembrano sufficienti a reprimere il fatto di cui si tratta, non ho avuto difficoltà ad accogliere le proposte della Commissione, richiedendo, per il delitto preveduto nell'articolo 558, l'uso di mezzi fraudolenti, e conseguentemente sopprimendo la predetta circostanza aggravante.

182. — Non è punibile per *adulterio* il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge ovvero da questo ingiustamente abbandonato (art. 561).

La Commissione parlamentare osservò che dovrebbe punirsi la moglie adultera, ancorchè separata per colpa del marito o da lui ingiustamente abbandonata, quando con lei convivono figli minori, perchè in questo caso ella ha il dovere di non dare ai figli il malo esempio di una relazione adulterina.

Ma in verità si tratta di due concetti del tutto diversi. Il problema che si deve risolvere nell'articolo 561 è quello di punire o di non punire l'adulterio quando sia commesso dal coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge ovvero da questo ingiustamente abbandonato, e non quando possa tornare di cattivo esempio alla prole. Il codice, nel primo caso, lo dichiara non punibile, perchè la legge penale non deve esigere ciò che non è proprio della media delle persone per le quali essa è destinata, cioè una virtù eccezionale quale sarebbe quella del coniuge che, trovandosi nelle predette condizioni, abbia la forza di resistere alle tentazioni dell'amore e talvolta anche a quelle del bisogno.

Se la relazione peccaminosa, ma non delittuosa, torna di cattivo esempio ai figli e specialmente alle figlie minorenni, il giudice potrà revocare il provvedimento in virtù del quale la prole venne affidata al coniuge che tiene quella tresca.

183. — In caso di adulterio o di concubinato il giudice può, su istanza del coniuge offeso, ordinare i *provvedimenti temporanei di indole civile*, che ritiene urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole (art. 562).

Questi provvedimenti possono essere emessi dal giudice penale con la sentenza di condanna.

Il progetto poi disponeva che essi cessano di avere effet-

to, se, entro un mese dalla sentenza di condanna, non sia presentata domanda di separazione personale dinanzi al giudice civile.

La Commissione parlamentare consigliò di elevare a sei mesi il termine per l'efficacia di tali provvedimenti, troppo breve essendole sembrato il termine di un mese.

Questa durata del termine era stata stabilita per limitare il più possibile gli effetti dei provvedimenti civili del giudice penale, evitando il protrarsi di una situazione famigliare piena di dolorose incertezze. Eccessivo sarebbe mantenere questo stato per sei mesi, mentre, per soddisfare al desiderio della Commissione, mi sembra sufficiente portare il termine a tre mesi, tenuto conto che esso decorre non dal giorno in cui i provvedimenti furono dati, ma da quello in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile.

184. — Non è ammessa l'attenuante specifica della *causa d'onore* per il delitto di *alterazione di stato* (art. 566).

La Commissione parlamentare fece voti perchè questa attenuante, riconosciuta per l'infanticidio, venisse accolta anche per l'alterazione di stato, in conformità all'articolo 363 del codice del 1889, giacchè, nonostante l'applicabilità della attenuante comune preveduta nell'articolo 62, n. 1°, la pena rimarrebbe sempre eccessiva.

Non ritenni di dover seguire questo consiglio. Considerai, in primo luogo, che si tratta di un fatto assai grave, in quanto l'alterazione dello stato si ottiene mediante il falso, così che vi sono due distinte lesioni giuridiche. In secondo luogo, nel caso presente, non si può riconoscere nel colpevole quello stato psicologico, che giustifica invece l'attenuante nell'infanticidio, perchè il fatto, di cui si tratta, non può commettersi che a una certa distanza dal parto, così da permettere la ripresa della forza degli ordinari motivi inibitori, tanto più che il fatto medesimo non viene commesso, almeno nella grandissima maggioranza dei casi, dalla puerpera.

185. — Incorre in una delle più gravi forme del delitto di *violazione degli obblighi di assistenza famigliare* (art. 570) chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge.

Alla Commissione parlamentare parve che convenisse meglio precisare in che cosa debba consistere la « dilapidazione », tanto più che per l'articolo 649 non è punibile il padre che dolosamente si appropria una somma anche ingente di proprietà del figlio minore. E, di conseguenza, la Commissione propose di escludere la punibilità della dilapidazione per erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita, o per cattiva amministrazione dipendente da inesperienza di affari.

E' d'uopo anzitutto avvertire che nel termine *dilapidare*, come è usato nella disposizione in esame, si comprende la prodigalità delle cose altrui (dissipazione o distrazione del patrimonio), e col termine *malversare* si intende l'appropriazione della cosa altrui a scopo di lucro. La malversazione può avvenire soltanto ad opera del genitore e del coniuge, i quali, senza la disposizione dell'articolo 570, rimarrebbero impuniti; il tutore può invece commettere appropriazione indebita, e non malversazione. La dilapidazione, al contrario, può verificarsi sia ad opera del genitore o del coniuge, sia ad opera del tutore.

Ora, non vi è alcuna contraddizione tra l'ipotesi di malversazione del genitore o del coniuge, e la disposizione dell'articolo 649, la quale contempla un fatto singolo, per cui è mantenuta la tradizionale impunità. L'articolo 570, n. 1°, invece, si riferisce ad un insieme di fatti che, nel loro complesso, stanno a dimostrare la violazione ripetuta dei doveri incombenti al genitore e al coniuge.

E tale violazione, per costituire delitto, deve, in base alle norme generali, essere *dolosa*. Questa considerazione risponde esaurientemente all'osservazione della Commissione riguardante il caso dell'erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita o della cattiva amministrazione dipendente da inesperienza negli affari. Queste sono cause meramente colpose, e quindi non possono rientrare nella figura della dilapidazione, di cui si tratta, la quale non è punibile se non a titolo di dolo.

TITOLO XII.

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA.

186. — Il delitto d'*omicidio* consiste nel cagionare la morte di un uomo (art. 575).

La Commissione parlamentare preferirebbe che si dicesse, anzi che di un « uomo », di una « persona ».

Ma il termine « persona » ha un significato tecnico-giuridico che qui non viene in considerazione, trattandosi della soppressione della vita fisica d'un essere umano, indipendentemente dalle qualità giuridiche che sono inerenti al concetto di persona. Bisognerebbe dire, in ogni modo: « persona fisica », ed allora tanto vale usare l'espressione, il cui significato è accessibile a tutti, di « uomo ».

La stessa ragione risponde all'identica osservazione fatta dalla Commissione sull'articolo 589.

187. — L'articolo 576 prevede le ipotesi più atroci di omicidio, per le quali stabilisce la pena di morte.

Aderendo a voti autorevoli, ho esteso l'applicazione della pena di morte ai casi in cui concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nel numero 2° dell'articolo 61, ossia alle ipotesi di omicidio commesso per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare, a sè o ad altri, il prodotto o il profitto o il prezzo o l'impunità di un altro reato.

L'applicazione della pena di morte nei predetti casi appare, invero, come una necessaria sanzione per chi, ad esempio, uccida a scopo di furto o di rapina.

In conseguenza della nuova aggravante ho modificato le disposizioni dell'articolo 575 e la disposizione del numero 4° dell'articolo 576 del progetto, nel senso di eliminare quelle ipotesi ivi prevedute che rientrano nella generale formula della predetta aggravante.

La Commissione parlamentare non ritenne invece giustificata la pena di morte stabilita per il latitante, il quale commetta omicidio per sottrarsi all'arresto o alla cattura, o per occultare un delitto, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza.

Senonchè fu ed è volontà del legislatore di reprimere nel modo più energico ogni forma di brigantaggio, anche individuale. E' ben vero che il brigantaggio, diffusosi nell'ultimo decennio anche nei più civili Stati d'Europa e d'America, ed imperversante persino nelle maggiori metropoli straniere, è oramai scomparso dalla Patria nostra, specie mercè la energica azione repressiva e preventiva del Governo fascista. Ma se questa è cagione di legittimo compiacimento, non dà motivo a deflettere dalla più inesorabile persecuzione di questo pericolosissimo fenomeno, anche nelle sue forme sporadiche e individuali.

Tutta la nuova legislazione penale italiana, del resto, si ispira alla massima severità verso i latitanti, che si trovano in permanente stato di ribellione e che, per le condizioni in cui vivono, rappresentano un grave pericolo sociale.

188. — Tra le circostanze aggravanti, che rendono punibile l'omicidio con l'*ergastolo* (art. 577), la Commissione parlamentare consigliò di ripristinare la *premeditazione*, però

senza definirla. Osservò la Commissione che la soppressione di questa aggravante non risponde alla necessità di rinvigorire la tutela penale, e che, se anche il concetto di essa sia difficile a definire, nondimeno è presente alla coscienza umana.

Riesaminata la questione, mi sono convinto dell'opportunità di prevedere espressamente questa circostanza.

Vi sarebbe ragione di escluderla, se la premeditazione non fosse altro che quella specie di dolo che si contrappone al dolo d'impeto. Ma nel dolo vi è una scala, che sale per gradi, dal così detto dolo d'impeto, alla riflessione normale, ed infine alla premeditazione.

Questa aggiunge un *quid pluris* a quel grado di riflessione, che è comune alla maggior parte delle azioni delittuose. Nella premeditazione la riflessione, inerente al proposito di delinquere, si protrae più o meno lungamente nel tempo, senza soluzioni di continuità, alimentando continuamente il proposito stesso, nella ricerca o in attesa dell'occasione di attuarlo.

Non si può negare che tale persistenza, la quale sopraffà tutti i motivi inibitori che via via vanno presentandosi alla coscienza e che avrebbero vinto un comune proposito delittuoso, sia indice di una maggior perversità e pericolosità del delinquente. D'altra parte, il più delle volte, è propria della premeditazione, così concepita, la paziente, tenace e sagace preordinazione dei mezzi di esecuzione del reato, il che ne facilita la consumazione e quindi rende più difficile la preventiva difesa della persona contro la quale l'azione è diretta.

In base a queste considerazioni ho ammesso l'aggravante della premeditazione tra le circostanze prevedute nell'articolo 577.

189. — Quello speciale titolo d'omicidio, che consiste nell'*infanticidio per causa d'onore*, può commettersi soltanto su di un neonato e *immediatamente* dopo il parto (art. 578).

L'espressione « immediatamente » sembrò indeterminata alla Commissione parlamentare, la quale propose di ritornare alla formula dell'articolo 369 del codice del 1889: « sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla sua nascita », con la sola variante che i giorni, anzichè cinque, fossero due.

Ma questa proposta, come quella, identica, fatta a proposito dell'articolo 592, non pare giustificata, quando si consideri che la puerpera può ignorare se il neonato sia stato o no iscritto nei registri dello stato civile, mentre l'avvenuta iscrizione non esclude che essa abbia agito per causa d'onore.

Il codice del 1889, allo scopo di evitare la indeterminatezza del codice del 1859, adottò una formula che diede luogo a notevoli inconvenienti, in quanto rese possibile l'applicazione di questo titolo di reato anche fuori dei casi nei quali può ammettersi il movente di difesa dell'onore.

Soltanto nella flagranza del parto possono ritenersi esistenti e valutabili quelle condizioni che giustificano una pena meno grave di quella dell'omicidio, perchè soltanto allora, appena verificatosi il paventato avvenimento, può avere decisiva influenza sulle determinazioni della puerpera quello stato di angoscia e di preoccupazione, quel grave turbamento psichico, che giustifica il trattamento dell'infanticidio come *delictum exceptum*. Se un tempo, per quanto breve, è trascorso, lo stato emotivo viene meno e i richiami della maternità si oppongono agli stimoli egoistici dell'« onore ». Cessa dunque, in tal caso, la ragione di considerare l'infanticidio come un delitto per sé stante.

L'usare soverchia indulgenza in questa materia non sarebbe certo conforme a quei criteri di rigorosa tutela della maternità, che sono professati dal Governo fascista.

La stessa Commissione, pur non facendo una proposta concreta, deliberò di richiamare la mia attenzione sulla questione dell'opportunità di escludere l'applicabilità del titolo d'infanticidio per causa d'onore agli *estranei concorrenti* con la puerpera o con i suoi congiunti. Ma questa esclusione implicherebbe una radicale modificazione del sistema accolto dal codice, in quanto l'infanticidio per causa d'onore perderebbe la sua natura di *titolo* delittuoso autonomo, e il fatto acquisterebbe il carattere di una *circostanza* attenuante dell'omicidio.

Del resto, il primo capoverso dell'articolo in esame stabilisce un trattamento più severo per i concorrenti estranei che agiscono per fini propri, diversi dalla difesa dell'onore del loro compartecipe.

190. — La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione sull'*omicidio del consenziente* (articolo 579). Fu osservato che la disposizione può divenire fonte di abusi; che non ha ragione di essere, perchè la vita umana è un bene indisponibile; e che, in ogni modo, dovesse essere limitata alla così detta *eutanasia*.

Queste osservazioni avrebbero valore, se si fosse ammessa l'impunità per l'omicidio del consenziente; ma non hanno fondamento quando si consideri che si tratta sempre d'un omicidio punibile, e con pena assai grave, quantunque costituisca un titolo relativamente più lieve dell'omicidio comune. Vi sono inoltre parecchie eccezioni, per le quali si ritorna alle sanzioni dell'omicidio comune, quando il consenso della vittima non sia valido.

Ciò posto, non vedo a quali abusi possa dar luogo la disposizione in discorso, dal momento che si tratta in ogni caso d'incorrere nella predetta pena. Gli abusi sarebbero possibili soltanto se l'omicida del consenziente potesse sperare l'impunità.

Siamo d'accordo che la vita umana è un bene indisponibile, ma è appunto per ciò che l'omicidio del consenziente costituisce delitto, quantunque di titolo più lieve dell'omicidio comune.

E questa minor gravità del titolo delittuoso è dovuta alla minore gravità intrinseca del fatto, che è manifesta, e alla minore pericolosità sociale, che, almeno di regola, rivelano simili delinquenti in confronto dei comuni omicidi. La pratica giudiziaria, durante l'applicazione del codice del 1889, non si potè mai persuadere che l'omicida comune e l'uccisore del consenziente dovessero trattarsi alla medesima stregua, e perciò essa cercò costantemente, per vie diverse, di trovare un'attenuazione per quest'ultimo delinquente. E, non di rado, dall'attenuazione si passò all'impunità, ciò che appunto si è voluto evitare prevedendo specificamente questa meno grave ipotesi criminosa.

Quanto all'« eutanasia », non v'è motivo di distinguere. Se il giudice ritiene che l'infermità che affliggeva il sofferente non ha determinato in lui una « deficienza psichica » (articolo 579, n. 2°) tale, da doversi ritenere invalido il suo consenso all'uccisione, sarà applicabile, nel concorso delle altre condizioni, la norma speciale sull'omicidio del consenziente; altrimenti l'uccisore dovrà punirsi come omicida comune.

Gli eventuali motivi di pietà, da accertarsi sempre con la massima circospezione e da valutarsi con una intelligente diffidenza, potranno essere apprezzati all'effetto dell'applicazione dell'attenuante generale, di cui all'articolo 62, n. 1° (motivi di particolare valore morale o sociale).

191. — La Commissione parlamentare propose di richiedere la *querela dell'offeso per la punibilità del delitto di lesione personale* (art. 582), quando la malattia derivata dalla lesione sia guarita entro cinque giorni.

La proposta ha buon fondamento, perchè evita che, con un procedimento penale non voluto dall'offeso, si aggravino o si perpetuino odi e rancori che possono dare causa a nuovi reati, e che, comunque, sono contrari a quelle riconciliazioni, individualmente e socialmente utili, che il legislatore non deve ostacolare.

Né, ammettendo la necessità della querela per la punibilità delle più lievi lesioni; si viene a disconoscere il principio della indisponibilità del bene giuridico dell'integrità fisica della persona. Il diritto di querela rimane anche se la lesione sia stata consentita, poichè si tratta semplicemente di un diritto concesso all'offeso di astenersi dal provocare la punizione del colpevole.

La proposta della Commissione, come ho detto, riguardava le lesioni guarite entro cinque giorni. Io, invece, riconosciuta l'opportunità di richiedere la querela per la punibilità delle più lievi lesioni, ho ritenuto che il limite massimo di durata della malattia possa essere fissato in dieci giorni, secondo la norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 372 del codice del 1889.

Ma ho ritenuto giusto che la punibilità delle predette lesioni sia condizionata alla querela soltanto nei casi in cui non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, e credo che nessuno possa dubitare dell'opportunità di questa limitazione.

192. — L'articolo 582 del progetto definitivo, tra le *circostanze aggravanti delle lesioni personali*, prevedeva il caso che la malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni durasse per un tempo superiore ai trenta giorni.

Tenuto conto che molto rilevante è l'effetto penale di tali circostanze (reclusione da tre a sette anni), ho ritenuto, quantunque nessuna osservazione sia stata fatta su questo punto, che la durata della malattia o dell'incapacità debba essere superiore ai quaranta giorni (art. 583, n. 1°, del codice), e mi pare che questa modificazione delle norme originarie non abbia bisogno di particolari spiegazioni.

Lo stesso articolo 582 del progetto considerava come circostanza aggravante, tra l'altro, il fatto che dalla lesione derivi « la deformazione, il *deturpamento* ovvero lo sfregio permanente del viso ».

La Commissione propose la soppressione della parola « deturpamento », perchè nessuna differenza sussiste tra deformazione e deturpamento.

E veramente il deturpamento è un effetto che non può provenire se non da una alterazione anatomica del viso, cioè da una « deformazione » o da uno « sfregio »; se dunque costituiscono lesioni gravissime le cause da cui può derivare il deturpamento, è superfluo prevedere questo effetto, la cui esistenza o inesistenza, data la deformazione o il permanente sfregio, nulla aggiunge e nulla toglie a quanto è necessario per l'applicabilità della disposizione.

Ho quindi soppresso quella inutile parola (art. 583 capov., n. 4°, del codice).

193. — L'articolo 585, nei capoversi, dà la *nozione generale delle armi*, agli effetti della legge penale.

La Commissione parlamentare propose che l'uso insidioso della corrente elettrica venisse assimilato a quello delle armi.

Ma codesta assimilazione non sarebbe giustificata, perchè la energia elettrica, sotto qualunque aspetto venga considerata, non può propriamente considerarsi un'arma. La proposta potrebbe tuttavia essere presa in considerazione, anche a costo di incorrere in una manifesta improprietà, se non ci fosse altro mezzo per conseguire lo scopo voluto dalla Commissione.

Questo mezzo, invece, esiste, ed è fornito dalla circostanza speciale d'aggravamento consistente nell'uso di mezzi insidiosi (articoli 576, n. 1°, 585, prima parte).

194. — Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale *conseguenza non voluta* dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica la disposizione dell'articolo 83, ma le pene comminate negli articoli 589 e 590 sono aumentate (art. 586).

Questa disposizione parve involuta alla Commissione parlamentare, che perciò propose di semplificarla.

E' da osservare che, mentre l'articolo 587 del progetto preliminare puniva il fatto predetto a titolo di responsabilità obiettiva, nel progetto definitivo la disposizione venne modificata in correlazione con l'articolo 86 del progetto medesimo, per il quale gli eventi, diversi da quelli voluti dall'agente, sono punibili a titolo di colpa, se la legge li prevede tra i delitti colposi. L'articolo 586 del codice non è, pertanto, che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un aumento di pena per l'omicidio e per le lesioni colposi.

Non occorre, perciò, alcuna semplificazione.

195. — A proposito del delitto di *rissa* (art. 588), la Commissione parlamentare avrebbe desiderato che fosse stabilita una circostanza aggravante per chi ha determinato la rissa.

Ma ho ritenuto che non convenga moltiplicare senza necessità le circostanze aggravanti, tanto più che la latitudine della pena comminata per questo reato è tale, da consentire al giudice di proporzionare la pena stessa alla più o meno grave responsabilità dei singoli corrissanti.

196. — Il progetto definitivo, nell'articolo 591, prevedendo il delitto di *abbandono di persone minori o incapaci*, puniva chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, « per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia », di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba aver cura.

La Commissione parlamentare ritenne che fosse da comprendere anche il caso dell'abbandono di persona incapace di provvedere a sé stessa per cause diverse dall'età o dalla malattia, come nell'ipotesi della guida che abbandoni l'alpinista, che si era a lei affidato.

Ho trovato opportuna la proposta, e conseguentemente ho aggiunto nell'articolo 591 del codice la frase: « o per altra causa ». Una persona, invero, anche se sana e di età valida, può venire a trovarsi, per speciali circostanze, come nel caso indicato dalla Commissione, nelle stesse condizioni del minore di quattordici anni, del malato o del vecchio.

197. — Il delitto di *omissione di soccorso* è preveduto in due ipotesi penalmente equivalenti (art. 593). La prima consiste nel fatto di chi, trovando abbandonata o smarrita una persona incapace di provvedere a sé stessa, *omette di darne immediato avviso all'Autorità;* la seconda si ha nel fatto di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, *omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità*.

Sembrò alla Commissione parlamentare che dovesse punirsi anche nella prima ipotesi l'omissione di prestare l'assistenza occorrente, oltre che l'omissione dell'immediato avviso all'Autorità.

Ma conviene osservare che, nel primo caso, si prevede bensì che l'incapace si trovi in stato di abbandono, ma non anche in condizione di pericolo. Di conseguenza non vi è ragione di imporre un'assistenza, di cui l'abbandonato non ha necessità, e che rappresenterebbe la manifestazione di una

bontà e di una generosità costituenti virtù superiori, e tali, perciò, da non potersi esigere dalla generalità degli uomini. Se poi l'incapace venisse trovato in pericolo, si rientrerebbe nella seconda ipotesi, e perciò l'omessa assistenza sarebbe punibile. Gli stessi criteri hanno guidato il legislatore del 1889 nella formulazione dell'articolo 389 del codice penale finora vigente.

Ho invece aggiunto la previsione di ogni « altra causa » che determini nella persona l'incapacità di provvedere a sé stessa (oltre che la malattia o la vecchiaia), per le ragioni medesime che mi hanno indotto a introdurre la correlativa modificazione nell'articolo 591.

198. — A proposito dei delitti di *diffamazione* e d'*ingiuria* (articoli 594, 595), la Commissione parlamentare espresse l'avviso che fosse opportuno ritornare al sistema del codice del 1889, non convenendo, a suo avviso, modificare una disciplina ormai tradizionale e sviluppata da una lunga applicazione.

Io comprendo come il distacco da concetti tradizionali (dato che quarant'anni siano sufficienti a formare una tradizione) torni sempre alquanto penoso, come l'abbandono di ogni abitudine inveterata. Ma, se ciò dovesse impedire l'adozione di concetti scientificamente e praticamente più esatti, nessun progresso avrebbero fatto le leggi penali, e si sarebbe continuato, ad esempio, a comprendere nella nozione di « *iniuria* » una quantità di diversissimi reati, che ora invece sono tenuti distinti a seconda della loro obiettività giuridica e della loro materialità.

La distinzione, accolta dal codice, tra i delitti di ingiuria e di diffamazione si fonda sull'elemento della presenza (ingiuria) o dell'assenza (diffamazione) della persona offesa.

La costruzione adottata, praticamente, presenta una grande semplicità di applicazione, come apparirà quando si sarà diradata la confusione di concetti creata dal codice penale del 1889. E veramente è assai più agevole accertare l'elemento estrinseco della presenza, che quello dell'addebito d'un fatto determinato.

Sotto l'aspetto scientifico, il codice si richiama alla tradizione (e qui veramente è il caso di parlare di « tradizione ») giuridica italiana, che stabilì la distinzione tra *contumelia* (offesa in presenza) e *diffamazione* (divulgazione di offesa presso terzi). Questo concetto è conforme al principio per cui il patrimonio morale di una persona (onore in senso lato) può essere leso, o mediante offese immediatamente percepite dal soggetto passivo presente, del quale ledono il sentimento personale di onore o di decoro (onore in senso specifico e soggettivo), ovvero mediante offese comunicate a più persone e che intaccano la buona fama della persona, cioè la stima, la favorevole opinione che gli altri hanno di lei (reputazione: onore in senso oggettivo).

La diffamazione è naturalmente delitto più grave dell'ingiuria, per la maggior quantità ed estensione del danno, e per la viltà e la particolare pericolosità del colpevole. L'ingiuria è meno grave, perchè l'offeso, presente, può difendersi, giustificandosi o ritorcendo l'offesa.

Ciò posto, il sistema del codice rappresenta un progresso, e non un regresso, in confronto di quello del codice precedente.

199. — Per ciò che concerne particolarmente il delitto d'*ingiuria* (art. 594), la Commissione parlamentare propose che fosse considerata come aggravante la circostanza d'essersi commesso il delitto *mediante percosse*.

Ma non sarebbe corretto stabilire una circostanza aggravante in simile caso, nel quale il delitto può assumere un diverso titolo a seconda degli effetti prodotti dalle percosse e a seconda del fine dell'agente. Si tratta di questioni di fatto, che non possono essere risolte legislativamente.

La Commissione avrebbe inoltre voluto che l'ingiuria commessa col mezzo della stampa contro un pubblico ufficiale fosse parificata all'oltraggio, ma di ciò mi sono già occupato a proposito di quest'ultimo delitto.

200. — Il codice non consente in alcun caso la così detta *exceptio veritatis* (art. 596), e questa esclusione ho ampiamente giustificata nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 691).

La Commissione parlamentare, invece, propose di ammettere la prova liberatoria limitatamente al caso in cui l'offeso sia un pubblico ufficiale.

Ma se non si può ammettere (come è indiscusso) la prova della verità dell'addebito per le offese fatte in presenza del pubblico ufficiale (oltraggio), non si comprende perchè dovrebbe consentirsi la prova medesima per le offese fatte in sua assenza (diffamazione).

Se, richiedendo l'ammissione di questa prova, si intende giovare all'interesse pubblico di svelare le malefatte dei pubblici ufficiali, si può osservare che questo interesse è già sufficientemente tutelato dalla vigilanza gerarchica a cui il pubblico ufficiale è soggetto, e dal diritto di reclamo all'Autorità superiore, spettante a chiunque ritenga di poter imputare al pubblico ufficiale fatti disonorevoli. L'idea della legittimità della pubblica censura degli atti dell'Autorità, fatta con mezzi offensivi, è del tutto demagogica, e però non può trovare alcuna applicazione nel codice penale.

D'altra parte, pur essendo escluso che il giudizio penale possa trasformarsi in un giudizio d'onore, non è interdetto all'offeso e all'offensore (quando si tratta di ingiuria e di diffamazione, e non d'oltraggio) di invocare il verdetto d'un giurì d'onore sull'addebito di un fatto determinato. Anzi, tale facoltà è espressamente riconosciuta e il suo esercizio equivale alla tacita rinuncia al diritto di querela (se questa non fu ancora presentata) o alla remissione. A questo proposito ho migliorato la disciplina di tale facoltà, prevedendola nella sua essenza e nelle sue condizioni d'esercizio nell'articolo 596, e stabilendo i suoi effetti in relazione alla querela nell'articolo 597.

201. — Nell'articolo 597 concernente la *querela* e l'*estinzione dei delitti di ingiuria e di diffamazione*, oltre ad avere introdotti alcuni miglioramenti di forma, ho modificato le norme riguardanti l'ipotesi della morte dell'offeso prima d'aver proposto querela e dell'offesa alla memoria di un defunto.

Il progetto, in tali ipotesi, riconosceva il diritto di querela ai prossimi congiunti del defunto, all'adottante, all'adottato e agli *eredi testamentari*. A queste stesse persone, nel caso in cui l'offeso fosse morto dopo aver presentato querela, si attribuiva la facoltà di adire il giurì d'onore.

Ora a me pare che non vi sia alcuna fondata ragione per assegnare le predette facoltà anche agli eredi testamentari, che non siano prossimi congiunti del defunto o a lui uniti per adozione. Tali facoltà trovano la loro giustificazione nell'interesse di tutelare il buon nome della famiglia, e però non devono essere estese a persone che tale interesse non hanno

Di conseguenza ho soppresso, nel secondo capoverso dell'articolo 597, la menzione degli eredi testamentari.

Nel progetto la facoltà del deferimento a un giurì d'onore era limitata al caso di persona offesa morta dopo avere proposto querela. Ho ritenuto opportuno di estendere tale facoltà anche al caso di persona offesa morta senza avere proposto querela e all'altro di offesa alla memoria di un defunto, perchè anche qui ricorrono le medesime ragioni di tutela del

buon nome della famiglia che giustificano la facoltà, concessa alle persone indicate nell'articolo 597, del deferimento a un giurì nel caso di persona offesa morta dopo aver proposto querela.

202. — Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare sull'articolo 598. Nondimeno io ho provveduto a migliorare e a completare la formula della disposizione medesima.

Ho stabilito che il giudice, nonostante la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi l'Autorità giudiziaria o amministrativa, può ordinare sia la soppressione (come ammetteva l'articolo 606 del progetto definitivo), sia la sola *cancellazione* totale o parziale delle scritture offensive, perchè può avvenire che la « soppressione » sia talora inopportuna.

Ho disposto altresì che, ove si tratti di scritture per le quali la soppressione o la cancellazione non possa eseguirsi materialmente, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

203. — La *provocazione* esclude la punibilità dei delitti di ingiuria e di diffamazione, quando il fatto sia stato commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e sùbito dopo di esso (art. 599).

Alla Commissione parlamentare non parve sufficientemente chiara la dizione del progetto: « fatto ingiusto altrui e immediatamente dopo di esso », perchè si dubitò che fosse necessaria una proporzione tra il fatto ingiusto e l'offesa reattiva e si trovò incerto il momento in cui è apprezzabile lo stato di provocazione.

Sul primo punto è da osservare che, quando il provocato reagisce al fatto ingiusto altrui con una semplice offesa (ingiuria o diffamazione), la proporzione c'è sempre.

Non so poi immaginare a quali dubbi possa dar luogo l'espressione: « fatto ingiusto », tanto essa mi sembra chiara e precisa. Chiara, perchè denota che il fatto deve essere o illecito in sé stesso, ovvero compiuto in modo antigiuridico, come sarebbe nel caso del creditore che, per esercitare il suo diritto di riscossione, usi modi ingiustificabilmente offensivi. Precisa, perchè l'attributo dell'ingiustizia non può che riferirsi al fatto, e non alla provocazione (come fa invece il codice del 1889), in quanto una « provocazione » giusta non è evidentemente concepibile.

Quanto all'altro rilievo, relativo al requisito dell'immediatezza della reazione, questo è necessario per non confondere la provocazione con la vendetta, ed è tanto più opportuno quando il fatto provocante non viene compiuto alla presenza del provocato.

204. — La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli.

Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

205. — La Commissione parlamentare propose di elevare da uno a due anni il massimo della reclusione comminata per la *rivelazione di segreto professionale* (art. 622), trattandosi, a suo giudizio, di un reato molto grave.

Ma la pena, che si vorrebbe aumentare, è già assai più grave di quella stabilita per lo stesso delitto dall'articolo 163 del codice del 1889 (detenzione sino ad un mese o multa da lire cinquanta a mille), di guisa che non si può dire che il nuovo codice non abbia rinvigorito, anche per questo reato, la tutela penale, pur senza tener conto delle circostanze aggravanti comuni che siano applicabili nei casi concreti.

TITOLO XIII.

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO.

206. — Uno dei casi, nei quali il *furto* è punibile soltanto a querela dell'offeso, e con pena diminuita, si ha quando il fatto sia commesso su cose di *tenue valore*, per provvedere ad un estremo *bisogno* (art. 626).

La Commissione parlamentare propose di sopprimere le parole: « cose di tenue valore », perchè l'agire per « estremo bisogno » pone in tale situazione psicologica, da rendere impossibile il sottilizzare su altre condizioni, così che l'elemento psicologico dovrebbe prevalere su quello obiettivo.

Senonchè lo « stato psicologico », supposto dalla Commissione, non è quello relativo alla circostanza in esame, ma si identifica o con l'infermità di mente (incapacità d'intendere) o con quello dello stato di necessità. Nel caso in esame si richiede bensì un bisogno impellente, ma non tale da cagionare una malattia di mente (anemia cerebrale per inanizione, ecc.) o da determinare la necessità di salvarsi dal pericolo *attuale* di un grave danno alla persona (nell'ipotesi in discorso, invece, il pericolo potrebbe sorgere se il bisogno non venisse soddisfatto, ma non è ancora sorto). Se invero ricorressero queste condizioni, il colpevole non sarebbe punibile.

Ammesso dunque il presupposto della capacità normale d'intendere e di volere, nonostante il predetto bisogno, è razionale che all'agente possa farsi un trattamento diverso e più mite che agli altri ladri, soltanto quando egli rubi cose destinate alla diretta soddisfazione del bisogno medesimo, e quindi, necessariamente, di tenue valore. Il bisogno, invero, può essere tale da non consentire alcuna dilazione al soddisfacimento, soltanto quando si tratti di esigenze della vita fisica. E per soddisfare un simile bisogno bastano cose di tenue valore (cibi, medicine, abiti, ecc.), mentre, se avessero un valore superiore a quello che è necessario e sufficiente per il detto scopo, si tratterebbe d'un furto commesso anche per lucro, oltre che per bisogno.

Si comprende però che la tenuità del valore deve essere intesa non in senso economico assoluto, bensì in senso relativo, come l'umanità consiglia, e si può esser certi che, quando si tratta di simili giudizi, i nostri magistrati potranno forse eccedere in indulgenza, non certo in rigore.

Ad evitare, poi, la possibilità di equivoci, ho mutato la espressione: « bisogno estremo », nell'altra: « *grave ed urgente bisogno* ».

207. — Il furto commesso dal comproprietario, socio o coerede, sottraendo la *cosa comune* a chi la detiene, non è punibile se il valore del tolto non eccede la quota spettante all'agente e si tratta di cose fungibili (art. 627).

Osservò la Commissione parlamentare che non deve essere penalmente lecito al comproprietario, socio o coerede di impossessarsi di ciò che ritiene essere la parte spettantegli, mentre v'è la possibilità di contestazioni; e però propose la soppressione della disposizione.

E' da notarsi, anzitutto, che non si tratta di un fatto « penalmente *lecito* », bensì soltanto penalmente *indifferente*, perchè il diritto penale non lo autorizza, ma solo si astiene dal colpirlo con pena, lasciandogli il carattere di illiceità che esso ha indubbiamente per il diritto civile.

In secondo luogo, va notato che deve trattarsi di « cose fungibili », e che, pertanto, la restituzione può avvenire anche in cose diverse da quelle sottratte.

L'obiezione, poi, riguardante la possibilità di contestazioni, non regge, quando si consideri che il valore del tolto non deve eccedere la quota spettante all'agente. Ora, perchè possa verificarsi questa condizione, è necessario che non ci siano contestazioni riguardanti la parte spettante all'agente stesso, oppure che esse siano già state risolte a favore di lui.

Non vi può e non vi deve essere, quindi, danno economico diretto per gli altri comproprietari, soci o coeredi.

208. — Per il delitto d'*invasione di terreni o di edifici* (articolo 648 del progetto definitivo) si applicava la reclusione fino a due anni, più la multa da lire mille a diecimila, e si procedeva d'ufficio, quando il fatto fosse stato commesso da più di cinque persone *con armi*, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

La Commissione parlamentare ritenne che, data questa formula, potesse sorgere il dubbio se sia necessario che i sei o più invasori siano tutti armati, ovvero basti che sia armato uno solo di essi, e se occorra o no che il colpevole o i colpevoli siano palesemente armati.

Per togliere ogni incertezza ho modificato la formula della disposizione (art. 633 del codice), dichiarando espressamente che dei sei o più invasori basta che anche uno solo sia palesemente armato.

209. — Alla Commissione parlamentare non sembrò giusto che il delitto di *uccisione o danneggiamento di animali altrui* (art. 638) divenga perseguibile d'ufficio soltanto se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche se non raccolti in mandria; e perciò propose di modificare la disposizione nel senso che, quando gli animali uccisi o danneggiati siano tre o più, si possa prescindere dalla dimostrazione che essi erano raccolti in gregge o in mandria.

Ma la disposizione, che si vorrebbe modificare, è informata al criterio di conciliare la necessità della maggior tutela che richiede il bestiame raccolto in gregge o in mandria, con l'altra, di tener conto, in simili casi, dell'importanza del danno effettivo arrecato alla pastorizia e al così detto patrimonio zootecnico.

210. — E' requisito del delitto di *circonvenzione di persone incapaci* l'avere indotto il soggetto passivo a compiere un *atto che importi qualsiasi effetto giuridico* per lui o per altri dannoso (art. 643).

La Commissione parlamentare propose di aggiungere alle parole: « qualsiasi effetto giuridico », le altre: « nonostante la nullità derivante dall'incapacità personale ».

Ma questa modificazione sarebbe superflua, perchè la nullità o l'annullabilità dell'obbligazione per incapacità dell'obbligato è cosa irrilevante agli effetti del delitto, ed appunto per ciò non si è riportato l'inciso che si legge nell'articolo 415 del codice del 1889. Della superfluità di quella riserva, del resto, si ha la riprova nello stesso codice del 1889, il quale nell'articolo 407, in materia di estorsione, parla di « un atto che importi qualsiasi effetto giuridico », senza alcuna aggiunta.

211. — L'articolo 659 del progetto definitivo richiedeva per il delitto d'*usura* (art. 644 del codice), tra l'altro, che il colpevole avesse « profittato delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura ».

La Commissione parlamentare propose la soppressione delle parole: « determinato da sventura », perchè opinò che l'usuraio suole profittare non della sola sventura, bensì anche di altre condizioni, come avviene talora in relazione ai così detti debiti d'onore.

Ho trovato esatta l'osservazione della Commissione e perciò ho corretto la formula della disposizione in modo da esigere che il colpevole profitti dello *stato di bisogno* di una persona, da qualsiasi causa cagionato. Come nella truffa in rapporti illeciti, così in questo delitto non v'è ragione di aver riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacchè si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell'interesse pubblico, l'usura, che non cessa di essere tale solo perchè esercitata a danno, anzichè di uno sventurato, d'un prodigo o d'un vizioso.

212. — Taluni dei fatti che la legge prevede tra i « delitti contro il patrimonio » non sono punibili, quando sono commessi *a danno del coniuge* non legalmente separato, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno del coniuge legalmente separato (art. 649).

Ora la Commissione parlamentare propose che si ammettesse la punibilità di quei fatti a querela dell'offeso, anche se commessi a danno del coniuge *separato* di fatto, perchè in tal caso, ad avviso della Commissione, vengono meno le ragioni tradizionali della non punibilità, mentre la condizione della querela consentirebbe la punizione solo quando il danneggiato la reclamasse.

Ma le ragioni tradizionali tanto poco vengono meno, che sono riconosciute anche dal codice del 1889, che nell'articolo 433 contiene un'identica disposizione riguardo ai coniugi. Io ho ritenuto opportuno di non modificare su questo punto il diritto vigente, perchè non si è mai avvertita la convenienza d'un mutamento. E' inoltre da considerare che la separazione di mero fatto non distrugge quello speciale regime patrimoniale famigliare che, se anche non costituisce una vera e propria comproprietà, molto a questa si avvicina; non toglie il reciproco diritto alla successione; lascia sperare una più probabile riconciliazione. Non v'è motivo, quindi, nè giuridico, nè politico, di equiparare i coniugi separati soltanto di fatto ai coniugi legalmente separati.

I fatti predetti, inoltre, non sono punibili se commessi *a danno di un affine* in linea retta, e sono punibili soltanto a querela dell'offeso, se commessi a danno di un affine in secondo grado convivente col colpevole.

La Commissione vorrebbe che questi fatti fossero punibili, sempre a querela dell'offeso, anche se commessi a danno di un affine in linea retta, quando manchi la condizione della convivenza, che non è richiesta, per l'impunità, dalla disposizione in esame.

Ma anche su questo punto non ho ritenuto opportuno modificare il diritto finora vigente, convenendo tenere distinti gli affini in linea retta, che ben a ragione possono equipararsi ai discendenti e agli ascendenti consanguinei, e che appartengono al più stretto nucleo famigliare, dagli affini in secondo grado.

LIBRO TERZO.

Delle contravvenzioni in particolare.

213. — Una proposta d'indole generale è stata fatta dalla Commissione parlamentare su questo libro: che cioè vengano eliminate dal codice « le contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione ».

Tutte le contravvenzioni hanno carattere strettamente giuridico, perchè esse, siano o no da comprendersi nel codice penale, essendo in ogni caso prevedute in norme giuridiche, sono precetti di diritto penalmente sanzionati, e quindi hanno necessariamente e sempre carattere strettamente giuridico. Se si è inteso di usare il termine « giuridico » in contrapposto a « sociale », la distinzione non può valere, perchè è pro-

prio della maggior parte delle contravvenzioni il carattere sociale, in quanto sono stabilite per assicurare condizioni favorevoli alla buona e ordinata convivenza sociale. Se, infine, la Commissione ha voluto riferirsi alle contravvenzioni « concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione », si tratta soltanto di quattro reati, compresi nel titolo II di questo libro, che non riguardano materie in continua trasformazione.

Più fondata appare la proposta di escludere dal codice quelle contravvenzioni che si riferiscono veramente a materie in continua trasformazione, e le cui esigenze di regolamentazione male si conciliano con la stabilità del codice.

Senonchè questa proposta era già stata fatta dalla Commissione ministeriale, che esaminò il progetto preliminare, ed in accoglimento di essa furono escluse dal progetto definitivo parecchie contravvenzioni, che erano comprese nel primo progetto. Quelle mantenute nel codice non si riferiscono a materie in continua trasformazione, e però non v'è ragione di lasciarle alle leggi speciali.

TITOLO I.

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA.

214. — In relazione alla contravvenzione di *radunata sediziosa* (art. 655), la Commissione parlamentare propose di considerare il fatto come delitto, quando la radunata sia armata, perchè in tal caso il fatto è più grave e la pubblica tranquillità è già compromessa.

Ma non vi è ragione di tramutare una contravvenzione in delitto soltanto perchè uno o più dei partecipanti sia armato. Le norme sui delitti contro l'ordine pubblico tutelano sufficientemente questo bene giuridico, senza contare la disposizione sulle bande armate (art. 306). Se poi i singoli partecipanti commettessero altri reati, ne risponderebbero in concorso con quello di cui si tratta.

215. — Commette contravvenzione chi pubblica o diffonde notizie false, esagerate o *tendenziose*, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico (art. 656).

La Commissione parlamentare, ritenendo che la parola « tendenziose » richiami il dolo specifico di turbare l'ordine pubblico, ne propose la soppressione.

Ma quell'aggettivo si riferisce obiettivamente alla qualità delle notizie, e non all'elemento intenzionale. Sono tendenziose non solo le notizie che tendono ad uno scopo illecito, ma altresì quelle che hanno in sé la capacità di produrre un effetto dannoso indipendentemente dalla volontà dell'agente.

La « tendenziosità » anche subiettiva delle notizie, d'altra parte, si ha quasi sempre nella loro origine, perchè esse vengono messe in giro allo scopo di nuocere all'ordine pubblico, e sono poi ripetute e diffuse da una quantità di persone per mera imprudenza, cioè per colpa. E' manifesto che, in questo caso, il quale, ripeto, è il più comune, le notizie non cessano d'essere tendenziose anche rispetto alla loro divulgazione colposa.

Il termine: « notizie tendenziose », pertanto, non esclude e non implica il dolo; il che è precisamente proprio delle contravvenzioni, le quali sono punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa, senza che sia da farsi distinzione fra le due ipotesi, fuori dei casi (che qui non vengono in considerazione) in cui la legge faccia dipendere da tale distinzione un determinato effetto giuridico (articoli 42 e 43).

216. — Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare circa la *nozione delle armi*, data nell'articolo 719 del progetto definitivo (704 del codice), agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 695 e seguenti.

Nondimeno ho ripreso in esame codesta nozione, in relazione specialmente ad altre disposizioni.

E' da osservarsi, anzitutto, che la nozione delle armi agli effetti delle contravvenzioni è più ristretta di quella generale dell'articolo 585, la quale è applicabile ad ogni effetto della legge penale, quando questa non disponga espressamente in modo diverso, come nel caso presente. Questa deroga è giustificata dal fatto che le armi, che possono venire in considerazione agli effetti delle disposizioni alle quali l'articolo 704 si riferisce, sono soltanto quelle in senso proprio, e non anche qualsiasi strumento atto ad offendere, di cui sia vietato il porto. Per il porto abusivo di tali strumenti sono applicabili le norme contravvenzionali delle leggi speciali che lo vietano. Sull'esattezza di questa distinzione non può cader dubbio.

Conveniva invece rivedere ciò che attiene alle *materie esplodenti*.

Codeste materie sono equiparate alle armi nella nozione generale dell'articolo 585, il quale parla, appunto, di « materie esplodenti ».

Ora l'articolo 693 del progetto definitivo (678 del codice) indicava pure specificamente le « materie esplodenti »; l'articolo 694 dello stesso progetto (679 del codice) accennava alle « materie esplodenti di qualsiasi specie », mentre gli articoli dal 710 al 717 (695 a 702 del codice) menzionavano soltanto le « armi » in genere, riferendosi evidentemente alla nozione di armi dell'articolo 719 (704 del codice).

Ma ho considerato che, se l'indicazione delle « materie esplodenti » in genere è esatta ed opportuna quando si considera l'effetto delittuoso cagionato col loro uso, come pure quando si tratta di regolare la fabbricazione, il commercio o l'obbligo di denuncia delle materie stesse, non altrettanto esatto è usare il predetto termine quando ci si riferisce alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, all'obbligo di consegna, al porto delle armi in genere, ai quali fatti si riferisce l'articolo 719 (704 del codice). In quest'ultima ipotesi è necessario che le materie esplodenti abbiano forma d'armi, e quindi non debbono essere considerate in sé stesse, come invece faceva l'articolo 719 del progetto (« qualsiasi materia esplodente »).

Ho quindi nell'articolo 704 stabilito che, oltre le bombe e i gas asfissianti o accecanti, per arma si intende « qualsiasi *macchina o involucro contenente materie esplodenti* » adottando press'a poco la locuzione del numero 2° dell'articolo 470 del codice penale del 1889.

In tal guisa le materie esplodenti come tali (cioè in quanto non abbiano forma d'armi) sono considerate negli articoli 678 e 679; mentre, quando sono contenute in bombe, in macchine, o in involucri (secondo la nozione tecnica di questa parola), essendo « armi », seguono la disciplina propria delle armi.

217. — A proposito del reato di *bestemmia* (art. 724), la Commissione parlamentare ha fatto alcune osservazioni circa l'opportunità di non distinguere tra la religione dello Stato e gli altri culti ammessi, e circa la necessità di tener presenti le Colonie, alle quali osservazioni ho già in gran parte risposto trattando degli articoli 402 e seguenti.

Per la bestemmia la Commissione ha particolarmente rilevato che i culti ammessi non sono neppure menzionati, e che perciò è preferibile la formula accolta per questa contravvenzione nell'articolo 232 della legge vigente di pubblica sicurezza che punisce « il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche *ai culti ammessi nello Stato* », norma che avrà valore « fino a che non andrà in vigore il nuovo codice penale ».

Ma il termine « bestemmia » si riferisce agli oltraggi alla

religione che si professa; per il fedele di qualsiasi religione non è bestemmia vilipendere quei culti che egli crede falsi e tali da condurre a perdizione. Lo Stato italiano professa la Religione Cattolica Apostolica Romana, ed è quindi logico che esso, credente in questa Religione, consideri bestemmie soltanto le invettive o le parole oltraggiose contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerati dalla Religione medesima.

Né con ciò gli altri culti ammessi nello Stato rimangono privi di tutela su questo punto; perchè se lo Stato non può credere in altra religione che non sia la sua, esso nondimeno non può lasciare impunite quelle offese ai culti ammessi, che si manifestano col turpiloquio (art. 726), nel quale può rientrare la maggior parte delle impropriamente dette bestemmie contro i culti ammessi.

E neppure vale riferirsi alla legge di pubblica sicurezza, emanata anteriormente al Concordato dell'11 febbraio 1929, perchè fino al Concordato, e specialmente dopo l'emanazione del codice del 1889, fra i *culti ammessi* era compresa anche la Religione Cattolica, che oggi invece non è culto ammesso, ma *religione dello Stato.*

SIRE!

Il nuovo codice penale, come esce dalla lunga elaborazione fattane con l'ausilio di due Commissioni ministeriali, e di una Commissione parlamentare, che sottopose il progetto definitivo a un vaglio minuzioso, fornendomi proposte e suggerimenti, in buona parte accolti, è, si può dirlo con orgoglio, degno delle grandi tradizioni italiane nel campo del diritto penale. Per la più precisa e profonda determinazione dei concetti giuridici fondamentali, esso darà nuovo impulso agli studi di diritto penale e accrescerà prestigio a questo ramo delle scienze giuridiche, a torto, talvolta, ritenuto più facile a comprendersi e ad applicarsi.

Per la rinvigorita tutela penale, per la introduzione delle misure di sicurezza, come mezzo normale di prevenzione dei reati, la nuova legislazione renderà più efficace la lotta dello Stato contro la criminalità.

Confido che accrescerà pregio al codice anche la formulazione dei precetti, particolarmente curata, dal lato linguistico, in base ai suggerimenti di un eminente scrittore.

Non vi è dubbio che l'applicazione del nuovo codice richiederà giudici ben preparati, consapevoli dell'alta missione loro affidata. Ma io sono certo che la Magistratura italiana, la quale per dottrina, cultura e carattere è una delle migliori, assolverà con sicurezza di intuito e con scrupolosa coscienza il compito ora più arduo che la nuova legislazione le assegna.

L'amministrazione della giustizia penale, il cui valore politico è preminente, contribuirà per tal modo sempre più efficacemente a quell'opera di consolidamento dello Stato, senza il quale non vi è sicurezza pei cittadini, né grandezza per la Nazione.

Roma, 19 ottobre 1930 - Anno VIII

ROCCO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a' termini dell'art. 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1930-VIII
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 58. — MANCINI.

N.B. — *Il testo del Codice Penale verrà pubblicato nella Raccolta ufficiale.*

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Relazione e R. Decreto 19 ottobre 1930-Anno VIII, n. 1399

RELAZIONE

a S. M. il RE

del Ministro Guardasigilli

(ROCCO)

Presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930 - Anno VIII

per l'approvazione del testo definitivo

del

CODICE DI PROCEDURA PENALE

SIRE,

Ho l'onore di presentare all'Augusta approvazione della Maestà Vostra il testo del nuovo codice di procedura penale insieme allo schema del decreto per la sua pubblicazione.

Nel presentare alla Maestà Vostra il nuovo codice penale ho rilevato la somma importanza della riforma dei due codici, la quale costituisce uno dei fasti più cospicui e memorandi del Vostro Regno glorioso ed una delle più alte e imponenti affermazioni del genio giuridico nazionale. Ed ho accennato altresì ai principî fondamentali che la riforma guidarono attraverso il lungo periodo dei lavori preparatori.

Anche per il nuovo codice di procedura penale posso ripetere quanto già dissi per il nuovo codice penale: la durata della sua elaborazione, cioè, supera quella d'ogni altro progetto o codice di procedura apparso in Italia.

Esteso a tutto il Regno, nel 1865, il codice di procedura penale piemontese (imitazione del codice di istruzione criminale napoleonico del 1808), vi furono, dal 1866 in poi, parziali ed effimeri tentativi di riforma, fino a quando, nel 1905, fu redatto un progetto governativo completo il quale tuttavia non ebbe seguito. Ad esso succedette il progetto del 1911, presentato al Parlamento dal Guardasigilli Finocchiaro-Aprile, progetto che, dopo una rapida elaborazione, divenne il codice sinora vigente. Le Camere infatti discussero e approvarono sommariamente questo progetto, e la legge di delegazione, del 20 giugno 1912, n. 598, fece obbligo al Governo di pubblicare il codice non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno. Il termine fu poi prorogato al 1° marzo 1913 e il codice venne pubblicato il 27 febbraio 1913, in seguito al lavoro di revisione compiuto dalla Commissione nominata con R. decreto 30 giugno 1912. Questa forse eccessiva rapidità di elaborazione non poteva non riflettersi sulla struttura del codice medesimo, e la critica si spinse tanto oltre, da rimproverare al Governo di non avere osservato i limiti segnati dalla legge di delegazione. Avvenne perciò che, poco tempo dopo la pubblicazione del codice, il Governo, con R. decreto 28 marzo 1915, nominasse una Commissione con l'incarico di introdurre modificazioni in quelle disposizioni del codice che nella pratica applicazione avevano fatto sorgere la necessità di emendamenti. Questa Commissione, peraltro, a causa della guerra di lì a poco sopravvenuta, non potè adempiere al còmpito affidatole, e in tal modo si giunse al 1925.

Io iniziai gli studî per il nuovo codice di procedura penale subito dopo la pubblicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegava al Governo la facoltà di provvedere alla riforma penale. Il primo schema fu composto nel dicembre del 1926, e con cura costante provvidi a perfezionarlo. Questa prima fase di studio durò sino al maggio del 1929, nel quale mese fu pubblicato il progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, preceduto da una mia Relazione.

Conveniva allora richiedere la collaborazione dei competenti per l'ulteriore miglioramento del progetto, e a tale scopo volli attenermi a un sistema non mai prima seguito. Nè m'ingannai, chè i risultati furono invero felici, perchè, mentre raggiunsi pienamente lo scopo di una valida collaborazione dei più esperti cultori della materia, potei ottenere una rilevante economia di tempo, per effetto della quale oggi mi è possibile presentare alla Maestà Vostra contemporaneamente i due nuovi codici.

Infatti in luogo di nominare la consueta Commissione di giuristi, appena pubblicato il progetto preliminare, ne feci una larghissima distribuzione alle Corti, alle Facoltà di giurisprudenza, alle Commissioni Reali e ai Sindacati degli avvocati e dei procuratori, affinchè esprimessero i loro pareri. Il còmpito di tali Consessi venne facilitato dal fatto che il progetto, a differenza di quello preliminare del codice penale, era accompagnato, come ho detto, da una mia Relazione, la quale toglieva la necessità di fornire chiarimenti orali e di addivenire a discussioni in contradittorio nel seno di un'assemblea. E' manifesto che questa non avrebbe potuto dare una collaborazione maggiore o migliore di quella proveniente dalle numerosissime ed eccellenti fonti predette, dato che le persone, che avrei potuto chiamare a far parte della Commissione, non sarebbero potute provenire che dalla Magistratura, dall'Università e dalla professione forense.

Pervenuti in grandissima copia i pareri degli organi consultati, provvidi alla revisione del progetto preliminare e alla formazione del progetto definitivo, che il 31 maggio 1930 presentai, insieme a una mia Relazione, alla Commissione parlamentare, a' termini dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n 2260

Questa Commissione, con ammirevole solerzia, presentò gli atti delle sue discussioni e una pregevole relazione contenente il richiesto parere il 28 luglio 1930, dopo di che iniziai il lavoro di formazione del testo definitivo.

Anche in questi ultimi lavori, naturalmente, ho seguito quei criteri fondamentali che avevo indicati nella mia Relazione al progetto della legge di delegazione e nei miei discorsi parlamentari, e che riassunsi nella mia Relazione sul progetto preliminare. I cardini della riforma furono e sono pertanto: ottenere la massima speditezza nei procedimenti, compatibilmente con le esigenze della giustizia; eliminare tutte le superfluità; combattere le cause e le manifestazioni della cavillosità; impedire la degenerazione accademica o teatrale delle discussioni; accrescere il prestigio e la serietà della difesa; reprimere le frodi e le temerarietà pro-

cessuali; impedire le impugnazioni infondate; elevare l'autorità del giudice; restituire al pubblico ministero le funzioni che gli sono proprie; far sì che la giustizia sostanziale abbia sempre sopravvento sulla giustizia meramente formale.

La riforma poi è rigorosamente contenuta nei limiti della delegazione legislativa, e nessuna osservazione è stata fatta a questo proposito

Ed è per me cagione di grande compiacimento il lusinghiero giudizio espresso dalla Commissione parlamentare sul progetto complessivamente considerato.

Le mie Relazioni sul progetto preliminare e sul progetto definitivo espongono sufficientemente le ragioni di tutti gli istituti del nuovo diritto processuale penale. Dell'opera di revisione, condotta sui materiali forniti dalla sapienza della Commissione parlamentare, e di ciò che in tale opera è dovuto alla mia iniziativa, mi rimane ora di dar ragione alla Maestà Vostra.

Prima di iniziare l'esame delle singole disposizioni, delle quali ebbe ad occuparsi la Commissione parlamentare, conviene ch'io accenni a qualche osservazione d'indole generale fatta dalla Commissione stessa.

La Commissione, anzitutto, mi consigliò di formulare gli articoli più brevemente, « perchè un articolo breve è sempre più chiaro ».

Ritengo sia lecito dubitare della verità di questa affermazione, perché altra cosa è la concisione, ed altra cosa la brevità. La concisione fu da me costantemente curata, tanto che posso sicuramente affermare che nulla di superfluo si contiene nelle disposizioni del codice. Ma la brevità non sempre è possibile, quando si tratta di esprimere idee complesse e di risolvere legislativamente questioni complicatissime, quali sono, ad esempio, quelle relative alla competenza del giudice. In questi casi la brevità degli articoli esigerebbe il frazionamento delle disposizioni e la conseguente moltiplicazione degli articoli medesimi (come la stessa Commissione propose), con manifesto pregiudizio per la pronta e precisa intelligenza della materia disciplinata; ovvero importerebbe l'omissione di disposizioni necessarie ad eliminare l'arbitrio di chi deve applicare la legge e ad assicurare l'uniformità dei procedimenti.

Ciò che importa non è tanto la brevità (qualità esteriore e, per così dire, materiale), quanto la semplicità, la chiarezza, la concisione, la precisione e la completezza della disciplina, pregi che, ripeto, confido di aver conseguito.

Gli articoli del codice sono 675, cioè dieci in meno che nel progetto definitivo, e ventidue in più che nel codice del 1913: differenza quest'ultima giustificata dalla necessità di regolare una materia nuova, ossia le misure di sicurezza.

La Commissione parlamentare inoltre rappresentò l'opportunità che l'ordinamento del giudizio della corte d'assise faccia parte integrante del codice e che sia pubblicato come appendice al codice stesso.

Ma ciò è inutile, perchè la disciplina del giudizio d'assise fa già parte integrante del codice, non differendo essa dagli altri procedimenti, se non per quelle modalità anteriori al dibattimento, che erano già regolate nel progetto.

Se poi la Commissione ha voluto alludere all'ordinamento della corte d'assise, questa è materia, appunto, d'ordinamento giudiziario e non del codice di procedura penale. Ad essa io provvederò, secondo l'esempio fornito dal R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, ed in base alla potestà conferita per legge al Governo del Re.

Avverto, da ultimo, che non mi soffermerò a giustificare le modificazioni di mera forma che ho introdotto nel testo definitivo del codice, e che potranno essere rilevate e valutate mediante il confronto del testo medesimo con quello del progetto definitivo.

LIBRO PRIMO.

Disposizioni generali.

TITOLO PRIMO.

DELLE AZIONI.

1. — Ho migliorato la formulazione dell'articolo 3, il quale contempla i *rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari.*

Per fissare il momento fino al quale il giudizio civile, amministrativo o disciplinare deve rimanere sospeso, il progetto definitivo disponeva che il giudizio è sospeso, sino a che sia stato emesso *un provvedimento* non più soggetto a impugnazione, il quale dichiari non doversi procedere o che pronunci assoluzione o condanna. A una più attenta considerazione questa formula non mi è apparsa esatta potendo trattarsi non solo di una sentenza ma anche di un decreto penale di condanna, tanto più che questo può emettersi anche nei procedimenti per delitti. In conseguenza ho sostituito la predetta formula con un'altra più appropriata.

Ho invece soppresso la menzione dei giudizi arbitrali, perchè o si tratta di arbitrati obbligatori, ed essi rientrano nei giudizi civili o amministrativi, ovvero si tratta di arbitrati facoltativi, ed in essi, in base al diritto vigente, non si può ravvisare esercizio di funzione giurisdizionale, sicchè manca la ragione di contemplarli nella disposizione in esame.

In ordine ai « giudizi disciplinari dinanzi alle pubbliche Autorità », la Commissione parlamentare, pure approvando la regola (regola che, ben s'intende, vale in quanto una legge speciale non disponga diversamente in modo espresso, secondo la riserva dichiarata, per ogni ipotesi, nel primo capoverso dell'articolo), ritenne che questa espressione possa far sorgere dubbi, « non essendo facile dire quali siano le pubbliche Autorità ». Ma non spetta al codice di procedura penale dare la nozione delle pubbliche Autorità, nozione che deve richiedersi ad altri rami del diritto. Nell'ultimo capoverso, poi, tenendo conto di una osservazione della Commissione, ho preveduto anche il caso della sospensione del giudizio disciplinare quando l'azione penale è già in corso, giacchè non v'era alcuna valida ragione per eccettuarlo.

La medesima Commissione propose altresì di « coordinare i due giudizi (civile e penale) in modo da rendere possibile al giudice civile la conoscenza che l'azione penale sia stata iniziata, rilevando che le parti potranno soltanto produrre un certificato attestante che vi è una denunzia in corso, non già che sia stata iniziata l'azione penale ». Senonchè la parte interessata potrà produrre non solo questo certificato, ma anche quello, rilasciato dal pubblico ministero o dal pretore, che è in corso un procedimento penale.

2. — A proposito dell'*istanza di procedimento* (art. 6) la Commissione parlamentare consigliò di collocare la relativa disposizione dopo quella riguardante la querela.

Io ritenni, invece, che fosse opportuno mantenere l'attuale collocamento, perchè il codice penale prevede l'istanza subito dopo la richiesta e stabilisce che l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta (art. 130).

3. — Il progetto definitivo stabiliva la nullità della querela, se il verbale in cui era raccolta la relativa dichiarazione orale non fosse sottoscritto dal querelante.

Ma, trattandosi di un atto pre-processuale, è forse più proprio stabilire l'assoluta inefficacia dell'atto, e però, nell'articolo 10, ho disposto che il verbale di querela, non sottoscritto dal querelante, « non produce effetti ».

La Commissione parlamentare avrebbe voluto che in questa disposizione venisse richiamato l'articolo 139, relativamente agli analfabeti. Ma, se ogni qual volta ricorre l'applicabilità d'una norma generale se ne dovesse fare richiamo, sarebbe inutile stabilire norme generali, le quali devono essere conosciute da chi deve applicare la legge

4. — In base al principio: *electa una via non datur recursus ad alteram*, la querela, secondo il progetto definitivo, non era ammessa quando chi avrebbe avuto diritto di presentarla avesse proposto *in precedenza* l'azione civile davanti al giudice civile.

La Commissione parlamentare propose di sopprimere le parole: « in precedenza », per eliminare il dubbio che fosse esclusa l'ipotesi « che la querela sia presentata *contemporaneamente* ».

Quantunque, a rigore, una vera e propria contemporaneità non sia immaginabile, nondimeno ho volentieri accolto il desiderio della Commissione (art. 12).

5. — La stessa Commissione propose la soppressione dell'articolo 13 concernente la *rinuncia all'esercizio del diritto di querela*, perchè, a suo avviso, provvedeva sufficientemente l'articolo 156 del progetto definitivo del codice penale.

Senonchè quest'ultima disposizione contempla il caso della remissione, che presuppone già proposta la querela, mentre qui si prevede l'ipotesi della rinuncia preventiva all'esercizio del diritto di querela. Questa ipotesi è considerata nell'articolo 128 del progetto del codice penale (124 del codice), senza che siano stabilite le formalità con le quali deve avvenire la rinuncia espressa, formalità che, di conseguenza, devono essere indicate dal codice di procedura penale.

6. — Parve consigliabile alla Commissione parlamentare, in materia di *remissione della querela* (art. 14), una disposizione che obbligasse il giudice ad avvertire il remittente che egli, facendo remissione, assume l'obbligo delle spese.

Ma questo avvertimento è già dato dalla legge, che deve essere conosciuta da tutti coloro che hanno l'obbligo di osservarla.

7. — Dall'articolo 15 (*autorizzazione a procedere*) ho tolto il richiamo all'articolo 241, perchè superfluo, non essendo ammesso l'arresto in flagranza né consentita l'emissione del mandato di cattura nella ipotesi preveduta da quest'ultimo articolo.

Quegli aberranti criteri politici, fortunatamente superati, che portarono in un tempo non lontano a professare il principio che le armi sono date alla polizia per non essere usate se non in caso di legittima difesa personale, sono ripullulati anche in quest'ultima fase della riforma penale, tanto è difficile sradicare dalla mente vecchi pregiudizi assorbiti con le dottrine democratico-liberali. Eppure l'esempio quasi quotidiano, che viene da Stati democraticissimi, i quali di fronte alle necessità dei nostri tempi sono costretti a disconoscere, spesso nel modo più energico, i dettami della politica remissiva, avrebbero potuto e dovuto far comprendere lo spirito e la portata della disposizione che riguarda l'*autorizzazione a procedere per reati commessi in servizio di polizia* (articolo 16).

Se ne è invece proposta la soppressione, perchè è parso che provvedesse sufficientemente l'articolo 53 del codice penale, relativo all'uso legittimo delle armi.

Non si è però considerato che il codice penale, prevede una causa di non punibilità, ma non detta norme circa il procedimento. Non sempre, anzi assai di rado, specialmente nelle azioni individuali, si possono ritenere certe, *prima facie*, le condizioni di non punibilità d'un fatto preveduto dalla legge come reato compiuto in servizio di polizia. In questi casi, sinora, il procedimento penale era del tutto libero, con l'effetto di intimidire preventivamente gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica (così che spesso sacrificavano la loro stessa vita per timore che l'uso delle armi li esponesse all'arresto e al processo) o di recar loro grave e ingiusta molestia se avessero fatto uso delle armi contro i ribelli per imporre l'osservanza della legge o degli ordini dell'Autorità. Ora, come ho spiegato nelle mie precedenti Relazioni, questo sistema assurdo, che, indebolendo l'autorità dello Stato, incoraggia e tutela i facinorosi, deve assolutamente cessare.

Non solo l'uso legittimo delle armi da parte della forza pubblica non deve essere punito (e a ciò provvede il codice penale), ma neppure deve dar luogo a procedimento penale, ed è per ciò che il codice di procedura penale esige l'autorizzazione a procedere.

Il codice penale considera legittimo l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando sia necessario per respingere una violenza o per vincere una resistenza all'Autorità, come pure negli altri casi determinati dalla legge. Ma poichè quest'ultima determinazione non può e non potrà mai essere tanto precisa da prevedere ogni caso concreto, e poichè la necessità di usare le armi spesso implica valutazioni politiche che non sono di competenza dell'Autorità giudiziaria, così si è richiesta l'autorizzazione del Ministro della giustizia, il quale, se ha interesse di proteggere le azioni conformi alle necessità dello Stato, non ha alcun motivo di lasciare impuniti fatti arbitrari e, come tali, contrari agli interessi dello Stato medesimo.

Queste osservazioni eliminano anche la preoccupazione della Commissione parlamentare, che la disposizione in esame, la quale parla di mezzi di « coazione fisica », possa estendersi ai casi di maltrattamenti di detenuti o di sevizie inflitte a cittadini. Se simili fatti sono commessi dal pubblico ufficiale con abuso delle proprie funzioni, non sono compiuti « in servizio », come esige l'articolo 16; se accadono invece in servizio, non v'è alcuna ragione di eccettuarli, perchè la coazione fisica può essere evidentemente necessaria anche per ridurre al dovere detenuti o cittadini che si ribellano all'Autorità.

La stessa Commissione vorrebbe che fosse detto espressamente che il pubblico ministero e il giudice istruttore, nonostante l'esigenza dell'autorizzazione, hanno facoltà di raccogliere le prove urgenti.

Ma questa espressa menzione sarebbe superflua, quella facoltà essendo inerente, come risulta dalla prima parte dell'articolo 15, all'istituto dell'autorizzazione, che non deve essere confuso con quello della richiesta.

8. — L'articolo 17 stabilisce che non si verifica la preclusione determinata dalla cosa giudicata quando il proscioglimento sia stato motivato dalla mancanza o dalla irregolarità della richiesta, dell'istanza o della querela (oltre che dell'autorizzazione).

Il progetto definitivo si riferiva alle condizioni di punibilità in genere; ma ho considerato che se si tratta d'una condizione di punibilità diversa dalla richiesta, dall'istanza o dalla querela, non può disconoscersi autorità di cosa giudicata alla sentenza di proscioglimento, dato il concetto che il codice penale ha delle « condizioni di punibilità ».

D'altra parte, nell'articolo 17 del codice di procedura penale, la richiesta, l'istanza e la querela sono considerate dal punto di vista processuale, e perciò non v'è improprietà a considerarle insieme con l'autorizzazione e con le altre condizioni di procedibilità propriamente dette.

9. — Ho migliorato la formulazione dell'articolo 18 (*questioni penali pregiudiziali a un giudizio penale*), stabilendo che

tra i due giudizi penali deve esservi un rapporto di dipendenza, mentre il progetto parlava di « essenziale influenza ». In tal modo la nozione del vincolo riesce più chiara e si previene il pericolo di interpretazioni arbitrarie.

Il progetto stabiliva che, appena divenuta irrevocabile la sentenza che decide sull'azione penale pregiudiziale, il pubblico ministero richiede la fissazione dell'altro giudizio. Ho ritenuto superflua questa disposizione, e perciò l'ho soppressa.

La Commissione parlamentare propose che, nel caso di più coimputati, si desse facoltà al giudice di sospendere il giudizio soltanto in rapporto a quelli fra essi che non potessero essere giudicati senza la previa definizione dell'altro giudizio penale, richiamando la disposizione dell'articolo 46. Ma questa disposizione riguarda gli effetti della connessione sulla competenza per materia, e perciò non v'è ragione di richiamarla. Né occorre una norma speciale per provvedere alla separazione dei giudizî, perchè questa è sempre possibile nell'atto del rinvio o della richiesta di citazione a giudizio, ed è pure possibile nella fase del giudizio, come è espressamente stabilito nell'articolo 414.

10. — Nessuna osservazione è stata fatta relativamente alla disposizione riguardante le *questioni di stato personale* pregiudiziali a un giudizio penale (art. 19), tranne un rilievo riguardante l'ultimo capoverso.

Il progetto definitivo faceva obbligo al procuratore del Re di promuovere o proseguire il giudizio civile per la risoluzione della questione civile di stato. Alla Commissione parlamentare parve che convenisse tramutare tale obbligo in facoltà, ed io, considerando che l'azione del pubblico ministero è giustificata solo nel caso d'inerzia delle parti private, ho secondato il voto della Commissione, sostituendo anche al « procuratore del Re » il « pubblico ministero », per non escludere il procuratore generale, con riguardo specialmente alle istruzioni devolute alla sezione istruttoria della corte d'appello.

11. — Nell'articolo 20 (*altre questioni pregiudiziali a un giudizio penale*) ho sostituito il requisito della « essenziale influenza » della risoluzione di una controversia per la decisione sull'esistenza del reato, con quello della « dipendenza » della decisione sull'esistenza di un reato dalla risoluzione della controversia civile o amministrativa, per le stesse ragioni che mi hanno indotto a modificare su tal punto l'articolo 18 e per uniformità con quanto già il progetto disponeva nell'articolo 19.

La Commissione parlamentare propose di sostituire alla frase: « la legge non stabilisca limitazioni alla prova del diritto controverso », l'altra: « non stabilisca limitazioni alla pretesa giudiziaria ». Ma le limitazioni di cui si tratta non riguardano la pretesa in sé stessa, bensì la pretesa in quanto si riferisce a un diritto controverso la cui esistenza può essere provata soltanto date certe condizioni.

Ho invece seguito il consiglio della stessa Commissione di non richiedere che il giudice, nell'ordinanza di sospensione, indichi la parte che deve promuovere il giudizio per la risoluzione della controversia civile o amministrativa. Questo giudizio sarà promosso dalla parte privata che ne ha interesse, e, se essa non lo promuoverà nel termine prefisso, il giudizio penale riprenderà il suo corso. Soppresa questa indicazione, ne veniva di conseguenza l'abolizione della condanna della parte negligente alle spese.

12. — In ordine alla riserva relativa al caso in cui *la legge civile stabilisca limitazioni di prova* (articoli 20, 21, 28), la Commissione parlamentare mi invitò ad un riesame della materia, essendosi osservato che, mentre da un lato la prova penale è svincolata da ogni limitazione diversa da quelle che riguardano l'accertamento dello stato delle persone (art. 308), dall'altro si viene a riconoscere valore alle limitazioni probatorie civilistiche, rendendo così possibile la contraddizione dei giudicati.

Ma per non far subire alla prova penale limitazioni, è necessario che queste non possano imporsi per via indiretta, come avverrebbe se fosse consentito di deferire al giudice civile la risoluzione di una controversia soggetta a limitazioni civilistiche di prova o se fosse dato valore di cosa giudicata, agli effetti penali, ad una sentenza civile pronunciata in base a tali limitazioni. Il sistema da me altrove illustrato, è logico e limpido ed è necessario per l'effettivo trionfo del principio della libera prova penale. La pretesa possibilità di giudicati contrastanti è soltanto apparente, perchè diversi sono i fini del giudizio civile da quelli del giudizio penale, e diverso l'oggetto. Nel primo caso si stabilisce un determinato assetto d'indole generalmente patrimoniale, nel modo che la legge civile ritiene più conveniente (anche se possa contrastare con la realtà); nel giudizio penale, invece, si cerca sempre e soltanto la verità materiale per l'accertamento d'un reato. Il nuovo diritto processuale civile potrà, forse, eliminare dal sistema probatorio civile tutte le finzioni, le presunzioni e le altre limitazioni ora esistenti; ma, finchè queste rimangono in vigore, non si devono trasportare nel campo del processo penale, nel quale non hanno ragione di essere. Il principio dell'unità del potere di giurisdizione non rimane affatto vulnerato da questo sistema, perchè il principio medesimo non identifica necessariamente i fini e i mezzi dei due processi. D'altra parte la legge deve informarsi alla pratica realtà del diritto vigente, e non a *desiderata* d'indole teorica. Sino a che ci saranno limitazioni probatorie civili, è vano parlare d'unità del diritto processuale, e, se si vuole svincolare il processo penale da tali limitazioni, è giuocoforza adottare il sistema che io ho prescelto. Il quale del resto, come ho altrove spiegato, è già in germe nel diritto vigente, che, mentre obbliga il giudice civile a decidere secondo i risultati del falso giuramento decisorio, punisce come delitto lo spergiuro.

La riserva in discorso, pertanto, è pienamente giustificata e deve essere mantenuta. Nè occorrono ulteriori chiarimenti per precisarne la portata: ogni qualvolta la legge civile stabilisce limitazioni probatorie, non è consentita la devoluzione della questione pregiudiziale al giudice civile, tanto se tali limitazioni siano assolute, quanto se siano relative. Così, ad esempio, l'articolo 44 del codice di commercio, sancisce, rispetto all'ammissibilità della prova testimoniale, una limitazione relativa, perchè può essere rimossa dal potere discrezionale del giudice; ebbene, anche in questo caso vale il divieto di devoluzione, perchè la regola della libertà della prova ai fini del giudizio penale non può essere subordinata ad un atto discrezionale del giudice civile nel caso concreto.

13. — L'articolo 21, nel suo testo originario, specificava quando la *sentenza civile* dovesse avere efficacia di cosa giudicata nel giudizio penale.

Nulla venne osservato in proposito, ma io ho notato non essere conveniente mantenere quelle specificazioni, dato che, in un tempo non lontano, il diritto processuale civile potrà subire modificazioni tali da rendere forse inesatte le determinazioni accolte nel progetto definitivo del codice di procedura penale. Questo inconveniente si evita richiedendo soltanto che la sentenza civile abbia acquistato *autorità di cosa giudicata*, per poter imporsi al giudice penale.

Con questo sistema si evita anche la necessità di dare la nozione della cosa giudicata rispetto alle sentenze di giurisdizioni amministrative, nozione che il progetto non forniva

e che non può evidentemente equivalere a quella relativa alle sentenze civili.

Lo stesso progetto, poi, riconosceva autorità di cosa giudicata alla sentenza che ha deciso « *fra le stesse parti* » una delle controversie prevedute nell'articolo 20.

Nel rivedere la disposizione ho notato che l'espressione « fra le stesse parti » non è esatta, perchè l'offeso dal reato, se non si è costituito parte civile, non è parte nel processo penale; e però ho sostituito quella dizione con l'altra: « fra le stesse persone ».

14. — La disposizione relativa all'*esercizio dell'azione civile nel procedimento penale* (art. 23), diede motivo alla Commissione parlamentare di invitarmi ad esaminare se fosse opportuno consentire al giudice penale di decidere anche sulle domande civili quando proscioglga « per condizioni che non escludono l'esistenza del fatto delittuoso ».

Ma l'accertamento della sussistenza del fatto delittuoso sarebbe troppo poco per ammettere ciò che desidera la Commissione, perchè occorrerebbe, inoltre, l'accertamento della partecipazione del prosciolto al fatto medesimo o, quanto meno, della colpa civile di costui. Questi accertamenti, peraltro, sarebbero del tutto impropri, perchè compiuti da un giudice penale che, dovendo prosciogliere, rimane privo di competenza civile. Nè per ciò rimangono pregiudicati gli interessi di chi si pretende danneggiato, perchè costui potrà provvedere alla loro tutela, nei congrui casi, davanti al giudice civile. Si evita in tal modo anche il pericolo che il giudice penale possa decidersi ad un proscioglimento penale per la sola ragione che gli sembri sufficiente la sanzione civile. E' dunque sotto ogni aspetto giustificato il divieto (che già esisteva nel diritto sinora vigente) di decidere sull'azione riparatoria civile in qualunque caso di proscioglimento penale.

La stessa Commissione, inoltre, propose di sostituire la frase: « non può decidere sull'azione civile », con le parole: « non può *conoscere* dell'azione civile ». Ma non vedo la ragione di tale sostituzione; dal momento che ciò che importa è non tanto la cognizione dell'azione civile, quanto la decisione su di essa, e che, se è vietato decidere, è pure proibito conoscere.

15. — Nell'articolo 25, che regola le *relazioni tra il giudicato penale e l'azione civile* di danno, alla menzione del giudice civile ho aggiunto quella del giudice amministrativo, non essendovi alcuna ragione per esentare quest'ultimo dalla soggezione alla regiudicata penale.

E' manifesto che se una sentenza penale irrevocabile ha dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso, non deve essere lecito neppure al giudice amministrativo ritenere il contrario.

Non occorreva menzionare, accanto alla sentenza che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, anche la sentenza che proscioglie perchè manca del tutto la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso. Gli articoli 378 e 479, invero, non assegnano a questa seconda ipotesi il valore di formula autonoma di proscioglimento, ma stabiliscono una piena equiparazione del proscioglimento per totale mancanza di prova al proscioglimento determinato dall'aver conseguita la prova dell'insussistenza del fatto o della non partecipazione ad esso dell'imputato. In ogni caso, quindi, si tratta di sentenze che dichiarano « che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ».

Questa avvertenza vale, naturalmente, per tutte le disposizioni nelle quali è usata l'identica formula, come, ad esempio, quella dell'articolo 606.

16. — Anche nell'articolo 26 ho espressamente parificato il giudice civile al giudice amministrativo, in relazione al divieto di riproporre dinanzi ad essi l'azione civile di danno, dopo averla esercitata dinanzi al giudice penale e averne ottenuto la decisione.

Vi sono casi nei quali, per vario titolo, il giudice amministrativo ha competenza per giudicare su azioni di danno *ex delicto*, e norme speciali regolano questi giudizi. La pubblica Amministrazione, alla quale spettano tali azioni, ha libera scelta, o di costituirsi parte civile nel processo penale, o di proporre la sua azione davanti al competente giudice amministrativo. Se la pubblica Amministrazione elegge la prima via, è logico che essa debba assoggettarsi alle norme generali che disciplinano l'esercizio dell'azione civile nel processo penale e alla sentenza pronunciata dal giudice penale. Del resto, come sussiste per il privato la facoltà affermata dalla seconda disposizione dell'articolo in esame, di riproporre l'azione civile in sede civile, sia per la liquidazione del danno verificatosi successivamente alla sentenza penale di condanna, sia per ottenere che il giudice civile completi quell'accertamento del danno che il giudice penale non abbia potuto stabilire nella sua interezza per la mancanza dei necessari elementi, così alla pubblica Amministrazione spetta il diritto di adire, nei casi di cui è cenno, la giurisdizione amministrativa per le relative statuizioni.

17. — A proposito dell'*autorità del giudicato penale nel giudizio di danno* (art. 27), ho aggiunto, per identità di ragioni, la menzione del giudizio amministrativo, come negli articoli precedenti.

Ho stabilito poi che, quando il responsabile civile non ha partecipato al giudizio penale, rimane impregiudicata la questione se egli debba rispondere del reato, a norma delle leggi civili o amministrative. La Commissione parlamentare consigliò di « precisare la dizione, chiarendosi che l'articolo si riferisce al caso che il responsabile civile sia rimasto estraneo, ma non già che non sia comparso ». Non mi sembra che occorra tale chiarimento, dato che la parola « partecipare a un giudizio » ha un preciso significato tecnico-giuridico che esclude ogni equivoco. Non aver partecipato al giudizio penale significa non avervi avuto qualità di parte, e non già essere rimasto contumace. La contumacia non esclude la qualità di parte, e quindi di partecipante al giudizio, in colui che tale qualità ha acquistato per effetto della citazione né esclude la decisione del giudice circa la responsabilità della persona di cui si tratta. La stessa espressione è usata nell'articolo 13 del codice di procedura penale sinora vigente, senza che abbia mai dato luogo a dubbi.

18. — Nell'articolo 28 ho soppresso l'inciso: « salve le eccezioni stabilite nell'articolo 25 », perchè l'ho ritenuto superfluo.

La Commissione parlamentare, in relazione alla disposizione in esame, ha insistito nelle sue osservazioni, esposte a proposito dell'articolo 21, contrarie alla riserva per la quale si eccettua il caso in cui la legge civile ponga limitazioni alla prova del diritto controverso.

Ma anche in questa ipotesi tale riserva ha ragione di essere, perchè il diritto processuale penale, rendendo libera la prova del reato, non deve annullare o modificare le norme relative alla prova stabilite per i suoi fini particolari dal diritto civile. E perciò non sarebbe giusto che il giudicato penale, che abbia accertato con piena libertà di prova l'esistenza di un fatto materiale, facesse stato in giudizio civile relativamente alla prova di un diritto soggetto a particolari restri-

zioni stabilite dalla legge civile. Se questa legge pone tali restrizioni, si deve presumere, sino a quando essa non venga modificata, che siano necessarie per gli scopi che la legge medesima si propone di conseguire. Conviene, quindi, non frustrare in alcun modo le norme di cui si tratta. Si correrebbe altrimenti il pericolo d'inconvenienti assai maggiore di quello d'una contraddizione di giudicati, che ho dimostrato essere soltanto apparente.

TITOLO SECONDO.

DEL GIUDICE.

19. — Una delle disposizioni più discusse è stata quella riguardante la *competenza del pretore* (art. 31).

Il progetto preliminare attribuiva al pretore la competenza per i delitti punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a *tre anni*, ovvero con la multa, sola o congiunta a tale pena, non superiore nel massimo a lire diecimila. Il limite della pena detentiva parve eccessivo ad alcuni degli organi consultati, ond'io, ripresa in esame la questione, e considerato che le pene per i singoli reati comminate dal progetto preliminare del codice penale erano state generalmente diminuite, ritenni di poter abbassare quel limite a *due anni* (progetto definitivo).

Ma un attento esame dei reati, avuto riguardo al modo come sono puniti, mi ha fatto constatare che sarebbe stata troppo ristretta la competenza del pretore, mentre pletorica sarebbe divenuta la competenza del tribunale, con danno gravissimo per la distribuzione del lavoro giudiziario e della stessa buona amministrazione della giustizia. Non si può esigere, invero, che magistrati oberati di lavoro attendano ai giudizi con quella ponderazione e con quello scrupolo che sono indispensabili per rendere giustizia.

Per evitare l'inconveniente avevo studiato se non potesse trovarsi, pur mantenendo il detto limite di due anni, qualche espediente per ristabilire l'equilibrio tra la competenza del pretore e quella del tribunale. Ma l'unico mezzo possibile, quello cioè di computare anche le circostanze attenuanti per la determinazione della competenza, mi parve tale da cagionare inconvenienti maggiori di quello al quale dovevo rimediare. Il computo preventivo delle attenuanti, diverse dall'età, infatti o pregiudicherebbe o ritarderebbe il giudizio. Non si deve dimenticare che le attenuanti, computate per determinare la competenza, entrano anche necessariamente nella contestazione dell'accusa e perciò la loro applicazione si dovrebbe considerare come un diritto acquisito dell'imputato, ovvero si dovrebbe ammettere che nel giudizio potessero essere disconosciute. Nel primo caso si nuocerebbe all'interesse pubblico repressivo, perchè, se i risultati del dibattimento dimostrassero inesistenti le attenuanti ammesse nella contestazione dell'imputazione, il giudice dovrebbe nondimeno applicarle, contro coscienza e contro ragione. Se, invece, si desse al giudice la facoltà di negarle, si determinerebbero molte dichiarazioni di incompetenza, specialmente da parte del pretore, le quali intralcerebbero e ritarderebbero i giudizi.

Tutto considerato, pertanto, ritenni di dover ritornare, su questo punto, al progetto preliminare, ristabilendo il limite per la competenza del pretore a *tre anni* di pena detentiva, tanto più che il codice conserva sostanzialmente la disposizione del progetto definitivo, che consente al procuratore del Re la rimessione del procedimento al tribunale.

A proposito di questa disposizione, poichè non sarebbe stato opportuno che la rimessione avvenisse dopo iniziato il dibattimento davanti al pretore, ho disposto che essa possa ordinarsi soltanto fino all'apertura del dibattimento fissato per la prima volta.

La Commissione parlamentare propose di consentire la rimessione esclusivamente quando « concorrano giuste ragioni ». Ma ciò mi sembra intuitivo; e, d'altra parte, trattandosi d'una valutazione discrezionale e di mera opportunità, che si esprime con un provvedimento insindacabile (rispetto al quale la Commissione nulla ebbe a ridire), non era conveniente obbligare il procuratore del Re ad esporre le ragioni del provvedimento.

20. — Ho modificato le regole per la *determinazione della competenza* (art. 32), sopprimendo anzitutto ciò che in essa era superfluo.

Il progetto definitivo, infatti, disponeva che, se per uno stesso reato siano stabilite, cumulativamente o alternativamente, più specie di pene, per determinare la competenza si ha riguardo alla specie più grave. Mi parve che questa prescrizione fosse inutile, e perciò l'ho eliminata. Non vi può esser dubbio circa la sua superfluità nel caso di pene cumulative. Nell'ipotesi poi di pene alternative, basta la semplice possibilità che la pena più grave venga applicata, perchè la competenza debba essere determinata in base ad essa

In conformità a quanto dispone il codice di procedura penale del 1913 (art. 17), ho stabilito che non si deve tener conto dell'aumento di pena dipendente dalla continuazione. Le diverse violazioni della stessa disposizione di legge, come ho chiarito nella Relazione al progetto definitivo del codice penale, sono bensì unificate e considerate come un solo reato ad alcuni effetti (esclusione delle norme sul concorso di reati, della recidiva, ecc.), ma ciò non toglie che esse costituiscano reati distinti, anche se di diversa gravità. Ora, se ciascuno dei reati distinti rientra nella competenza per materia di un determinato giudice, non v'è ragione di cambiare tale competenza soltanto perchè quel giudice, invece di applicare pene distinte, è chiamato ad applicare una pena unica e precisamente quella che dovrebbe infliggere per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo (art. 81 codice penale).

Ben s'intende, poi, che la competenza per tutti i reati distinti è determinata dalla pena per il reato che importa la pena più grave, anche se aumentata per il concorso di quelle circostanze aggravanti delle quali si deve tener conto agli effetti della determinazione della competenza.

Ho inoltre disposto che alla regola la quale prescrive che si deve tener conto delle circostanze aggravanti, sia fatta eccezione per la recidiva e per la circostanza preveduta dal numero 2° dell'articolo 61 del codice penale.

Ragioni di coordinamento con disposizioni del codice penale e di convenienza processuale mi hanno indotto a mantenere queste due eccezioni che erano ammesse anche dal codice del 1913. Al dibattimento può risultare un reato concorrente, da cui sorge l'aggravante della connessione, preveduta dal numero 2° dell'articolo 61 del codice penale e può risultare pure l'aggravante della recidiva. Se queste due circostanze avessero efficacia di spostare la competenza, per modo da far attribuire il reato, oggetto del procedimento, alla cognizione di un giudice superiore, il giudice investito del procedimento avrebbe l'obbligo di dichiararsi incompetente. Ora questo sarebbe pregiudizievole alle esigenze di speditezza che il nuovo codice intende soddisfare.

La disposizione dell'articolo 32 era richiamata da vari articoli del progetto; ma, date le modificazioni in essa introdotte, o per altre evidenti ragioni, ho eliminato tali richiami, sostituendo ad essi quelle disposizioni che in ciascun caso erano opportune (articoli 255, 371, 384, 396, 409).

21. — Il progetto definitivo faceva obbligo o dava facoltà (a seconda dei casi) *al giudice che dichiara la propria incompetenza per materia, di emettere mandato di cattura.*

La Commissione parlamentare osservò che, trattandosi d'un giudice incompetente, era preferibile sostituire al mandato di cattura l'*ordine d'arresto* (art 251).

Senonchè gli « ordini » d'arresto sono emessi dal pubblico ministero, e non dal giudice e quindi ho stabilito che il giudice debba o possa emettere *mandato d'arresto* (art. 33).

22. — Nell'articolo 34 ho specificato che la *nullità determinata dall'incompetenza per materia* colpisce soltanto gli atti dei quali è possibile la rinnovazione. La razionalità di questa limitazione è evidente, perchè, se essa non esistesse, ne potrebbe derivare un pregiudizio irreparabile all'accertamento della verità, come, ad esempio, nel caso di perizie anatomiche o chimiche

Dal testo dell'articolo 34, confrontato con quello degli articoli 33 e 35, chiaro apparisce che l'incompetenza può essere dichiarata tanto in seguito ad eccezione, quanto d'ufficio. In entrambi i casi vale la regola relativa alla nullità degli atti compiuti dal giudice incompetente. Se, mancando l'eccezione d'incompetenza, il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato di competenza d'un giudice inferiore, perchè non esaminò la questione della competenza, o, pur avendola esaminata d'ufficio, si è ritenuto competente, il giudizio è valido, anche se, ad esempio, in un grado ulteriore del processo, possano essere accertati gli elementi che rivelano l'incompetenza.

La Commissione parlamentare espresse l'avviso che fosse opportuno obbligare il pubblico ministero a dedurre l'eccezione d'incompetenza. Ma quest'obbligo è inerente alla funzione del pubblico ministero ed è ribadito nell'articolo 154. Se poi il pubblico ministero non si avvede o non è convinto dell'incompetenza, l'obbligo di proporre la relativa eccezione non avrebbe significato.

L'articolo 34 dispone inoltre che, se il giudice superiore, che ha conosciuto di un reato di competenza del giudice inferiore, ha anche competenza di secondo grado rispetto al giudice che sarebbe stato competente, contro la sentenza non è ammesso l'appello.

Ora la stessa Commissione propose invece di consentire l'appello. Ciò però sarebbe contrario non solo al sistema, ma altresì a ragioni di convenienza, perchè la omessa eccezione d'incompetenza non può essere effetto che del furbesco proposito di attendere l'esito del giudizio, per giovarsene se favorevole, e per farlo annullare se sfavorevole, ovvero di inescusabile incuria od ignoranza. Del resto l'essere giudicato da un magistrato di competenza superiore a quella del giudice normalmente competente costituisce già una garanzia maggiore, che rende superfluo l'appello. Questa, peraltro, non è una novità, perchè similmente dispongono gli articoli 418 e 494 del codice di procedura penale del 1913.

23. — Notevoli ritocchi ho apportato all'articolo 35 (*incompetenza per materia dichiarata nel dibattimento di primo grado*).

Ho distinto anzitutto il caso di conflitto, da quelli in cui non v'è conflitto vero e proprio.

Conflitto si ha solo quando il giudice di primo grado, procedendo in seguito a sentenza di rinvio, dichiara la propria incompetenza per diversa definizione giuridica del fatto. In tal caso, seguendo il consiglio della Commissione parlamentare, ho stabilito (art. 53) che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti alla corte di cassazione per la risoluzione del conflitto, senza bisogno del tramite del pubblico ministero. Rimane così eliminato il dubbio che il giudice del dibattimento possa annullare la sentenza di rinvio, la quale può essere stata pronunciata anche da un giudice di grado superiore al suo, come quando la sezione istruttoria abbia rinviato al giudizio del tribunale.

Quando invece, pur procedendo in seguito a sentenza di rinvio, il giudice di primo grado si dichiara incompetente perchè il fatto è risultato diverso o più grave di quello enunciato nella sentenza di rinvio, non v'è conflitto, perchè il giudice istruttore o la sezione istruttoria non potevano pronunciarsi sopra ciò che non conoscevano. E però in tale ipotesi deve essere ordinata la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinchè proceda nei modi ordinari.

L'ultima disposizione dell'articolo 35, poi, riguarda il caso in cui non si proceda in seguito a sentenza di rinvio: in tal caso la dichiarazione d'incompetenza, sia essa determinata da qualsiasi causa (compresa la diversa definizione giuridica del fatto), dà luogo soltanto alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, mentre il conflitto potrà eventualmente sorgere in un momento successivo.

E' quasi superfluo avvertire, infine, che non occorre provvedere alla declaratoria d'incompetenza nell'istruzione, perchè il giudice istruttore nel nuovo ordinamento è sempre competente per materia e funzione, mentre l'ipotesi che si tratti di reato di competenza di un giudice speciale è regolata negli articoli 38 e 373.

24. — Nell'articolo 36 (*provvedimenti relativi alla competenza nel giudizio d'appello*) ho introdotto alcune modificazioni che ne migliorano la formulazione.

Ho soppresso anzitutto la prima parte del corrispondente articolo del progetto definitivo, perchè da essa avrebbe potuto desumersi che vi fossero declaratorie d'incompetenza soggette ad appello, il che è escluso, tali declaratorie importando o l'elevazione di un conflitto o la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Per la stessa ragione ho eliminato, dalla disposizione che ora costituisce la prima parte dello stesso articolo 36, l'ipotesi che il pretore si sia dichiarato incompetente.

Ho pure abolito quella specie di restituzione in termine che il progetto ammetteva per il ricorso in cassazione, nel caso in cui la corte d'appello avesse riconosciuto che il tribunale aveva giudicato in primo grado di un reato di competenza del pretore per il quale non era ammesso l'appello. La ragione di questa soppressione consiste in ciò: le condizioni per l'appellabilità sono eguali rispetto tanto alle sentenze del pretore quanto a quelle del tribunale, e l'interessato deve sapere quale impugnazione sia esperibile. D'altra parte se si tratta di decisione contro la quale non è ammesso l'appello, l'inammissibilità del gravame deve essere dichiarata con ordinanza del giudice di primo grado o del giudice d'appello in camera di consiglio, ordinanza soggetta al ricorso per cassazione.

Ho infine chiarito che la corte d'appello, la quale riconosce che il tribunale giudicò in primo grado di un reato di competenza del pretore, pronuncia in merito in secondo grado soltanto se l'eccezione d'incompetenza sia stata proposta nel giudizio di primo grado (cioè soltanto nel caso in cui il tribunale abbia giudicato « nonostante l'eccepita incompetenza »), perchè altrimenti, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 34, non sarebbe ammissibile l'appello.

25. — Ho soppresso la disposizione del progetto definitivo (art. 37), la quale, mentre dichiarava che *la corte di cassazione non pronuncia annullamento per motivo d'incompetenza non proposto nei gradi precedenti*, stabiliva, poi, che, se l'annullamento doveva pronunciarsi per altri motivi, la corte dovesse rinviare il giudizio al giudice competente.

Ho considerato infatti che, se l'eccezione d'incompetenza per materia non è stata sollevata nel giudizio di primo grado, la competenza rimane definitivamente fissata, e che non v'è ragione di derogare a tale regola in alcun caso. Tanto più che,

mantenendo l'abolita disposizione si sarebbe andati incontro al pericolo che il giudizio fosse rinviato a quello stesso giudice di cui la corte di cassazione aveva annullato la sentenza.

26. — La Commissione parlamentare propose di stabilire nell'articolo 38 (*incompetenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria*) che, quando la corte di cassazione riconosce la competenza di un giudice speciale, la decisione abbia autorità di cosa giudicata anche se non sia stata pronunciata a sezioni unite.

Ho volentieri aderito a tale saggia proposta.

27. — Una notevole innovazione ho introdotto nel regolamento della *competenza per territorio*, con l'intento di rendere sempre più efficace la repressione della *delinquenza dei minorenni*.

Ho infatti disposto, nell'articolo 40, che il procuratore generale può, con provvedimento insindacabile, rimettere all'Autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la corte d'appello l'istruzione e il giudizio a carico di minori degli anni diciotto, quando non vi sono imputati maggiori di tale età.

La ragione di questa disposizione consiste in ciò: pur essendo stabilito che nelle sedi giudiziarie diverse da quella della corte d'appello si devono destinare speciali udienze per i dibattimenti in cui sono imputati minori di diciotto anni (art. 425), questo provvedimento non può ritenersi sufficiente, quando, trattandosi di delitti che importano la custodia preventiva o ai quali segue condanna a pena detentiva, in quei luoghi non siano adatti istituti per i minorenni (articoli 245, 257). Sino ad ora i minorenni imputati o condannati furono per necessità distribuiti nei vari stabilimenti dipendenti dalla Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, senza che fosse possibile applicare in loro confronto i migliori sistemi di cura, di educazione e di istruzione. E' mia intenzione, invece, di istituire nelle sedi delle corti d'appello idonei stabilimenti, ordinati nel modo che meglio si conviene perchè la detenzione dei minorenni possa produrre benefici effetti.

La condizione per l'esercizio della facoltà del procuratore generale, poi, è correlativa a quella stabilita nell'articolo 425 ed è determinata, da un lato, dall'opportunità di non scindere il giudizio, quando la scissione riuscirebbe dannosa, e, dall'altro, dalla convenienza di non sottrarre i maggiori di diciotto anni al giudice competente per territorio.

28. — Quanto all'*incompetenza per territorio* (art. 42), ho escluso la declaratoria mediante sentenza quando si debba elevare conflitto, perchè in tal caso, a norma dell'articolo 53, deve pronunciarsi ordinanza.

Ho inoltre ammessa la possibilità dell'emissione del « mandato d'arresto » analogamente a quanto è stabilito per l'ipotesi dell'incompetenza per materia.

La Commissione parlamentare vorrebbe che si aggiungesse che « deve sempre essere avvertito il pubblico ministero, specialmente se il giudice competente sia fuori della giurisdizione della Regia procura ». Ma non v'è ragione di accogliere tale proposta, tanto più quando trattasi del pubblico ministero presso il giudice competente. L'Autorità giudiziaria competente, alla quale sono trasmessi gli atti, dovrà poi, sempre e necessariamente, avvertire il pubblico ministero del luogo, senza l'intervento del quale non si può procedere.

29. — Nell'articolo 43, per quanto concerne l'*incompetenza per territorio rilevata in grado di cassazione*, ho apportato una modificazione analoga a quella introdotta nell'articolo 37, sopprimendo la disposizione che prescriveva il rinvio al giudice competente quando, non essendo stata proposta l'eccezione d'incompetenza nel giudizio di merito, la sentenza fosse annullata per motivi diversi dalla ritenuta incompetenza.

La mancata eccezione, invero, ha determinato, anche in questo caso, la definitiva attribuzion della competenza al giudice territorialmente incompetente

30. — Ho tolto dall'articolo 44 la disposizione che prescriveva l'atto scritto per la *dichiarazione d'incompetenza per territorio*.

La dichiarazione deve potersi fare anche oralmente, purchè venga raccolta nel processo verbale dall'Autorità competente.

31. — Riguardo agli *effetti della connessione sulla competenza per territorio*, ho eliminato dall'articolo 47 la disposizione del progetto, per la quale la competenza territoriale per i procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici fossero diversamente competenti per materia, apparteneva al giudice più elevato.

La Commissione parlamentare, infatti, ha giustamente rilevato che questa regola era superflua, potendo essa desumersi dall'articolo 46.

Sempre nella stessa materia (art. 48) ho ritenuto inutile specificare che la sezione istruttoria provvede con ordinanza *in camera di consiglio*, perchè questo è senza dubbio il rito prescritto.

Ho pure soppresso, di mia iniziativa, la facoltà di riunire i vari appelli in unico giudizio, quando si tratta di appelli contro sentenze di giudici territorialmente diversi, perchè in questo caso la riunione, se non impossibile, sarebbe praticamente oltremodo difficile e potrebbe dar luogo a notevoli ritardi e ad altri inconvenienti.

32. — A proposito degli effetti della connessione sulla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e su quella di *giudici speciali* (art. 49), la Commissione parlamentare propose di disporre che, « quando si tratta di semplice connessione fra reati di competenza ordinaria e di competenza dei *tribunali militari*, debba prevalere la giurisdizione ordinaria, salvo il caso di connessione di reati di competenza ordinaria con reati di natura strettamente militare ».

Ma le ragioni che mi indussero ad accogliere il sistema codificato negli articoli 49 e 50 (ragioni ch'io ho esposto nelle mie precedenti Relazioni) sussistono in ogni caso di connessione. Se nell'ipotesi di connessione con reati esclusivamente militari esse appaiono particolarmente evidenti, sono pure manifeste nell'ipotesi di connessione con reati comuni preveduti dal diritto penale militare. L'istigatore o il ricettatore borghese di un furto militare, il cooperatore ad un delitto di falsità represso dalla legge penale militare, e così via, concorrono nella lesione di un interesse militare (anzi, si può dire che il più delle volte tale lesione non sarebbe avvenuta senza il loro nefasto concorso), e quindi è razionale che rispondano del loro delitto, insieme col militare, di fronte a quel giudice che ha specifica competenza per la tutela degli interessi militari.

Non ritenni quindi di poter accogliere la proposta della Commissione, tanto più che si tratta di una regola non assoluta, essendo sempre possibile, per ragioni di convenienza, la separazione dei giudizi.

33. — Quanto ai conflitti di competenza (art. 51), in seno ad una Sottocommissione parlamentare fu espresso l'avviso che i conflitti medesimi dovessero essere ammessi soltanto tra autorità giudicanti con giurisdizione piena.

Tale proposta contrasta, però, con la legge sinora vigente, con la realtà pratica e con la giurisprudenza della corte di cassazione. Se la proposta venisse accettata, non si potrebbero dirimere i contrasti tra giudici istruttori, o tra giudice istruttore e giudice del dibattimento.

Anzi, convinto che in questa materia conviene abbandonare le idee tradizionali, che non hanno alcun valido fondamento, allo scopo di promuovere la pronta risoluzione di ogni contrasto che possa ritardare la definizione dei procedimenti, ho eliminato dall'articolo 51 anche la condizione che, per aversi « conflitto », debba trattarsi di atti compiuti da giudici. Contrasti di competenza possono sorgere anche tra il pubblico ministero e il giudice, o tra diversi organi del pubblico ministero, contrasti che presentano piena analogia con i conflitti tra giudici, così che conviene che anch'essi siano risolti con il rito proprio dei conflitti. Si previene in tal modo il pericolo che il corso della giustizia possa essere paralizzato dall'inazione delle Autorità contrastanti o ritardato per attendere decisioni giurisdizionali, che, a loro volta, potrebbero dar luogo a conflitto.

34. — In relazione a quanto ho esposto a proposito dell'articolo 51, ho modificato, per necessità di coordinamento, la formula dell'articolo 52.

In questa disposizione, in conformità al diritto sinora vigente, ho abolito l'obbligo della notificazione della domanda della parte privata diretta a far cessare un conflitto senza denunciarlo e il diritto di presentare deduzioni, che il progetto riconosceva alle altre parti, ritenendo inutile questa complicazione processuale, tanto più che, mantenendola, si sarebbe dovuto stabilire un termine entro il quale la domanda dovesse essere notificata. Se la domanda è fondata, troverà accoglimento; altrimenti verrà respinta senza bisogno che intervengano le altre parti private, le quali non hanno alcun essenziale e personale interesse da far valere.

Ho parimenti soppresso il diritto di ricorrere per cassazione, perchè l'intervento della corte suprema è inutile, una volta cessato il conflitto.

35. — Il progetto disponeva che con la denunzia del conflitto divengono inammissibili i mezzi d'impugnazione contro i provvedimenti che hanno dato luogo al conflitto.

Ho soppresso, nell'articolo 53, questa disposizione, perchè superflua, anche per la ragione che non sono ammessi mezzi d'impugnazione contro i provvedimenti concernenti esclusivamente la competenza.

36. — La Commissione parlamentare, nell'esaminare l'articolo 54 (*risoluzione dei conflitti*), osservò che la corte di cassazione dovrebbe determinare non quali atti conservino validità, ma quali non la conservino, perchè l'invalidità è l'eccezione e la validità la regola.

Senonchè non mi parve esatta la ragione con cui venne giustificata tale proposta. Se si riconosce l'incompetenza di un giudice, la conseguenza logica è che gli atti da lui compiuti non sono validi, e quindi questa conseguenza deve porsi come regola, salve le eccezioni che, in tale ipotesi, saranno stabilite caso per caso dalla corte di cassazione, mentre in altre, come già si è rilevato, sono determinate dalla legge (articolo 34).

La sentenza della corte sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze nel seguito del giudizio vengano a modificare la competenza. Così disponeva il progetto, ma io ho voluto precisare che la riserva contenuta in questa disposizione riguarda soltanto le modificazioni alla competenza *per materia*. E' vero che questa limitazione poteva desumersi dall'articolo 43, il quale, trattando della competenza per territorio, non fa alcuna eccezione riguardante i nuovi elementi che possono successivamente modificarla, a differenza dell'articolo 37, concernente la competenza per materia. Ma ritenni opportuno evitare la possibilità di ogni dubbio in proposito. La delimitazione della competenza per territorio non deriva da ragioni sostanziali, come invece quella della competenza per materia; l'inosservanza delle norme sulla competenza per territorio non viola alcuna essenziale garanzia nè per l'interesse pubblico nè per l'interesse privato (è inesatto confondere il « giudice naturale » col giudice territorialmente competente), a differenza dell'inosservanza delle regole sulla competenza per materia. La prima risponde soltanto alle necessità pratiche d'ogni Stato che abbia un vasto territorio e a ragioni d'opportunità relative alla maggiore agevolezza della prova, all'esemplarità del giudizio, all'economia di spese, ecc. Ciò posto, non vale la pena di negare assoluta autorità di cosa giudicata alla decisione della corte suprema solo perchè in seguito risulti che il reato fu commesso in un luogo diverso da quello in cui appariva perpetrato quando la corte di cassazione pronunziò la sentenza.

37. — In ordine alla *rimessione dei procedimenti* (art. 55) la Commissione parlamentare consigliò di usare la formula, per ciò che concerne l'istruzione: « legittimo sospetto di insufficiente libertà d'istruzione », perchè il legittimo sospetto deve riferirsi all'ambiente e non al giudice.

Se così fosse, mi sembra che la formula non dovrebbe limitarsi all'istruzione, perchè anche nel giudizio il legittimo sospetto dovrebbe riferirsi all'ambiente e non al giudice.

Ma la nozione del legittimo sospetto, come causa di rimessione, non fu mai data, per intuitive ragioni di convenienza, dai codici precedenti, ed è bene che tale criterio sia mantenuto, trattandosi di valutare cause che possono essere diversissime e che non si prestano ad una dettagliata indicazione. La giurisprudenza, del resto, si è sempre esattamente regolata rispetto ai casi di legittimo sospetto, sicchè non è conveniente una specificazione in questa materia.

38. — Ho stabilito nell'articolo 63 (*astensione del giudice*), che il presidente della corte o del tribunale deve astenersi di propria iniziativa quando ricorra un motivo di ricusazione o una grave ragione di convenienza per astenersi. Se è logico che quando si tratta di un giudice debba decidere il presidente, sarebbe invece una inutile complicazione chiamare un giudice superiore a decidere sull'astensione del presidente, capo del collegio giudicante. E ciò tanto più che l'astensione è un rapporto d'ordine interno, che, come tale, non esige speciali forme e garanzie.

Ho poi tramutato in obbligo la facoltà che il progetto riconosceva al giudice, di dichiarare le gravi ragioni di convenienza, anche diverse dai motivi di ricusazione, che consigliano l'astensione. Questa modificazione, diretta a rendere sempre maggiori la insospettabilità e quindi il prestigio del giudice, mi pare che non richieda giustificazioni.

39. — Ho migliorato, infine, la formulazione dell'articolo 68 (*competenza a decidere sulla ricusazione*), ed ho reso più spedito il procedimento, stabilendo che, quando gli atti devono essere rimessi ad un altro giudice, la trasmissione avvenga direttamente, e non per mezzo del pubblico ministero.

Rammento, poi, che, per quanto attiene alla corte d'assise, le regole sulla ricusazione saranno poste nelle disposizioni concernenti la corte medesima, analogamente al sistema sinora vigente.

TITOLO TERZO.

DELLE PARTI.

40. — La Commissione parlamentare espresse l'avviso che l'articolo 73 (*non ricusabilità e astensione del pubblico ministero*) fosse da sopprimere, ritenendolo superfluo, data la qualità di parte assegnata al pubblico ministero.

Ma la superfluità, se mai, potrebbe riguardare soltanto la non ricusabilità del pubblico ministero, e non anche l'astensione, la quale ha evidente ragione d'essere considerata. Se così non fosse, essa non potrebbe ammettersi, o quanto meno potrebbero sorgere dubbi e questioni che conviene eliminare.

Circa il divieto di ricusare il rappresentante del pubblico ministero, l'espressa dichiarazione della legge trova la sua ragione di essere nell'opposta regola accolta nel codice di procedura penale del 1913. Allorchè la legge nuova sopprime una facoltà concessa dalla legge precedente, è opportuno che la prima dichiari espressamente che la facoltà medesima non è più riconosciuta, sempre che l'incompatibilità di tale facoltà col nuovo diritto non risulti in modo tanto certo ed evidente, da escludere in via assoluta ogni dubbio ed ogni questione. Ora, il pubblico ministero, come ho altrove spiegato, è bensì « parte », ma una parte *sui generis*, tanto che le si dà facoltà di astenersi. Se è ammessa l'astensione (istituto manifestamente incompatibile col concetto di parte privata), conveniva espressamente dichiarare, per la predetta ragione, che non è, invece, consentita la ricusazione.

41. — L'articolo 74 riguarda l'*esercizio dell'azione penale* da parte del pubblico ministero o del pretore, e la *facoltà d'archiviazione*.

Poichè, data la costituzione dell'ufficio del pubblico ministero, il procuratore generale presso la corte d'appello ha la facoltà di compiere tutti gli atti del procuratore del Re, così, per eliminare ogni dubbio, nell'articolo in esame ho sempre usato l'espressione generica di « pubblico ministero », anche là dove il progetto indicava soltanto il procuratore del Re.

A proposito della facoltà d'archiviazione, la Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare l'opportunità di conservare questo istituto.

Senonchè, le ragioni esposte nelle mie precedenti Relazioni sono state rese, per l'avvenuta discussione, ancora più evidenti, e perciò ho ritenuto che il sistema adottato, che è il più razionale, il più conforme all'indole dell'azione penale e il più rassicurante per gli innocenti, dovesse essere mantenuto.

La stessa Commissione, in via subordinata, propose che, almeno nel caso di querela, fosse data al giudice, e non al pubblico ministero, la facoltà di archiviazione, da esercitarsi mediante ordinanza.

Questa eccezione, peraltro, dato il sistema, non sarebbe giustificata, perchè la querela non è un diritto di azione penale e non priva quindi il pubblico ministero della facoltà di non iniziare l'azione. La querela toglie soltanto un ostacolo a procedere; ma quando tale ostacolo è stato tolto, il pubblico ministero è libero di iniziare o non l'azione penale. Nessuna maggior garanzia, poi, può ravvisarsi, in questo caso, nell'intervento del giudice, perchè il pubblico ministero non solo è magistrato, ma è per suo abito mentale più incline a procedere che ad archiviare.

Ho invece stabilito (e in ciò veramente si ha una vera ed efficace garanzia) che il procuratore del Re e il pretore, che hanno ordinato l'archivazione, debbono informare rispettivamente il procuratore generale e il procuratore del Re, i quali possono disporre invece che sia iniziata l'azione penale.

L'archiviazione può avvenire sino a che il pubblico ministero non ha investito dell'azione penale il giudice, con la richiesta di istruzione formale o del decreto di citazione a giudizio. Fino a questo momento il pubblico ministero conserva l'assoluto dominio dell'azione penale, e perciò è razionale che mantenga la facoltà di non richiedere l'intervento della garanzia giurisdizionale quando si avvede dell'infondatezza della incolpazione, anche dopo aver compiuto atti d'istruzione sommaria, compresa l'emissione d'un ordine di cattura, d'accompagnamento o di comparizione. Nonostante il compimento di questi atti, il giudice non è stato ancora investito dell'azione penale e quindi non è necessario l'intervento del giudice per dichiarare che non si deve procedere.

42. — Ho migliorato la formulazione dell'articolo 77, riguardante i *poteri coercitivi del pubblico ministero*, col richiamare l'articolo 146, relativo agli analoghi poteri del giudice.

Non mi parve di dover mantenere la specifica menzione del pretore, il quale, se esercita anche le funzioni del pubblico ministero, è pure un giudice, e, come tale, ha sempre i poteri coercitivi propri dei giudici.

43. — L'articolo 78 determina come e quando si assume la *qualità di imputato*.

Ho ritenuto superfluo mantenere le enunciazioni del progetto, per le quali imputato è colui contro il quale si esercita l'azione penale, e l'azione penale si esercita contro chi si ritiene abbia commesso il reato. Ciò è intuitivo, e, d'altra parte, l'esprimerlo non porta alcuna utilità, dato che si tratta d'una dichiarazione affatto generica e che si riferisce a momenti processuali, cioè agli stati avanzati del procedimento, in cui non è possibile l'incertezza.

Importa invece stabilire chi debba considerarsi imputato nei casi in cui può sorgere dubbio, e a ciò provvedono le disposizioni dell'articolo 78 che ho sostanzialmente mantenute e che sono state molto lodate.

La Commissione parlamentare, tuttavia, vorrebbe « precisare meglio quale sia il primo atto che attribuisce la qualità d'imputato ». Ma è impossibile elencare tutti gli atti che producono questo effetto (mandati e ordini, presentazione spontanea con interrogatorio; richiesta di istruzione formale; perquisizioni e sequestri date certe condizioni, ecc.), mentre è sufficiente indicare in genere quelli che attribuiscono (esplicitamente e implicitamente) ad una persona l'imputazione del reato. Per rendere ancora più chiaro questo concetto, ho adottato l'espressione: « un atto qualsiasi del procedimento » col quale « viene attribuito il reato ». Gli atti del procedimento, poi, rispetto ai quali vi sarebbe ragione di dubitare, sono indicati nel capoverso dell'articolo medesimo.

E' poi da avvertire che la nozione d'imputato ha pratica importanza, se non esclusivamente, principalmente quando la legge riconosce all'imputato stesso un determinato diritto (assistenza del difensore; nomina di un consulente tecnico; denuncia di conflitto; istanza di rimessione per legittimo sospetto, ecc.), e per queste ipotesi l'articolo 78 provvede con tale larghezza, da garantire ogni possibile interesse legittimo.

44. — Nell'articolo 79, per ciò che concerne la *durata della qualità di imputato* ho soppresso la parola « irrevocabile » che nel progetto era premessa alla menzione della sentenza di condanna o di proscioglimento, perchè, nel sistema del codice, quando si parla di sentenza pronunciata nel giudizio ci si riferisce sempre alla sentenza divenuta irrevocabile, a meno che non sia diversamente stabilito in modo espresso, o non sia stato necessario enunciare esplicitamente l'attributo dell'irrevocabilità per evitare la possibilità di dubbi, che qui non hanno ragione di presentarsi.

Per analogo motivo non ho ritenuto necessario specificare che la sentenza istruttoria di proscioglimento, che fa cessare la qualità d'imputato, è soltanto quella non più soggetta a impugnazione per non essere stata impugnata o perchè l'impugnazione proposta è stata dichiarata inammissibile o rigettata.

45. — Il progetto, nell'applicare la regola: *ne bis in idem*, stabiliva che la preclusione non vale quando l'imputato abbia violato con il medesimo fatto più disposizioni di legge e si debbano osservare le norme sul concorso di reati e di pene. In tal caso, secondo il progetto medesimo, se il giudicato non riguardava tutte le disposizioni di legge applicabili, e, trattandosi di una sentenza di proscioglimento, questa non aveva escluso la sussistenza del fatto o la partecipazione dell'imputato, si doveva ancora procedere per quel titolo di reato che rimaneva da giudicare.

Questa disposizione parve non equa alla Commissione parlamentare, perchè, quando i vari reati derivano da un unico fatto, è opportuno che vengano tutti imputati e giudicati con unico procedimento.

Accedendo a questo concetto, ho soppresso la disposizione su ricordata, lasciando sostanzialmente inalterato nel resto l'articolo 90.

46. — Il progetto, nella disposizione concernente il *diritto di costituirsi parte civile* (art. 91), stabiliva espressamente che per esercitare tale diritto non occorre essere denunciante o querelante, analogamente al disposto dell'articolo 53 del codice del 1913.

Ma questa avvertenza era superflua, perchè nessuna norma del codice autorizza a dubitare che per costituirsi parte civile occorra aver presentato denuncia o querela; anzi, da tutto il sistema della legge chiaramente appare che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è del tutto indipendente dalla denuncia e dalla querela.

Ho pertanto soppresso quell'inutile avvertimento, quantunque nessuna osservazione fosse stata fatta in proposito.

Qualcuno avrebbe desiderato che venisse espressamente riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile ai sindacati. E' da osservare, a questo proposito, che essendo i sindacati persone giuridiche di diritto pubblico, essi possono costituirsi parte civile nel processo penale, quando loro competa un'azione di restituzione o di risarcimento del danno derivante direttamente dal reato. Leggi speciali, poi, possono ammettere i sindacati stessi, come altre persone giuridiche (consorzi agricoli, industriali, ecc.), a costituirsi parte civile anche per la tutela di altri interessi (per la quale tutela di regola è sufficiente l'attività del pubblico ministero), ma, appunto per la sua specialità e la sua mutabilità, questa materia non può essere regolata dal codice di procedura penale.

47. — La Commissione parlamentare propose di richiamare nell'articolo 92 (*effetti della costituzione di parte civile*) gli articoli 101 e 102, concernenti la revoca della costituzione, per togliere il dubbio che la parte civile non possa far cessare gli effetti della sua costituzione.

Sembra peraltro evidente che un tal dubbio non può sorgere, dal momento che due disposizioni prevedono espressamente la revoca della costituzione, ed un'altra (art. 103) non meno espressamente regola gli effetti della revoca medesima.

La disposizione dell'articolo 92 ha lo scopo di stabilire che la parte civile, costituitasi regolarmente in primo grado, non ha bisogno di nuova costituzione, quali che siano le vicende del processo.

E poichè l'articolo in esame espressamente stabilisce che la costituzione di parte civile, una volta avvenuta, produce i suoi effetti per tutti gli *stati e gradi* del procedimento, ho ritenuto superfluo (e perciò lo ho soppresso) ciò che il progetto definitivo aggiungeva, che cioè tale costituzione vale anche nei giudizi che si svolgono in seguito a impugnazioni proposte dall'imputato contro sentenza di proscioglimento.

48. — Riguardo al momento processuale che segna il termine oltre il quale non è più possibile la costituzione di parte civile (art. 93), il progetto definitivo stabiliva che la costituzione può farsi « fino a che non siano compiute le formalità di apertura del *dibattimento fissato per la prima volta* ». Questa espressione si poteva forse prestare a qualche incertezza, e però, per rendere più chiaro il concetto che con essa si vuole esprimere, ho sostituito la frase: « fino a che *non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento* ». In tal modo è reso più preciso il termine di cui si tratta, perchè è reso manifesto che chi non si è costituito parte civile prima che siano terminate le predette formalità, non può più costituirsi, neppure se il dibattimento venga rinviato a tempo indeterminato, così da dover essere ripreso *ex novo* completamente.

La Commissione parlamentare consigliò di « precisare un atto formale, da registrare a verbale, che ponga termine all'esercizio del diritto di costituzione di parte civile ».

Ma la precisazione desiderata dalla Commissione è data dalle parole: « fino a che non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento ». Codeste formalità sono indicate nell'articolo 430 e il loro compimento deve risultare dal processo verbale.

49. — La Commissione parlamentare sollevò qualche dubbio in ordine alla disposizione che impone la revoca del beneficio del *patrocinio gratuito alla parte civile* che abbia un difensore di fiducia (art. 96), perchè la parte può essere assistita anche gratuitamente da codesto difensore, mentre può trovarsi in condizione di non poter pagare le spese di bollo, ecc.

Gioverà in proposito osservare che non si può assumere a base di una disciplina legislativa in questa materia la presunzione della gratuità della difesa di fiducia. E' dato invece presumere il contrario; e se la parte civile ha i mezzi per compensare il difensore, potrà trovarli anche per pagare le non gravi spese degli atti che essa compie o che si fanno a sua istanza. E' troppo frequente la frode alla legge sul patrocinio gratuito perchè non convenga impedirla nei limiti del possibile, tanto più che il ricupero delle spese annotate a credito ben raramente avviene.

50. — Ho ritenuto inutile dichiarare nell'articolo 104 (come invece faceva il progetto ad imitazione del codice del 1913) che il pubblico ministero può giovarsi dei mezzi di prova proposti dalla parte civile, anche se questa, per qualsiasi causa, non ha potuto o voluto farli valere.

Non può sorgere dubbio che non solo il pubblico ministero, ma anche le altre parti, possono giovarsi dei mezzi di prova proposti dalla parte civile che abbia revocato la sua costituzione o che altrimenti non li faccia valere, quando, ben s'intende, tali mezzi siano stati regolarmente prodotti. Il giudice, d'altra parte, può valersi dei suoi poteri discrezionali per assumere le dette prove, anche se non sono state regolarmente prodotte o se le parti non intendono giovarsene.

51. — Ho reso più semplice e precisa la formula dell'articolo 105 (*esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci*), stabilendo che l'incapacità deve dipendere da minore età o da infermità di mente. L'infermità di corpo, considerata dal codice sinora vigente, non ha ragione di essere considerata, perchè il malato non infermo di mente può provvedere alla tutela dei propri interessi senza bisogno dell'intervento del pubblico ministero.

Ritenni inutile, inoltre, prevedere il caso della manifestazione di volontà contraria, trattandosi di soggetti la cui volontà non ha efficacia giuridica, e che si presuppone siano privi di legale rappresentante. Se questi, nel frattempo, verrà nominato, ovvero se il soggetto giungerà alla maggiore età, si osserveranno le regole delle leggi civili.

52. — Il pubblico ministero può richiedere la *citazione del responsabile civile* soltanto quando esercita l'azione civile nell'interesse di chi, per infermità di mente o per minore età, è incapace di far valere i propri diritti ed è privo di rappresentante. In tal caso la citazione deve esser notificata all'imputato (art. 107).

Il progetto prescriveva che la citazione stessa dovesse essere notificata anche all'incapace, ma ho ritenuto inutile e ingombrante tale prescrizione, perchè la notificazione ad un pazzo o ad un minorenne, privo di rappresentante, a nulla può giovare, dovendosi escludere, come sopra ho rilevato, che la persona, che si trova in tali condizioni, possa manifestare efficacemente una volontà contraria a quella del pubblico ministero.

53. — La Commissione parlamentare propose che fosse data facoltà al giudice di rinviare il dibattimento quando venisse *dichiarata nulla la citazione del responsabile civile* eseguita ad istanza della parte civile (art. 111).

L'accoglimento della proposta importerebbe un ritardo nel procedimento penale, determinato da un interesse non penale, il che non è ammissibile; tanto più che l'articolo in esame fa salva l'azione della parte civile contro il responsabile civile davanti al giudice civile.

54. — La citazione o l'intervento del responsabile civile, come è logico, *non ha effetto* se avviene la revoca, anche implicita, della costituzione di parte civile (art. 115).

Il progetto aggiungeva che, nel caso d'esercizio del l'azione civile da parte del pubblico ministero, la citazione o l'intervento del responsabile civile rimaneva parimenti senza effetto, « se l'incapace abbia legalmente manifestato volontà contraria ».

Questa parte della disposizione è stata soppressa perchè l'infermo di mente o il minorenne, fino a che non sia rappresentato nei modi ordinari, è rappresentato dal pubblico ministero, al quale soltanto appartiene il potere di manifestare « legalmente » la volontà dell'incapace, come ho accennato nei paragrafi 51 e 52.

55. — Il responsabile civile, intervenuto volontariamente, può venire *escluso dal processo penale* anche ad istanza della parte civile (art. 116).

La Commissione parlamentare propose di aggiungere che in tal caso la parte civile non può più esercitare la sua azione contro la stessa persona per il medesimo fatto, come è stabilito nell'articolo 121.

Ma, appunto perchè ciò è espressamente dichiarato nell'articolo 121, ho ravvisato superfluo ripeterlo nell'articolo in esame, nel quale non è neppure il caso di richiamare l'articolo 121, essendo questo compreso nella medesima sezione dell'altro.

56. — L'istituto della *persona civilmente obbligata per l'ammenda* (art. 122), che incontrò lo sfavore della Commissione parlamentare nell'esame del progetto del codice penale, qui venne nuovamente preso in considerazione dalla Commissione. La quale espresse il parere che, se non dovesse il detto istituto essere eliminato dal codice penale, sarebbe stato tuttavia inopportuno ammettere l'intervento di codesto obbligato civile nel processo penale, intervento « che spesso non avrebbe avuto ragione di essere, trattandosi di un fidejussore ».

Ma sempre l'obbligato civilmente per l'ammenda ha legittimo interesse di poter esporre le sue ragioni nel processo penale, perchè la condanna dell'imputato importa, o può importare, la sua condanna.

Non è qui il luogo di discutere se l'obbligato civilmente per l'ammenda sia o non sia un semplice fidejussore. Se tale egli è, come opina la Commissione, è sempre un garante non per volontà propria ma per forza di legge; e perciò è giusto dargli il mezzo processuale di dimostrare l'inesistenza della causa che può far sorgere a suo carico l'obbligazione fidejussoria, onde egli sia in grado di dimostrare che l'imputato non è punibile o che egli non si trova nelle condizioni prevedute dalla legge per assumere l'obbligazione civile per l'ammenda.

Tanto più che, se non si ammettesse l'obbligato civilmente per l'ammenda nel processo penale di cognizione, occorrerebbe poi riconoscergli, per elementare esigenza di giustizia, il diritto di promuovere incidente di esecuzione quante volte egli si ritenesse ingiustamente chiamato a pagare l'ammenda per il colpevole. Si avrebbe così una inutile, anzi dannosa, duplicazione di procedimenti, che invece viene evitata col sistema da me prescelto.

Si noti, poi, che nella maggior parte dei casi, si procederà con decreto, nel quale sarà dichiarata anche la responsabilità dell'obbligato civilmente per l'ammenda (articolo 506), così che nessuna preoccupazione può aversi che la possibilità della presenza di costui nel processo penale abbia a cagionare complicazioni o ritardi.

57. — Quanto all'*estensione dei diritti dell'imputato al responsabile civile e all'obbligato civilmente per l'ammenda* (art. 123), il progetto stabiliva espressamente che a queste due persone spettano anche i mezzi d'impugnazione comuni agl'imputati.

Ma, poichè in materia d'impugnazione valgono regole speciali ed espresse (art. 194), ho ritenuto opportuno non parlare di tale estensione.

58. — Le disposizioni riguardanti *i difensori e i procuratori* sono state riordinate in modo da ottenerne una più armonica sistemazione, senza che la loro sostanza sia stata alterata.

A proposito dei *difensori nell'istruzione* (art. 124), la Commissione parlamentare mi consigliò di chiarire « chè non vi può essere più di un difensore per ciascuna parte, sostituendo alle parole: *un solo*, le altre: *un proprio* ».

Mi pare peraltro che la formula da me accolta esprima meglio il concetto che la Commissione vuol precisare, e che nessun dubbio possa sorgere, dal momento che si dice che la parte civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda e il responsabile civile « possono *rispettivamente farsi* assistere... *da un solo* difensore ».

59. — La Commissione parlamentare avrebbe voluto che il limite di pena stabilito per la *necessità dell'assistenza del difensore nel giudizio* (ammenda superiore a lire tremila o arresto superiore ad un mese: art. 125), fosse ridotto a mille lire d'ammenda e a quindici giorni d'arresto.

Si deve però tener conto di due elementi che giustificano il limite adottato: il diminuito valore della moneta e l'aumento delle pene comminate dal nuovo codice in confronto al codice precedente.

E' inoltre da considerare che non si tratta di un divieto d'assistenza del difensore, ma semplicemente d'una eccezione alla regola della necessità di tale assistenza, così che nulla vieta che l'imputato sia assistito da un difensore di fiducia, o che ottenga la nomina di un difensore d'ufficio quando tale nomina apparisce giustificata.

60. — Nella disposizione che prevede la *sostituzione del difensore di fiducia che manchi ai propri doveri* (art. 128) la

Commissione parlamentare mi invitò a precisare che deve trattarsi dei doveri della difesa.

Ma ciò è implicito, né è pensabile quale altra violazione di doveri potesse farsi rientrare nella disposizione in esame.

La stessa Commissione vorrebbe poi che il provvedimento fosse comunicato alla Commissione Reale dell'Ordine al quale il difensore appartiene.

Senonchè, l'organo professionale ha altri mezzi per tenersi informato della condotta dei professionisti su cui esercita il potere disciplinare, e quindi è inutile imporre al magistrato un dovere d'informazione, mentre che egli ne ha sempre la facoltà.

61. — La Commissione parlamentare consigliò di diminuire la durata della sospensione professionale (da tre mesi ad un anno) applicabile per l'*abbandono della difesa dell'imputato* (art. 130).

Ho peraltro considerato che, se si vuol stabilire una sanzione efficace per questa gravissima mancanza disciplinare, conviene provvedere in modo che la punizione sia effettivamente sentita. Una sospensione inferiore a tre mesi o dà modo di eluderne gli effetti o è altrimenti insufficiente per conseguire lo scopo preventivo e repressivo che la legge si propone. E' inoltre da considerare che il minimo della sanzione (tre mesi) è di poco superiore a quello assoluto (due mesi) stabilito dalla legge professionale 25 marzo 1926, n. 453, nonostante la notevole gravità dell'infrazione.

La stessa Commissione vorrebbe che si dicesse espressamente che il ricorso per cassazione del difensore punito sospende l'esecuzione del provvedimento. Ma ciò sarebbe superfluo, data la disposizione generale dell'articolo 205.

62. — Ho limitato agli atti del procedimento penale il divieto fatto all'imputato latitante di agire a mezzo di *procuratore speciale* (art. 136), divieto che, per il modo assai generico con cui era formulato nel progetto, avrebbe potuto dar luogo a comprendervi atti di diversa natura.

TITOLO QUARTO.

DEGLI ATTI PROCESSUALI.

63. — La Commissione parlamentare consigliò di « migliorare la dizione dell'articolo 140, in quanto il luogo in cui l'atto è compiuto non farebbe parte della *data* ».

Questa osservazione è tuttavia contraddetta non solo dal significato usuale della parola « data », ma altresì dalla sua derivazione filologica (es.: « *datum Romae, indictione etc.*). Il termine, invero, proviene dall'uso antichissimo e sempre conservato di porre in principio o in fine dei documenti l'indicazione del luogo in cui vennero formati od emessi, oltre che quella del tempo.

64. — Quanto agli *scritti anonimi* (art. 141) la Commissione parlamentare propose o di non tenerne conto in alcun modo, o altrimenti di allegarli al processo.

L'articolo 141 stabilisce precisamente che di essi non può farsi « alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato, ovvero provengano altrimenti dall'imputato ».

Io ritengo che la Commissione, proponendo in via principale di non tener conto in alcun modo degli scritti anonimi, non abbia voluto riferirsi anche ai casi in cui essi costituiscano corpo del reato o provengano altrimenti dall'imputato, casi nei quali è troppo evidente la necessità di utilizzarli ad un fine ben diverso da quello di prestar loro credito.

In ordine agli altri scritti anonimi, la disposizione in esame dispone appunto nel senso desiderato dalla Commissione, limitandosi, come è logico, a vietare l'uso *processuale* di tali scritti.

All'esercizio delle funzioni dell'Autorità giudiziaria devono essere assicurate quelle condizioni di particolare elevatezza e di limpida lealtà, che sono necessarie per conseguire la massima fiducia pubblica e il massimo prestigio. Non è lecito ad essa di giovarsi di quegli elementi impuri, che nondimeno sono talora necessari per la scoperta dei reati e che non disdicono all'azione dell'Autorità di pubblica sicurezza, azione indispensabile e benemerentissima, ma che, per suo instituto, non può essere circondata da quelle garanzie che sono proprie della funzione giudiziaria.

Ciò posto, ben si comprende come l'Autorità giudiziaria non possa e non debba usare, ai fini della sua funzione, di scritti anonimi diversi da quelli sopra eccettuati, allo stesso modo che non può ricevere informazioni di confidenti i cui nomi si mantengano occulti (art. 349 ultimo capoverso).

Ma, come ho già avvertito nella mia Relazione sul progetto definitivo, se uno scritto anonimo dà notizie che sembrano utili per l'accertamento della verità (e che talvolta possono essere preziose) sarebbe dannoso costringere l'Autorità giudiziaria a sopprimerlo senz'altro. Essa non potrà usarne, ma potrà trasmetterlo alla competente Autorità di polizia perchè ne faccia l'uso che crede.

In ciò non si può ravvisare contraddizione alcuna col principio dichiarato nell'articolo 141, perchè la trasmissione dello scritto anonimo all'Autorità di polizia non costituisce uso dello scritto da parte dell'Autorità giudiziaria, e tanto meno uso processuale, e perchè le eventuali indagini della polizia sono del tutto indipendenti dall'attività dell'Autorità giudiziaria. Si tratta, per così dire, d'un errore d'indirizzo; e allo stesso modo che non si può inibire alla polizia di ricevere e di usare gli scritti anonimi, così non si può vietare alle altre Autorità dello Stato di trasmettere l'anonimo, per competenza, all'Autorità di polizia.

In sostanza l'articolo 141 intende esprimere il concetto che l'Autorità giudiziaria non può né indagare, né procedere, né fondare il suo convincimento su scritti anonimi, diversi da quelli eccettuati nell'articolo stesso. Se le indagini della polizia, svolte in base ad uno scritto anonimo ricevuto direttamente o ad essa trasmesso da altra Autorità (compresa l'Autorità giudiziaria), giungeranno a scoprire e a raccogliere elementi legittimi di prova, l'Autorità giudiziaria si gioverà di questi elementi, mentre lo scritto anonimo, che ne agevolò la scoperta, rimarrà negli archivi della polizia.

65. — Quanto al *giuramento* (art. 142), esso dovrà prestarsi prima della dichiarazione delle generalità, dei vincoli di parentela, ecc., della persona che deve prestarlo, per le ragioni che mi riservo di esporre a proposito dell'esame dei testimoni nel dibattimento (v. paragrafo 144).

66. — Ho soppresso l'articolo 146 del progetto (*sanzioni contro la frode processuale*), perchè a reprimere la frode processuale ho ritenuto che fossero sufficienti le disposizioni del codice penale.

67. — Il progetto definitivo disponeva che l'*avviso dell'avvenuto deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice*, emessi in camera di consiglio, doveva in ogni caso comunicarsi al pubblico ministero e notificarsi alle parti private.

Ho peraltro considerato che quest'obbligo ha ragione di essere soltanto in relazione a quei provvedimenti contro i quali può essere proposta impugnazione, e però ho stabilito tale condizione nell'ultimo capoverso dell'articolo 151. Quando si tratta di provvedimenti non soggetti a impugnazione, le parti interessate, che naturalmente devono seguire il proce-

vimento, potranno avere notizie e copia dei provvedimenti recandosi nella cancelleria.

Il modo con cui deve avvenire la comunicazione al pubblico ministero è indicato nell'articolo 167; ed è logico che il provvedimento debba essere comunicato a quell'ufficio del pubblico ministero al quale spetta il diritto d'impugnazione, e non necessariamente all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. Così, ad esempio, se il giudice istruttore ha pronunciato sentenza su requisitoria del procuratore generale, la sentenza deve essere comunicata al procuratore generale e non al procuratore del Re.

68. — Per la *ricostituzione di atti* (art. 163) il progetto stabiliva la competenza del giudice dell'esecuzione.

Mi parve opportuno togliere questa designazione, perchè la necessità della ricostituzione può presentarsi anche in relazione a procedimenti in corso, nel quale caso, come è naturale, la competenza spetta al giudice che procede.

69. — Ho soppresso nell'articolo 164 (*divieto di pubblicazione di determinati atti*) quella disposizione del progetto che vietava di pubblicare i nomi dei giudici o degli assessori con l'indicazione dei voti individuali ad essi attribuiti nelle deliberazioni collegiali, non perchè il fatto sia lecito, ma perchè esso è preveduto come reato dall'articolo 685 del codice penale.

70. — Il progetto definitivo stabiliva nell'articolo 167 (166 del codice) che la *notificazione per estratto*, di regola, non è valida; ma che tuttavia essa non produce nullità quando abbia egualmente conseguito il suo scopo.

Questa sanatoria, la quale costituiva nient'altro che una applicazione particolare del principio generale dell'articolo 187, avrebbe dovuto essere sostituita, ad avviso della Commissione parlamentare, da una disposizione che escludesse la nullità « quando la notificazione per estratto contenga gli elementi essenziali dell'atto ».

Ma, a parte che non la notificazione, bensì l'estratto può contenere o meno gli estremi essenziali dell'atto, non conviene aprire l'adito a questioni, che certamente sorgerebbero, per stabilire, nei singoli casi, se un determinato elemento sia o non sia elemento essenziale dell'atto. D'altro canto è indubitabile che l'estratto di un atto deve contenerne gli elementi essenziali, perchè altrimenti si tratterebbe d'un semplice avviso, attestato o certificato. Se l'estratto non contenesse i detti elementi essenziali, la notificazione non conseguirebbe il suo scopo, e perciò la nullità sussisterebbe.

La formula da me adottata, pertanto, è più propria di quella proposta dalla Commissione ed è perfettamente coordinata col sistema generale delle nullità.

Ho invece ritenuto opportuno, per maggior precisione, trasportare la sanzione di nullità nell'articolo 179, e sopprimere la riserva riguardante la sanatoria della nullità medesima, perchè a ciò provvede sufficientemente la disposizione generale dell'articolo 187.

71. — Quanto ai *modi di notificazione* (art. 167), il progetto definitivo esigeva, per le comunicazioni di atti o provvedimenti del giudice al pubblico ministero, che il cancelliere facesse due copie dell'atto, una da lasciarsi al pubblico ministero stesso e l'altra da unirsi agli atti.

Ho invece ritenuto più semplice che il cancelliere, in luogo della copia da unirsi agli atti, faccia nell'originale l'annotazione dell'eseguita consegna e della data in cui questa è avvenuta; originale che viene necessariamente unito agli atti del procedimento.

La formulazione di questo articolo, poi, è stata da me notevolmente migliorata, per quanto si riferisce ai modi di notificazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, citati o intervenuti.

72. La *prima notificazione all'imputato non detenuto* (art. 169), quando non sia possibile consegnare personalmente una copia dell'atto all'imputato, si esegue, in uno dei luoghi indicati dalla legge, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente con lui, e, in mancanza, al portiere, o a chi ne fa le veci. Il progetto aggiungeva: « o a un vicino che si incarichi del recapito ».

Quantunque nessuna osservazione fosse stata fatta a questo proposito nell'esame del progetto definitivo, io nondimeno ho considerato che troppo scarsa è la garanzia che può fornire un semplice vicino che si incarichi del recapito. Mentre si deve presumere che i conviventi con l'imputato si trovino con costui in rapporti tali da dare affidamento che l'atto notificato giungerà a destinazione, e mentre la stessa fiducia si deve avere nei portieri, dato il servizio al quale sono addetti e date le cautele richieste dalla nuova legge di pubblica sicurezza rispetto a codeste persone, i « vicini » sono individui qualunque, di cui non si conoscono i rapporti con l'imputato e in relazione ai quali manca ogni elemento, che non sia la loro promessa, per presumere che adempiranno lealmente all'incarico.

Ho perciò soppresso la facoltà di consegnare ai semplici « vicini » la copia da notificarsi.

73. — A norma dell'articolo 170 la condizione d'*irreperibilità dell'imputato* rimane accertata con la relazione dell'ufficiale giudiziario, se il magistrato non ritiene di dover disporre nuove ricerche.

La Commissione parlamentare propose di sostituire all'inciso: « ove non sia il caso di disporre nuove ricerche », le parole: « ove le ricerche anagrafiche siano riuscite vane, e non risulti dal processo altro modo di accertare la residenza o la dimora del notificando, e non sia il caso di disporre nuove ricerche ».

Non mi è sembrato di accogliere la proposta, perchè non ho ritenuto opportuno di dare al magistrato indicazioni particolari, essendo sufficiente affidarsi alla sua prudente discrezionalità. Le ricerche anagrafiche possono talora essere impossibili o inutili, come quando si tratti di imputati notoriamente senza fissa dimora, nel quale caso non si saprebbe dove eseguire quelle ricerche. Se il modo di accertare la residenza o la dimora dell'imputato risulta dal processo, è troppo naturale che l'Autorità, la quale ordina la notificazione, ne tenga conto, e quindi è superfluo dirlo espressamente nella legge.

Con la formula adottata dal codice si prevede ogni caso in cui il magistrato ritenga opportune nuove ricerche, senza restringere la previsione a determinate ipotesi soltanto.

74. — Le notificazioni agli imputati *latitanti, evasi, o che non si presentarono per l'interrogatorio* senza un legittimo impedimento, si eseguono mediante deposito nella cancelleria o segreteria del magistrato (art. 173).

La Commissione parlamentare opinò che la disposizione dovesse limitarsi ai latitanti e agli evasi; ma io non comprendo perchè dovrebbe porsi una disposizione di favore per coloro che rifiutano obbedienza a un mandato o ad un ordine di comparizione o che si sottraggono ad un mandato o ad un ordine d'accompagnamento. Anch'essi dimostrano col fatto e nel modo più certo di non volersi assoggettare alle esigenze della giustizia e di non volere dar conto di sè. E' quindi giustificata la loro equiparazione ai latitanti e agli evasi, per gli effetti di cui si tratta.

75. — Per ciò che concerne la *nullità delle notificazioni* (art. 179), ho soppresso la disposizione la quale dichiarava sanata la nullità per essere dimostrato che la notificazione ha egualmente conseguito il suo scopo, e che la nullità non può essere opposta da chi ha dato causa in tutto o in parte all'irregolarità.

E' invero sufficiente quanto è stabilito nell'articolo 187, che ha valore generale, e di conseguenza, si applica anche in relazione alle notificazioni.

Dell'aggiunta introdotta nell'articolo 179 ho dato ragione nel paragrafo 70.

76. — Ritenni inutile accennare nell'articolo 182 (come invece faceva il progetto) alla facoltà che ha il detenuto o l'internato di fare la sua dichiarazione per *abbreviazione di termini* dinanzi al direttore dello stabilimento.

La disposizione dell'articolo 80 si applica in tutti i casi non espressamente eccettuati e quindi anche in quelli di cui ora si tratta.

77. — L'articolo 185 prevede le *nullità d'ordine generale*, tra le quali l'inosservanza delle disposizioni concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti.

La Commissione parlamentare propose di riconoscere questa nullità assoluta e insanabile, ritornando, per tale parte, al sistema del codice sinora vigente.

Io ho spiegato nelle mie Relazioni precedenti, le ragioni che mi hanno indotto a prescegliere il sistema adottato, e poichè nessun nuovo argomento è stato proposto contro tali ragioni, ritengo di non doverle qui ripetere.

La stessa Commissione, inoltre, mi invitò a sostituire alla frase: « capacità del giudice », un'altra più appropriata, perchè, a suo avviso, la parola « capacità » si riferisce alla capacità intellettuale del giudice.

Ma il termine « capacità » ha un preciso significato giuridico, che, nel caso presente, non può essere se non quello relativo alle condizioni per le quali il giudice può legittimamente esercitare la giurisdizione, tanto più che la legge usa l'espressione: « la nomina e *le altre* condizioni di capacità del giudice », rendendo così ancor più chiaro che si tratta di condizioni di capacità dello stesso genere della nomina.

78. — Ho seguito il consiglio della Commissione parlamentare di rendere obbligatorio, anzichè facoltativo, il rinvio o la sospensione del dibattimento nel caso in cui la *sanata irregolarità di una notificazione* abbia potuto pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato nel dibattimento (art. 188).

E' però da osservarsi che quest'obbligo si fonda sempre e necessariamente sopra una valutazione discrezionale, quale è quella di stabilire se ricorra o non l'indicato pregiudizio.

79. — L'articolo 189 stabilisce che il giudice, nel dichiarare la nullità di un atto, stabilisce *se la nullità si comunichi a determinati atti*, anteriori o contemporanei, connessi con quello annullato.

A questa formula la Commissione propose di sostituire la seguente: il giudice stabilisce « se altri atti debbano essere dichiarati senza effetto per connessione ».

Senonchè, dato che dichiarare senza effetto un atto processuale equivale a dichiararlo nullo, e che, se tale nullità è determinata dalla connessione, tra i due o più atti vi è necessariamente un nesso che determina la comunicazione della nullità, non vedo in che cosa la formula della Commissione differisca da quella del codice, se non per una minore precisione di terminologia, in quanto parla di inefficacia anzichè di nullità.

Fu osservato in seno alla Commissione che non si comprende come la nullità possa comunicarsi agli atti anteriori. Ma la nullità della sentenza non rende forse nulli tutti gli atti del dibattimento che l'hanno preceduta? Non vi è forse nel codice l'esempio specifico fornito dall'articolo 412, per cui la nullità della notificazione rende nullo il decreto di citazione? Ciò è più che sufficiente per poter comprendere che ci possono essere casi, anche non preveduti specificamente, nei quali la nullità di un atto può produrre anche la nullità d'altro atto anteriore connesso.

Ho migliorato la formulazione del primo capoverso dell'articolo 189, stabilendo che il giudice, nel dichiarare la nullità di un atto, stabilisce, *anche d'ufficio*, se la nullità si comunica a determinati atti anteriori: espressione che rende inutile la menzione ch'egli può provvedere altresì a richiesta del pubblico ministero o delle parti private interessate.

80. — Nell'articolo 192, accogliendo un voto della Commissione parlamentare, ho stabilito che *l'impugnazione può essere proposta dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato* (formula simile a quella dell'articolo 128 del codice del 1913), mentre il progetto richiedeva che tale avvocato o procuratore avesse concluso per l'imputato nel procedimento definito con il provvedimento da impugnare.

81. — La Commissione parlamentare espresse dubbi sull'opportunità di far prevalere l'impugnazione dell'imputato su quella del difensore, in caso di *concorso delle due dichiarazioni d'impugnazione* (art. 193), specialmente se la dichiarazione riguardi il contenuto dei motivi e consigliò di adottare una formula per la quale, in caso di contraddizione, il giudice possa decidere quale sia l'impugnazione da preferirsi.

Ma, dato che il titolare del diritto d'impugnazione è l'imputato e che i motivi possono essere esposti da lui con la dichiarazione d'impugnazione, è logico che l'impugnazione prevalente sia quella dell'imputato. Questa conclusione vale, sia che il difensore venga considerato, in questa attività, come rappresentante dell'imputato, sia che lo si ritenga un sostituto processuale. In entrambi i casi, invero, l'atto direttamente compiuto dall'imputato capace deve prevalere, perchè la rappresentanza o la sostituzione può avere giuridica considerazione soltanto quando manchi l'attività del titolare del diritto capace di agire personalmente.

Nè l'equità può portare a conclusioni diverse, perchè non conviene spingere la protezione degli interessi dell'imputato fino al punto di tutelarlo suo malgrado. Si ricadrebbe altrimenti in quel morboso sentimentalismo giudiziario, dal quale il codice costantemente rifugge. L'imputato è assistito dal difensore; se egli, invece di farsi assistere anche nell'attività relativa alle impugnazioni, presume di poter fare da solo, come la legge gli consente, deve subire le conseguenze dei suoi atti, nè l'equità può considerare incapace colui che la legge espressamente dichiara capace di compiere gli atti di cui si tratta.

82. — A proposito della *presentazione della dichiarazione d'impugnazione* (art. 198), la Commissione parlamentare ritenne opportuno « ammettere anche l'imputato a produrre appello per telegrafo, con determinate garanzie di ratifica, entro un termine brevissimo ».

Ma questo sia pur brevissimo termine per la ratifica importerebbe già un rallentamento del processo, che non può essere ritenuto necessario. Ragioni speciali, e tra esse principalmente quelle della difficoltà e della perdita di tempo relative agli spostamenti altrimenti inevitabili del pubblico ministero (specialmente quando si tratta d'impugnare provve-

dimenti dei pretori), consigliano di accordare al pubblico ministero stesso la facoltà di valersi del telegrafo. Alle parti private, invece, è stata accordata la facilitazione di poter fare la dichiarazione d'impugnazione davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano o davanti un Regio agente consolare all'estero, così che non è il caso di permettere anche che facciano la dichiarazione servendosi del telegrafo. E' vero che quella facilitazione si ha soltanto quando si tratta di provvedimenti che debbono essere notificati, ma è da osservare che negli altri casi, quando cioè il provvedimento è pronunciato all'udienza, non v'è alcuna ragione di stabilire, a favore delle parti private, speciali facilitazioni per la dichiarazione d'impugnazione, poichè questa può farsi immediatamente e nel luogo stesso.

83. — Sorsero questioni, sotto l'impero del codice ancora vigente, circa la *decorrenza dei termini per le impugnazioni del procuratore del Re e del procuratore generale* contro provvedimenti, rispettivamente, del pretore e del tribunale.

Nel rivedere il progetto mi sono proposto d'impedire per l'avvenire il risorgere di tali controversie, e perciò ho modificato la formula dell'articolo 199.

Da questo articolo chiaro ora appare che:

1°) se si tratta di provvedimenti emessi in udienza: *a)* il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento deve osservare il termine di tre giorni dalla pronuncia; *b)* il procuratore del Re può impugnare i provvedimenti del pretore entro venti giorni da quello della pronuncia; *c)* il procuratore generale può impugnare i provvedimenti di qualsiasi giudice della sua circoscrizione, diverso dalla corte d'appello (in questo caso vale il termine di tre giorni), entro il termine di trenta giorni;

2°) se si tratta di provvedimenti emessi in camera di consiglio, il pubblico ministero, in ogni caso, deve impugnarli entro il termine di tre giorni da quello della comunicazione prescritta nel secondo capoverso dell'articolo 151.

Questo sistema risponde pienamente alle esigenze pratiche. Infatti, l'opportunità di concedere al pubblico ministero i termini di venti o di trenta giorni sussiste soltanto quando egli non abbia l'immediata conoscenza del provvedimento da impugnarsi. Se il rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero a cui spetta il diritto d'impugnazione assiste all'udienza, ha immediata notizia del provvedimento, il quale perciò non gli viene altrimenti comunicato. L'articolo 151 non prevede la comunicazione del provvedimento, ma quella dell'avviso dell'avvenuto deposito, per dar modo all'impugnante di poter esporre i *motivi* d'impugnazione *cognita causa*. Non è quindi il caso di far decorrere il termine per la *dichiarazione* di impugnazione, nelle predette ipotesi, dal giorno della comunicazione dell'avvenuto deposito. La decorrenza da questo momento, invece, ben si comprende quando si tratta di provvedimenti emessi in camera di consiglio, il cui dispositivo non viene letto alla presenza del pubblico ministero.

84. — In ordine ai *motivi d'impugnazione* conviene, anzitutto, avvertire che nell'articolo 201 ho richiamato l'articolo 151, e non anche l'articolo 500 (come invece nell'articolo 199), appunto perchè qui si tratta dei motivi, e non della dichiarazione d'impugnazione. Per le *sentenze contumaciali* il termine per impugnarle decorre dal giorno della notificazione.

La Commissione parlamentare propose di « stabilire che i *motivi aggiunti* possano essere presentati dopo che gli atti siano pervenuti alla corte d'appello o alla corte di cassazione, entro un equo termine dalla notifica al difensore, da parte del cancelliere, della trasmissione degli atti all'Autorità superiore ».

Ma le ragioni che suffragano la proposta della Commissione possono, a mio avviso, valere soltanto per i motivi del ricorso per cassazione. Quando si tratta d'appello è spesso lo stesso difensore il quale assistette l'imputato in primo grado che lo assiste anche nel secondo giudizio, e quindi egli conosce pienamente il processo, nè gli occorre attendere che gli atti siano pervenuti alla corte per esporre i motivi. Nè per proporre motivi d'appello si richiede quella specializzazione della quale si parla a proposito dei motivi di cassazione.

Non potendo pertanto accogliere in pieno la proposta della Commissione, ho studiato, nondimeno, di seguirne l'autorevole consiglio per quel tanto che mi pareva possibile; e perciò ho portato da quindici a venti giorni il termine utile per proporre i motivi d'impugnazione in genere, e nell'articolo 529 ho ammesso la facoltà di presentare motivi aggiunti entro il termine nel quale il difensore può esaminare nella cancelleria della corte di cassazione gli atti e i documenti del processo, termine che ho allargato, per maggiore agevolezza, da dieci a quindici giorni (art. 533).

In tal modo sono sufficientemente garantite le esigenze della più accurata trattazione delle impugnazioni. Ogni maggiore concessione si ridurrebbe a favorire l'incuria, con pregiudizio non lieve per la speditezza dei processi penali.

85. — Nell'articolo 202, per quanto riguarda l'obbligo di notificare l'impugnazione, imposto alla parte che propone *l'impugnazione per i soli interessi civili*, ho soppresso la riserva « senza impugnare contemporaneamente le disposizioni penali della decisione », perchè la ho ritenuta superflua e generatrice d'equivoci.

Infatti, quando si dice: impugnazione per i *soli* interessi civili, si presuppone già che essa non si estenda agli effetti penali. D'altra parte, dall'originaria formulazione dell'articolo 202 si sarebbe potuto dubitare che, per esimersi dall'obbligo della notificazione, la parte potesse impugnare la decisione anche nelle sue disposizioni penali pur quando essa è autorizzata soltanto a proporre impugnazione per gli interessi civili (come avviene per la parte civile: art. 195): errore di cui conviene eliminare la possibilità.

86. — Durante il termine per impugnare un provvedimento e durante il giudizio sull'impugnazione *l'esecuzione è sospesa*, se la legge non dispone altrimenti (art. 205).

La Commissione parlamentare propose di precisare che questa disposizione si riferisce soltanto alle sentenze di condanna. Ma ciò non sarebbe esatto, perchè trattasi di un principio generale che deve valere per ogni caso non eccettuato dalla legge. Quest'ultima riserva elimina ogni parvenza di contraddizione tra l'articolo 205 e il secondo capoverso dell'articolo 576.

Il progetto definitivo stabiliva che, date certe condizioni, l'impugnazione del pubblico ministero sospendeva l'esecuzione delle sentenze di proscioglimento pronunciate nell'istruzione, che non fossero sentenze del pretore.

Parve alla Commissione predetta che questa disposizione fosse da sopprimere, e mi sono uniformato a tale proposta. Ho invero considerato che, se si tratta di persone pericolose, saranno applicate, con la stessa sentenza di proscioglimento, le opportune misure di sicurezza, e che, quando queste misure non siano state applicate o non siano applicabili, e la persona scarcerata dia motivo a sospetti, potrà provvedere con i mezzi ordinari l'Autorità di polizia (art. 158 legge di pubblica sicurezza).

87. — Nella disposizione che corrisponde all'articolo 209 del codice, il progetto stabiliva che l'ordinanza del giudice *ad quem*, che dichiara *l'inammissibilità dell'impugnazione*, è soggetta al ricorso per cassazione, « quando sia stata pronunciata dal giudice di secondo grado ».

La Commissione parlamentare propose la soppressione di questa condizione, ed io ne ho seguito il consiglio, perchè se quell'ordinanza è pronunciata dal giudice di cassazione, ben si comprende come non possa essere impugnata col ricorso per cassazione, ogni dubbio essendo eliminato dalla norma dell'articolo 552.

88. — Ho modificato la formula dell'articolo 212, che riguarda *l'impugnazione di sentenze rispetto alle misure di sicurezza*, in modo da assicurare il diritto d'impugnazione anche al pubblico ministero (sempre sotto la condizione espressa nell'articolo stesso) quando quelle misure non siano state applicate nonostante che esse fossero applicabili.

La Commissione parlamentare propose di consentire all'interessato il giudizio di secondo grado per le sole misure di sicurezza, quando non fosse possibile l'impugnazione della sentenza. Per aderire a tale giusto desiderio ho introdotto una congrua disposizione nell'articolo in esame.

89. — Quanto all'*attribuzione delle spese nei giudizi* d'impugnazione per gli effetti penali (art. 213), il progetto disponeva che i coimputati che « sono intervenuti » nel giudizio in conseguenza dell'effetto estensivo dell'impugnazione, sono condannati alle spese in solido con l'imputato che propose l'impugnazione.

Allo scopo di rendere ancora più chiara la disposizione, ho sostituito alle parole: « sono intervenuti », le altre: « hanno partecipato ».

90. — Ho modificato la formulazione dell'articolo 215, concernente il *diritto di proporre l'incidente di falso*, eliminando quanto v'era di superfluo e trasportando la norma riguardante il caso dell'istruzione sommaria nell'articolo 217.

LIBRO SECONDO.

Dell'istruzione.

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

91. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono *accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio* per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni, prenderne cognizione o assumere altre informazioni (art. 226).

La Commissione parlamentare vorrebbe che questa facoltà fosse limitata ai casi urgenti, ma io non vedo la ragione di tale limitazione

Indipendentemente dall'urgenza, può convenire, per la scoperta del reato o del reo, che gli ufficiali di polizia giudiziaria siano ammessi ad esercitare la detta facoltà, tanto più che il giudizio sull'urgenza dovrebbe essere sempre rimesso alla loro discrezione. Né si può temere che ne rimanga pregiudicata la garanzia del segreto telefonico, perchè a prescindere che in pratica nessuno affida segreti al telefono, deve tenersi presente che gli ufficiali di polizia giudiziaria sono obbligati a mantenere il segreto.

92. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, terminate le loro operazioni, devono *trasmettere immediatamente* al procuratore del Re o al pretore gli atti compilati e le cose sequestrate (art. 227).

La Commissione parlamentare vorrebbe che si aggiungesse che, quando gli atti non possono essere immediatamente trasmessi, se ne debba dare avviso al procuratore del Re o al pretore

Ma questa aggiunta non mi parve giustificata, perchè l'articolo 227 presuppone che le operazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria siano terminate, e perciò non si vede perchè gli atti non possano essere trasmessi immediatamente. Se l'Autorità di polizia giudiziaria ritiene che tali atti siano necessari in previsione di nuove indagini, può tenerne copia, ma non deve ritardare la trasmissione.

Quanto poi alle cose sequestrate, valgono le medesime considerazioni. Chè, se queste cose non possono essere trasportate negli uffici giudiziari, si lascieranno nel luogo dove si trovano, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, analogamente a quanto è stabilito per l'istruzione formale.

93. — Il progetto definitivo, oltre ad imporre l'*obbligo del segreto* agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria (art. 230), vietava a chiunque, anche se non è iniziata l'istruzione penale, la divulgazione con qualsiasi mezzo d'informazioni o d'altre notizie concernenti i reati o i loro autori, diverse da quelle ufficialmente comunicate dall'Autorità, e per le sanzioni richiamava gli articoli 331 e 699 del progetto definitivo del codice penale.

Ma, appunto perchè questa materia è regolata dal codice penale, ho ritenuto che, salvo quanto concerne l'obbligo del segreto per i predetti ufficiali ed agenti, il codice di procedura non dovesse occuparsene. Ho quindi soppresso la relativa disposizione.

94. — Dal capoverso dell'articolo 234 ho tolto la riserva che il progetto stabiliva limitando ai casi preveduti dalla legge, la facoltà del procuratore generale di *rimettere alla sezione istruttoria* l'istruzione del procedimento.

Si tratta, invero, di una facoltà insindacabile del procuratore generale, per l'esercizio della quale non è necessaria una specifica autorizzazione della legge.

95. — L'articolo 237 dà la nozione della *flagranza* a proposito della quale la Commissione parlamentare ha espresso il dubbio che il reato permanente possa essere sempre considerato come flagrante.

Ma codesto dubbio non è giustificato, perchè la commissione del reato permanente rimane in atto per tutta la durata dello stato antigiuridico con esso creato. Questo principio, universalmente accettato, trova applicazione anche rispetto alla prescrizione e alla competenza, e nessuna ragione induce a ritenere che non sia applicabile in relazione alla flagranza.

96. — L'articolo 238 prevede il *fermo di indiziati di reato*: istituto che la Commissione parlamentare ha ritenuto impropriamente compreso nel codice di procedura penale.

Quantunque nelle Sottocommissioni nulla fosse stato obiettato contro questa disposizione, nella Commissione plenaria venne rilevato; anzitutto, che la parola « fermo » non è italiana, essendo invece un termine di polizia che passò nella legge di pubblica sicurezza. Ma il fatto che si tratti di un termine di polizia non significa che non sia italiano, perchè soltanto in italiano si dice « fermare » per arrestare il movimento, mentre in francese (e a questa sola lingua potrebbe manifestamente riferirsi la pretesa esoticità della parola) fermare ha tutt'altro significato. Del resto io ho dimostrato la italianità di questa parola nella Relazione sul progetto preliminare, dimostrazione che deve essere certamente sfuggita alla Commissione, se nessuna confutazione essa ha fatto delle ragioni da me esposte

In secondo luogo la Commissione, pur riconoscendo « la

prudenza, le cautele e l'eccellente intenzione » del progetto in questa materia, ha osservato che « è penoso vedere ammesso questo istituto in un codice che è documento legislativo di alta e nobile concezione giuridica ».

Questa riluttanza sarebbe, a mio avviso, spiegabile se la Commissione avesse proposto di vietare il fermo in modo assoluto. Ma dal momento che essa ne riconosce la necessità, non vedo perchè poi lo voglia escludere dal codice. La legge di pubblica sicurezza provvede ai suoi fini, e non a quelli della polizia giudiziaria, che sono propri del codice di procedura penale. Questo codice accoglie e disciplina il fermo, non per creare un istituto nuovo, ma per circondare di garanzie un istituto che da tempo immemorabile era stato accolto dalla pratica come una ineluttabile necessità e che non offriva sufficienti guarentigie per la libertà delle persone.

Non si può ammettere che la materia del fermo sia estranea al processo penale, essendo opportuno anzi che il codice se ne occupi al fine di legalizzarlo e di impedire gli arbitrî.

97. — Il procuratore del Re o il pretore deve ordinare la *liberazione di chi fu arrestato* senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria, nei casi indicati nell'articolo 246.

Tra questi casi non era espressamente preveduto quello in cui l'arresto fosse avvenuto fuori dei casi contemplati dalla legge (articoli 235, 236, 238), perchè in tale ipotesi l'obbligo della liberazione è già imposto agli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 239), di guisa che, teoricamente, l'arrestato dovrebbe essere liberato senza venire presentato al procuratore del Re o al pretore.

Ma, quantunque nessuna osservazione fosse stata fatta a tal proposito, io ho considerato che questa gelosissima materia richiede le massime cautele; e quindi, non potendosi escludere che, in pratica, o per errore o per trascuratezza degli ufficiali di polizia giudiziaria, possa essere presentato al procuratore del Re o al pretore un arrestato che avrebbe dovuto essere liberato dagli ufficiali stessi, ho provveduto a imporre l'obbligo della liberazione anche a questi magistrati.

98. — L'arrestato può essere *custodito in casa* quando ricorrono le circostanze prevedute dall'articolo 247.

Nel progetto definitivo, tra queste ipotesi, prevedevasi quella relativa alle « qualità morali *o* sociali dell'arrestato », ma questa indicazione alternativa, anzichè cumulativa, era dovuta ad un semplice errore di stampa, come si rileva dal confronto con le disposizioni degli articoli 241 e 254. Ho pertanto provveduto alla rettifica del testo.

A proposito degli articoli 247 e 259 è da osservare che il progetto, accanto alle condizioni di salute, prevedeva anche le « condizioni di famiglia particolarmente gravi ». Ora mi parve che fosse eccessivo consentire la custodia in casa o la sospensione del mandato di cattura nel caso di codeste condizioni di famiglia, sopra tutto perchè esse si prestano facilmente alla simulazione senza che sia possibile un efficace controllo e perchè la concessione di cui si tratta dovrebbe essere accordata a tutti coloro che hanno a loro esclusivo carico la famiglia. Ciò porterebbe ad una applicazione frequentissima del beneficio e conseguentemente all'indebolimento delle cautele processuali. Ho perciò soppresso l'accenno alle condizioni di famiglia.

99. — Per la *determinazione della pena agli effetti del mandato di cattura* (art. 255) il progetto definitivo si limitava a richiamare la disposizione dell'articolo 32, relativa alla determinazione della competenza. Ma in seguito alla modificazione apportata allo stesso articolo 32 (per la quale non si tiene conto della recidiva e della circostanza preveduta nel numero 2 dell'articolo 61 del codice penale) si rese necessario un ritocco all'articolo 255, non essendovi ragione di escludere il computo di quelle circostanze per la determinazione della pena agli effetti del mandato di cattura.

100. — La *sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura* (art. 259) può avvenire nei casi in cui è possibile la custodia in casa (art. 247).

La Commissione parlamentare consigliò di « chiarire che il giudice, prima di pronunciare, ove lo creda, l'ordinanza di sospensione, proceda all'interrogatorio ».

Ma l'esercizio della facoltà di cui si tratta non presuppone indispensabilmente che l'interrogatorio sia già avvenuto, perchè le circostanze prevedute dalla disposizione in esame possono risultare anche prima dell'interrogatorio stesso. In ogni modo, per non lasciar luogo a dubbi, nel primo capoverso dell'articolo ho adottato l'espressione: « il giudice, quando ne abbia bisogno, può far accompagnare ecc. », in luogo di quella del progetto: « il giudice, se ha necessità di interrogare l'imputato, ecc. ». In tal modo, per autorizzare l'ordinanza di sospensione, non si esige e non si esclude che un primo interrogatorio sia avvenuto, mentre si stabilisce la facoltà di far accompagnare l'imputato dinanzi al giudice dalla pubblica forza, sia che si tratti di procedere al primo interrogatorio, sia che occorra addivenire ad interrogatori o ad altri atti successivi.

101. — Nell'articolo 265 (*nullità dei mandati*), seguendo il consiglio della Commissione parlamentare, ho tenuto distinto il caso della nullità da quello della semplice irregolarità del mandato, stabilendo che soltanto in quest'ultimo caso gli ufficiali ed agenti incaricati dell'esecuzione o della notificazione sono obbligati egualmente ad adempiere all'ordine dell'Autorità giudiziaria.

102. — Nel caso in cui l'esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura o d'arresto sia avvenuta per ragione di urgenza, *di notte in luoghi abitati*, d'iniziativa degli ufficiali od agenti incaricati dell'esecuzione (art. 267), la Commissione parlamentare vorrebbe che si facesse obbligo agli esecutori di riferirne all'Autorità che ha emesso l'ordine o il mandato.

Ma ciò sarebbe superfluo, perchè costoro devono in ogni caso compilare il verbale delle loro operazioni, nel quale, come è naturale, inseriranno anche l'informazione desiderata dalla Commissione.

103. — Contro l'ordinanza con cui il giudice provvede sulla richiesta o sull'istanza di *scarcerazione* è dato appello (escluso ogni altro gravame) soltanto al pubblico ministero (art. 269), analogamente a quanto è disposto nell'articolo 263.

La Commissione parlamentare propose di consentire anche all'imputato l'impugnazione del provvedimento che nega la scarcerazione.

Ma io ho considerato non potersi ammettere che l'imputato, nella fase istruttoria, abbia a discutere se vi siano o non sufficienti indizi contro di lui perchè egli può non avere notizia di tutti gli indizi esistenti. Nel caso poi in cui si tratti di stabilire se la legge consenta o non il mandato di cattura, è parimenti da osservare che non spetta all'imputato stabilire il titolo di reato su cui si fonda l'imputazione.

104. — A proposito dei *provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva* (art. 272), la Commissione parlamentare propose di stabilire che il presidente del Tribunale o della sezione istruttoria debba concedere la dilazione necessaria nel più ristretto termine, e che, decorso il nuovo periodo in-

fruttuosamente, le Autorità superiori debbano dare adeguati provvedimenti disciplinari o tecnici.

Poichè il presidente deve dare « gli opportuni provvedimenti per accelerare il giudizio », è superfluo disporre che debba prescrivere il più ristretto termine di dilazione, anche a scapito della completezza dell'istruzione o quando nessuna dilazione può essere necessaria. Saprà bene il presidente regolarsi secondo le circostanze.

E' intuitivo poi che il magistrato incaricato di dare i predetti provvedimenti e di vigilare sul corso ulteriore dell'istruzione prenderà tutte le misure che reputerà necessarie; e, per ciò che concerne le sanzioni disciplinari, dal momento che questo magistrato deve dare gli opportuni provvedimenti, quando ne sia il caso, « per accertare la responsabilità del ritardo », ben si comprende come all'accertamento della responsabilità deve seguire la sanzione disciplinare.

105. — Il codice prevede la possibilità che la *libertà provvisoria* sia accordata dalla corte d'assise (articoli 279 e 281).

E' bene avvertire, per prevenire eventuali obbiezioni, che, se di regola tale possibilità non sussiste, non potendosi ammettere alla libertà provvisoria gl'imputati di reati di competenza della corte d'assise (articoli 29, 253, 277), possono nondimeno esservi leggi speciali che deferiscono alla competenza della corte d'assise reati puniti con pena meno grave di quella che inibisce la concessione della libertà provvisoria.

106. — Qualche dubbio è stato sollevato circa il mezzo d'*impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria* emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio o nel dibattimento (art. 280).

Per togliere ogni ragione d'incertezza, e per evitare complicazioni processuali, ho assoggettato anche codeste ordinanze, come è logico, alla norma generale stabilita nell'articolo 200.

107. — La *libertà provvisoria nell'istruzione sommaria* può essere concessa o negata dal pubblico ministero, senza possibilità di reclamo (art. 281).

La Commissione parlamentare propose di dar modo all'imputato di reclamare contro il provvedimento del procuratore del Re che rigetta la domanda dell'imputato medesimo.

Ma se si considera che l'istruzione sommaria è per sua natura assai breve, e che l'imputato può riproporre la domanda al giudice dopo il decreto di citazione a giudizio, chiaro apparisce non essere opportuno consentire all'imputato la predetta facoltà di reclamo, tanto più che la decisione del procuratore generale spesso giungerebbe dopo la citazione a giudizio, e però o dovrebbe rimanere senza effetto, o altrimenti invaderebbe la funzione del giudice.

108. — La Commissione parlamentare consigliò, relativamente alle *ordinanze concernenti la cauzione o la malleveria* per la libertà provvisoria, o di escludere l'impugnazione per tutti, o di ammetterla anche per l'imputato se la si concede al pubblico ministero, come fa il codice (art. 282).

Ma il pubblico ministero, che agisce nel pubblico interesse, deve essere autorizzato a impugnare questa ordinanza, quando egli ritiene insufficiente la garanzia fornita con la cauzione o con la malleveria. All'imputato, invece, non può ragionevolmente riconoscersi una potestà di valutare se tale garanzia sia o non sufficiente nei suoi riguardi; egli deve adattarsi alle condizioni che gli vengono imposte a norma di legge. Non è ammissibile il principio che parifica il pubblico ministero all'imputato, così da esigere che ad ogni facoltà del primo corrisponda una facoltà del secondo. Codesto principio discende da un concetto d'eguaglianza che, se può ammettersi nel processo accusatorio puro, nel quale accusatore ed imputato sono persone private, è manifestamente erroneo nel diritto processuale vigente, nel quale l'accusatore è un organo pubblico. Io ho già spiegato che l'avere attribuito al pubblico ministero il carattere di parte non significa affatto avergli creato una situazione di eguaglianza di fronte all'imputato. D'altronde si tratta, nella ipotesi in esame, di provvedimenti revocabili, rispetto ai quali l'imputato che si ritiene gravato può far valere le sue ragioni altrimenti che con una impugnazione.

TITOLO SECONDO.

DELL'ISTRUZIONE FORMALE.

109. — Nell'articolo 300, alle persone che il giudice istruttore può *sentire in contraddittorio* di chi è indicato come reo, anche prima dell'emissione d'un mandato, ho aggiunto l'offeso dal reato, anche se non sia denunciante o querelante, non essendovi alcuna ragione per escluderlo.

110. — In relazione all'articolo 301 (*applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza*) la seconda Sottocommissione parlamentare propose di ammettere l'impugnazione contro il decreto che stabilisce in via provvisoria pene accessorie o misure di sicurezza.

Ma, appunto perchè si tratta di provvedimenti provvisori, che trovano nello svolgimento del procedimento stesso il loro controllo, sarebbe improprio e inopportuno concedere la facoltà d'impugnazione.

Ben lo comprese la Commissione plenaria, la quale però consigliò la soppressione della facoltà di applicare provvisoriamente le pene accessorie, e di limitare la facoltà di applicare le misure di sicurezza a quelle non detentive: proposta, questa, che riguarda il codice penale, e non il codice processuale, il quale ultimo deve necessariamente essere coordinato con il primo. Essa non venne fatta in sede di esame del codice penale, né d'altra parte avrebbe potuto essere da me accolta, essendo prevalenti a qualsiasi altra considerazione le ragioni che m'indussero ad adottare l'istituto regolato nell'articolo 301.

111. — In ordine alla facoltà delle parti e dei difensori di *presentare memorie* nell'istruzione (art. 305), la Commissione parlamentare propose di aggiungere in fine al capoverso: « Il giudice istruttore, quando lo creda, può, anche prima che sia compiuta l'istruttoria, mettere a disposizione del difensore, e a sua domanda, gli atti relativi all'interrogatorio e agli accertamenti generici, senza che perciò l'istruttoria possa subire alcun ritardo ». In via subordinata, poi, propose di consentire il deposito del solo interrogatorio.

Non ho ritenuto di dover accogliere questa proposta, perchè quel deposito non è necessario per l'esercizio della facoltà di presentare memorie. Se l'imputato è libero, la cosa è quanto mai evidente; se è detenuto, il difensore potrà eventualmente avere dai parenti di lui o da altre persone informazioni o documenti utili per la difesa. Conviene inoltre mantenere integra l'applicazione del principio del segreto istruttorio, condizione necessaria per una efficace amministrazione della giustizia.

112. — L'articolo 308 stabilisce che le *limitazioni probatorie civili* non si osservano nel procedimento penale, eccettuate quelle che riguardano lo stato delle persone.

Le ragioni di questa disposizione furono da me esposte nelle precedenti Relazioni e qui non le ripeterò.

Ma la Commissione parlamentare raccomandò « che, nei casi in cui il rapporto di parentela influisce gravemente sulla

qualifica del fatto, si ammetta la possibilità della prova dello stato delle persone oltre i limiti delle leggi civili, per evitare condanne che potrebbero essere profondamente inumane, come nel caso in cui taluno uccida un bambino denunciato dalla moglie come nato da lui mentre il bambino era adulterino ». In tal caso, si sostiene, l'uccisore non dovrebbe rispondere di parricidio.

Può sembrare anzitutto eccessivo parlare di condanne « profondamente inumane », quasi che l'autore del fatto fosse innocente, mentre si tratta soltanto di applicare una circostanza aggravante.

In secondo luogo non può ammettersi diversità di giudizio in questa delicatissima materia, nella quale è troppo evidente, perchè occorra dimostrarlo, che deve prevalere la prova civile.

In ogni modo questo è il sistema accolto dal codice, sistema che, se ha trovato applicazione, senza obiezioni, nell'articolo 19, deve essere osservato anche nella disposizione ora considerata.

113. — La Commissione parlamentare, che nulla ebbe ad osservare in ordine alle perizie, venne alla conclusione, nell'esaminare l'articolo 323, di proporre che anche al *consulente tecnico* debba essere deferito il giuramento.

Ma io ho già spiegato nelle precedenti Relazioni che codesto consulente altro non è che un difensore tecnico, e perciò, allo stesso modo che il difensore non presta giuramento, non deve prestarlo il consulente tecnico. Né si può scambiare il giuramento professionale degli avvocati e dei procuratori con quello specifico di cui ora si tratta, tanto più che anche i consulenti tecnici, in quanto siano pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi od esercenti determinate professioni, possono aver prestato il giuramento ufficiale o professionale. D'altra parte, essi, come i difensori, non sono tenuti a manifestare verità sfavorevoli all'imputato e quindi non devono essere assoggettati al giuramento in discorso. Se fosse altrimenti, perderebbero le loro caratteristiche, per assumere quelle dei periti.

114. — A proposito delle *facoltà dei consulenti tecnici* (art. 324) la Commissione parlamentare consigliò di « stabilire che il consulente tecnico possa assistere alla perizia con limitate facoltà di sottoporre osservazioni e richieste al perito ».

Ma anche questa proposta parte da un concetto del consulente tecnico diverso da quello inerente al sistema accolto nel codice.

Se il consulente tecnico non è un perito, ma un difensore tecnico, e se il difensore non può assistere alla perizia, è logico che non vi assista neppure il primo. Questi può fare la critica della perizia, ma non concorre in qualsiasi modo nella medesima. La legge provvede sufficientemente a rendere possibile e ad agevolare l'attività dei consulenti tecnici, ma costoro non devono in alcun modo essere equiparati ai periti.

115. — E' stabilito che il magistrato istruttore può *accedere agli uffici o impianti telefonici* di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione (art. 339), analogamente a quanto dispone l'articolo 226 per gli ufficiali di polizia giudiziaria.

La Commissione parlamentare propose la soppressione dell'articolo, perchè, a suo avviso, la disposizione non è confacente alla dignità dei magistrati.

Ma se il magistrato istruttore può procedere personalmente, ad esempio, alla perquisizione personale o domiciliare, senza che per ciò si ritenga diminuita la sua dignità, non vedo perchè codesta menomazione dovrebbe invece ravvisarsi nell'ipotesi di cui si tratta.

La funzione inquirente non deve subire limitazioni di questa specie. Lo scopo della funzione stessa, e il modo con cui viene esercitata dal magistrato, nobilita ogni atto della medesima. Possono poi presentarsi casi gravissimi e delicatissimi, come, ad esempio, quando si tratti di taluni reati contro la personalità dello Stato, in cui conviene che il magistrato compia egli stesso gli atti in discorso. Del resto è lasciato alla sua discrezione il giudicare se debba intervenire personalmente o incaricare invece un ufficiale di polizia giudiziaria.

116. — La Commissione parlamentare non ritenne di poter consentire nella disposizione concernente il *sequestro presso banche o altri istituti* (art. 340), tanto che ne propose la soppressione. In via subordinata consigliò « di introdurre opportune garanzie, specialmente in ordine ai terzi, per quanto riguarda le cassette di sicurezza, precisando che la necessità di esaminare la corrispondenza e i documenti è limitata agli atti necessari per la scoperta del reato ».

Osservo, al riguardo, che non ricorre alcuna ragione per sottrarre in qualsiasi modo le banche o le cassette di sicurezza alla ordinaria sfera di azione della indagine istruttoria penale. E' da aggiungere che la norma in esame non ha sollevato obbiezioni neppure da parte degli istituti direttamente interessati.

Quanto alle garanzie, di cui parla la Commissione esse sono date dal fatto che l'atto è compiuto da un magistrato, con esclusione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dallo scopo per cui il magistrato agisce e dall'obbligo del segreto che gli incombe.

La limitazione, infine, agli atti necessari per la scoperta del reato, è chiaramente espressa nell'articolo 340 con le parole: « quando ritiene che siano pertinenti al reato », e con le altre: « per rintracciare le cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità ».

117. — L'articolo 348 vieta di *assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso.*

Il progetto estendeva il divieto anche al caso in cui tali persone fossero state prosciolte o condannate. La Commissione parlamentare propose di « fare eccezione a questa norma nel caso di proscioglimento per non avere preso parte al fatto o per inesistenza del reato connesso ».

Ho riconosciuto opportuna l'eccezione nel caso in cui siasi avuta assoluzione (s'intende, pronunciata con sentenza irrevocabile) in giudizio per non aver commesso il fatto, ed ho quindi aggiunto questa riserva nell'articolo in esame. Non si può estendere l'eccezione anche ai proscioglimenti per lo stesso motivo avvenuti con sentenze istruttorie, perchè in tal caso, essendo possibile la riapertura dell'istruzione, il prosciolto può avere ancora interesse a mentire o a tacere. Non ho ritenuto conveniente prevedere anche altri motivi di proscioglimento, perchè soltanto nel caso di assoluzione « per non aver commesso il fatto » (che comprende anche quello di non avervi preso parte) v'è ragione di non vietare la testimonianza del prosciolto. Se il proscioglimento avvenne per un'altra causa di non punibilità, il prosciolto non può ritenersi moralmente libero di deporre la verità, potendo egli avere ancora interesse ad occultarla. In ogni caso, poi, per evidentissime ragioni, è da escludersi la testimonianza del prosciolto per insufficienza di prove, anche se siano state ritenute insufficienti le prove che l'individuo abbia commesso il reato.

Per assicurare nel modo più efficace l'osservanza della disposizione dell'articolo 348 ho stabilito la sanzione di nullità.

118. — Tra le *regole per l'esame testimoniale* (art. 349) il progetto stabiliva il divieto delle deposizioni testimoniali sulle voci correnti nel pubblico, salvo che ciò fosse neces-

sario per accertare un elemento essenziale, una circostanza del reato o la qualità nell'imputato di persona socialmente pericolosa.

Ho soppresso questa eccezione, lasciando il divieto, che così diviene assoluto, per le ragioni che esporrò a proposito dell'articolo 464 (paragrafo 146). Qui basti considerare che, se è proibito leggere le informazioni provenienti da una pubblica Autorità sulle voci correnti nel pubblico, a maggior ragione non deve essere lecito assumerle da semplici testimoni.

119. — In ordine al *diritto dei prossimi congiunti d'astenersi dal testimoniare* (art. 350) il progetto disponeva che tale diritto veniva meno quando un altro testimonio avesse deposto o deponesse su fatti o circostanze apprese da essi prossimi congiunti, o quando si trattasse di reato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati e non si potesse altrimenti ottenere o integrare la prova del reato medesimo o delle sue circostanze.

La Commissione parlamentare propose di sopprimere tutte queste riserve, ma io non ho potuto accedere totalmente a questa proposta

Ed invero l'unico caso nel quale la soppressione dell'eccezione può ritenersi giustificata è quello in cui un altro testimonio abbia deposto o deponga su fatti o circostanze apprese dal prossimo congiunto dell'imputato. In questa ipotesi, infatti, sono possibili artifici ed insidie che conviene prevenire, e però ho tolto dall'articolo 350 la relativa riserva.

Ma quando invece il reato è stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati e non si può altrimenti ottenere od integrare la prova del reato medesimo o di una sua circostanza, è necessario far prevalere l'interesse pubblico sull'interesse privato. Rispettabili sono certamente i sentimenti di solidarietà tra parenti, ma quando per osservare codesto rispetto, rimarrebbe inevitabilmente pregiudicato l'interesse pubblico, non può esservi perplessità nella scelta dell'interesse prevalente. I doveri del singolo verso lo Stato impongono ben altri sacrifici che la società ritiene necessari e inderogabili. E si deve inoltre osservare che la proposta è altresì contraria a qual principio dell'assoluta libertà della prova nei giudizi penali, che ha trovato nella Commissione incondizionata adesione.

120. — Nella mia Relazione sul progetto preliminare avvertivo che « non senza perplessità mi sono indotto a mantenere l'istituto del *salvacondotto*, il quale non conferisce certamente prestigio alla Giustizia, giacchè rappresenta quasi una transazione tra la pubblica Autorità e un privato renitente ».

Quantunque questo istituto non abbia incontrato ostilità da parte degli organi consultati, tanto che apparve anche nel progetto definitivo (art. 356), la Commissione parlamentare propose senz'altro di sopprimerlo, perchè, come si disse, « nella concezione di uno Stato forte come il nostro la sopravvivenza del salvacondotto del testimone non è ammissibile. Minor danno è l'assoluzione dell'imputato, nel cui processo dovrebbe deporre il latitante, che lo spettacolo di famosi delinquenti, che passeggiano pubblicamente per la città, sotto la salvaguardia dello Stato, che ha pattuito con essi la sospensione dell'esercizio del suo diritto di sovranità ».

Queste sagge considerazioni, che rispondono pienamente al mio intimo convincimento, mi hanno indotto a superare ogni perplessità, ed a sopprimere l'istituto.

Ma ritenni che la soppressione pura e semplice non fosse sufficiente. Trattandosi di un istituto tradizionale, il silenzio del codice avrebbe potuto creare il pericolo che il giudice si ritenesse autorizzato al rilascio del salvacondotto, tanto più che l'istituto rimane nel codice di procedura civile e nel codice di commercio.

E perciò ho creduto necessario stabilire l'espresso divieto della concessione di salvacondotti, per i fini del processo penale, a chiunque e in qualsiasi caso (art. 355).

121. — Il progetto definitivo, nell'articolo 374, stabiliva l'obbligo del giudice istruttore di pronunciare sentenza di *trasmissione degli atti al giudice speciale competente*, quante volte la competenza non appartenesse all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Ho però considerato che questa disposizione era superflua, e però l'ho soppressa, essendo sufficiente quella generale dell'articolo 38.

122. — Nell'articolo 374 del codice (*sentenza di rinvio a giudizio*), per togliere ogni possibile incertezza, ho aggiunto la menzione che il giudice può dare i provvedimenti relativi all'applicazione provvisoria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (art. 301) ovvero può modificarli o revocarli.

123. — L'articolo 377 del codice prevede la *sanatoria delle nullità incorse nell'istruzione*.

Il progetto comprendeva tra tali nullità anche quella relativa al caso in cui il rinvio a giudizio o il proscioglimento per insufficienza di prove fosse stato pronunciato senza che l'imputato fosse stato interrogato o che il fatto fosse stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel riesaminare la disposizione ho però notato come codesta nullità non potesse rientrare fra quelle sanabili a norma dell'articolo 377, perchè essa può apparire soltanto nella sentenza del giudice istruttore, di guisa che, trattandosi di rinvio a giudizio, la nullità medesima non può logicamente farsi valere prima del dibattimento (come del resto espressamente stabilisce l'articolo 385), e, trattandosi di sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, essa non può dedursi se non mediante impugnazione. Ho quindi modificato la formula dell'articolo 377 in modo da renderla rispondente a questi concetti.

La Commissione parlamentare, poi, propose di chiarire che il termine per proporre le nullità è non solo quello indicato nel primo capoverso dell'articolo 372, bensì anche quello prorogato. Ma ho ritenuto superfluo chiarire ciò che non può dar luogo a dubbi.

124. — A proposito delle *sentenze istruttorie di proscioglimento* (art. 378) il progetto distingueva tra quelle che dichiarano « non doversi procedere » e quelle di « assoluzione ».

Ma poichè tutte le sentenze istruttorie di proscioglimento, a qualunque causa questo sia dovuto, dichiarano necessariamente che non si fa luogo al giudizio, ho preferito adottare per tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'istruzione la formula del « non doversi procedere ».

E qui cade acconcio avvertire che, quando il codice parla di sentenze di « proscioglimento », intende riferirsi tanto alle sentenze che dichiarano non doversi procedere, quanto a quelle che pronunciano assoluzione, sempre che la limitazione all'una o all'altra specie non risulti implicita dal contesto della norma in cui quell'espressione è contenuta.

125. — Nessun rilievo venne fatto sulla disposizione dell'articolo 382, che prevede la *condanna alle spese e ai danni del querelante* in caso di proscioglimento dell'imputato.

Senonchè nel riesame del progetto mi sono accorto che non esattamente questo, nel considerare le cause estintive del reato sopravvenute dopo la querela, faceva riserva per la

prescrizione. In realtà nessuna ragione sussiste per ammettere tale eccezione. Ho quindi modificato la formula per comprendervi anche questa causa estintiva del reato, e quindi il querelante non può essere condannato alle spese (fuori dell'ipotesi della remissione, regolata specificamente nell'articolo 14) se l'imputato viene prosciolto per qualsiasi causa estintiva del reato sopravvenuta dopo il reato (compreso il perdono giudiziale).

Il progetto definitivo stabiliva, nell'articolo 385, che, nei casi in cui il querelante può essere condannato al risarcimento del danno a favore dell'imputato, egli poteva anche essere obbligato a pubblicare in giornali, a sue spese, la sentenza di proscioglimento dell'imputato stesso.

La Commissione parlamentare consigliò di coordinare questa disposizione con quella corrispondente del codice penale.

E' tuttavia da osservare che il codice penale prevede questa forma di risarcimento del danno non patrimoniale (art. 186) soltanto in relazione al colpevole del reato, mentre la predetta disposizione si riferisce al danno recato dal querelante, con la sua vessatoria querela, all'imputato prosciolto. Nulla quindi vi era da coordinare.

Tuttavia l'osservazione ha richiamato la mia attenzione sulla opportunità di mantenere, o meno, questa norma, derivata dell'art. 428 del codice del 1913. Ora, mi è sembrato che non convenga ammettere quella forma di risarcimento del danno derivante da colpa processuale, perchè ciò che con essa si vuol conseguire si ottiene già con l'ordinaria pubblicità della sentenza, che fa giustizia all'imputato, alla quale sentenza questi può dare la diffusione che crede. La disposizione del codice finora vigente era determinata principalmente dal modo con cui si svolgevano i processi per diffamazione; ma ora, vietata l'*exceptio veritatis* e le conseguenti indagini processuali, viene meno il motivo di imporre al querelante l'obbligo di pubblicare a sue spese in determinati giornali l'esito di tali indagini contenute nella sentenza favorevole all'imputato.

L'articolo 383 del codice stabilisce l'esclusiva competenza del giudice penale per statuire circa il rimborso delle spese e il risarcimento del danno dovuti dal querelante all'imputato prosciolto. La Commissione parlamentare consigliò di « stabilire la competenza del giudice civile nel caso che l'imputato, non avendo conoscenza della sentenza di proscioglimento, non faccia domanda di risarcimento ». Ma che l'imputato abbia o non abbia notizia della sentenza di proscioglimento è irrilevante, perchè, in ogni caso, egli deve proporre la domanda prima e non dopo la detta sentenza. E prima che questa venga pronunciata egli ha sempre la possibilità di fare quella domanda, perchè non solo deve aver subito l'interrogatorio, ma può valersi altresì, per mezzo del suo difensore, del termine stabilito nell'articolo 372 per presentare tutte le istanze che crede.

Il giudice civile non può avere competenza per giudicare di spese e di danni verificatisi in conseguenza di un procedimento penale infondato, perchè gli mancherebbero quei sicuri elementi di valutazione che sono invece a disposizione del giudice penale dinanzi al quale si è svolto il procedimento medesimo. Senza contare che non conviene favorire la moltiplicazione dei procedimenti.

126. — Ho migliorato la formulazione del primo capoverso dell'articolo 385, relativo alle *nullità incorse con la sentenza di rinvio a giudizio*, coordinandolo anche con le disposizioni degli articoli 376 e 377 (v. paragrafo 123).

E, quanto alla trasmissione di codeste sentenze, ho provveduto a semplificare la formula dell'articolo 386, meglio coordinandola con l'articolo 151, tenuto conto che le sentenze di rinvio non sono mai soggette ad impugnazione.

TITOLO TERZO.

DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA.

127. — A norma dell'articolo 392 il procuratore generale può avocare a sé l'istruzione sommaria e può altresì (s'intende, fuori dei casi preveduti dall'articolo 389) rimettere gli atti alla sezione istruttoria perchè proceda ad istruzione formale.

Ho ritenuto superfluo aggiungere che, oltre a queste facoltà, il procuratore generale può procedere all'istruzione sommaria, quando egli stesso prende l'iniziativa dell'azione penale (caso diverso dall'avocazione), giacchè questa facoltà gli è espressamente riconosciuta nell'articolo 234.

L'articolo 393 conteneva un capoverso che faceva obbligo al procuratore del Re di ordinare senz'altro la scarcerazione dell'arrestato nei procedimenti per reati che non ammettono il mandato di cattura. Ho considerato che questa disposizione era resa superflua dagli articoli 269 e 270, e quindi l'ho soppressa.

128. — Il progetto stabiliva che il pretore non può emettere decreto di citazione o giudicare o pronunciare sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove, *se l'imputato non sia stato interrogato sul fatto* o se questo non sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel testo del codice (art. 398) ho lasciato questa condizione soltanto in relazione alla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, non essendo essa necessaria quando si tratta di rinvio a giudizio, data la natura del procedimento pretorio.

Ho invece comminato la sanzione di nullità per la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove pronunciata senza che la detta condizione siasi avverata.

TITOLO QUARTO.

DELLA RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE.

129. — La Commissione parlamentare non ebbe a fare osservazioni su questo titolo. La seconda Sottocommissione aveva bensì proposto che la riapertura dell'istruzione (art. 402) venisse resa possibile anche quando fosse sopravvenuta una *causa estintiva del reato;* ma la Commissione plenaria, rilevate le incoerenze sistematiche e gli inconvenienti pratici a cui darebbe luogo tale proposta, saggiamente non l'approvò.

V'è ragione che l'istruzione riaperta si svolga col *rito formale* (art. 404) soltanto quando si tratta di reati di competenza della corte d'assise o del tribunale, mentre, rispetto ai reati di competenza del pretore, è logico e pratico che si segua il rito ordinario per le istruzioni pretorie, cioè il rito sommario. Perciò ho provveduto ad introdurre nell'articolo 404 una espressa menzione a tale proposito.

LIBRO TERZO.

Del giudizio.

TITOLO PRIMO.

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

130. — La Commissione parlamentare propose di trasferire nel regolamento le disposizioni che concernono gli *atti preliminari del presidente della corte d'assise* (art. 405).

Non ho ritenuto opportuno seguire questo consiglio perchè si tratta di atti così importanti, rispetto a tale organo giudiziario, che non possono costituire materia di norme regolamentari.

In ogni caso poi la stessa Commissione espresse l'opinione che il presidente della corte d'assise dovesse soltanto infor-

mare, e non anche chiedere il parere del procuratore generale per la fissazione del dibattimento

Ma anche questa proposta non poteva essere accolta, perchè il procuratore generale deve essere posto in grado di esprimere il suo parere, dovendo egli o un suo sostituto intervenire all'udienza ed avendo quindi interesse che, nella formazione dei ruoli, siano tenute presenti le esigenze del suo ufficio.

131. — Circa la *separazione dei giudizi* (art. 414), poteva forse, in base alla disposizione del progetto, sorgere dubbio se si fosse potuto disporre tale separazione anche dopo l'inizio del dibattimento.

La modificazione che ho apportato alla disposizione elimina la possibilità di ogni incertezza.

132. — L'articolo 416 dà facoltà anche alle parti di chiedere la *citazione dei periti per chiarimenti* nel dibattimento, ma esclude in modo assoluto che possano essere citati i consulenti tecnici.

Ora la Commissione parlamentare propose di « ammettere i consulenti tecnici a dare il loro parere sulle circostanze sulle quali viene interrogato il perito, se si tratta di questioni nuove ».

Ma poichè si presuppone che i periti vengano citati soltanto « per chiarimenti », non può trattarsi propriamente di questioni nuove, giacchè, se fossero necessari accertamenti nuovi o nuovi quesiti, sarebbe diverso il provvedimento, come espressamente dispone l'articolo 417. Nel caso in esame la perizia è già stata completamente eseguita ed il consulente tecnico ha potuto a suo agio studiarla e criticarla, mettendone in rilievo, eventualmente, i difetti che possono determinare la citazione del perito per chiarimenti. Non è quindi necessario che il consulente tecnico intervenga nel dibattimento, tanto più che egli rimane sempre a disposizione del difensore, che potrà consultarlo sui chiarimenti forniti dal perito e giovarsi del responso nella sua difesa.

Determinato così il concetto sostanziale dell'articolo 416, ho ritenuto opportuno ritoccare la formulazione di questa disposizione, allo scopo di impedire ogni equivoco ed ogni apparenza di contraddizione con l'articolo 417. E però ho soppresso l'inciso del progetto « purchè si tratti di questioni sulle quali non abbiano già espresso il loro parere », essendo sufficiente dire che possono essere citati nel dibattimento soltanto i periti nominati nell'istruzione e per semplici chiarimenti. E s'intende che questa possibilità sussiste esclusivamente quando le risposte già date dai periti non possano essere interpretate con sicurezza.

133. — Nel caso di *perizia nuova*, disposta nel periodo degli atti preliminari al giudizio (art. 417), la Commissione parlamentare espresse il voto che ne venga data notizia prima dell'udienza alle parti interessate.

Ma questa formalità importerebbe non solo una non necessaria complicazione di atti, bensì anche un ritardo che conviene evitare. E' dovere delle parti curare con diligenza i propri interessi processuali, e se, per l'adempimento di tale dovere, esse si recheranno in cancelleria, troveranno a loro disposizione tutti gli atti del procedimento ed avranno tutte le notizie che loro possono interessare.

134. — A proposito della *riduzione delle liste testimoniali* (art. 420), la Commissione parlamentare manifestò le sue preferenze per il sistema del codice del 1913, parendole che, se si tratta di testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti, il presidente dovrebbe avere facoltà di eliminarle senz'altro, ma se si tratta soltanto di testimonianze sovrabbondanti, dovrebbe essere invitato il difensore a scegliersi i testimoni che dovranno essere citati.

Ma per giustificare il criterio che ho adottato reputo sufficienti le ragioni esposte nella mia Relazione sul progetto definitivo contro le quali in seno alla predetta Commissione nulla è stato detto che abbia posto in luce l'opportunità di modificare la disposizione in esame.

Ho migliorato la formulazione dell'articolo 421 (*proscioglimento prima del dibattimento*), coordinandone il contenuto con la disposizione dell'articolo 381. A questo proposito conviene avvertire che, trattandosi d'estinzione del reato o d'improcedibilità, non sono mai applicabili le misure di sicurezza (art. 210 cod. pen.).

TITOLO SECONDO.

DEL DIBATTIMENTO.

135. — La terza Sottocommissione parlamentare si era limitata a prendere atto della proposta di un commissario, diretta ad ottenere che la disposizione relativa al *dibattimento a porte chiuse* (art. 423) non comprendesse il caso della « riprovevole curiosità ». Ma già in seno alla stessa Sottocommissione questa proposta venne efficacemente combattuta, e la Commissione plenaria non se ne occupò affatto.

Io quindi ho mantenuto integra la disposizione e confido, anzi, che i presidenti sapranno applicarla con inflessibile energia.

La stessa Sottocommissione prese atto di un'altra proposta, per la quale si vorrebbe autorizzare il dibattimento a porte chiuse anche quando vi sia accordo fra la parte civile e la difesa. Ma l'interesse relativo alla pubblicità dei dibattimenti è in ogni caso di carattere pubblico, e quindi non possono ammettersi, in ordine ad esso, delle potestà dispositive private.

136. — La Commissione parlamentare propose di concedere ai genitori la facoltà di assistere ai dibattimenti a porte chiuse in cui sono *imputati minori dei diciotto anni* (art. 425), salvo che il presidente o il pretore creda per ragioni speciali di dover escludere la loro presenza.

Ma, dato che non di rado è proprio ai genitori che risale la causa dei traviamenti dei figli minorenni, non ho creduto di dover loro riconoscere, sia pure condizionatamente, un vero e proprio diritto di assistere all'udienza. L'interesse dei genitori non indegni è già sufficientemente riconosciuto e tutelato mediante la facoltà data al magistrato che dirige il dibattimento di permettere che essi intervengano all'udienza.

Conviene poi avvertire che la provvida norma dell'articolo 425 è integrata da quella dell'articolo 40, che concede al procuratore generale la facoltà di rimettere l'istruzione e il giudizio contro minori di diciotto anni all'Autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la corte d'appello: facoltà determinata dalle ragioni già esposte a proposito dell'articolo 40.

137. — Il presidente o il pretore non può riservare *posti speciali* nella sala d'udienza per persone del pubblico (art. 426).

La Commissione parlamentare mi invitò a chiarire che « fra le persone del pubblico non vanno compresi i giornalisti, i praticanti e i consoli delle altre nazioni ».

Ma questo chiarimento non è necessario, perchè le persone del pubblico sono quelle che non hanno altro titolo, per assistere ai dibattimenti, se non quello che deriva dall'applicazione del principio della pubblicità dei giudizi, per cui qualunque persona, che non sia tra quelle espressamente escluse, ha diritto di accedere alle sale d'udienza.

138. — Il magistrato che dirige il dibattimento non può *sospendere o rinviare il dibattimento per l'assenza dell'imputato*, determinata da qualunque motivo, dopo che costui abbia reso l'interrogatorio (art. 428).

Parve invece alla Commissione parlamentare che fosse preferibile il sistema del codice del 1913, che dà facoltà di sospendere o di rinviare il dibattimento per giusti motivi.

L'esercizio di questa facoltà sarebbe causa di un ritardo non necessario nello svolgimento del processo, che deve essere evitato. Dopo aver reso l'interrogatorio, l'imputato, di regola, non ha altro da dire, chè l'attività inerente alla difesa viene esercitata dal difensore. Se l'imputato impedito vuol far sapere qualche cosa o presentare qualche istanza, si gioverà del suo difensore, il quale, naturalmente, avrà cura di tenerlo informato di quanto si fa in sua assenza. Ma ciò che importa è di impedire che, senza assoluta necessità, il dibattimento abbia ad essere sospeso o rinviato.

139. — Il magistrato che dirige il dibattimento, tra l'altro, *reprime le intimidazioni, le interruzioni e le altre manifestazioni illecite* (art. 437).

Alla parola « reprime » la Commissione parlamentare propose di sostituire l'altra: « vieta », consigliando altresì di limitare il divieto alle interruzioni e alle altre manifestazioni illecite.

Ma qui non si tratta di prevenire (vietare), bensì di reprimere. Il presidente o il pretore non avrebbe ragione di vietare ciò che ancora non si è cominciato a fare e che non è prevedibile. Il suo intervento repressivo è invece necessario nel momento in cui l'infrazione viene tentata.

E' appena il caso di aggiungere che facendo espressa menzione delle « intimidazioni », il testo ha inteso segnalare all'attenzione di chi dirige il dibattimento, la più grave e quindi la più intollerabile tra le manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento.

140. — L'articolo 438 dà le *norme per la discussione e la decisione delle questioni incidentali*.

A questo proposito la Commissione parlamentare propose, anzitutto, di stabilire che il difensore può parlare per il tempo che il presidente o il pretore ritiene opportuno, anzichè per il tempo prefissogli come dispone invece l'articolo in esame.

A me parve però che con quest'ultimo sistema il difensore venga a trovarsi in migliore condizione, perchè sapendo sin dal principio quale è *il tempo* che gli è stato assegnato per la discussione, ne trarrà sicura norma alla trattazione completa degli argomenti da svolgere.

In secondo luogo la Commissione opinò che la limitazione di tempo fosse da estendere anche al pubblico ministero.

Ho già spiegato, nelle precedenti Relazioni, le ragioni per le quali non ritengo opportuna questa estensione, e che consistono specialmente nel fatto che il pubblico ministero, oltre che essere sottoposto al potere moderatore del magistrato che dirige il dibattimento, è altresì soggetto ad una sorveglianza gerarchica che dà la miglior garanzia di discrezione e di disciplina. E' inoltre applicabile, anche nei suoi confronti, la disposizione dell'articolo 470.

141. — Sull'ordine della discussione delle *questioni preliminari* (art. 439) la Commissione parlamentare osservò che la disposizione dovrebbe essere formulata in modo da far comprendere che la distinzione in due gruppi delle dette questioni non è fatta per determinare due separate discussioni preliminari.

Ho provveduto in modo da far risultare più chiaramente che la divisione nei due gruppi non toglie che le questioni prevedute in entrambi i gruppi debbano, di regola, essere trattate congiuntamente in quello spazio di tempo che all'inizio del dibattimento è riservato alla discussione delle questioni medesime: (questo appunto significa, come nel codice del 1913, l'espressione: « unica discussione »). Tuttavia mentre per il primo gruppo la regola è assoluta, per il secondo gruppo, attesa la natura delle questioni in esso comprese, la regola stessa subisce eccezioni. Queste si avverano quando la necessità di risolvere una questione sorga solo nel corso del dibattimento (quando cioè si tratti di questioni della cui esistenza non si aveva notizia all'inizio del dibattimento); ovvero, quando pur non sussistendo questa condizione, il magistrato che dirige il dibattimento ritenga opportuno di consentire che le questioni siano trattate separatamente, anzichè congiuntamente, ma sempre nel predetto spazio di tempo, o quando, infine, il magistrato medesimo ritenga di permettere che la trattazione di alcune di esse avvenga in un momento successivo del dibattimento.

142. — L'imputato può, nel corso del dibattimento, *conferire col suo difensore* (art. 443).

La Commissione parlamentare consigliò di consentire all'imputato la stessa facoltà anche in relazione al consulente tecnico.

Ma, a tacere che il consulente tecnico non interviene nel dibattimento, se non eccezionalmente (articoli 417 e 456), non vedo quale necessità possa avere l'imputato di conferire con il consulente, dal momento che questi non può occuparsi che di questioni tecniche. Comunque, nulla vieta che il difensore, se lo ritiene opportuno, possa servire da intermediario tra il difensore e il consulente tecnico, ma non conviene aprire l'adito all'invadenza di quest'ultimo, che deve assolutamente rimanere nei limiti che la legge gli assegna. Per questa stessa ragione il consulente tecnico non ha diritto di rivolgere domande, durante il dibattimento, all'imputato e alle altre parti (art. 467).

143. — Nel caso di *contestazione in udienza* di reati concorrenti o di circostanze aggravanti (art. 446), il progetto avvertiva che « sono applicabili, quanto alla competenza, le disposizioni degli articoli 35 e seguenti ».

Ma io ho notato che questa avvertenza risulta già implicitamente dall'articolo 445, e quindi l'ho soppressa.

Ed ho parimenti soppresso in altre disposizioni i richiami alle norme generali sulla competenza, che, appunto perchè generali, devono essere conosciute da chi ha l'obbligo di osservarle.

144. — Ho introdotto una notevole modificazione nella disposizione riguardante l'*esame dei testimoni* (art. 448), circa il momento in cui ciascun testimonio deve giurare.

Il progetto definitivo disponeva che il giuramento fosse prestato dopo che il testimonio era stato interrogato sulle generalità, sui vincoli di parentela o d'interessi o su altre circostanze che servano a valutare la credibilità della deposizione.

La Commissione parlamentare propose che il giuramento venisse prestato dopo la dichiarazione delle generalità, ma prima delle risposte sui vincoli di parentela, ecc. La proposta è ragionevole ed opportuna, ma è incompleta. Conviene che anche la dichiarazione delle generalità sia resa sotto il vincolo del giuramento, perchè la certezza sull'identità personale del testimonio è sempre di grande interesse e talvolta è anzi essenziale. Ho quindi provveduto a modificare in questo senso la formulazione dell'articolo 448.

E per parità di ragioni ho apportato gli opportuni emendamenti alle formule degli articoli 316, 329 e 357.

Si potrebbe obiettare che, prima che il testimonio abbia

dato le sue generalità, non si sa chi egli sia. Ma sarebbe un'obiezione infondata, perchè i testimoni sono citati col loro nome e cognome e di essi è fatto l'appello all'inizio del dibattimento. La dichiarazione delle generalità non ha lo scopo di far conoscere per la prima volta il nome e il cognome del testimonio, ma quello di far assumere al testimonio la responsabilità relativa alla sua personale identificazione.

145. — Il progetto definitivo disponeva, nell'articolo 461, che, quando occorre *assumere nuove prove*, il dibattimento può essere soltanto sospeso e non rinviato, e a tal uopo era richiamato l'articolo 434 (ora 431).

Ma poichè quest'ultimo articolo prevede anche il caso in cui la sospensione può essere tramutata in rinvio e poichè non sarebbe ragionevole impedire al giudice di rinviare il dibattimento per la necessità di assumere una prova ch'egli ritiene indispensabile per il giudizio, così ho soppresso quella disposizione.

146. — La *lettura di informazioni sulle voci correnti nel pubblico* intorno ai fatti di cui si tratta nel giudizio (art. 464) era eccezionalmente consentita dal progetto, quando tali informazioni provenissero da una pubblica Autorità e fossero necessarie per accertare un elemento essenziale, una condizione di punibilità, una circostanza del reato o la qualità nell'imputato di persona socialmente pericolosa.

Quantunque nessuna osservazione fosse stata fatta in seno alla Commissione parlamentare a proposito di questa disposizione, io ritenni opportuno sopprimerla, vietando in modo assoluto la lettura di informazioni sulle predette voci, allo scopo di impedire che il pettegolezzo venga elevato a fonte di prova.

Ho invero considerato che, se anche siano riferite da una Autorità, le voci correnti nel pubblico non cessano di essere tali, cioè non perdono il loro carattere di dicerie insidiose e incontrollabili nell'origine e nella consistenza. L'essere state raccolte da una pubblica Autorità può escludere bensì il sospetto che siano state inventate o travisate, ma non le purifica nè le rende più attendibili di quanto lo siano per sè stesse.

Alla necessità di accertare, in determinati casi, un elemento essenziale, una condizione di punibilità o una circostanza del reato, o la qualità nell'imputato di persona socialmente pericolosa, si provvede sufficientemente con le testimonianze (escluso anche in questo caso il riferimento alle voci correnti nel pubblico) e con gli altri mezzi di prova consentiti dalla legge.

147. — L'articolo 465, che riguarda la *lettura di documenti o di dichiarazioni degli imputati*, è stato coordinato con le modificazioni apportate all'articolo 348, e a tal proposito mi richiamo alle ragioni esposte relativamente a quest'ultima disposizione (paragrafo 117).

L'articolo 466, nel primo capoverso, consente, sotto certe condizioni, la *lettura di atti relativi ad un altro procedimento penale o civile già definito*. Lo stesso articolo, nella prima parte, permette la lettura dei rapporti, delle denuncie, ecc., salve le disposizioni dei quattro articoli precedenti, e purchè, quando non si tratta di documenti già acquisiti al processo, essi siano stati previamente ammessi.

La Commissione parlamentare propose di chiarire che la prima parte dell'articolo si riferisce anche al primo capoverso; parrebbe che essa voglia escludere dalla sfera della norma del primo capoverso dell'articolo in esame le deposizioni testimoniali, rese nel procedimento definito, per assoggettarne la lettura alla condizione indicata nella prima parte dell'articolo, cioè alla loro previa ammissione. Ma è da osservare in contrario che le deposizioni testimoniali rese in un processo penale o civile già definito, hanno perduto, rispetto al processo penale nel quale possono essere lette, il loro carattere di testimonianze, per assumere quello di prove documentali, che nessuna ragione consiglia di escludere dal processo penale attuale. Aggiungasi che qui si tratta di atti dell'Autorità giudiziaria, rispetto ai quali non v'è motivo di richiedere altre garanzie che non siano quelle relative alla condizione che tali atti si riferiscano ad un procedimento penale o civile già definito e che il presidente riconosca la pertinenza e l'utilità della lettura. E' manifesto che nessuna seria ragione può indurre la legge ad obbligare il giudice a chiudere gli occhi su ciò che è avvenuto in altri giudizi già definiti.

148. — Per maggior garanzia, nell'articolo 469, riguardante *l'interruzione della discussione per assumere nuove prove*, ho stabilito che la relativa ordinanza venga pronunciata, nei giudizi collegiali, dal collegio, anzichè dal solo presidente, come invece disponeva il progetto.

149. — L'articolo 470 completa le cautele stabilite per impedire gli eccessi della verbosità, disponendo che il magistrato che dirige il dibattimento deve *togliere la facoltà di parlare* al pubblico ministero o al difensore che ne abbia abusato, se non siano valsi due successivi richiami, e anche se non sia ancora trascorso il tempo prefisso al difensore.

Nel riesaminare questa disposizione ho considerato che potrebbero talvolta mancare le conclusioni del pubblico ministero o del difensore, al quale è stata tolta la facoltà di parlare, e che, in tal caso, la decisione non potrebbe pronunciarsi senza incorrere in nullità. Per eliminare questa eventualità due sistemi erano possibili: o stabilire il dovere del presidente o del pretore di invitare il pubblico ministero o il difensore a concludere; ovvero di disporre che, nella detta ipotesi, le conclusioni non sono necessarie.

Ho adottato questo secondo partito, perchè l'altro potrebbe dar luogo ad inconvenienti, primo tra i quali il rifiuto, da parte di chi fu privato della facoltà di parlare, di proporre le sue conclusioni. E' manifesto che non si può ammettere che tale rifiuto impedisca al giudice di pronunciare la decisione, e quindi occorrerebbe stabilire che, nel caso di rifiuto, si procede egualmente alla decisione medesima. Ed allora tanto vale dichiarare non necessarie le conclusioni quando sia stata tolta la facoltà di parlare a chi dovrebbe concludere, mentre nulla vieta che questi, se lo ritiene opportuno, possa presentarle per iscritto. Assai più che la presentazione delle conclusioni importa che il corso normale del processo non venga ostacolato da atti d'ostruzionismo.

150. — In relazione alla *sentenza* (art. 472), la Commissione parlamentare ha anzitutto osservato essere superfluo il dire che essa deve essere deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Io però non vedo la ragione dell'asserita superfluità, mentre trattasi di una garanzia essenziale del giudizio penale e di una disposizione che serve a indicare da quali giudici deve essere sottoscritta la sentenza (art. 474, n. 7, e 475, n. 5).

La Commissione ha inoltre proposto di sopprimere le parole: « il dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica », sostituendole con le parole: « è pubblicato in udienza ». Non ho potuto accogliere questa proposta, perchè essa disconosce il principio d'oralità, la cui applicazione può essere garantita soltanto con l'obbligare il giudice a pronunciarsi subito dopo terminato il dibattimento. Sarebbe, inoltre, iniquo prolungare senza necessità l'ansia dell'imputato che attende di conoscere la sua sorte, senza contare che tutto ciò che importa un ritardo non necessario nella definizione dei giudizi deve essere inesorabilmente eliminato.

151. — Quanto al modo di *deliberazione della sentenza* (art. 473), il progetto stabiliva che « la maggioranza sufficiente per la decisione è costituita dalla metà più uno ».

Ho ritenuto opportuno togliere questa disposizione, per riservarla al regolamento, tanto più che la maggioranza varia a seconda che il collegio è costituito in numero pari o dispari.

152. — Tra i *requisiti formali della sentenza* (art. 474) il progetto comprendeva « l'enunciazione del fatto e delle circostanze, indicati nella sentenza di rinvio ovvero nella richiesta o nel decreto di citazione, che formano l'oggetto dell'imputazione ».

Ma poichè occorre che siano enunciati anche i fatti e le circostanze eventualmente contestati in udienza, a norma dell'articolo 445, ho soppresso l'inciso: « indicati nella sentenza di rinvio, ecc. », ottenendo così una formula più semplice e comprensiva d'ogni forma di contestazione.

153. — Tra le cause di *nullità della sentenza* (art. 475, n. 3) il codice prevede la mancanza o la contradditorietà della motivazione.

La Commissione parlamentare propose di « considerare come mancata motivazione l'omesso esame di eccezioni o difese specifiche, nonchè l'esercizio delle speciali facoltà deferite dal codice penale al giudice con obbligo di motivazione ».

Conviene peraltro considerare che il giudice, anche per il diritto vigente, non ha obbligo di motivare su tutte le eccezioni e le difese che sono state proposte, bensì su quelle soltanto che furono fissate con le conclusioni o che altrimenti risultano dal processo verbale. Se la sentenza non contiene alcuna motivazione al riguardo, nè esplicita, nè implicita, è manifesto che si tratta di « mancanza di motivazione » nel senso dell'articolo 475, n. 3. Questa espressione, infatti, significa non già che la sentenza sia assolutamente priva di motivazione (ipotesi quasi inconcepibile), ma che non abbia motivato su tutti i punti sui quali doveva motivare. Nè con ciò si viene a confondere la mancanza con l'insufficienza, perchè questa presuppone che la sentenza motivi su tutto ciò che deve essere motivato, ma che gli argomenti esposti non siano sufficienti a giustificare la decisione del giudizio rispetto a tutta la decisione o a un determinato punto di essa.

Quanto all'« esercizio delle speciali facoltà deferite dal codice penale al giudice con obbligo di motivazione », vale parimenti quanto sopra è detto, dato che realmente sussista l'obbligo di motivare e il giudice non lo abbia osservato. Se invece si tratta di facoltà rimessa completamente alla discrezione del giudice, sarebbe contradittorio esigere ch'egli esponga i motivi delle sue determinazioni.

154. — L'articolo 476 (*rettificazione della sentenza*) stabilisce che la sentenza viene rettificata con il procedimento prescritto per la correzione degli errori materiali (art. 149) quando, tra l'altro, « occorre completare la motivazione insufficiente ».

La Commissione parlamentare propose, in via principale, di non ammettere che la sentenza possa essere rettificata, nella detta ipotesi, con quel troppo semplice procedimento.

Conviene però rammentare che in questo caso la motivazione non manca, nè in tutto nè in parte, ma è soltanto ritenuta non esauriente. Ora non mi sembra che a rimediare a questo non essenziale difetto sia necessario annullare addirittura la sentenza e il precedente giudizio, con danno gravissimo non solo per la speditezza dei giudizi, ma anche per altri interessi, che non occorre rammentare. Sinora pur troppo si è avuto un enorme numero di ricorsi per tale motivo con moltissimi annullamenti, ch'io non ritengo razionalmente giustificabili sotto verun aspetto. La sentenza del giudice non si deve valutare con i criteri con cui si valutano le monografie scientifiche; ciò che importa è che la decisione derivi da un regolare procedimento, che sia giusta e che di essa sia data ragione dal giudice che l'ha deliberata. Ma la maggiore o minore completezza od esattezza degli argomenti con cui il magistrato giustifica la decisione, è cosa che non può considerarsi addirittura essenziale, perchè non fa venir meno la regolarità del procedimento, la giustizia della decisione e la dimostrazione che il giudice ha tenuto conto di tutti gli elementi che doveva aver presenti per giudicare legittimamente.

Se la parte non trova nessuna censura in fatto (quando tale censura è ammessa) e nessun vizio *in procedendo* o *in judicando*, non deve potersi appigliare all'insufficienza della motivazione, estrema risorsa che il diritto finora vigente aveva improvvidamente lasciato all'insaziabile spirito di litigiosità. Ciò che è giusto non può divenire ingiusto solo perchè viene incompletamente o imperfettamente giustificato; nè deve essere lecito rifare tutto un giudizio, talvolta laboriosissimo e dispendiosissimo, soltanto per completare la motivazione della sentenza.

In via subordinata la Commissione propose « che tale rettifica sia fatta dal giudice *ad quem*, in camera di consiglio, ammettendo la parte alla presentazione di memorie scritte ».

Ma non si sa vedere per quale ragione la rettificazione dovrebbe essere fatta dal giudice superiore, che non procede ad alcun giudizio, e in conseguenza non ha gli elementi necessari per rimediare all'insufficienza della motivazione. Il giudice più competente è evidentemente quello che ha pronunciato la sentenza, perchè egli solo può riconnettere la motivazione a quanto è avvenuto ed è stato discusso nel dibattimento e perchè egli solo può conoscere perfettamente i motivi della sua decisione. Quanto poi alle memorie, l'articolo 149 non ne vieta certamente la presentazione, mentre stabilisce garanzie ancora più efficaci

155. — Dall'articolo 477 (*relazioni tra la sentenza e l'accusa contestata*) ho eliminato la menzione che « si osservano, quanto alla competenza, le disposizioni degli articoli 35 e seguenti, analogamente a ciò che ho fatto in relazione all'articolo 446 (v. paragrafo 143), essendo tale menzione superflua.

156. — Nell'articolo 478 ho stabilito che il *proscioglimento per perdono giudiziale* avvenga con la formula di non doversi procedere, anzichè con quella di assoluzione.

A tal proposito è da osservare che, mentre nell'istruzione il proscioglimento è dichiarato sempre con la formula di non doversi procedere (perchè la decisione, anche quando valuta il merito, è presa allo stato degli atti ed è possibile la riapertura dell'istruzione), nel giudizio, invece, avviene con la formula assolutoria quando è fondato su motivi di merito, e con la formula di non doversi procedere, quando è determinato da una causa estintiva del reato o per la quale è impedita l'azione penale (art. 479).

Ora il perdono giudiziale è compreso dal codice penale fra le cause estintive del reato, e quindi il proscioglimento per perdono giudiziale deve essere dichiarato con la formula di non doversi procedere.

157. — La Commissione parlamentare propose di aggiungere alle *formule di proscioglimento* prevedute dall'articolo 479 anche quella relativa all'inesistenza di reato.

Ma nello stabilire codeste formule è necessario che il codice di procedura penale tenga conto della terminologia usata dal codice penale, per il quale l'inesistenza di reato è compresa nella « non imputabilità » o nella « non punibilità ». Non occorrerebbe quindi che l'inesistenza del reato fosse preveduta specificamente, dal momento che nel dispositivo della sen-

tenza deve essere enunciata la causa della non imputabilità o della non punibilità.

Comunque, per togliere ogni incertezza, ho stabilito che deve essere pronunciata assoluzione « se si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile *perchè il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione* ».

158. — L'esecuzione della sentenza che dichiara la *falsità di documenti* (art. 481) avviene, per questa parte o capo, « a richiesta e con l'intervento del pubblico ministero ».

La Commissione parlamentare consigliò, invece, di dire: « udito o con l'intervento del pubblico ministero ».

Ma, poichè il promuovere l'esecuzione delle sentenze appartiene alla funzione del pubblico ministero, non vedo la ragione per la quale si dovrebbe derogare a tal norma nel caso presente.

159. — La Commissione parlamentare, riguardo alla *condanna alle spese e ai danni a favore dell'imputato* (art. 482), nel caso di proscioglimento per reato perseguibile d'ufficio, propose di « determinare meglio, se possibile, la facoltà del giudice ».

Ma non saprei in qual modo potrebbe farsi questa migliore determinazione, senza scendere a dettagli che non sono proprî della legge. Il giudice, che deve render conto nella sentenza dell'esercizio della sua facoltà, saprà bene distinguere tra i vari casi, e pronuncerà condanna contro la parte civile soltanto quando si convincerà che questa agì per motivi o con modi o mezzi riprovevoli. Questo, del resto, è pure il sistema del codice del 1913 (art. 431), il quale, a quanto sappia, non ha dato luogo ad inconvenienti.

160. — Eliminata dal codice penale la pena accessoria della *confisca dei beni*, ne veniva di conseguenza la soppressione di quelle disposizioni del progetto del codice di procedura penale che a tal pena si riferivano.

Questa è la ragione per cui ho abolito l'articolo 489 del progetto definitivo.

161. — Per ciò che concerne l'*applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza* (art. 485), ho espressamente dichiarato che la sentenza non è impugnabile per questo capo, appunto perchè si tratta di provvedimenti provvisori. Analogamente dispone l'articolo 301. Se si ammettesse l'impugnazione, o a questa si dovrebbe assegnare effetto sospensivo, e verrebbe meno la provvisoria esecutorietà; o non le si attribuirebbe tale effetto, e sarebbe inutile l'impugnazione stessa.

Alla Commissione parlamentare parve troppo grave la privazione provvisoria dell'esercizio dei pubblici uffici perchè « i pubblici funzionari saranno sospesi in via disciplinare ». Ma ciò anzi dimostra che il provvedimento è opportuno, dal momento che può essere preso anche in via amministrativa. Comunque, si tratta di osservazione che si riferisce al codice penale, e non al codice di procedura penale, il quale doveva essere con quello coordinato; nè in sede di revisione di quel codice vennero sollevate obbiezioni in proposito.

162. — La Commissione parlamentare opinò che dovesse escludersi dall'*obbligazione solidale per le spese processuali* concernenti i condannati in uno stesso giudizio per reati connessi (art. 488), il caso in cui la connessione sia determinata dal fatto che la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza (art. 45, n. 4).

Ma questa esclusione non sarebbe giustificata, dato che le spese riguardano il processo, comune a tutti, determinato dalla connessione e seguito da condanna per tutti.

Il progetto stabiliva che, oltre al responsabile civile, anche la persona civilmente obbligata per l'ammenda, citata o intervenuta, era obbligata al pagamento delle spese processuali in solido con l'imputato condannato, se la sua responsabilità fosse dichiarata nella sentenza. Ora è vero che codesta persona, citata o intervenuta nel processo, vi ha svolto una sua attività, soccombendo, e che quindi, sotto l'aspetto processuale, la disposizione era giustificata, in applicazione del principio generale che le spese seguono la soccombenza. Ma ho considerato che, sotto l'aspetto del diritto materiale, l'obbligato civilmente per l'ammenda ha una responsabilità soltanto eventuale (in caso d'insolvibilità del colpevole) e sottoposta a condizione sospensiva. Trattandosi adunque di una obbligazione a carattere fidejussorio, mi parve non equo aggiungere ad essa l'obbligazione solidale per le spese processuali, e perciò ho escluso che l'obbligato civilmente per l'ammenda possa essere condannato alle spese del processo.

163. — L'articolo 493 riconosce alle parti il diritto di far *inserire nel verbale* di dibattimento ogni enunciazione alla quale abbiano interesse, purchè non sia contraria alla legge.

La Commissione parlamentare propose di sopprimere le parole: « e che non sia contraria alla legge ».

E' da osservare in contrario che non è ammissibile lasciare alle parti, neanche in questa materia, una libertà senza confini, della quale sarebbero fatalmente portate ad abusare. Ho invece modificato l'articolo 494 nel senso desiderato dalla Commissione, stabilendo che il verbale debba essere *sottoscritto in ogni foglio*. Ho introdotto altresì alcune lievi modificazioni nell'articolo 496 (uso della stenografia), per le quali non occorrono spiegazioni.

164. — A proposito del *giudizio contumaciale* (art. 498), la Commissione parlamentare ritenne che la prova dell'impedimento legittimo dovrebbe potersi utilmente fornire anche dopo la pubblicazione della sentenza, quando con tale prova fosse dimostrato che la mancata comparizione fu dovuta a forza maggiore.

Ma, eliminato l'istituto della restituzione in termine, non è il caso di farlo rientrare per altra via con l'eccezione proposta dalla Commissione. Il nuovo codice non pone alcuna restrizione alla difesa nel giudizio contumaciale e anche perciò non v'è ragione di riconoscere valore alla prova tardiva dell'impedimento legittimo. D'altra parte i casi in cui non è possibile presentare tempestivamente la prova di tale impedimento sono tanto rari ed eccezionali, che non vale la pena che se ne occupi la legge. Ciò che importa è d'impedire che non si abusi di simili espedienti per far annullare i giudizi, come finora purtroppo è avvenuto.

165. — Ho curato di meglio coordinare l'articolo 502 (*casi e modi del giudizio direttissimo*) con gli articoli 244 e 246.

Dallo stesso articolo ho eliminato la disposizione che comminava la nullità per l'inosservanza delle condizioni legittimanti il giudizio direttissimo, avendo ritenuto sufficiente la norma dell'articolo 504.

Su proposta della Commissione parlamentare ho infine portato il termine per preparare la difesa da tre a cinque giorni.

166. — Nulla ebbe ad osservare la Commissione parlamentare in ordine al *giudizio per decreto*, salvo che le parve eccessivo il limite di lire cinquemila (art. 506) e consigliabile l'estendere ai non opponenti l'effetto dell'opposizione quando in seguito a questa venga esclusa la materialità del fatto (articoli 508 e 510).

Sul primo punto non mi parve di dover seguire la Commissione, perchè il diritto di opposizione garantisce ogni legittimo interesse degli imputati.

Sull'altro punto, invece, non solo ho aderito alla proposta della Commissione, ma ho stabilito l'effetto estensivo anche nel caso in cui il giudice dell'opposizione abbia riconosciuto che il fatto non costituisce reato. Pari ragioni, invero, consigliano di provvedere nello stesso modo in entrambe le ipotesi.

TITOLO TERZO.

DEL GIUDIZIO SULLE IMPUGNAZIONI.

167. — L'*appello contro le sentenze di proscioglimento* per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale è ammesso soltanto quando l'imputazione riguardava un delitto punibile con la reclusione (articoli 512, 513).

Ritenne la Commissione parlamentare che fosse consigliabile concedere questa impugnazione in relazione ad ogni delitto, punibile con qualsiasi pena.

Ma se si tratta di un delitto punibile con sola pena pecuniaria, il proscioglimento per insufficienza di prove non può importare alcuna sensibile menomazione, neppure d'ordine morale, e perciò non v'è ragione per rendere appellabile la sentenza.

168. — La Commissione parlamentare espresse il parere che l'*appello incidentale del pubblico ministero* (art. 515) fosse da abolire.

Ho ammesso codesto appello esclusivamente per attenuare il rigore della regola della incondizionata possibilità della *reformatio in peius*, accolta nel progetto preliminare. Sopprimendolo, si dovrebbe ritornare all'applicazione pura e semplice di quella regola, non intendendo ripristinare il divieto assoluto della riforma in peggio sull'appello del solo imputato, dopo che i concetti da me esposti in occasione della discussione della legge di delegazione furono approvati dal Parlamento.

Il progetto, nel caso dell'appello proposto dal pubblico ministero, dava facoltà al giudice, tra l'altro, di applicare « *le pene accessorie* e le misure di sicurezza ».

Ora, poichè le pene accessorie conseguono di diritto alla pena principale nei casi preveduti dalla legge, di guisa che in relazione ad esse non può venire in considerazione la *reformatio in peius* (che è opera del giudice), così ho ritenuto superflua l'indicazione di codeste pene e ne ho quindi soppresso la menzione.

169. Il progetto definitivo dichiarava nell'articolo 522 che il giudice d'appello ha l'obbligo di prendere in particolare considerazione soltanto quelli tra i motivi che siano stati dedotti specificatamente.

La Commissione parlamentare ha ritenuto superflua questa disposizione, ed io l'ho soppressa, convenendo che essa apparisce inutile, quando si tenga presente ciò che stabilisce l'articolo 201.

170. — A proposito del *ricorso per cassazione* la Commissione parlamentare mi invitò ad « esaminare l'opportunità di ripristinare il ricorso del pubblico ministero *nell'interesse della legge* ».

Per deferenza verso la Commissione lo ho nuovamente studiato la questione, ma mi sono sempre più convinto dell'inopportunità di quel rimedio straordinario.

Non ripeterò qui le ragioni esposte nella mia Relazione sul progetto preliminare: esse rimangono tuttora ferme, come immutati sono i consensi ottenuti dall'abolizione. Nessun nuovo argomento è stato addotto dalla Commissione predetta a favore del ricorso nell'interesse della legge, e però ho mantenuto l'esclusione di questo istituto, che apriva una via al disconoscimento della cosa giudicata. L'interesse pubblico che l'autorità del giudicato rimanga sempre ferma è di gran lunga superiore all'interesse di correggere gli errori giuridici di qualche sentenza.

Per rimediare poi alle ingiustizie materiali vale la revisione, e, quando questa non sia possibile, la grazia.

171. — La Commissione parlamentare, esaminando la disposizione concernente i *motivi di ricorso* (art. 524), consigliò di chiarire che l'inosservanza o l'erronea applicazione della « legge penale » si riferisce alle norme di diritto materiale.

Ogni chiarimento, peraltro, risulta superfluo, perchè la violazione delle norme di diritto processuale è preveduta separatamente. E non può esservi dubbio che tra codeste norme sono da comprendersi anche quelle d'ordinamento giudiziario richiamate nel codice di procedura penale (art. 185, n. 1).

E' poi stabilito che il ricorso è inammissibile se sia proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati. La Commissione predetta mi invitò a « precisare che l'inciso *manifestamente infondati* non si riferisce al merito », bensì alla mancanza di specificazione.

In tal modo però si darebbe alla disposizione un senso troppo ristretto. Si possono proporre motivi che, pure essendo esposti in forma specifica, sono nondimeno manifestamente privi di qualsiasi base giuridica, come quando, ad esempio, si pretendesse di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco d'una determinata disposizione di legge. Anche in questi casi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè non v'è alcuna ragione di costringere il magistrato a spendere la sua attività intorno a ricorsi fatui e indegni della sua altissima considerazione.

172. — In relazione al *ricorso straordinario* (art. 528) la Commissione parlamentare espresse l'avviso che fosse da « precisare che l'esecuzione (della pena di morte) è sospesa finchè non intervenga il provvedimento del Ministro della giustizia ».

Senonchè tale prescrizione risulta già dal testo della disposizione, per la quale « il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se è stata inflitta la pena di morte, la sospensione dell'esecuzione può essere ordinata dal Ministro della giustizia ». Dal momento che tale facoltà spetta al Ministro della giustizia, nessuna Autorità potrà eseguire la pena di morte prima di sapere se il Ministro intenda o non intenda esercitare la predetta facoltà.

173. — Quanto alla *presentazione dei motivi* (art. 529), non ho potuto accogliere il consiglio della Commissione parlamentare, di sopprimere cioè la condizione che l'avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio debba essere iscritto nell'albo della corte di cassazione per poter validamente sottoscrivere i motivi medesimi.

Conviene che i motivi siano proposti da un avvocato che dia garanzia di saperli proporre con quella competenza e con quella serietà che si addicono all'altissimo giudice che deve esaminarli, e questa garanzia è data dall'iscrizione nell'albo della corte suprema. Chi non riesce a conseguire questo elevamento professionale o non vuole conseguirlo si mette da sè stesso in una condizione d'inferiorità, che la legge non deve eliminare. Questi potrà fare la dichiarazione di ricorso, ma null'altro.

Della modificazione concernente i motivi aggiunti ho dato ragione a proposito dell'articolo 201 (paragrafo 84), come pure dell'aumento del termine concesso ai difensori (da dieci a quindici giorni) a norma dell'articolo 533.

174. — Il procuratore generale presso la corte di cassazione, attesa la speciale importanza delle questioni proposte con un determinato ricorso, può richiedere il primo presidente perchè il giudizio sia deferito alle sezioni penali unite (art. 534).

Il progetto non consentiva libertà di scelta al primo presidente, che doveva secondare la richiesta del procuratore generale. La Commissione parlamentare, invece, propose di lasciar libero il primo presidente di accogliere o no la richiesta predetta.

Convinto dell'opportunità di questa proposta, ho modificato in tal senso la formula dell'articolo 534.

175. — L'articolo 535 regola la condizione della *costituzione in carcere* per l'ammissibilità del ricorso.

La Commissione parlamentare vorrebbe che il ricorrente fosse obbligato a costituirsi almeno alcuni giorni prima di quello fissato per la discussione, mentre il codice consente che egli si costituisca anche il giorno prima.

Nessuna ragione, però, consigliava di aderire a questa proposta. La regola accolta dal codice nuovo è già più rigorosa di quella del codice del 1913, per il quale la costituzione può avvenire (secondo la giurisprudenza) anche il giorno stesso della discussione, prima che questa si inizi. Nessuna importanza processuale ha tale costituzione, che è prescritta per uno scopo esclusivamente cautelare. E' quindi irrilevante che essa avvenga prima o poi, purchè prima del giorno fissato per la discussione, in modo che di essa la corte possa in tal giorno avere notizia ufficiale.

La stessa Commissione consigliò inoltre di ammettere che possa concedersi la libertà provvisoria ai fini del ricorso per cassazione.

Neppure questa proposta mi parve accettabile, perchè l'esperienza insegna che il numero dei ricorsi dichiarati inammissibili o rigettati è di gran lunga superiore a quello dei ricorsi accolti, e quindi la concessione della libertà provvisoria, quando è già divenuto inattaccabile il giudizio di fatto che portò alla condanna, non potrebbe fondarsi che sopra un falso presupposto o sopra una pericolosa indulgenza.

E si noti che sarebbe assurdo ammettere che chi non conseguì la libertà provvisoria nelle fasi anteriori del processo, potesse poi ottenerla nelle more del giudizio di cassazione, quando ha già riportato una condanna che non ammette più discussioni di fatto. Se l'imputato ha già ottenuto la libertà provvisoria nel giudizio di merito, e se il beneficio non è stato revocato, può valersene anche per il giudizio di cassazione (come espressamente dichiara l'articolo 535), e ciò elimina ogni soverchio rigore dalla norma in esame.

Poichè il codice penale (a differenza del progetto) rende obbligatorio lo scomputo della durata della carcerazione preventiva dalla durata della pena detentiva temporanea, così diveniva inutile il primo capoverso dell'articolo 541 del progetto definitivo, che pertanto è stato soppresso.

176. — Il progetto definitivo dava facoltà alle parti di presentare, otto giorni prima dell'udienza, *memorie* alla corte di cassazione, sottoscritte da un avvocato ammesso al patrocinio; ma non era indicato l'oggetto di tali memorie, quantunque fosse facile comprenderlo.

Tuttavia, per evitare ogni abuso, ho voluto precisare, nell'articolo 536, che deve trattarsi di memorie « a svolgimento dei motivi legalmente proposti ».

Nel *dibattimento* davanti alla corte di cassazione, secondo il progetto definitivo, il difensore dell'imputato, fosse o no ricorrente, aveva sempre il diritto di parlare per ultimo, sia pure per brevi dichiarazioni.

Nel riesaminare la disposizione considerai che questo sistema, oltre ad essere contrario a quello sinora seguito, poteva portare ad un prolungamento della discussione, non necessario, tanto più che si tratta d'un giudizio di terzo grado. Perciò, in luogo di quella facoltà, ho ritenuto opportuno stabilire che il difensore abbia facoltà di presentare, nella stessa udienza, prima della deliberazione della sentenza, brevi note scritte, nelle quali potrà esporre in modo conciso e preciso ciò che avrebbe detto a voce. L'effetto è il medesimo, e probabilmente anzi migliore, col vantaggio di non dilungare la discussione orale.

177. — L'articolo 539 prevede i casi di *annullamento senza rinvio*.

La Commissione parlamentare propose anzitutto di precisare che, quando è dichiarato che l'azione non poteva essere iniziata o proseguita, rimangono salvi i provvedimenti di competenza del pubblico ministero. Nessuno ne può dubitare, e quindi non è necessaria alcuna precisazione.

La Commissione stessa, inoltre, mi invitò a chiarire la disposizione per la quale si pronuncia l'annullamento senza rinvio « se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge ». Ma trattasi d'un caso di eccesso di potere tanto chiaro, che ogni specificazione non potrebbe che offuscarne l'evidente significato.

Parve infine alla predetta Commissione eccessivamente larga la disposizione che consente l'annullamento con rinvio « in ogni altro caso in cui la corte ritiene inutile il rinvio, ovvero può essa medesima, nei limiti della propria competenza, dare i provvedimenti necessari ». Occorre peraltro tener presente che si tratta della corte di cassazione, giudice supremo, al quale deve essere riconosciuta quell'ampiezza di poteri che è conforme al suo instituto e correlativa all'assoluta insindacabilità delle sue decisioni.

178. — La Commissione parlamentare, portato il suo esame sulla disposizione che riguarda il *giudizio di rinvio* in seguito ad annullamento (art. 544), ha così espresso il proprio avviso: « Escludere la possibilità di aggravare la pena nel giudizio di rinvio anche nei limiti fissati dalla sentenza di primo grado; subordinatamente precisare che il giudice di rinvio non può applicare una pena maggiore di quella stabilita nella sentenza di primo grado ».

In proposito è da osservare che l'articolo 544 dispone che il giudice di rinvio giudica « con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata ». Con ciò la legge distingue implicitamente il caso dell'annullamento dell'intero giudizio (sia questo consistito nel solo giudizio di primo grado o ne sia seguito anche il giudizio d'appello), dal caso dell'annullamento del solo giudizio d'appello.

Se è annullato l'intero giudizio, il giudice di rinvio viene a trovarsi nella stessa condizione del giudice di primo grado e quindi può infliggere quella pena che ritiene legittima, senza alcuna particolare limitazione.

Se invece è annullato soltanto il giudizio d'appello, al giudice di rinvio appartengono gli stessi poteri che aveva il giudice di secondo grado, e però, in questo solo caso (rimanendo valida la sentenza di primo grado e quindi esistendo giuridicamente il termine di confronto), sussisterà o meno il divieto della *reformatio in peius*, a seconda che il giudice di appello, la cui sentenza fu annullata, doveva o non doveva osservare codesto divieto.

E la riserva relativa alle « limitazioni stabilite dalla legge » non ad altro si riferisce, che a quest'ultima ipotesi e alle disposizioni degli articoli 545 e 546.

179. — In luogo della *sanzione pecuniaria* da infliggersi quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile o riget-

tato (art. 549), la Commissione parlamentare consigliò di « ristabilire il deposito preventivo, come nel codice del 1865, con l'opportuno ragguaglio al valore della moneta, e con l'esclusione dei poveri ».

Ma nel dare la preferenza al sistema della sanzione pecuniaria io non ho fatto che mantenere il principio del codice finora vigente (art. 535), che non ha mai dato luogo ad inconvenienti e che perciò non v'è ragione di abbandonare. L'ho applicato bensì con qualche maggior rigore, ma così deve essere, se si vuol conseguire lo scopo di diradare l'enorme numero di ricorsi infondati che finora ha oppresso la corte di cassazione.

180. — A norma dell'articolo 553 è ammessa la *revisione*, nei casi determinati dalla legge, delle sentenze di condanna divenute irrevocabili « pronunciate in primo grado o in grado d'appello dall'Autorità giudiziaria ordinaria ».

La Commissione parlamentare propose di aggiungere, dopo le parole: « in primo grado », le parole: « comprese quelle di corte d'assise ».

Ma perchè tale aggiunta fosse giustificata occorrerebbe che si potesse avere qualche ragione per dubitare che le sentenze della corte d'assise (che indiscutibilmente sono sentenze pronunciate in primo grado dall'Autorità giudiziaria ordinaria) non siano soggette a revisione. Ora nessuna ragione autorizza un simile dubbio.

181. — Sempre in materia di revisione, la legge dà facoltà alla corte di cassasione di concedere la *libertà provvisoria*, in qualsiasi momento, anche con la sentenza di rinvio a nuovo giudizio o successivamente (art. 559).

Alla Commissione parlamentare non parve opportuno riconoscere alla corte tale potere dopo la sentenza di rinvio.

Se si è ritenuta inopportuna la predetta facoltà per evitare di dover tornare alla corte di cassazione, è da osservare che nessun inconveniente può derivarne, mentre inconvenienti assai maggiori potrebbero provenire dal divieto di concedere la libertà provvisoria.

La corte può avere omesso di provvedere o per dimenticanza, o perchè, non essendo stata presentata domanda, essa non ritenne di provvedere d'ufficio, o per altra simile ragione. Non vi è motivo dunque di vietare che la corte ripari un errore o compia un atto di equità a favore di una persona la quale, allo stato degli atti, si può arguire ingiustamente condannata, pur se non si è ancora definitivamente accertata la incolpevolezza.

182. — L'articolo 562 stabilisce che, quando la corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è *sottoposto alla condizione* che nel giudizio di rinvio venga accertato che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso ovvero sia dichiarato che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che il condannato lo ha commesso.

La Commissione parlamentare mi invitò ad « esaminare se non sia più giusto eliminare la condizione ».

Ma per bene intendere il valore di questa condizione occorre aver presente l'articolo 566, per il quale il giudice di rinvio può assolvere soltanto quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ovvero quando viene a mancare del tutto la prova della sussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato. In ogni altro caso deve confermare la sentenza di condanna.

Ora come farebbe il giudice a confermare codesta sentenza, se essa più non esistesse per essere stata annullata incondizionatamente?

Si tratta dunque d'un espediente processuale giustificato da ragioni di semplicità e di precisione, le quali, anche se non abbiano essenziale importanza, non devono tuttavia essere trascurate in un codice tecnicamente bene elaborato.

183. — A proposito della *riparazione pecuniaria*, che può concedersi all'assolto nel giudizio di revisione (art. 571 e seguenti), la Commissione parlamentare consigliò di eliminare le parole usate dal progetto: « a titolo di sussidio », e di dire invece che « il giudice può accordare, su domanda, un'equa riparazione, nei limiti e con le forme stabilite dai regolamenti ».

Questa proposta importerebbe una radicale immutazione del sistema da me accolto, che è poi quello stesso del codice di procedura penale del 1913. Le ragioni dell'adozione di questo sistema, dal quale non intendo dipartirmi, furono da me esaurientemente esposte nella Relazione sul progetto preliminare.

Ho invece sostituito alla parola « sussidio » la parola « soccorso » (usata anche dal codice sinora vigente), perchè meglio si addice alla natura della riparazione pecuniaria.

LIBRO QUARTO.

Dell' esecuzione.

TITOLO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

184. — Per l'articolo 576 sono *irrevocabili* le sentenze penali contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

Oltre alla revisione il codice prevede un altro rimedio straordinario, che è il « ricorso straordinario contro sentenze di giudici speciali » (art. 528). Si potrebbe osservare, perciò, che nell'articolo 576 dovrebbe essere menzionato, accanto alla revisione, anche codesto ricorso straordinario, perchè esso pure non impedisce che la sentenza divenga irrevocabile. Ma ho considerato che l'articolo 576 si riferisce alle sentenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria, e che pertanto il richiamo all'articolo 528 sarebbe improprio, mentre è fuori di dubbio che le sentenze di giudici penali speciali divengono irrevocabili indipendentemente dalla proponibilità del ricorso straordinario di cui si tratta.

Le *sentenze di proscioglimento* (quando richiedono esecuzione) sono eseguite, anche se non sono divenute irrevocabili, appena pronunciate.

La Commissione parlamentare propose di richiamare il primo capoverso dell'articolo 206 del progetto (205 del codice), « qualora non sia soppresso, secondo il voto della Commissione ».

Questa disposizione, come ho già avvertito (paragrafo 86), è stata appunto soppressa, e perciò viene a mancare la ragione dell'accennata proposta.

185. — Nel caso in cui siano state pronunciate contro la stessa persona *più condanne per il medesimo fatto* (articolo 579), il progetto stabiliva che dovesse darsi la preferenza alla condanna che prima era divenuta irrevocabile e che dovessero annullarsi le altre.

Alla Commissione parlamentare parve invece migliore il sistema di preferire la « sentenza più favorevole al condannato ».

La regola del progetto era certamente inattaccabile sotto l'aspetto logico-formale, ma, poichè la Commissione propose un criterio d'equità, non ho avuto difficoltà ad accettarlo. Siccome potrebbe peraltro parere strano parlare d'una condanna « più favorevole » al condannato, ho menzionato la condanna meno grave.

Ho inoltre regolato l'ipotesi del concorso di più decreti di condanna, o di decreti con sentenze; e, tenuto conto della modificazione apportata all'articolo 90, ho soppresso la riserva del progetto relativa all'articolo 81 del codice penale.

TITOLO SECONDO.

DELL'ESECUZIONE PENALE.

186. — Per ciò che attiene all'*esecuzione della pena di morte* (art. 580) ho coordinato la relativa disposizione con le norme del testo definitivo del codice penale, riservando al regolamento le regole di dettaglio.

La Commissione parlamentare vorrebbe che il pubblico ministero non fosse obbligato a intervenire all'esecuzione; ma gravi ragioni di garanzia non mi consentirono di accogliere codesto desiderio.

187. — Nell'articolo 581, e nelle altre disposizioni ove occorre, ho assegnato all'atto, con cui si provvede per l'*esecuzione di pene detentive*, la denominazione di « ordine di carcerazione », anzichè di « richiesta di cattura » per maggior proprietà.

Questo ordine di carcerazione (che viene emesso dal pubblico ministero o dal pretore) si distingue dall'ordine di cattura o di arresto che può emettersi solo dal pubblico ministero, in quanto il pretore emette mandati di cattura o d'arresto) perchè, mentre il primo è diretto all'esecuzione della pena, gli altri riguardano la libertà personale di chi non è stato ancora condannato.

188. — Per l'*identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena* (art. 583) il progetto stabiliva che le indagini occorrenti dovevano essere compiute dal procuratore del Re o dal pretore « anche per mezzo dell'Autorità di polizia giudiziaria ».

Ho soppresso questa menzione, non perchè il procuratore del Re o il pretore non possa valersi per tale scopo degli ufficiali di polizia giudiziaria, ma perchè risulti più chiaro che, secondo la proposta della Commissione parlamentare, « il pubblico ministero e il pretore si serviranno della polizia giudiziaria per eseguire materialmente le indagini, ma non le deferiranno ad essa, le dirigeranno e le controlleranno. E' una norma di carattere generale, che non occorre ricordare ».

189. — Il progetto, con gli articoli dal 593 al 597, dava norme per eseguire le pene accessorie della confisca dei beni e della perdita della cittadinanza.

Eliminate codeste pene dal codice penale, ne veniva di conseguenza la soppressione delle correlative disposizioni dal codice di procedura penale.

190. — Nell'articolo 587 ho raccolto e meglio ordinato le disposizioni che riguardano l'*esecuzione delle pene accessorie*, e all'articolo 588 ho riservato le norme sui provvedimenti nel caso di *estinzione* delle pene medesime, ottenendo così una regolamentazione più precisa ed armonica.

191. — La disposizione riguardante il *differimento dell'esecuzione della pena* (art. 589) è stata coordinata con il testo definitivo del codice penale

192. — L'*amnistia* e l'*indulto condizionati* si applicano definitivamente se alla scadenza del termine è dimostrato l'avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata (art. 596).

La Commissione parlamentare consigliò di « ammettere la proroga del termine se l'inadempimento sia dipeso da cause indipendenti dalla volontà dell'interessato ».

Ma, se il termine è stabilito nel decreto Reale, esso evidentemente non può essere prorogato dal giudice, quando il decreto medesimo non gli riconosca espressamente tale facoltà. Se il decreto Reale non fissa il termine, vale quello stabilito nella prima parte dell'articolo 596, e soltanto in questo caso può considerarsi se sia o meno opportuno consentire la proroga.

Ora a me pare che non si debba largheggiare eccessivamente in questa materia, tanto più che, ammettendo la possibilità della proroga, si viene a indebolire la condizione, la quale invece, atteso il suo scopo, deve essere rigidamente osservata. Il sapere che non saranno concesse proroghe costituirà il più energico stimolo al tempestivo adempimento degli obblighi.

193. — L'abolizione della *riabilitazione di diritto* non solo non ha sollevato obiezioni da parte della Commissione parlamentare, ma anzi ha riscosso autorevoli plausi, ciò che per me è cagione di vivo compiacimento.

Eliminato dal codice penale l'istituto della *riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale*, ne veniva di conseguenza una correlativa modificazione nel contenuto dell'articolo 608 del progetto definitivo (597 del codice).

194. — In seno alla Commissione parlamentare fu lodata la disposizione dell'articolo 602 (*divieto di determinate menzioni nelle copie, estratti o certificati, degli atti dello stato civile*), « ottima, per il suo significato etico-sociale », ed espressa con « formulazione felice ».

Ma fu rilevato che sarebbe opportuno riservarla al codice civile.

Non sono persuaso tuttavia di questa opportunità, sia perchè è bene provvedere senza attendere il nuovo codice civile, sia perchè non v'è alcuna improprietà se la disposizione è contenuta nel codice di procedura penale, trattandosi di impedire che le condanne producano effetti aberranti.

TITOLO TERZO.

DELL'ESECUZIONE CIVILE IN MATERIA PENALE.

195. — In questa materia ho provveduto ad un migliore coordinamento delle disposizioni riguardanti l'*ipoteca legale* e il *sequestro conservativo* (art. 616 e 617) con le correlative norme del codice penale.

Ho perciò soppresso la facoltà della parte civile di chiedere l'ipoteca legale o il sequestro (facoltà riconosciuta dall'articolo 605 del codice del 1913) perchè, da un lato, queste garanzie, disposte ad iniziativa del pubblico ministero o del pretore, giovano anche ai privati interessati, e perchè, d'altro canto, l'ipoteca legale non pregiudica il diritto di costoro a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile (art. 189 codice penale).

La Commissione parlamentare consigliò di precisare «che non vi è azione di risarcimento in caso d'iscrizione d'ipoteca legale per un fatto che non risulti reato ». Ma siffatta precisazione sarebbe superflua, perchè la legge, dal momento che autorizza l'ipoteca e il sequestro prima della sentenza irrevocabile del giudice penale, legittima l'attuazione di tali garanzie indipendentemente dall'esito del processo, e però nessuna responsabilità può derivare al magistrato che ha applicato la legge D'altra parte la dichiarazione espressa, desiderata dalla Commissione, sarebbe pericolosa, perchè potrebbe far sorgere il dubbio che il magistrato possa incontrare responsabilità civile, in relazione ad atti del suo ufficio, anche fuori dei casi preveduti nell'articolo 783 del codice di procedura civile.

196. — Il progetto, disponendo sulla *ripartizione delle somme ricavate dalla vendita* dei beni ipotecati o sequestrati e di quelle depositate per cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, indicava anche le somme pagate per malleveria. Considerato che queste ultime somme possono essere state pagate soltanto in seguito a violazione degli obblighi di cui la malleveria garantiva l'osservanza, con la conseguente necessaria devoluzione alla Cassa delle ammende, ho soppresso nell'articolo 620 la relativa menzione.

Nel capoverso dello stesso articolo, in luogo di indicare il momento del « giudizio di graduazione », ho designato quello del « collocamento dei crediti », per estendere la disposizione anche ai beni mobili.

197. — A proposito della *restituzione delle cose sequestrate ai fini del processo penale* (art. 622), la Commissione parlamentare consigliò di tramutare in facoltà l'obbligo che il progetto imponeva di mantenere il sequestro « quando il prosciolto sia stato sottoposto a misure di sicurezza patrimoniale e manchino altre garanzie ».

Mi è sembrato di dovere andare più oltre, ed ho soppresso del tutto questa disposizione, perchè essa non poteva riferirsi che alla cauzione di buona condotta, per la quale non è necessario mantenere il sequestro. Il codice penale, infatti, stabilisce che qualora il deposito della somma non sia eseguito o non sia prestata garanzia ipotecaria, o fidejussione solidale, alla cauzione di buona condotta è sostituita la libertà vigilata (art. 238 codice penale).

TITOLO QUARTO.

Degli incidenti di esecuzione.

198. — L'articolo 632 stabilisce che quando nell'esecuzione civile in materia penale sorge controversia, si osservano le disposizioni relative agli incidenti di esecuzione penale, se la legge non dispone diversamente.

Ora la Commissione parlamentare mi invitò a precisare se con questa disposizione si accenna alle controversie inerenti all'esecuzione della condanna civile contenuta nella sentenza penale, ovvero soltanto ad altre controversie semplicemente incidentali.

Ritengo che, data la riserva dell'articolo 632, non possa sorgere dubbio sul significato di questa disposizione.

Essa fa salve le norme che dispongono diversamente, e perciò non può riferirsi agli atti esecutivi patrimoniali della condanna civile contenuta nella sentenza, per i quali devono osservarsi le disposizioni della Tariffa penale, ovvero se si tratta di esecuzione promossa da privati, le regole del codice di procedura civile.

Salva la riserva predetta, l'articolo 632 troverà applicazione, oltre che nei casi particolarmente preveduti dal codice, quando occorra interpretare la condanna civile contenuta nella sentenza penale.

TITOLO QUINTO.

Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

199. — Ho meglio precisato la disposizione che riguarda le *misure di sicurezza promosse dall'Autorità amministrativa* (art. 634).

La Commissione parlamentare propose di « eliminare la possibilità di un ordine provvisorio di consegna della persona alla pubblica sicurezza, in attesa dell'accertamento dell'asserita pericolosità, non per altro riconosciuta dal giudice ».

Ma questa eliminazione non è possibile; ne rimarrebbe agevolata la fuga di pericolosi malfattori.

Ho infine provveduto a meglio coordinare l'attività che anche in questo campo non può non svolgere l'Autorità di pubblica sicurezza con i poteri di iniziativa spettanti al procuratore del Re.

200. — La competenza a decidere sui *ricorsi* contro i decreti del giudice di sorveglianza e del consigliere delegato (art. 640, 641) dovrebbe essere attribuita, a parere della Commissione parlamentare, ad un giudice collegiale.

Le ragioni di questa opinione non risultano dai verbali della Commissione.

Non ho ritenuto di aderire alla proposta, perchè, trattandosi di provvedimenti *essenzialmente* amministrativi, la garanzia dell'intervento del giudice deve essere contenuta nel minimo necessario per la sua attuazione. Non si deve confondere il processo penale, il cui oggetto caratteristico è diverso, con il procedimento che ha per solo oggetto la misura amministrativa di sicurezza, e quindi, ciò che si ritiene necessario per il primo, non deve ritenersi indispensabile anche per il secondo.

201. — Il progetto disponeva che se il privato (l'interessato, cioè, o una delle persone indicate nell'articolo 640) che ha diritto di ricorrere, è irreperibile, il *termine per ricorrere decorre* dal giorno dell'emissione del decreto soggetto a ricorso.

La Commissione parlamentare consigliò di far decorrere anche codesto termine « dal giorno della comunicazione, altrimenti l'interessato non avrà mai conoscenza del provvedimento ».

Ma come potrebbe farsi iniziare il decorso del termine dalla comunicazione, se questa non può avvenire, appunto perchè colui al quale dovrebbe essere fatta è irreperibile? E se è irreperibile, *imputet sibi* se non potrà aver conoscenza del provvedimento e se incorrerà nella decadenza dal diritto di ricorso.

Nondimeno, ho ritenuto opportuno modificare la disposizione del progetto nel senso di far decorrere il termine dal giorno della dichiarazione d'irreperibilità, anzichè da quello dell'emissione del decreto, perchè questo criterio mi parve più razionale. Così appunto ora dispone l'articolo 643.

202. — Ho incluso nell'articolo 644 (*casi nei quali non è dato ricorso*) anche l'ipotesi in cui si tratti di decreto che limita o modifica le prescrizioni relative alla libertà vigilata, che il progetto invece non comprendeva.

Non mi parve opportuno concedere ricorso contro codesti decreti, trattandosi di prescrizioni non essenziali e rispetto alle quali l'interessato può far valere altrimenti le sue ragioni.

203. — L'articolo 647 (*riesame dello stato di pericolosità*) è stato semplificato e meglio coordinato con le correlative disposizioni del codice penale.

204. — Nel rivedere le disposizioni concernenti la *libertà vigilata* mi sono preoccupato di prevenire un gravissimo inconveniente al quale dava luogo l'attuazione pratica della vigilanza speciale ammessa dal codice penale del 1889. Era stato infatti osservato che l'esecuzione di questo provvedimento, se pure consentiva di raggiungere lo scopo di sicurezza proprio dell'istituto, diveniva causa frequente di una maggiore degradazione morale e sociale del vigilato e contrastava con l'obbligo di costui di « darsi a stabile lavoro ». Ed invero, quando il vigilato riusciva a trovare occupazione, le visite degli agenti di pubblica sicurezza nel luogo del lavoro ne determinavano spesso il licenziamento ovvero ponevano lo sciagurato, di fronte al datore di lavoro e ai compagni, in una condizione umiliante e, a lungo andare, insostenibile. A ciò

si aggiunga che talvolta l'orario imposto al vigilato era incompatibile con le necessità del mestiere, che le chiamate erano inopportune e via via dicendo. Ciò posto, codesta misura di sicurezza, lungi dal contribuire alla redenzione del vigilato, impediva assai spesso che egli, anche se animato da buoni propositi, potesse vivere d'onesto lavoro.

Quanto sia grande l'interesse sociale d'impedire siffatta jattura è cosa di tanta evidenza, che non ha bisogno di spiegazioni. Lo scopo delle misure di sicurezza non deve mai andare disgiunto dal fine di favorire il riadattamento sociale dell'individuo pericoloso.

Ispirandomi pertanto a questi concetti ho aggiunto un capoverso all'articolo 649, stabilendo che la vigilanza deve essere esercitata in ogni caso in modo da non rendere malagevole alla persona sottoposta alla libertà vigilata di attendere al lavoro con la necessaria tranquillità. E per meglio assicurare l'osservanza di questa provvida disposizione, ho consentito all'interessato il diritto di reclamo.

Sempre a proposito della *libertà vigilata* (art. 648 e 649) non è piaciuta alla Commissione parlamentare la denominazione di « carta precettiva » assegnata al documento in cui sono trascritte le prescrizioni alle quali è sottoposto il vigilato. Ma, sotto l'aspetto della proprietà, non si può dire che quel termine non corrisponda al contenuto del documento, dato che si tratta di « precetti » che il vigilato deve conoscere ed osservare.

Ho inoltre reso più completa la disposizione riguardante il procedimento relativo alla *cauzione di buona condotta* (articolo 654).

Per il *procedimento relativo alla confisca* (art. 655) il progetto definitivo stabiliva che il giudice dell'esecuzione dovesse provvedere con decreto motivato. Riesaminata la disposizione, mi parve che questo procedimento non presentasse sufficiente garanzia, data l'importanza degli interessi che talvolta possono venire in considerazione, e quindi ho invece stabilito che lo stesso giudice debba provvedere con le forme degli incidenti di esecuzione, osservata la disposizione del primo capoverso dell'articolo 624.

LIBRO QUINTO.

Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

205. — La Commissione parlamentare propose di « esaminare se si possa stabilire che le *rogatorie* siano sempre trasmesse direttamente ai Regi agenti diplomatici e consolari all'estero », e non soltanto nei casi d'urgenza (art. 657).

Ma è da osservare che, in questa materia, occorre tener conto delle relazioni politiche del nostro Stato con lo Stato nel quale dovrebbe eseguirsi la rogatoria: valutazione politica per la quale non è competente l'Autorità giudiziaria. E' bene quindi che, almeno di regola, sia osservata la via diplomatica.

Ho ritenuto più conforme a ragione attribuire la competenza a decidere circa l'eseguibilità delle rogatorie provenienti dall'estero alla sezione istruttoria, anzichè alla corte d'appello (art. 658).

206. — Ho migliorato la formulazione dell'articolo 662 (*garanzia giurisdizionale per l'estradizione*), completandolo con la disposizione riguardante la domanda dell'interessato di essere estradato, che il progetto comprendeva in un altro articolo e che qui trova sede più propria.

207. — Il progetto, in conformità all'articolo 9 del codice penale del 1889 e all'articolo 643 del codice di procedura penale del 1913, qualificava come *provvisorio* l'arresto della persona di cui viene offerta o richiesta l'estradizione.

Ma non vi è alcuna ragione di considerare tale arresto come « provvisorio », tanto più che il codice del 1913 prescriveva che esso venisse eseguito, di regola, mediante « mandato di cattura ». Si tratta di un arresto che avviene per ordine dell'Autorità giudiziaria, o che è da essa convalidato, e che deve durare fino a che l'arresto non sia perento o il procedimento per l'estradizione non sia esaurito, ovvero sino a che l'individuo venga scarcerato provvisoriamente dal pubblico ministero. Esso quindi non ha necessariamente carattere di provvisorietà, più che non lo abbia l'arresto avvenuto per ordine di cattura del pubblico ministero nell'istruzione, potendo anche codesto ordine revocarsi per essere venuti meno i sufficienti indizi di reità. Ho quindi tolto dall'articolo 663 quell'impropria qualificazione.

Ho invece ammesso la possibilità, come ho accennato, della provvisoria scarcerazione (e qui veramente si tratta di un provvedimento provvisorio) per ordine del procuratore generale debitamente autorizzato dal Ministro della giustizia, perchè possono esservi casi in cui tale provvedimento può apparire opportuno e giustificato.

208. — Ho pure modificato l'articolo 664, sopprimendo l'obbligo del procuratore del Re o del pretore di nominare il *difensore* all'arrestato, come invece disponeva il progetto sulle tracce del codice del 1913, perchè, se è giusto che la presentazione all'uno o all'altro di questi magistrati avvenga subito, una volta accertata l'identità personale dell'arrestato, essi devono porlo senz'altro a disposizione del procuratore generale che deve promuovere il giudizio davanti la sezione istruttoria.

La nomina del difensore da parte del procuratore del Re o del pretore sarebbe del tutto inutile, quando, come spesso avviene, la residenza di questi magistrati fosse fuori del Comune in cui risiede la corte d'appello.

Il difensore, quindi, sarà nominato, se l'arrestato non si sceglie un difensore di fiducia, dal procuratore generale (articolo 666).

209. — Il progetto definitivo disponeva che le *misure di sicurezza*, alle quali il prosciolto o il condannato estradato sia stato sottoposto nel nostro Stato, si applicano quando l'individuo vi ritorni per qualsiasi causa, *previo riesame dello stato di pericolosità*.

Mi parve opportuno determinare meglio questa condizione e perciò ho stabilito nell'articolo 670 che il detto riesame debba avvenire soltanto quando sono decorsi non meno di cinque anni dalla consegna e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza, cioè soltanto quando si può ragionevolmente supporre che possa essere cessato lo stato di pericolosità. Nelle altre ipotesi è inutile procedere al riesame, tanto più che le misure di sicurezza possono essere modificate o revocate quando il caso lo richieda.

210. — In seno alla Commissione parlamentare fu posta la questione (pur senza che sia stata fatta alcuna proposta) se, quando il nostro Stato chiede ad un altro Stato l'estradizione di un imputato (*estradizione dall'estero*: art. 671), possono essere compiuti gli atti di istruzione necessari ed urgenti, e se si può arrivare fino al rinvio a giudizio.

Per gli atti d'istruzione, anche se non urgenti, non può esservi dubbio, dal momento che si presuppone che si proceda in Italia contro l'individuo di cui il nostro Stato chiede l'estradizione.

Quanto al rinvio a giudizio, è logico che, nella normalità

dei casi, l'Autorità giudiziaria italiana attenda la decisione dello Stato estero sulla chiesta estradizione; ma non si può escludere che in determinati casi, come quando lo Stato richiesto ometta o ritardi eccessivamente la deliberazione, convenga procedere anche al giudizio in contumacia, che rimane sempre possibile.

211. — Quanto al *riconoscimento delle sentenze penali straniere*, ho tolto dall'articolo 672 la facoltà che il progetto attribuiva al procuratore generale, di ordinare la provvisoria consegna, all'Autorità di pubblica sicurezza, del condannato o del prosciolto all'estero, allorchè ritenga che costui debba essere assoggettato a misura di sicurezza detentiva. In questa materia sono sufficienti le norme generali concernenti l'applicazione delle misure di sicurezza e quelle dell'articolo 674.

Ho aggiunto poi una nuova disposizione (art. 673) per la quale anche il privato è autorizzato a domandare il riconoscimento della sentenza penale straniera, quando abbia interesse a far valere in giudizio, nel nostro Stato, le disposizioni penali di questa sentenza per conseguire, in base ad esse, le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili.

Tra le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della sentenza straniera (art. 674), ho compreso anche quelle prevedute dall'ultimo capoverso dell'articolo 12 del codice penale, per necessità di coordinamento.

SIRE,

Il nuovo codice di procedura penale, frutto di una lunga esperienza e di una elaborazione dottrinale divenuta da alcun tempo importante, l'una e l'altra oramai esclusivamente italiane, mira a conciliare le due opposte esigenze che rendono ardua ogni riforma processuale: la necessaria inderogabile difesa del diritto dello Stato alla punizione del reo e la guarentigia della libertà dell'innocente. Era sembrato a molti che la legislazione del 1913 troppo indulgesse a questo secondo scopo del processo penale a detrimento del primo. Il nuovo codice vuol correggere un tale difetto, senza incorrere però nel difetto opposto. L'esperienza dirà se questo equilibrio che abbiamo fermamente voluto, sia stato dal codice conseguito. L'esperienza dirà pure se la nuova legge processuale risponde a pieno all'altro dei suoi intenti fondamentali: l'intento di eliminare dal costume giudiziario italiano quella sovrabbondanza di indagini spesso inutili, quell'eccesso di verbalismo sempre inopportuno, quegli atteggiamenti esteriori di teatralità del tutto riprovevoli, che da gran tempo erano unanimemente rilevati dagli osservatori imparziali. E' giusto aggiungere che il migliore costume forense, l'accresciuta autorità dei magistrati e la più severa disciplina instaurata dal Fascismo avevano da qualche anno già reso assai migliore l'amministrazione della giustizia penale. Io sono certo che la riforma processuale affretterà tale evoluzione benefica. Con questa fede, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra il nuovo codice di procedura penale del Regno d'Italia.

Roma, 19 ottobre 1930 - Anno VIII

ROCCO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il Codice di procedura penale;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a' termini dell'art. 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo definitivo del codice di procedura penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice di procedura penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1930-*VIII*
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 57. — MANCINI.

N.B. — *Il testo del Codice di Procedura Penale verrà pubblicato nella Raccolta ufficiale.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.